


D E L L E
L E G G I.
E
D E L L O R O U S O.
O P E R A
D I
GIUSEPPE
CAVALIERO,
Dottore nelle Leggi.



IN NAP. Presso STEFANO ABBATE MDCCXXXIX.

Con Licenza de' Superiori.

S. R. M.

Signore.

IL Dottor Giuseppe Cavaliere espone umilmente a V. M., come desidera fare stampare un' Opera, e ha per titolo *Delle Leggi, e del loro Uso*. Supplica la M. V. ordinare la Revisione, e l'averà, *ut Deus, &c.*

Revideatur per Rev. Dom. D. Marcellum Cusanum.

Nicolaus Episcopus Puteolanus C. M.

Per ordine di V. S. Illustriss. ho letto il libro, il di cui Titolo è *Delle Leggi, e del loro uso* composto dal Dottor D. Giuseppe Cavaliere, e non avendovi ritrovato cosa alcuna ne contro a' buoni costumi, ne contra a Regi dritti; stimo poter sine permettere la stampa, il che sarà di molta utilità a' studiosi della giurisprudenza per essere in esso trattate le materie secondo li veri suoi principii. Napoli a. Novembre 1739.

Devotiss. & Obligatiss. Ser.

Marcello Papiniano Cusano Prim. Professor di legge

Die 16. Novembris 1739.

Viso rescripto S. R. M. sub die 6. currentis mensis, ac approbatione facta per Rev. Dom. Marcellum Cusano ordine Praefatae Majestatis, de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris.

Regalis Camera Sanctae Clarae providet, decernit, atque mandat, quod Imprimatur cum inserta forma praesentis supplicis libelli, & approbationis dicti revisoris; Et in publicatione servetur Regia Pragmatica. Hoc suum =

Magiocco.

Danza.

Ill. Marchio de Ippolito Praeses S. R. C. tempore subscriptionis imped. Ill. Marchio Rocca non interfuit.

Mastellonus

IL

ILLUSTRISS.; E REVERENDISS. SIGNORE.

A Vendo letto per ordine di V. S. Illustrissima il libro intitolato, *Delle leggi, e del loro uso*; dell' eruditissimo Signor D. Giuseppe Cavaliere, ho ritrovato non esserci in esso cosa alcuna contro la S. Fede Cattolica, ne contro i buoni costumi, che anzi vi ho ammirato delle belle, e curiose ricerche, utili non meno, che necessarie agli statuti della Giurisprudenza, che perciò lo giudico degno delle pubbliche stampe se così parrà a V. S. Illustrissima. e Reverendissima. Napoli a' 3. di Novembre 1739.

Di V. S. Illustriss. e Reverendiss.

*Umiliss. Digniss. Serv. Obligatiss.
Bernardo Cananico Cangiani.*

IMPRIMATUR.

C. Episcopus Antinopolitane.

PRE

PREFAZIONE



Ono le Leggi istituite per far vivere gli Uomini in una perfetta società, frenando esse, e regolando i straordinarii affetti; e moderando l'impeto delle umane Passioni. Quindi sono esse necessarie. Ma essendo questi affetti, e queste passioni in tante quasi infinite maniere, ed in tante quasi infinite circostanze confuse, non riescono vantaggiosi a regolarle affatto, ed a moderarle, ancorchè i Filosofi, ed i Legislatori abbiano dichiarato d'intendere quelli avvenimenti, che sono più comuni a gli Uomini, e non abbiano compresi que' casi, che sono più rari: onde essi stessi hanno in questa guisa voluto, che non dobbiamo fissarci alle Leggi, ma alla mente del Legislatore, in qual maniera avereb' egli disposto, se quel fatto particolare con quelle circostanze egli avesse preveduto. Per penetrare questa verità, e ritrovare luce nel Bujo, dove a noi servirci la sola Equità di Fanale, perchè ella è fissata dalla Natura nella mente degli Uomini, e tutti devono imitarla, perchè sono sottoposte a quella sola Legge, che della Natura vien detta, ora spiegandola, ora ampliandola con nuove Leggi per maggior comodo nella Pratica, e nella Guida delle umane vicende. Quindi deve l'Equità esserne la fedele Interpretatrice, e la severa moderatrice, ancorchè ella non volesse osservata affatto una Legge, e perchè iniqua la scorgesse e repugnante a lei; Non toglie ella le Leggi, ma Giudice infallibile conosce, e distingue il tempo, e le circostanze, nelle quali debba osservarsi, e non affatto cessarsi. Ella ha il dominio di conciliarle, e fa che quell'Antinomia, che non può togliersi dagli occhi in leggendole, scalfasi dalla mente in praticandole. Non deve dunque

far si uso delle Leggi a guisa de' Grammatici, spiegandone il senso della lettera, ma con la scorta dell' Equità fondata nella Legge di Natura commune a tutti gli Uomini, perchè ella è una tenerissima madre, la quale nutre, e governa i suoi figli. Deve punirsi la malizia, ancorchè il malizioso abbia l' Asilo delle Leggi, perchè l' Equità vuole, che quelle siano ordinate solamente per lo sollievo degl' oppressi. Vuole che il debitore non paghi, quand' egli è misero, perchè le Leggi che gli sono contrarie, sono per coloro, i quali vogliono arricchirsi con l' altrui danno. Vuole l' Equità, che si assolva il Reo, quando ha avuto necessità di commettere il delitto, perchè le Leggi contrarie sono per coloro, i quali sono fieri, ed atroci. Costi tutti gli Uomini fissar dovrebbero in quella sola legge, che dalla Natura viene stabilita, per avere una regola nell' Essercizio di quelle, che è i Popoli, ò i Rè hanno stabilite. La varietà dunque di esse, la lunghezza de' Giudizij, le affezioni de' Popoli, sono perchè spesso volte si allontanano da questo Principio, mentre i Legislatori non l' hanno indagato, e forse i Magistrati, restando troppa uniti alle sole parole, più tosto servili, che autorevoli Giudici, non vogliono ne' casi spiegarle, e regalarle da questo principio. Gli Uomini perfettissimi, se si riguardino gli altri Bruti, hanno nelle loro menti i veri semi della Ragione, e della Giustizia. Tutti però non coltivano questi semi, onde spesso fiade, quasi che, come una sabbia, essi inaridiscono, e si disperdono. Se tutti gli Uomini non avessero questi Principij, non avrebbero potuto illustrare le scienze, distinguere le verità, e pensare alla Religione. Frà queste cose impresse nella mente dell' Uomini ci fa ancora quella di vivere in un continuo commercio con gli Uomini, ancorchè altro metodo di vita eligger potessero, come pieni di libertà nel pensare, e nell' eseguire i loro pensieri. Ma prevedendo, che in questo Commercio potea una felice dilettevol vita trovarsi, essi

l' in.

• *l' intrapresero, avvalorando con le leggi il loro disegno, sì che gl' Innocenti fossero assicurati dalla violenza, e custodite le proprie robbe dall' insidie; Deve dunque ogni legge ubbidir alla legge di Natura, che nell' Equità consiste, perchè essa fu la prima, dalla quale sono derivate, ed ad essa devono rivolgersi, restando inutili tutte quelle, che se le oppongono; non meno, che tutti i sentimenti de' Jurisprudenti, quando è cavilloso, o cavato dalla vanagloria dell' ingegno, s' allontanino dall' Equità, che appunto è la Legge della Natura. Quindi se diffaminar vogliamo tutte le Leggi, facilmente ritroveremo essere solamente il loro fine, che un Uomo ami l' altr' Uomo nella fedeltà de' contratti, nell' adempimento delle cose promesse, nell' unione de' Matrimonij, nel sostenergli la vita, e la robba, che ciascheduno usi sua autorità nella sua famiglia, e nelle sue cose domestiche, ma che ragionevole, ed onesta vita egli debba menare. Questi semi così maestosi, e fecondi, erano però nella mente degli Uomini framischiati, e confusi con altre idee ch' erano feroci, e superbe risvegliate dal disio del dominio, e delle Ricchezze, e della volontà: onde Leggi fra Nazioni diverse erano prescritte, ch' erano framischiata di Licenza, e di Fierrezza. Furono i Filosofi, i quali molti inganni tolsero dalla mente degli Uomini con moderarle, e con formarne altre più illuminata dalla ragione, onde miglior sentiero insegnarono a gli Uomini, per esser alla felicità condotti. Servirono però a raddolcirne l' asprezza, ma non a sradicarla dalle radici, e perchè gli Uomini non erano così facili a cose tutte oneste intraprendere; e perchè i Legislatori non si erano così rischiariti con que' Lumi filosofici, per indi purgare affatto le loro menti dall' Errori. Pregio fu solamente della Religione Cristiano perfezionare affatto la verità della filosofia, sicchè nessuno alcuno non ci restasse nella mente dell' Uomini, per vedere chiaramente quest' Equità della Natura, onde potessero le Leggi imitarla, ed obbedirla*

dirlo, dividendo, e separando quel principio, che con
altri, quasi grano col gioglio, era frammischiato, e con-
fuso. Principio certo della Natura si è, che dovendo l'Uo-
mo vivere nella comunità degli Uomini, per così vi-
vere, debba avere una regola certa da osservare. Tre
cause possono disturbare questa società, ò le pubbliche,
siccome le guerre, ò le civili, che riguardano l'inte-
ressi, ò i malesciti, ed in questi mali, pronte accorse-
ro le Leggi, onde gli Uomini ne fossero preservati con
i rimedii. Tutta la diligenza de' Legislatori era nel
conoscere questo Principio dell' Equità, ed in esso, an-
corchè molta diligenza usata non avessero i Romani,
furono però con l'ajuto delle Leggi straniere, ed indi
con l'acquisto delle scienze de' Greci, in qualche par-
te, se non chiari, almeno con qualche scintilla di luce.
Ma i privati disordini, l' Ambizione, l' Avarizia, l' E-
mulazione, e molti altri vizij, tolsero loro quel pre-
gio, quale averiano acquistato almeno, per quel lume
che ne potevano avere nelle Tenebre del Gentileismo. I lo-
ro Jurisprudenti crederono troppo alla Filosofia de' stoici,
e come a i stoici appunto diedero nella bassezza di ritrovar
la verità nell' Etimologia de' nomi, come ancor troppo
ne sono ripieni i digesti, e nelle Gare, ch' avevano tra di
loro, non badarono ad indagare i veri semi dell' Equi-
tà, ma a sostenere l' impegni contratti con i loro Ema-
li. Costantino acquistando nel Battesimo il vero lume
della Genuina Filosofia, acquistò anche quello dell' E-
quità della Natura, e cominciarono le Leggi a vestire
una nuova foggia di giuste, e di ragionevoli. Teodosio
diede loro forse tutta la luce, e stabilì quelle del suo
Codice, alcune tratta da' suoi predecessori, ed altre da
lui stesso promulgate, onde apparvero, come un raggio
di quella luce, che nella mente degli Uomini rischia-
rata affatto dalla Religione ritrovasi. E troppo feli-
ci sarebbero stati i Popoli, se Giustiniano non avesse
loro insidiato un tanto bene. Imperciocchè con le sue
raccolte, le ha gittate in una profonda oscura notte,
sen

sentenza speranza di ritrovarne il lume, ancorchè tanti Uomini grandi ogni fatica abbiano sofferto per trarre da quelle caligini. Han cercato altri di ricoprirne i loro difetti con esaggerarne le glorie; Quindi Nicola Tizio ha voluto paragonarle a quelle di Atene. Lode non molto degna per lusingare. E Pietro, e Francesco Piteo più per renovar le memorie delle cose antiche, che per farne l'Elogio, ne han riportate il paragone delle Leggi Imperiali, anteriori alle Giustiniane, e con le Musaiche, fatto da Licinto Rufino, supposto dal Cujacio, contemporaneo di Paolo ne' tempi di Alessandro Severo, e contraddetto da Egidio Menagio. Esse in que' tempi sentiano dell' aspro, e non si erano affatto spogliate della ferocza de' Gentili. Molte sono le cagioni, onde dee disperarsi del frutto delle Leggi di Giustiniano. Hanno in primo luogo molte sottigliezze viziose, ed inutili. Secondo molti Principii di esse sono oscuri, perchè sono lontani da i Principii dell' Equità, e perciò sono continuate le dissamine de' Principii della Natura, e delle Genti. Terzo molte sono divise in diversi luoghi, quando poteano unirsi sotto di un solo Titolo. Quarto ce ne sono delle superflue, precisamente, quelle de' casi particolari, a i quali non riguarda la Legge, e quando avessero a servire, potea toglierne il caso, e farne la legge. Quinto, molte sono intercise, onde dee ritrovarsi in Luogo, e Titolo fuor di sua sede. Sesto molte sono inutilmente replicate. Settimo, molte regole particolari sono in materie generali. Altri sono i difetti di que-
ste Leggi abili solamente, a suscitare liti, ed a dar motivo a i Jurisprudenti di affaccendarsi ne' Commenti, e ne' Cavilli. S' esse fossero dirette dal certissimo Principio dell' Equità, vedrebbero i magistrati, ed i Jurisprudenti, quanto di esse potesse farsene buon uso, con rendersene molto facile la pratica. Noi abbiamo stimato calgirne raccogliendo l'origine, e l' Istoria, metterle, come in uno specchio, acciocchè ogni uno fissar

far vi possa lo sguardo per ravvisarle, e ne resti disingannato de' Magistrati, e di coloro, i quali sono al loro applicati, se vede i miseri litiganti oppressi da' litigii, e consumati dal tempo, e dall' incertezza de' loro interessi; non accagionando i Giudici, e gli Avvocati, ma Giustiniano, ed i primi Interpreti, e Glosfatori. Sontroppo nojose per loro istesse le liti, e procurando noi per questa strada una via più agiata menare, la consumiamo in tanto senza avvedercene frà disgustevoli accidenti, e deplorabili passioni. Questo avviso ci vien dato nelle sacre carte, consigliandoci a voler piuttosto cedere il mantello, che lacerar la carità fraterna.

Servirà ancora quest' opera per farci conoscere la forza della verità Cattolica, quanto abbia operato nella Riforma trà gli antichi Romani, ed i moderni, adorni di costumi eroici, e di virtù ricolmi; E quanto i Magistrati, e i Jurisprudenti moderni siano dell' antichi più gloriosi, adempiendo lodevolmente le loro parti = restando tutto il biasimo alle Leggi, ed a' passati Jurisprudenti.



IN-

<i>gusto.</i>	fogl. 75.
<i>Delle Leggi Imperiali.</i>	fogl. 79.
<i>Delli Codici Ermogeniano, e Gregoriano.</i>	fogl. 84.
<i>Del Codice Teodosiano.</i>	fogl. 103.
<i>De' Jurisprudenti, che furono da i tempi di Augusto fino a quelli di Giustiniano.</i>	fogl. 111.
<i>Carattere di Giustiniano, e di Teodora.</i>	fogl. 120.
<i>Carattere ed errori di Triboniano</i>	fogl. 127.
<i>Errori, che sono nelle Pandette, ed ancora quelli di Accursio.</i>	fogl. 137.
<i>Delle Leggi contrarie</i>	fogl. 139.
<i>Avvenimenti delli Leggi di Giustiniano.</i>	fogl. 152.
<i>De' Jurisprudenti, che furono dopo di Giustina- no.</i>	fogl. 155.
<i>Opinioni intorno all'opinioni de' Jurisprudenti.</i>	fogl. 163.

LIBRO SECONDO:

D <i>E' Giudici, e de' Giudizij degli Egizij, e de' Spartani.</i>	fogl. 168.
<i>De' Magistrati dell' Ateniesi.</i>	fogl. 172.
<i>De' Giudizij dell' Ateniesi.</i>	fogl. 179.
<i>De' Magistrati de' Romani.</i>	fogl. 184.
<i>De' Giudizij de' Romani.</i>	fogl. 188.
<i>Onori, e Pene de' Magistrati.</i>	fogl. 195.

LIBRO TERZO.

D <i>E' Sofisti, ed Oratori Ateniesi.</i>	fogl. 199.
<i>Dell' Officij, e Nomi diversi, che aveano quel- li, che esercitavano nel foro di Roma.</i>	fogl. 202.
<i>Della Mercede dell' Avvocati.</i>	fogl. 207.
<i>Onori, e Pene dell' Avvocati,</i>	fogl. 209.



D E L L E
 L E G G I,
 E D E L
 L O R O U S O.
 L I B R O P R I M O
 C A P. I.

Qual cosa sia la Legge.



Troppe cosa malagevole il voler definire la Legge, non meno per le varie cose, alle quali ella deve riflettere, che per la sua origine, e per la sua sostanza: ond'è che han preso alcuni occasione di dubbitare, se ci sia questa Legge nel Mondo; intendendo per Legge quel lume di ragione, che dalla Natura è impresso nella mente degl' uomini. Siccome il Jus, voce ricevuta da tutti i Popoli non contiene se non la Giustizia, così dicono non esser fin' ora noto, qual cosa ella siasi questa Giustizia, perchè s' ella fosse fin' ora stata riconosciuta, sarebbe.

A

rebbe la stessa in tutte le Nazioni: quindi Protagora, Aristone, Pirrone, e Trasimaco apertamente la negarono. Anzi che, se la Legge è una specie di vaticinio ne' Legislatori, diceano bene i Stoici, ch' ella fosse un presagio, il quale venisse dagli Dei, e perciò l' istessi Legislatori per farle ricevere da' Popoli a' quali volevano darle, fingevano di averle ricevute da un qualche Dio: Noi ne abbiamo chiari gli esempj ancora ne' più vetusti Legislatori, che le storie ci somministrano. Il Trismegisto finse a gli Egizij di avere ricevuto le Leggi da Mercurio, e Zoroastre a' Battriani, e a' Persi da Oromasi. siccome Numa a' Romani da Egeria; Minos a' Cretesi da Giove. Maometto a' Musulmani dal Gabriello; e Zamolchi a' Sciti da Vesta. Anzi è da riflettersi, ch' essi per dare un qualche colore, affincè come cosa divina fosse ricevuta da' Popoli, si ritiravano in qualche luogo, e poi comparivano con le Leggi, e sparavano d' aver quelle ricevute ne' lunghi colloquj passati col loro Dio; e Minos superò tutti gli altri, perchè volle non meno di nove anni viver lontano dal commercio de' Cretesi, per indi pubblicare le Leggi. Queste Leggi però, essendo per mantenere ne' Popolo la felicità, onde ciascheduno privato tranquilla, e beata vita menasse, ci porge motivo da ricercare, se la Legge possa definirsi, che sia una perfetta ragione di governare i sudditi. E veramente quest' appunto è la vera Legge; ma la speranza ci ha ben spesso fatto conoscere il contrario, sembrando alle volte più tosto una opinione degli uomini, i quali variano secondo la loro volontà; onde dicea Cicerone ad Attico, che le leggi de' Romani, non erano veramente Leggi. Leggi son quelle degli Artefici, e degli Agricoltori, le quali con la loro costanza fan conoscere negli sperimenti, che son vere, e per conseguenza, che son buone. Ma non essendoci, ch' un' immagine

E DEL LORO USO LIBI. CAP. I.

gine di Giustizia , non può esserci ch' un colore , ed una apparenza di Legge ; perchè tutti gl' uomini credendosi valeyoli a poter governare , tutti sono varij nelle loro opinioni , e perciò sono varie le Leggi . Se quel chiaroscuro , che nella mente corrotta , e guasta , è un lume caliginoso di Giustizia , fosse tutto chiaro , e risplendente , si conoscerebbe , qual fosse la vera Giustizia , e con ciò qual sarebbe la vera Legge ; ma essendo già l' umana natura corrotta , quindi o le umane passioni , che sempre offuscano , e qualche fiata ancora l' acciecano ; o la sua debolezza , che non contiene in se stessa tutta la luce , cagiona negl' uomini quell' inutil disio di sempre sospirar quelle Leggi , delle quali ne san conoscere i difetti , ma non saprebbero condurle ad uno stato di perfezione . Simonide dicea esser cosa giusta rendere a cia'cheduno il suo , ma questo principio non è sempre vero , perchè non è giusto rendere liberamente ad un matto la roba sua . Rassembra Giustizia il rendere il premio a' buoni , ed il castigo a' cattivi , ma è cosa anche giusta non offender nessuno .

C A P. II.

Quali circostanze debba avere la Legge.

LA Legge dev' essere eterna al dir di Cicerone nelle Leggi , ogni cosa , che varia , non è perfetta . Non è stabile quell' edificio , i di cui fondamenti hanno la bisogna de' pontelli ; e non può esser felice quello stato , in cui variano le Leggi . Ciò che viene dalla Natura è eternamente vero , e ciò che è vero , non può essere che eternamente uno . La Repubblica di Sparta , che durò settecento anni , non mancando coloro , i quali le dan di vita fino a novecento anni , fu ella costante nelle sue Leggi , che ricevè da Licurgo ,

onde si sostiene per tanti secoli. Deve in oltre la Legge contener cosa vera, la verità è immutabile; se ella contiene cosa vera s'imprime negl' animi, sede ove soggiorna la verità, ed ella non è solamente ricevuta, ma è ancora osservata. Deve ancora esser utile, perchè deve guidare il popolo alla virtù, e deve guidarlo per vie, che conducono alla virtù. Deve comandar cose giuste, oneste, e possibili. Ciascheduna di queste tre circostanze merita una particolare riflessione; ma tutto ciò, che non è giusto, non è onesto; e ciò che non è nè giusto, nè onesto, non è possibile. Deve parimente insegnare con la ragione se deve ubbedirsi dagli uomini; deve muovere quella parte degl' uomini, per la quale da bruti si distinguono. Non sempre deve minacciar la pena, ma deve ancora offrire il premio. Se deve punire il vizio, è ragionevole la pena; ma se deve promuovere ancor la virtù, e ragionevole ancora il premio. Il padre non solamente ha l'autorità di castigare i figli, ma ha l'obbligo ancora di alimentarli, e di proteggerli. Se le Leggi sono molte riescono gravose, e fan conoscere, o la loro debolezza, o il disegno del Legislatore di tenere il popolo intrigato, ed afflitto. Non devono esser frequenti, e molto meno replicate; la frequenza ne avvilisce il rispetto, e la replica è cagionata, o dalla fralezza delle Leggi, o dalla dissolutezza de' sudditi.

C A P. III.

Delle Leggi, della Natura, e delle Genti.

IN due maniere può concepirsi la Legge della Natura. O ella riguarda l'uomo per una specie uguale a tutti i viventi, o per quella parte per la quale da tutti gl' animali si distingue. Nella prima maniera ha

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. III.

ha ragione Lorenzo Valla d' afferire , che malamente quei tre noti principj si assegnano alla Legge della Natura . L' uomo comune a tutti i bruti , ha la Legge ordinatagli dalla Natura di conservare se stesso , ond' egli sodisfa a quelle cose , che son chiamate esigenze del corpo . La procreazione della prole è una delle Leggi della Natura , la quale comanda ancor la cura , e la conservazione della prole . Per quella parte poi , che dicesi uomo , questa Legge è un lume di ragione dato ugualmente a tutti gl' uomini , e con questo lume si vedono quei tre precetti , che devono essere naturali a tutti gl' uomini ; vedi Platone . Deppo il diluvio , racconta Omero , che gl' uomini per assicurarsi dell' acque , vivevano sù le cime de' monti pascendo quelli armenti , che seco aveano condotti , come necessarj a sostenere la lor vita , e lavorando quei campi , menavano tra di loro una vita felice ; non aveano divisione di beni , non ambizione , non liti ; ma deppo lungo girar degli anni , essendosi affatto asciugate le acque , calarono nella pianura , ed ivi cominciando a fabricar le case , cominciarono tra di loro a dividersi ; onde i contrari pareri essendo nati , nacque tra di loro non meno la divisione de' beni , che l' uso della guerra : Ed ecco poi , come la bella pace , che tra essi regnava , fu sbandita dalla ferrezza delle genti , la quale cagiona tanti disordini nel Mondo . Se poi il difender se stesso , e reprimere la forza con la forza è stabilito dalle Leggi , che civili son dette , e dalla Legge delle genti , o siasi dalla sola Natura dell' uomini ; questo è ancora ordinato dalla Natura comune a tutti i bruti : onde siccome il non offender nessuno è un precetto della Natura , o siasi della Legge delle genti ; così il difender se stesso viene ordinato , e da quella , e dalla natura di tutti i bruti , e perciò di forza maggiore riesce la Legge di difender se stesso , che quella di non offender

der nessuno. L'uso poi di paragonare la difesa de' proprij beni a quella del proprio corpo, non riesce così facile a sostenerfi, perchè dalla Natura furono concessi i beni comuni a tutti i viventi, e la divisione di essi dalla Legge delle genti; perciò malamente si pretende una eguale difesa. Il furto è stato in alcune Nazioni permesso, ed in altre tollerato; la Legge, che civile è detta, l'hà proibito; sicchè con ordine inferiore devono difendersi i beni, che la vita, e soltanto, quanto la ragione civile ne permette. Questo dominio de' beni ha cagionato ancor la guerra, la quale, siccome riconosce la sua origine dalla Legge delle genti, così ancora da quella riconosce alcune Leggi. Minos fondò le sue Leggi su l'armi, ma Platone distingue due sorti di guerra; una, che si faccia con l'inimico, e l'altra con se stesso, credendo essere più pregevole la seconda, nella quale ritrovasi solamente la virtù, giacche le altre Leggi, al dir dell'istesso, ne vanno solamente riguardando i confini.

C A P. IV.

Se le Leggi degli Egizzij furono buone.

Gli Egizzij, che vantavano un' antichità derivata ancor da Erodoto, furon popoli i più savj trà tutti quelli, de' quali nè sono giunte a' nostri tempi le memorie; da essi impararono i Greci le scienze più importanti, le quali poi comunicate a' Romani, hanno in tutta l'Europa propagato i loro semi, ed ora più chiare, ed ora più fosche, secondo le varie vicende de' tempi, molte cose si son oscurate, e molte han ricevuto più vivo splendore, Ma per quel che riguarda alle Leggi, scarsa notizia ce ne somministra Erodoto, ed ancorche più distinta, più mi-
fera

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. IV. 7

sera ancora , e ne dà Diodoro Siculo , il quale ab-
 biam reputato seguire . Erano le Leggi degl' Egizzij il
 panirsi con la morte lo spergiuro , perchè offendeva ,
 non meno Dio , che gl' uomini . L' istessa pena era al
 servo , il quale uccidesse per la strada il padrone , o
 che offende quello da altri assaltato , nol difendesse , ed
 ogn' altro , che nol potesse aiutare , era tenuto riferir-
 lo a' Giudici , e proseguirne il giudizio , ma se l'aveffe
 trascurato era sottoposto ad un certo numero di basto-
 nate , e dovea per tre giorni restar senza cibo . Se ogni
 accusatore deserisse falzamente un delitto , soffriva egli
 la pena , che a quel delitto era stabilita . In oltre avean-
 no obbligo tutti i Giudici di prender cura di questi
 falzi accusatori già condannati , per vedere di conti-
 nuo qual vita menassero , e qual mestiere facevano per
 vivere . Chiunque mentiva , o ingiusto e vergognoso
 mestiere facea per vivere , era condannato alla morte ,
 siccome la morte ancora era stabilita a chi spontanea-
 mente ammazzasse un uomo , ancorche servo egli fosse ;
 ma non così punivasi colui , che per disgrazia , o per
 rissa uccidea alcuno ; riguardando gli Egizzij alla volontà
 risoluta , e non all'eventi della fortuna . Se il padre am-
 mazzava il proprio figlio , era a vista delle guardie
 per tre dì e per tre notti continue condannato a tener
 strettamente abbracciato quel cadavero , provando egli
 nell' animo quella pena , che potesse recare orrore alla
 memoria del delitto : Ma se il figlio ammazzava il
 padre , se gli laceravano le membra con acutissime
 canne , sino alla distanza di un dito frà le ferite ,
 ed indi sul foco , di tante spine composto , era egli
 bruciato . Le donne gravide , ancorche condannate ,
 non si punivano , sino a che non si fossero sgravate ;
 le pene più atroci erano trà di loro , l' infamia , e
 l' ignominia . Troncavansi entrambe le mani a' mo-
 netarij , a' falsatori de' suggelli , ed a coloro , che
 adulteravano i pesi , giacchè erano delitti commessi
 ap-

appunto con le mani, e la stessa pena era per coloro, i quali falsificavano, o le pubbliche, o le private scritture. Strappavansi i genitali a chi sforzava una donna ingenua, perchè consideravano tre delitti: L'ingiuria, la corruttela, e la confusione della prole; e nell'adulterio senza forza era punito il marito con mille bastonate, e la moglie con il taglio delle narici, acciocche disfigurata restasse.

Erano poi le Leggi civili ordinate da Boccocide. Chi col giuramento negava aver ricevuto il denajo per mutuo, e non ne appariva scrittura, era liberato. Coloro, che davano il denajo all'usura, non poteano riceverne più del doppio; aveano l'azione sopra i beni, ma non già sopra il corpo del debitore. Coloro, che voleano darli al mistero del ladronaggio, eran tenuti far registrare il nome loro nel foro del giudice, in cui doveano portare la robba rubbata, e il disrubbatto, quando ne indicava la quantità, il tempo, e tutte l'altre circostanze, pagando la quarta parte del valore di essa, la ricuperava, ond'erano diligenti a custodire le loro robbe, e perdendole erano sicuri di ricuperarle.

I sacerdoti solamente poteano prendere una moglie, e tutti gl'altri a lor talento moltiplicarle. Erano tenuti i padri di alimentare i loro figli, ancorche nati fossero dalle loro serve comprate. Il solo padre aveasi per autore della generazione, perchè la madre dà il luogo, e l'alimento nel suo utero al feto. Così ancora chiamavano maschi gl'alberi fruttiferi, e femine quelli, che non davano frutto. Educavansi i fanciulli con vitto assai tenue e frugale, e quasi sempre con radici d'alberi, e midolle di essi, ed erbe, or cotte, ed or crude, fin' a che non giungessero alla età di venti anni. I Sacerdoti insegnavano a' fanciulli le communi discipline, e quando abbisognava ancora le lettere, sempre givano con piedi scalzi fino all'età di venti anni.

Que-

E DEL LORO USO LIBI. CAP. IV. 7

Queste erano le Leggi degli Egizij, e poteano veramente impararsi da' Greci, perchè istruivano gl' uomini nella virtù; faceano concepire ad essi più ch' il timor della pena, l' orror del delitto; bastava un giuramento per credere, perchè capivano la forza del giurare; amavano più la buona fama, che la robba; e l'ignominia era ad essi così insoffribile, che la preferivano alla morte. Questi savj sentimenti erano insinuati a' fanciulli, i quali, una vita frugale menando, non potevano avere un gran desiderio della robba, che spingesse il loro animo, a far cose indegne, e fuori dell' uso della ragione. Risparmiavano il sangue de' cittadini, acciocchè servisse a i rei la vita per una continua pena, ed a gl' altri per un continuo esempio, onde imparassero a contenersi ne' termini delle Leggi. Ma tutto ciò non bastava per formar savie e prudenti le Leggi; perchè Diodoro non ci fa sapere i premj, che si davano a chi virtuosamente operasse; onde più tosto eran Leggi servili, ed indegne di uomini liberi. Non si obbligava l' uomo a cose grandi intraprendere con queste Leggi, servivano solamente, come un' argine, acciocchè non precipitassero ne' vizj. Erodoto va ancora parlando d' altre Leggi; come era l' obbligo de' figli d' impiegarsi nell' istesso mestiere del loro padre, onde riuscivano eccellenti nelle arti, e toglievasi l' ambizione. Tutte le arti erano egualmente per nobili riputate, onde l' uguaglianza ci fosse tra' cittadini, e così restassero sbandite le invidie, e le discordie; colui, che dava denari col pegno, non poteva riceverne altro, che il solo cadavero del padre; ignominiosa, e brutta cosa reputandosi di colui, che non restituiva il denajo per ripigliarsi un tanto venerato deposito. Noi però non sappiamo se avessero ancora l' uguaglianza de' beni, e crediamo il contrario, perchè la Geometria servì ad essi, per assegnar la robba propria a ciascheduno, doppo che le acque del Ni-

Io si ritiravano nel proprio letto : Indizio per altro dubbio , perchè poteano misurarle , per dare ad ogni uno l' equivalente terreno , se avessero avuto questa Legge così necessaria ,

C A P. V.

Se le Leggi de' Spartani fossero buone :

Questa Repubblica è stata la più famosa fra le Greche Republiche , ed hà sostenuto le sue Leggi con maggior costanza dell' altre . Polibio attesta , ch' ella fù incorsoa fin che non mosse le armi per dilatarsi . Il Rè Polidoro , ed ~~ancora Teopompo~~ istituirono la Retra , in vigor della quale si provocava dal popolo al Senato , ed al Rè ; Mà sotto gl' Efori fù estinta ; e questa fù la sola novità , che accadde fra tanti secoli nelle loro leggi . Licurgo , se credere dobbiamo ad Erodoto , pigliò le Leggi da Minos cento cinquanta anni prima delle Olimpiadi ; abbenchè Platone sostenga , che ne pigliasse molte dagl' Egizzij ; anzi Strabone vuole , ch' egli andasse nell' Egitto per apprendere non meno le Leggi , che i costumi . Cominciaremo dalle Leggi sacre , siccome le abbiamo ritrovate nel Gracio .

1. Omnes Deos coli armatos , etiam Venus armata .
2. Sacrificium quàm minimo sumptu fieri .
3. Omnium votum unum sit , ut honesta ob bonas actiones dent , nihilque amplius .
4. Virgines , & pueri sacra habeant communia .
5. In urbe omnes sepelire faxit .
6. Monumenta defunctis juxtà templa fiant .
7. Funere nemo polluat .
8. Cum mortuo nihil inde humetur .
9. Ejulatus non audiatur .

10 Lu.

E DEL LORO USO LIBI. CAP. V. 11

- 10 Luctus undenis diebus finiatur.
 11 Monumenta inscripta, nisi hi, qui in bello occu-
 buerunt, non habeant.
 12 In bello occisi ad sepulchrum, vel domum ferendi sint,
 judicent ipsae matres.

Così le madri, quando vedeano le ferite nel cor-
 po del loro figlio ucciso per la Repubblica, tutte gio-
 live, il portavano come in trionfo per la Città. Sie-
 guono le Leggi connubiali.

1 Novus maritus furtim ad sponsam accedat, brevi-
 que ad suos redeat, ut etiam maritus verecundiam
 habeat.

2 Senis adolescens dari poterit, qui partum sibi ven-
 dicat.

3 Nemo celebs vivat.

4 Matrimonia omnia legitimo corpore contrahantur:
 P. viri, 2. feminae, 3. viduae,

5 Conjuges, ut sint inter se pares, provideatur.

6 Qui tres genuerit liberos, à custodiæ munere sit
 liber, qui quatuor ab omnibus oneribus.

7 Virgines sine dote nuptiis dentur.

8 Uxores captu ducantur, nec pronubes orientur.

10 Unam tantum uxorem, inter legitimos gradus,
 Spartanus ducat.

Queste Leggi connubiali erano fondate sul moti-
 vo di far nascere cittadini alla Repubblica, e non per
 le delizie de' genitori, o per le loro famiglie: Non
 erano perciò necessarie le doti, acciocchè tutte le don-
 ne si maritassero, e l'aveano comuni per vivere sen-
 za gelosia. Voleano tutti i cittadini ammogliati, al-
 trimanti nel più freddo dell' inverno erano circoncisi,
 ed erano privi d'assistere a' giochi Ginnici, ove com-
 batteano le Vergini ignude; mà nel tempo stesso vo-
 leano la modestia e la verecondia, e perciò i mariti
 doveano rapire le mogli, acciocchè non comparisse la
 debolezza delle donne in acconsentire alle nozze, e che

12 **DELLE LEGGI,**

i mariti di nascosto andassero dalle mogli. Aveano i gradi proibiti tra gli ascendenti, e descendenti; ma tra le sorelle uterine, e le figlie delle sorelle erano leciti i matrimonj. Li di loro figli, appena nati, erano sottoposti al giudizio, se erano nati di legitimo matrimonio, se erano sconci, forti, o altro, per poterse ne servire la Repubblica, conforme era la disposizione del corpo, e perciò aveano tutta la diligenza, così nella loro educazione, come nel loro vitto, e vestire; erano per tutte queste cose già stabilite le Leggi. Quelle del vitto erano le seguenti,

- 1 Spartanorum liberi extra fasces rigide cura nutricum educantur.
- 2 Pauperum, & divitum liberi eodem modo aluntur à publico Magistro.
- 3 Adolescentes senem carnibus vescantur, juniores tantum jure, & pulmento, pueris obsonia.
- 4 Adolescentes simul turmatim somnum capiant.
- 5 Omnes impransi ad publica sistitia conveniant.
- 6 Victus omnibus tenuis sit, & viri jure nigro sint contenti.
- 7 Nisi sitis causa non bibatur, nè ebrij fiant.
- 8 Sine face domum eundum.

Queste Leggi del vitto fanno conoscere quanto li Spartani amavano la vita frugale, voleano che dormissero poco, e perciò era ordinato, che unitamente dormissero. I giovani aveano per cibo il brodo negro, era quello composto di sale, aceto, sangue, e carne minutamente tagliata. Doveano caminar di notte senza lume, acciocchè si facessero animosi, senza spaventarsi de' pericoli.

Le Leggi del vestire sono queste, che sieguono.

- 1 Pauperes, & divites eodem modo vestiantur.
- 2 Pueris tunica datur. Adolescentes autem unico in annum pallio sint contenti.
- 3 Absque calceis pueri incedant, reliqui, cum opus fuerit, utantur.

4 Pue-

II DEL LORO USO LIB. I. CAP. V. 13

4. Pueri cute ~~tenus~~ rasi sint, reliqui comam nutriant.
5. Pugnatori vestibus induantur purpureis.
6. Instructa acie, quivis corona caput cingat.
7. Anulus in digito tantum ferreus sit.
8. Virginum vestes circa genua finiuntur.
9. Aurum & pictas vestes Matronæ non gerant, sed tantum meretrices.
10. Virgines detestæ, mulieres velatæ in publicum prodeant.
11. In pompis, & certaminibus, tam pueri, quam virgines nudæ sint.

Non facea loro verun movimento il vedere ignude le donne, essendo da fanciulli usi a questo funzioni. Le donne maritate doveano velarsi il capo, perchè esse aveano già marito; le vergini doveano portarlo scoperto, acciocchè essendo vedute, potessero ritrovarlo. La veste purpurea nel combattimento, facea togliere il timor delle ferite, perchè il sangue malamente si conosceva confuso col color della porpora. Portavano li capelli, e la barba, e le donne giovani con i crin sciolti, che cadeano sù le loro spalle. La tunica promessa a' fanciulli era fino all' età di dodici anni, indi portavano il pallio. Nè contenti li Spartani del vitto, e del vestire, aveano ancora le Leggi così importanti de' costumi, ed erano le seguenti.

1. Nemini liceat ex suo arbitrio vivere, sed ex Legum præscripto similes mæres discant.
2. Majorum imperium omnes pari, libenter assentiant.
3. Seniores a junioribus quovis modo honorentur.
4. Seniores liberos nonendi iussit.
5. Quicumque senum, delinquentem puerum videns, non increpat, eadem pena tuus delinquente teneatur.
6. Seniores obviam honoribus facti, quo vadant, rationem exigant.

- 7 Presentibus senioribus , cum patere Iren reprehendat , si modum non habeat , ab iis castigetur.
- 8 Juniores non nisi in tempore loquantur , nec temerè aliquid proferant .
- 9 In incessu modestè se se juniores gerant oculos , & manus continentes .
- 10 Luxuriam , & ebrietatem omnes vitent , atque exemplo fervorum ebriorum doceantur .
- 11 Ignarus non toleratur , sed ignominia ab omnibus afficiatur .

Con queste Leggi insegnavano i giovani ad esser sofferenti , e modesti , ad aver rispetto all'età maggiore , precisamente senile , la quale tra essi era molto reputata ; onde li vecchi aveano autorità sopra i giovani , e poteano anche castigarli , siccome erano quelli , li quali avanzavano due anni l'età di fanciullo , i quali appunto erano chiamati gl'Iren di quattordici anni . Non voleano le scienze vane , ma nemmeno tolleravano l'ignoranza , onde per queste cose aveano le seguenti Leggi .

- 1 Litteras discant quantum necesse , artes subtiliores non curent .
- 2 Legere , & scribere , ceterum armis , & virtutibus dediti .
- 3 Artem sordidam non exercent .
- 4 Vanas artes exercentes Spartæ , non tolerantur .
- 5 Comediæ , vel tragediæ non exhibentur , aut audiantur .
- 6 Poetæ , nisi a magistratu probati , in populo non veniant .
- 7 Oratores nulli sint , sed oratio paucis comprehendatur .
- 8 Aliorum Leges nec commendentur , nec recitentur .
- 9 Cavillari , & argutari omnes assuescant .
- 10 Musica quidem exerceatur , sed antiqua non mutetur .

- 11 Carmina ignavis sua sint, a quibus abstineant servi.
 12 Pueros ingenuos quivis amet.
 13 Quod quivis furto auferre potest, impunè habeat, deprehensus poenas det.

Voleano i Spartani, che i loro cittadini fossero arguti, pronti, ed ingegnosi; permettevano il furto per queste ragioni, mà solamente poteansi rubbare le cose cibarie; odiavano le scienze inutili, e non usavano le arti sordide, per avere gli animi generosi, ed erano nati per cose grandi. Gli Eloti lavoravano le loro campagne, e quei popoli, ch' erano ad essi uniti, esercitavano trà di loro le arti.

Ne' loro discorsi erano brevi, ma spiegavano molto; onde è nato l' adagio del parlar laconico; ed Agesilao disse ad un oratore, che con parole ampollose lodava un picciol fatto, o che gran calzare per un picciol piede! Amavano la musica, con la quale si facevano coraggio per la guerra, ma non voleano mutarne i metri, e da qui forse prese motivo Platone di dire, che col mutarsi la musica si mutano ancora i costumi. Amavano i Poeti, ma voleano, che si lodasse solamente il valore, e la virtù. Questi belli istituti per render nobile, valoroso, ed onesto un popolo, non erano sufficienti a farlo interamente perfetto, ma ci voleva ancora l' esercizio del corpo, ed eccone le Leggi.

- 1 Majore corporis mole, quam exercitiis conveniat, nemo præditus sit.
 2 Pueri in primis venationi assuefiant.
 3 Choreas ingenuas saltent pueri, & virgines.
 4 Pueri simul, & virgines cursu, lucta, disco, & jaculo concertent.
 5 Ephebi in festis, manibus, & calcibus inter se concertent.
 6 Certamina ludicra non sint, nec in quibus victum se fateatur.

7 Viris etiam quidem liberale tribuatur , sed adol-
scentes laboribus occupentur .

8 Pueri fistis ad aram Dianæ orthiæ ceduntur .

Era un giorno dell' anno , in cui nel tempio di questa Dea flagellavanti i fanciulli per tutto il giorno . Aveano due forti di ballo ; uno in cui con pausa cominciava il giovine , e seguiva con modestia la donna ; e l' altro era veloce , ove si saltava con fretta ; e facendo passaggio alle Leggi giudiziarie , cominceremo da quelle de' contratti .

1 Aurum , & argentum nemo possideat .

2 Nisi ferreum numisma Spartæ nullum cudatur , vel usurpetur .

3 Ex corio numisma valeat .

4 Permutatione rerum contractus fiant .

5 Lucrum ex re facere nemini liceat .

6 Donum aliquid de suo nemini permittatur .

Voleano , che non divenissero ricchi con usure , e non si facessero poveri con i doni ; e nell' uguaglianza de' beni anche stabili , aveano riposta la pubblica pace . Sieguono le Leggi forensi .

1 Ante trigesimum ætatis annum nemo ad forum accedat .

2 Majoribus natu præbo se assidue in foro versari .

3 De corporis habitu Ephori quoque , die decimo judicent .

4 Amator pro amasio puniatur .

5 De Legibus juniores non inquirant .

6 Quam dicit sententiam homo vitæ improbæ , eam obtineat , & a viro spectato probetur .

E queste erano tutte le Leggi de' Spartani , li quali abborrivano il Foro , ove s' imparavano i delitti , e le calunnie , e perciò voleano prender ragione de' costumi , i quali essendo buoni , faceano cessare le Leggi . Nessuno godea maggior libertà , nè servitù maggiore de' Spartani . Tutto ciò , che per entro que-
ste

E DEL LORO USO LIBI. CAP. V. 17

ste Leggi vi si vede di barbaro, e di rozzo, potrebbe essere, che a' popoli educati negl' agi, ne facesse una veduta difforme, ma se si considerano per quel che sono, esse spirano virtù, o nella moderazione, o nella modestia, o nel valore. Però queste Leggi poteano darsi a' Spartani fondate tutte su l'educazione; perchè era un popolo ristretto di otto in dieci mila persone, e non potrebbero praticarsi nell' Imperi grandi, li quali han bisogno di Leggi, che preservino la moltitudine de' popoli. Resta ancora da osservarsi, come le Leggi giudiziarie erano poche, o perchè rari erano i delitti, o perchè il popolo, e i giudici aveano l'arbitrio di giudicarli.

C A P. VI.

Se le Leggi degli Ateniesi fossero buone.

NEssuna fra le Greche Republiche fu più corrotta d'Atene; ebbe Rè, prima di vivere sotto gli Arconti. Solone diede ad essa le Leggi, e n'ebbe ancora da Pericle, e da Temistocle. La moltitudine de' Magistrati, la frequenza delle Leggi, la varietà de' dominij, fan conoscere, ch'ella non potea reggersi, e che dovea dare nelle mani de' Tiranni, e ch'ella alla fine fosse occupata da Filippo Rè di Macedonia. Ebbe valorosi, e pregevoli cittadini nelle armi, e nelle lettere, ma corrotti da' vizij, non poterono pensare al rimedio, onde si sostenesse la libertà d'Atene. Pisistrato, e la sua famiglia ancora fecero molte Leggi, e molte assai ne furono fatte col suffragio del popolo, potendo ciascheduno, che pensava cosa utile alla Patria, riferirlo a' Pritanei, e questi al Senato, ove si diffaminava; e se lo devol cosa reputavasi, si proponeva al popolo. Le

C

Leg-

Leggi di Solone si rivedevano ogn'anno, e si raccomandavano, ove si giudicava doverfi ciò fare, e Solone fu il primo, che scrisse le Leggi in tavola di legno, e si riserbavano nella Rocca, ed indi nel Pritano; perche le Leggi precedenti, ridotte in versi, si cantavano per esercizio della memoria, noi le abbiamo ricevute dal Potteri, tralasciandone i preconij, i psephismi, i giuramenti, e tutte le Leggi militari; e perchè ancora con queste limitazioni sono così lunghe, che possono recar noja a' Lettori, le restringiamo ne' soli titoli delle cose, che trattano. Parlano dunque de senatus consulti, e plebisciti; de' cittadini ascritti, de' figli adottivi, spurii, e della patria potestà; de' servi, e de' libertini, dell' inquilini; del Senato de' cinquecento, de' magistrati, dell' oratori, dell' officij, ed onori, delle scuse, de' pesi, delle scuole, de' medici, e filosofi, de' giudici, delle citazioni, de' preparatorij al giudizio, de' giudicij, dell' arbitri, de' giuramenti, de' testimonij, dell' eredità, e della restituzione in integrum, delle pene, de' vettigali, dell' erario pubblico, e del denaro, de' confini, de' terreni, e dell' armenti, dell' usure, delle robbe da trasportarsi in Atene, delle arti, de' collegij, de' matrimonij, delle doti, de' divorzj, dell' adulterij, dell' amore de' fanciulli, e ruffanesmi, de' testamenti, delle tutele, dell' esequie, e sepolcri, de' sicarij, delle accuse, de' danni, de' beni rapiti per forza, dell' opere metalliche, dell' ingrati, delle maledicenze, e de' indizij.

Tutta questa mole di Leggi era necessaria per sostenere la Repubblica di Atene, perche i cittadini erano corrotti, ed ella nè meno fù valevole a sostenere la sua libertà; ora oppressa la Patria da' Tiranni, ed ora incendiata da' Persiani. Molte di queste Leggi furono abrogate dall' altre, e questa incostanza manifesta, che non erano profittevoli. Se Atene avesse avuto minor numero di Leggi, ma quelle più savie, non

E DEL LORO USO LIB.I. CAP.VI. 79

non avrebbe sofferto tanta varietà nel suo governo : L'istesso Isocrate conosceva , che le Leggi non erano buone , perchè erano molte , e perciò abili solamente a suscitare discordie tra cittadini . Basterà confrontarle con le Leggi Spartane , e con le Egizie per vedere quanto si allontanino dalla virtù , che solamente può cagionare la tranquillità nello stato . Questo è appunto un de' molti disordini , che si vedono nelle Leggi di Giustiniano , e prima fu nella Repubblica Romana ; onde sarà bene riflettere .

C A P. VII.

Per quali motivi le Leggi de' Romani furono ricevute nell' Europa .

IL vasto Imperio di Roma ebbe un' assai misero principio , a guisa de' gran fiumi , ch' hanno per loro foce un' ignobil ruscello . Romolo pastore , il quale avea una casetta composta di tavole , e di canne , quale conservavasi sino a' tempi di Augusto , ed a quelli di Marziale , tra il palazzo , ed il circo , unitosi con quei pochi pastori , che viveano per quelle campagne , si fece capo di un picciol popolo ; essendo una dolce favola , nella quale urtò anche Giustiniano con la sua cost. 47. , che in questi principij dell'edificazione di Roma ci fossero stati Enea , Ascanio , ed i suoi Capitani ; quando è cosa chiara , che se fosse stata vera la guerra di Troja , ella sarebbe stata quattro secoli , e più , prima di Roma ; facendo maraviglia , come uomini così dotti , e diligenti , quali furono Antonio , Agostino , e Fulvio Ursino , trattando delle antiche famiglie de' Romani , abbiano preso equivoci coranto grandi . Quindi Romolo , o perchè non avea donne per conservare quel popolo , o , come è

C 2

più

più verisimile, pensando ingrandire il popolo con unirsi a quello de' confinanti Sabini, fingendo una festa, fece rapire alcune donzelle Sabine, li parenti, e compagni delle quali irritati, vennero alle mani co' Romani presso la Rocca Tarpeja, ove accorse le donne rapite, seppero con il pianto, e con le parole accordar loro la pace, facendo, che i Sabini fossero uniti con Romolo, godendo in quel luogo, come se fossero cittadini, ma ritenendo i loro costumi, e le loro proprie Leggi; sicchè fù loro accordata la Città, ma non furono obbligati a vivere sotto le Leggi di Romolo; il quale con l'animo di riempire di popolo la sua Città, diede ancora la cittadinanza Romana a i Camerini, agli Amnteanati, ed a' Crunustini: Onde li Rè suoi successori, avendo sempre accresciuta la Città di popolo, nell'anno 104. della sua fondazione, era di 80. mila persone, al dir di Livio, o di 85. mila meno trecento; al dir di Dionisio. Nè contenti d'accrefcere il popolo nella Città, davano ancora la loro cittadinanza ad altri popoli intieri, e chiamavansi municipij, li quali erano ascritti nelle Tribù, per potere, quando ad essi ne veniva talento, portarsi in Roma, e dare il suffragio insieme con quella Tribù, ove erano ascritti, e rendersi ancora abili, d'esser eletti a qualche magistrato. Ma nell'anno 261. dovendosi dare la cittadinanza a gli Ernici, nacque contesa tra i due Consoli; Cassio, il quale volea accordarla senza il suffragio, e Virginio volea ancora concederlo; e questa poi fù l'origine onde i Municipij per l'avvenire erano fatti di diverse maniere, e perciò gl'Ernici, ed Anagni, perchè aveano fatta guerra a Roma, furono Municipij senza suffragio: Ma questa giustizia non fù fatta a' Ceretani, i quali ancora furono fatti Municipio senza suffragio; abbenche uniti a' Romani avessero fatto guerra a' Galli, e perciò da Strabone furono tacciati d'ingratitudine.

dine.

dine. Viveano però questi Municipij con le loro Leggi, e solamente erano riconosciuti in Roma, come veri cittadini: onde Cicerone rispose ad Attico, ch'egli avea due Patrie, una per Natura, ed era Arpino, e l'altra per Legge, ed era Roma, coll' essemplio di Catone, il quale era del municipio di Tuscolo, ed era ancora cittadino Romano. Alatri, Veroli, e Ferentino, ebbero le Leggi Romane, non perchè come Municipij, aveano l'obbligo di averle, ma perchè le richiesero, solamente vivendo con le Leggi Romane; quelli popoli, che diceano *populos fundos*. Questa cittadinanza, che ne' primi tempi fu data a luoghi particolari, con la Legge Giulia, fu accordata a tutto il Lazio, doppo che fu soggiogato da Camillo; ed ingrandendosi sempre più la Repubblica, fu data a molte Città della Spagna, della Francia, e d'altre lontane Regioni.

Le Colonie poi, che si mandavano da Roma in altri paesi soggiogati, erano esse composte di tremila uomini, e nel loro principio erano di persone condannate; onde perdeano la cittadinanza, ma viveano con le Leggi Romane, chiamata questa maniera di pena, *media capitis diminutio*, da jurisprudenti. Praticossi ancora col crescer degli anni a mandarsi persone senza veruna pena, onde godeano non meno l'uso delle Leggi, che la cittadinanza. Si distinsero in Colonie latine quelle, che perdeano la Città, ed il *jus de Quiriti*; ed in Colonie Romane, quali verisimilmente perdeano il *jus pubblico*, ma riteneano il *jus privato*, non sapendosi con certezza questa distinzione.

I Romani cominciarono a fare alcune Leggi Provinciali, e le prime, al dir di Cicerone, furono fatte a' Siciliani, come la prima Isola, o siasi Provincia, da essi acquistata; e mandando poi nelle Provincie i Presidi, questi faceano i loro Editti da osservarsi da' sudditi, li quali in tutte le altre cose viveano con le pro-

proprie Leggi , ed i Romani non s' ingerivano nelle loro cose private . Il solo essemplio del Giudizio riferito da Livio trà gli Ardeati , e gl' Aricini , fù solamente , perchè questi popòli , quasi che per compromesso , rimisero le loro ragioni al Popolo Romano ; e la Legge Giulia , la quale ordinava , che non potesse esser cittadino Romano colui , il quale non vivea con le Leggi Romane , non fù ricevuta da' Napolitani , e dall' Eraclesi , i quali voleano prima rinunciare alla cittadinanza Romana , che alle Patrie Leggi : Anzi nell' anno 592. di Roma . essendosi fatto un Senatus Consulto da C. Fannio Strabone , e M. Valerio Messala , per la moderazione de' conviti , giacchè non ostante la Legge Orchia pubblicatafi ventiotto anni prima , continuavano li disordini de' conviti , per i quali , i fanciulli si prostituivano , ed i nobili givano oppressi dal vino a' comizij ; queste Leggi obbligavano solamente i Romani , di modo che il Tribuno della Plebbe Didio nell' anno 610. fece la Legge , con la quale si ordinava , che non solamente in Roma fosse osservata la Legge Fannia , mà in tutta l' Italia : Indi venuta Roma , e tutto il suo gran dominio sotto dell' Imperadore Antonino , per quel che riferisce Ulpiano nelle pandette , fece la costituzione , con la quale diede la cittadinanza Romana a tutti i popoli a lui soggetti ; e d' allora in poi tutte le Leggi Romane obbligarono tutti i sudditi dell' Imperio ; onde Salvio Giuliano a' tempi di Adriano il dichiarò nel suo editto perpetuo . Aureliano sottopose la Francia alle Leggi Romane . Probo fece l' istesso in tutte le Provincie conquistate nell' Oriente . Costanzo le diede ad Atene . Di Teodosio Secondo , o siasi juniore , dice Teodorico , che Cretensium , Italarum , Magnæ Græciæ sicularum , Romanarum Legum Jugum subjerant : E passò poi per certa cosa in tutti i successori dell' Impero , che le Leggi Romane dovessero osservarsi ; e così Teodosio praticò nel suo

Co-

Codice, siccome il fece Giustiniano. Quelche però resta di dubbio trà gl'eruditi, si è, la diffamina dell'Imperadore, che fece quella costituzione, da Ulpiano attribuita ad Antonino, e che Ezzechiele Spanhemio nella sua dotta opera de Orbe Romano pretende, che fosse di Caracalla; perchè essendo egli non meno precipitato nella libidine, che nella avarizia, riscotea da tutti i sudditi quella vicesima dell'eredità imposta da Augusto a' soli Romani per pagare le milizie, essendo Consoli Emilio Lepido, e Lucio Anuncio, quale ancora fu pagata da quelli del Lazio, ristretta però da Nerua, eccettuandone le successioni della madre, e più ristretta da Trajano, liberandone l'eredità del padre, figlio, fratello, sorella, avo, ed avo con i nipoti, ed i nipoti con l'istessi; volendo, che il medesimo si praticasse nel Lazio: ma Caracalla non contento della vicesima, la raddoppiò facendola decima, quale fu estinta affatto da Giustiniano, ed Offidio ebbe la sorte di farne il primo rescritto.

C. A. P. VIII.

Molte Leggi de' Romani non furono utili, e ne meno necessarie.

LA Legge Furia testamentaria comandava, che nessuno potesse fare un legato eccedente la somma di mille scudi, e chi lo ricevesse, fosse tenuto alla pena del quadruplo. Era questa una Legge, che impediva la volontà de' testatori, e per tal cagione, fu poscia abrogata: siccome la Legge detta miscella per la varietà de' capi, ch'ella conteneva, riferita da Svetoneo, la quale fece Giulio Cesare a favor delle Vedove, acciocchè fra un' anno potessero pigliarsi dall'eredi il legato lasciato ad esse dal defunto marito, ancorchè avesse la condizione, che non potessero esse passare al-

le

le seconde nozze, perchè voleva moltiplicare il popolo in Roma, già vuota di cittadini per le guerre civili: Ella sarebbe stata tollerabile, se avesse avuto un certo tempo a durare, finché fosse ripiena la Città d'abitanti, ma non era giustizia, che avessero le Vedove a rimaritarsi contro alla volontà del primo marito; e godere ancora della di lui robba; onde da Giustiniano fu abrogato questo capo di Legge. Ma che potrà dirsi giammai di M. Livio Druso, il quale avendo promessa la cittadinanza Romana a tutti l'Italiani, indi non la diede, e con quelle sue Leggi Agrarie, e Frumentarie, cagionò una terribile guerra a Roma, ed a se stesso la morte; essendosi accese le dissenzioni tra gli ordini Romani a cagione de' giudizi con le Leggi di Gracco; ed essendo l'Italiani impazienti di godere la cittadinanza Romana, giacché col loro sangue, e con la loro robba aveano contribuito alla grandezza della Repubblica. Fulvio Fannio fattosi Tribuno della Plebbe con Gracco minò, promulgarono alcune Leggi a favore dell'Italia; ma i Romani n'ebbero tanta noja, che amendue l'uccisero, onde maggiormente sdegnati restarono l'Italiani; e succeduto al Tribunato M. Livio Druso, ancorché nobile egli fosse, pensò racchetare l'Italia, che ne premea le istanze, e prender risoluzione negli ordini; onde promulgò la Legge, che ai trecento Senatori, i quali avanzavano dell'ordine Senatorio, ci si fossero giunti altri trecento dell'ordine equestre; Legge, che irritò contro di lui non meno i Senatori, che quelli dell'ordine equestre. Ma per quel, che riguarda l'Italia, egli non solamente non diede ad essi la cittadinanza, ma risolvè di mandar le colonie in diverse parti dell'Italia; cosa già prima stabilita, ma non mai eseguita; onde alle doglianze de' due ordini, ci si aggiunse quella dell'Italiani, vedendosi delusi nella sperata cittadinanza, ed aggravati con le sue Leggi a dividere i

ter-

terreni , e così perdere le vettuaglie ; e quel ch'è peggio , sapendo essi bene , che i Romani coloni non erano mai contenti de' termini , che si mettevano a' terreni , la sola Plebe Romana givane contenta nelle comuni doglianze per le dichiarate Colonie . Gli Etruschi , e gli Umbri , o secretamente chiamati , o da se stessi vennero in Roma , facendo tutti i strepiti , perchè si rivocasse la Legge delle Colonie , ed attendevano i Comizij per farle abrogare ; ne lasciavano le pubbliche clamorose doglianze , assistiti da Consoli contro di Druso , il quale , prevedendo la sua rovina , se ne stava in sua casa , ove volendo divertire i strepiti , che si faceano , con un coltello fù ucciso . Credevasi , che ciò fosse accaduto per opera de' Senatori , e Q. Valerio nuovo Tribuno fece la Legge de Reis facienda quotquot focii populi Romani viam ad Reipublicæ administrationem affectantibus clamue , palamue favissent . Bestia , e Cotta Senatori , vedendosi fare contro di essi il giudizio , senza attendere i suffragij del popolo , presero un volontario esilio . Mummio lusingato dalla promessa fattagli di assolverlo , si trattenne , e fù deportato in Delo , dove morì . La Plebe cominciò ad irritarsi contro dell' ordine Equestre , vedendo mancare i migliori uomini in Roma ; e l' Italiani vedendo queste violenze , quando speravano compenso a' loro aggravij , risolsero con secreti trattati trà di loro la guerra . Essi furono Veligni , Pestini , Marsi , Marruccini , Picenti , Ferentinati , Irpini , Pompejani , Venusini , Appuli , Lucani , Sanniti , e quanti ci erano fino all' ultimo confine dell' Adriatico . Elefsero per capi de' loro eserciti , composti di cento mila trà fanti , e cavalli , L. Afranio , P. Ventidio , Mario , Egnazio , Q. Popedio , C. Popio , M. Lamporio , Q. Jodalicio , Irnio Asinio , e Vestio Caro . Li Romani all' incontro con esercito uguale elefsero con podestà proconsolare Rutilio , Gn. Pompeo , Q. Cepione , C. Per-

pena, Sesto Cesare, P. Lentolo, T. Didio, Licinio Crasso, Cornelio Silla, e M. Marcello; e dopo avere ricusato gli Oratori de' Socij, dicendo ad essi, non esser giammai uditi, se prima non fossero rientrati in loro stessi; cominciò la guerra, dividendosi ciascheduno Capo vicendevolmente le Provincie. Fu in questa guerra così grande la morte de' nobili Romani, che, al riferir d' Appiano, fecesi un Senatus Consulto, in cui si ordinava, che dovessero sepellirsi i cadaveri, ove morivano, per non atterrire di vantaggio il popolo, vedendosi così gran numero di uomini grandi portarsi in Roma a sepellire. C. Popio prese Nola per tradimento, e due mila Romani passarono da lui, eccetto due, quali egli fece morire di inedia. Indi prese Stabiam, Minturno, e Salerno, e fece soldati non solamente tutti i cittadini, ma ancora i loro servi; devastando tutti i luoghi vicini a Nocera; onde tutti quelli del contorno se gli arresero, e gli diedero dieci mila pedoni, e mille cavalli; onde avvalorato da questa gente, assediò l' Acerra, ove Sesto Cesare, avendo fatto venire dieci mila Galli, e la cavalleria de' Numidi, prese posto alla sua vicinanza. Popio facendo venire da Venosa Oxinta figlio di Giugurta Re di Numidi, e facendo pompa della di lui porpora, come se avesse un Cesare all'armata, inavvedutamente diede la giornata, e fu rotto con la perdita di sei mila fanti. I Toscani, e gli Umbri vedendo, che la guerra fosse più vantaggiosa per i Socij, pensavano ribellarsi da' Romani, ed unirsi con i Socij. Il Senato per non accrescere inimici, concesse ad essi, ed a quelli pochi popoli, che gli erano rimasti fedeli la cittadinanza, pensando ancora dare un' esempio agli armati di essercii per essi la speranza di ottenerla, conforme la conseguirono, restando allora esclusi i Lucani, ed i Sanniti, quali indi a poco l'ottennero; e questo fu il frutto della Legge Liviana. Ne dissimile a que-

questa fu la Legge Licinia Mucia de civibus regundis ; con la quale si ordinava doverfi partire da Roma i Italiani già fatti cittadini Romani per escluderli dall' esercizio de' suffragij, e de' Magistrati, la quale cagionò doppo tre anni la guerra Italica ; e perciò Cicerone dicea, ch' ella non solamente fu inutile , ma perniciofa ancora alla Repubblica.

C A P. IX.

Molte Leggi de' Romani non hanno avuto per motivo il bene della Repubblica.

I Primi Romani, come gente rustica, e feroce, abbandonando le loro Patrie, per farsi seguaci di Romolo, ebbero sempre il desiderio di fondare la propria grandezza su' dell' altrui rovina, e perche non ne aveano giusta, e vera l' occasione, essi ritrovavano il modo per vincere, e debellare. Cominciarono dal Ratto delle Sabine, le quali con buona fede erano andate sul loro territorio, e violando la Sacra Legge delle genti, fecero la guerra, acquistando territorio, e cittadini; e doppo avere in questa maniera soggiogata l' Italia, si dislesero per altri Regni, dando motivo di mover le armi a' popoli, che in pace menavano la lor vita. Assai brutta essendo l' occasione presa per invadere la Spagna, ove è da rifletterfi il sentimento di Dionisio, che non restando nella Spagna a Scipione altro popolo a vincere, che gl' Illegeti, facea rubare a quelli le pecore per obbligarli al risentimento, ed in questa maniera debbellarli, come avvenne. Nulla giovando i motivi di qualunque abbia preso a difenderli, o come vendicatori del genere umano, o dal consenso posteriore de' popoli; non es-

sendo valevole questo consenso, quando non fu libero; non potendoli prescrivere dominio, quando ha titolo vizioso, e non essendo veruno giudice, ove, o le parti, o la Legge non gli diano l'autorità; così togliendo ad altri la libertà, la robba, e la pace, cagionarono tra essi i disordini, e le gare, e perciò, secondo le loro private passioni, fecero molte Leggi, non già per bene della Patria, o per utile della Repubblica. Quindi la Legge fatta da Manlio Tribuno della Plebe, dando a Pompeo la guerra contro di Mitridate Rè di Ponto, fu per l'amicizia, ch'egli passava con Pompeo, ed in danno di Roma. Si opponevano con vigore i Padri del Senato, perchè in quella guerra continuasse Lucullo, il quale avea dato tante battaglie a Mitridate, ch'egli era ridotto a rendersi, non potendo fare più resistenza; onde Pompeo non giva a combattere, ma a vincere, ed a trionfare. Ma intanto Manlio togliendo a Lucullo il comando, fuori dell'uso della ragione, il diede a Pompeo. E così ancora il Tribuno L. Sulpicio per l'anno futuro, quando che a Pompeo era destinato Silla per successore, volle dare il comando a Mario suo amico, onde cagionò tanti disordini nella Repubblica; imperciocchè opponendosi i Consoli alla Legge di Sulpicio, Mario uccise il figlio di Pompeo, ch'era genero di Silla, e Silla con le sue genti, occupando due parti di Roma, entrò armato nella Città, e sorpreso il Campidoglio, fece dichiarare inimici della Patria, Sulpicio, Mario, e i loro seguaci. Mario fuggì. Sulpicio si nascose in una villa, ove fu manifestato da un suo schiavo sul promesso premio della sua libertà, e fu ucciso; ma il servo fu manomesso, ed indi in pena di aver tradito il suo padrone, fu precipitato dal Sasso Tarpeo. Ed ancorche si dica, che queste non siano Leggi, ma privilegij, perche riguardavano un solo particolare, nulla dimeno sono contro della giustizia.

Asia, e della ragione delle parti, le quali non possono pregiudicarsi; e se sono vere quelle, che si dicono Leggi delle XII. Tavole, non poteano concedersi privilegij, se non ne' Comizij centuriati. Così ancora fece quell' uomo vile, e scelerato portatosi per indigne strade sino all' ultimo grado d' esser Console Q. Servilio Glaucia, detto ancora Claudia dal nome della sua Tribù, in cui era ascritto. Egli essendo Tribuno per favorire l' ordine Equèstre, il quale in quelli tempi giudicava nelle cause, fece il Plebescito de Repetendis. Avea invidia a Scauro, perche era andato nell' Asia, da ove avea portato gran denaro, e con tal Legge, Scauro fu fatto reo; ma egli poscia fu ucciso da Rabirio, di cui Cicerone ne fece la difesa. Cassio Tribuno fece il Plebescito, che chiunque fosse condannato dal popolo non potesse essere nel Senato. Egli cercò di sempre distruggere il Senato con iscemarli i Senatori. L. Trebonio fece il Plebescito, che le Provincie consolari fossero quinquennali, e volendo Catone opporsi ad un tanto disordine, egli il fece metter prigione, e diede la Spagna a Pompeo, la Siria, e la guerra de Parti a Crasso, e la Gallia, e la Germania a Cesare. Mario fece l' altro Plebescito de suffragiis, escludendo i Sessagenarij a dare il loro voto, ancorchè Cotta, e Metello se gli opponessero; forse ben vedendo egli, che coloro, i quali per età reputar si doveano più savij nel deliberare, restavano esclusi con quella Legge; ma perchè quelli aveano rispetto maggiore al Senato, e perciò contrarj a' suoi interessi, egli l' escluse. Spur. Thasio, per rendersi benevolo il popolo, liberò i terreni da dazij con il suo dannoso Plebescito, siccome il chiama Cicerone inutile, e vizioso.

Le Leggi de' Romani si avvanzarono in tal numero, che confondevano, e non davano metodo alla pubblica tranquillità.

Quando le Leggi sono eccessive, esse disturbano i cittadini, i quali difficil cosa è, che non urtino in qualcheduna di esse, e non si veggano esposti ad un giudizio. Li Romani non aveano cognizione vauole a mantenere la pace nella Città, ond' erano trà di loro in continue discordie, e perciò trà gli altri errori commiserò quello, d'accrester sempre le Leggi. Sotto i Rè viveasi con le Leggi Regie. Estinta la potestà Regia, già Roma era divenuta Città potente, e per numero de' cittadini, e per valore nell' armi. Cercarono con tanto studio di formarli le Leggi, e dopo averle scritte in XII. Tavole, doveano esser contenti di quel buon corpo di Legge: Ma le civili discordie, la divisione degli ordini, la somma avidità de' nobili, l'insolenza de' Tribuni, fecero crescere le Leggi di modo, che oppressero i cittadini. Noi ne faremo un ristretto per mettersi sotto gli occhi il lungo catalogo di esse. Per le cose Sacre aveano le seguenti Leggi; Pompilia de Vestalibus; Postumia de Sacrificiis; Licinia de Sacrificiis faciendis; Ovinnia, Domitia, & Julia de Sacerdotiis; Papiria de consecratione. Per i Magistrati, alcune appartenevano ad ogni specie di essi, ed erano le Loggi Julia annalis; Cornelia de ordine Magistratum; Gabinia Tabellaria de Magistratibus mandandis; Valeria, Duilia, & Horatia de Provocatione; Cassia, & Sentia de Patriciis alleiis; Acbutia de Magistratibus. Per li particolari Ma-
gi-

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. X. 37

gistrati erano le Leggi Sempronia, & Trebonia de Provinciis; Gabinia de Legationibus; Julia de Liberis Legationibus; Lectoria de Plebeis Magistratibus; Licinia de Consulibus Plebeis; Publicia de Censoribus etiam ex Plebe; Emilia, & Clodia de Censoribus. Lectoria de Pratore urbano; Bebia de quatuor Pratoribus; Duilia, Valeria, Horatia, Sicinia, Atilia, Aurelia, Trebonia, Cornelia de Tribunis Plebis, sive de Tribunitia potestate; Atilia, Marzia de Tribunis Militum; Aebutia de Centumviris, seu de decem viris; Decia de decem viris navalibus; Clodia de Scribis questoriis. Per li Comizij aveano altre Leggi, Elia, Clodia de obnunciatione; Fusia de Auspiciis; Cecilia, Didia, Licinia, Junia de Legibus ferendis; Cornelia de Legibus soluto; Hortentia de Nundinis; Papia de Comitibus; Gellia, Icilia, Papiria de Civitate Romana; Licinia, Mutia de Civibus regundis; Manilia, Cornelia, Sulpicia de Libertinorum suffragiis; Maria, Sempronia de Civibus Romanis. Per i giudizij erano le Leggi Sempronia, Livia, Plautia, Cornelia, Aurelia, Pompea, Julia, Cassia, Tabellaria. Per i giudizij centumvirali erano le Leggi Aebutia, Cornelia de ædificiis perpetuis; Tarpeja, Aeternia, Papiria de Mulctis; Hortentia de Nundinis factis; Julia de Patronorum numero; Vatinia de alternis consiliis. Per le cause civili erano le Leggi; Camuleja de connubiis; Papia de nuptiis; Julia de fundo dotali; & Julia Miscella de Tutelis; Atilia, Julia, Titia, de Tutoribus dandis; Claudia de Tutelis feminarum; Lectoria de curatoribus; Fusia, Caninia, Titia de Testamentis; Junia, Velleja de Postumis; Voconia de Mulierum hereditate; Falcidia de quarta portione; Elia, Sentia de Manumissionibus; Fusia, Caninia, Julia, Junia Norbana, Junia, Petronia, Vestibulicia, Viscellia, Scribonia de libertate; Julia de rebus creditis, Titia, Publicia, Cornelia de sponsonibus; Petilia de nexu; Licinia de

alic-

alienatione in fraudem; Julia de bonis cedendis; Atinia de usucapionibus; Manilia de quinque pedibus; Thoria de agris, & pascuis; Quinctia de aquæductu; Rhodia de jactu; Papiria numeraria, Clodia de victoriatibus; Manilia de vicefima hæreditatis. Per li delitti ci erano le Leggi, Varia, Apuleja, Cornelia, Julia de Majestate, & perduellionibus; Tabellaria, Celia de parricidiis; Pompeja de vi publica, & privata; Julia de sicariis, & veneficis; Cornelia de vi; Plautia, & Pompeja de adulteriis, & stupris; Julia de impediciis; Scatinia de injuriis; Cornelia de damno, & injuria; Aquilia repetundarum, Calpurnia, Atilia, Servilia, Cornelia, Julia Ambitus, Petilia, Coraesia, Bebia, Calpurnia, Pompeja, Julia, Duilia, Fabia Manilia, Licinia Testamentaria; Julia de Plagiariis; Fabia de Annona; Julia de peculatu, de residuis, de Calunniatoribus; Remnia de damnatis. Ci erano ancora le Leggi popolari, Agrariz, Cassiz, Liciniz, Livia, Flaminia, Sempronia, Apuleja, Servilia, Julia, Frumentaria, Terentia, Clodia, Tabellaria, Gabinia, Celia.

Aveano ancora li Plebesciti le seguenti Leggi. Hortentia, Publilia de Tribunis plebis, de Connubio; Camuleja de consulibus, & censoribus ex Plebe; Licinia, Publia, Icilia de Aventino; Portia, & Sempronia de Civium libertate; Manilia de Colonia deducenda; Licinia, & Sulpitia de ære alieno; Clodia de Censoria nota, & de obnunciatione. Aveano ancora le Leggi de Suffragiis Civium in Sullæ Tiramnode, Valeria de Imperio Sullæ; Cornelia de proscriptione, & de Tribunitia potestate; Hirtia contra pompejanos; Pedia contra percussores; Papia de caducis; Regia de Imperio; e tralasciando le militarj aveano le Leggi per i costumi, e suntuarie. Orchia, Fannia, Didia, Licinia, Cornelia, Antia, Mevia, Emilia, Merenia, Genucia, Julia de pudicitia, de maritandis ordinibus; Oppia

E DEL LORO USO LIBI. CAP.X. 35

pia de ornamentis mulierum; Theatralis, Roscia, Julia de sponsione, vel ludo; Cornelia, Publicia, Titia de Collegiis; Clodia de Fullonibus, Cecilia, et Metella.

Oltre di queste Leggi aveano i Senatus Consulti; li quali, ancorche sotto dell' Imperadori erano frequenti, eliggendosi essi stessi nel numero de Consoli; prima però, che li Tribuni della plebe si avessero acquistata una perfetta autorità nel Senato, ancora i Consoli faceano de i S. C., ed indi quando il popolo ne Comizij dicea Senatus videat, ne quid detrimenti Respublica capiat; allora ne ricevea la Giurisdizione dal popolo, e si accrebbe l'autorità del Senato, quando Silla diminuì la podestà de' Tribuni; abbenchè poi fosse ad essi restituita da Pompeo. Ci erano ancora gli editti de' Pretori, i quali erano Custodi delle Leggi, ed aveano l'autorità di moderarle, dichiararle, ed ampliarle, nell' anno della loro Pretura. Ma, o perchè al Pretore Urbano ci si aggiunse il Pellegrino, ed indi da Silla furono fatti i Pretori de' Malificij; o perchè, corrotta la Repubblica, erano corrotti ancora i Pretori; giacchè i Magistrati tutti, al dire di Appiano, per factiones, largitionesque, improbis studiis interdum saxis, etiam gladiisque acquirebantur, & largitiones nullo pudore cohibente frequentebantur, & populus venales in Comitibus praebebat operas, si refero così insolenti ne loro editti, abusandosi dell' autorità, che nell' anno di Roma 586., essendo Consoli L. Emilio Paolo, e L. Licinio Crasso fu fatto un S. C., in cui si stabilì, essere perpetui gli editti de' Pretori. Qual voce di perpetuo, ha dato occasione agli eruditi d' indagare il genuino sentimento; ed ancorchè alcuni abbiano inteso, che rinnovavasi per avere i cittadini tempo a premonirsi, sapendo prima la Legge del Pretore; con tutto ciò è più veresimile, che i Pretori non potessero variare

E

l' editto.

l'editto, acciocchè si togliesse loro la libertà, di abusarsene; giacchè questo solamente fu il motivo, per cui si facesse il S. C. Questo dunque gran numero di Leggi era sufficiente a disordinare la Repubblica; perche non potendosi tutte osservare, dovea rallentarsi l'obbedienza, e suscitarsi tra di essi i partiti, e le risse. Furono le doglianze de più Savij nella Repubblica, che le continue innovazioni nelle Leggi, erano sempre nuovi semi di rovina nello Stato, onde pericolar dovea la fortuna di Roma. Quindi Tacito negli annali riferisce quello, che accadde a' tempi di Nerone. *Relatum est, dic' egli, de inde moderanda Papia Poppeia, quam Senior Augustus post Julias rogationes incitandis celibum penis, & augendo Erario sanxerat, nec idèd conjugia, & liberum educationes frequentebantur, pravalidè ordinata. Cæterum multitudo periclitantium gliscebat, omnis domus delatorum interpretationibus subverteretur, utque ante hæc flagitijs, ita nunc Legibus laboraretur.*

C A P. XI.

Le Leggi de' Romani cagionarono l' Eccidio della Repubblica.

SE li Romani avessero avuto le buone massime del governo politico, avrebbero osservato, che gli ordini Senatorio, ed Equestre, siccome riuscivano felici nel governo Regio, non poteano tenere unito tutto il Corpo, diventando Repubblica; e perciò pigliar doveano governo d' Ottimati, o di Popolari. Collatino, che con li suoi parenti volea la vendetta di sua moglie, dovea riflettere, che la violenza non fu di Tarquinio, ma di suo figlio; e quando pensò, che non potea vendicarsi del figlio, senza ducacciare il Padre, e la

è la sua famiglia, pensar dovea, come potesse usare col popolo, per far restare l'autorità nel Senato, e ne Consoli. E quando ciò non potea riuscire, doveano farsi tutti di un'ordine, per vivere uniti; e se non isdegnarono farsi adottare da un plebeo, e passare nell'ordine della plebe, quando videro l'autorità, ed i Magistrati passati nella plebe, poteano fare l'istesso per virtù, e per zelo, senza farlo per ambizione, e per avarizia. Fu dunque Roma inferiore di condizione a Sparta, ancorchè ivi il popolo, il Rè, ed il Senato ci fossero; perchè non ebbe eccellenza di governo, studio di pace, ed arte per le buone consuetudini. Valerio, che sottopose i Fisci al popolo, e gli diede la Provocazione, seminò i principij delle discordie. Continuarono Tiberio, e Cajo Sempronio figli di Gracco, e Tribuni della plebe, ordinando, che nessuno potesse avere più di cinquecento moggi di terra; onde Tiberio per tal cagione fu ucciso da P. Scipione. Cajo Sempronio, alli trecento Senatori ci aggiunse trecento dell'ordine Equestre, onde fu fatta una sedizione, nella quale egli ancora fu ucciso; e Licinia sua Moglie figlia di P. Licinio, al dir di Plutarco, perdè in quel tumulto tutte le sue robbe dotali. In vigore di questa Legge giudicarono per anni cinquanta quelli dell'ordine Equestre, e Lucio Sila, essendo Dittatore, restituì i giudizij a i Senatori, li quali per questa Legge furono soli a giudicare, per anni dieci. Ma perchè gli animi, e le discordie erano sempre in agitazione, con la Legge Aurelia, furono dati i giudizij a i Senatori, all'ordine Equestre, ed a i Tribuni Erarii, li quali per la Legge Julia ne furono privati; ma non furono estinti i disordini, finchè non si estinse la Repubblica. Spurio Cassio Console, con Procolo Virginio, essendo seguita la divisione de terreni con gli Ernici, Cassio ne diede la metà a i Latini, e l'altra metà al popolo, ri-

pugnando Virginio ; e perchè avea fatte altre Leggi a favore del popolo , fù indi precipitato dal Saffo Tarpeo , come che affettasse il Regno . Ma quante fossero le Leggi Agrarie originate da quella di Cajo Serronio , troppo è lungo riportarne le Sedizioni seguite per esse , ed i continui disconci per la Repubblica . Cominciarono perciò quelli della plebe , e i Senatori non solamente ad ambire i Magistrati , ma ancora le Provincie , ed il governo della guerra : Quindi fù assai lagrimevole la strage fatta da Silla contro de' Seguaci di Mario , e quella poi di Mario contro de' Seguaci nobili di Silla . Ciascheduno de quali avea una Legge , in vigore della quale giustificava le sue violenze . Clodio fattosi adottare da Fonteio , e divenuto Tribuno della plebe , mosse il giudizio a Cicerone , che contro delle pubbliche Leggi , avesse condannato Lentulo , e Cetego ; e Cicerone avvilitosi , come era suo costume , messasi una veste squallida , e raccomandandosi a chiunque incontrava , gli convenne girsene in esilio , da ove dopo sedici mesi fù richiamato con un Plebiscito di Milone , a cui Pompeo avea promesso di farlo Console , se ciò facesse . E Pompeo come emulo di Cesare , avendo il suo partito nel Senato in quelli tempi , che la Repubblica era tutta sopra , ne ci era giustizia , o ragione , anzi non ritrovavasi , chi volesse accettare il Magistrato , avendo pensato i Senatori di farlo Dictatore , ed indi divenuto solo Console per consiglio di Catone ; acciocchè dovesse render conto delle sue opere , pensò di fare la Legge , che tutti i Magistrati , sino dal tempo del suo primo Consolato , dovessero render ragione ; questa Legge cagionò l'ultimo eccidio di Roma . Credevano i seguaci di Cesare , ch' egli ciò facesse per far giudizio à Cesare , il quale veniva compreso ne' venti anni del suo primo Consolato ; ed avendone fatto a Pompeo le doglianze , egli restrinse

il

Il tempo al suo secondo Consolato. Condannò Milla-
 ne per l'omicidio di Clodio; Gabinio, per esser en-
 trato con l'esercito nell'Egitto senza S. C. Sestio
 Memmio, Ipsco de Ambra, e Scavro fù da lui
 mandato acora in esilio. Questi esuli se ne andaro-
 no da Cesare dicendo, che Pompeo meditava ancora
 contro di lui, ond' egli per assicurarsi, fece propor-
 re da i Tribuni, che fosse eletto secondo Console,
 non ostante la sua assenza, siccome erasi praticato
 con Pompeo. E perchè temeva ancora del Senato
 fece proporre la proroga del suo esercito. Marcello,
 ch' era succeduto a Pompeo nel Consolato, rigettò
 questa domanda; Egli sapendolo mettendo mano alla
 spada, questa, disse, impetrerò la grazia: Indi fab-
 bricò Nuovocomo sotto l'Alpi, e concesse a quelli
 nuovi cittadini il jus del Lazio. Era questo, che
 chiunque avesse esercitato Magistrato nel Lazio fosse
 Cittadino Romano; ma uno di questi essendo capitato
 in Roma, Marcello fece batterlo con le verghe, co-
 me se non godesse la Cittadinanza Romana in dispregio
 di Cesare. Crearonò poi due Consoli, Emilio
 Paolo, e Claudio Marcello suo Nipote, inimici di
 Cesare, e fecero Tribuno della Plebe Curione anco-
 ra suo inimico. Cercò Cesare inutilmente guadagnare
 Claudio col donajo, ma gli riuscì guadagnare Paolo
 con mille, e cinquecento talenti, con la qual somma
 egli ne fabbricò una Basilica; e Curione, essendo
 pieno di debiti, il guadagnò con somma maggiore.
 Cercò Curione occasione per disgustarsi con i Pompe-
 jani, e domandò un posto, che non potea riusciregli
 e cercandò Claudio di togliere a Cesare la Provincia,
 con destinarli un successore, si oppose Curione, che
 dovea trattenerli, finchè spirasse il governo di Pom-
 peo, e togliersi egualmente a Pompeo, ancorchè ter-
 minato non avesse il suo tempo; non essendo pruden-
 za lasciare armato un solo di questi due, che potea
 met.

mettere in pericolo la Repubblica ; ma , ch' essendo essi tra di loro inimici , uno potea far argine all' altro quando ci fosse la bisogna , e perciò furono gli eserciti destinati nella Siria , come Provincia lontana per quiete di Roma ; ma però non si partirono da Capoa per non esservi occasione di guerra in quelle parti . Continuando Curione i suoi artificij , fece ordinare dal Senato , che Cesare e Pompeo deponessero l' Imperio , avendo avuto trecento settanta Senatori , e soli ventidue di parere diverso ; Marcello vedendo un simile S. C. , tutto in collera , disse a i Senatori , vincite ut Dominum habeatis Cesarem , e mandando imprecazioni al Senato , ed a Roma pari . Si seppe poi , che Cesare veniva con l' esercito per opprimere Roma , i Consoli sbigottiti andarono da Pompeo , acciocchè facesse la guerra a Cesare . Li Romani memori della strage di Silla erano tutti sorpresi dallo spavento , e le forze , e la Rocca di Roma preparavansi per combatterlo . Curione conoscendo esser inutile a più giovarlo , ancora partì per andare da lui , e l' incontrò a Ravenna , ove abboccatosi seco , ritornò in tre giorni a Roma con lettera di Cesare al Senato . Scrivea egli , ch' era pronto a rinunciare , se rinunciava Pompeo , mà quando ciò non seguiva , sarebbe venuto armato per vendicarsi dell' ingiuria . Il Senato ebbe a male queste espressioni di Cesare , e gli dichiarò la Guerra , destinandoli per Successore L. Domitio . I nuovi Consoli Marcello , e Lentulo , e i nuovi Tribuni Antonio , e Cassio , perchè approvarono il parere di Curione , furono discacciati dal Senato . Essi gridarono fortemente contro de' Senatori ; e perchè i Pompejani erano cominciati ad entrare in Roma , non reputandosi ivi sicuri , travestiti fuggirono da Cesare . Egli giunte al Rubicone , ove fermatosi si turbò , pensando alla rovina , che potea cagionare alla Patria , ma fattosi cuore , disse ; *iacula est*

est. Alca, e trapassando il Fiume, occupò Rimini. Cicerone intanto consigliava di mandar Legati a Cesare per trattare della pace, ma riuscendo vani i suoi Consigli, Cesare avendo disposte alcune milizie, per assicurarsi dell' Italia, ebbe nelle mani L. Domizio con i suoi soldati, al quale non usò verun oltraggio, e se ne venne a Roma, usando con tutti Clemenza. E così le Leggi contrarie de' Tribuni, e de' Consoli estinsero affatto la Repubblica, doppo essere stata sempre oltraggiata dalle Leggi de' Consoli e de' Tribuni.

C A P. XII.

Le Leggi de' Romani per il vario governo della Repubblica non poteano esser buone.

TARQUINIO settimo, ed ultimo Rè di Roma, fu cacciato con tutta la sua famiglia per la violenza usata a Lucrezia da S. Semproneo suo figlio, doppo aver regnato 45. anni. Bruto, che fu l' autore di questo fatto, fu fatto Console assieme con L. Tarquinio Collatino. Fece Bruto battere con le verghe, indi decapitare suo figlio, perchè scoperto avea, che passava secreta intelligenza con i Tarquinij per farli ritornare sù 'l Trono. Collatino, ò perchè non volle mitigar la pena data da Bruto a suo figlio, ò per l' odio, che portavasi al nome de' Tarquij, vinto dal timore del popolo uscì di Roma, ed a lui fu sostituito Valerio. Ucciso Bruto nella guerra de' Veienti; fu suo Successore Lucrezio Padre di Lucrezia; il quale essendo morto, fu eletto Orazio Pulvilla; onde furono in un' anno cinque Consoli in Roma. Valerio
spa-

spaventato dal Popolo , che si era ingelosito , ch' egli non meditasse farsi Rè per una Casa creduta forte dal popolo , non solamente fece demolirla , ma fece ancora tante Leggi a favore del popolo , che come benefattore del Pubblico , gli diede il nome di Pubblicola . Queste Leggi non poteano esser buone , perchè rilasciavano il popolo in tanta libertà , che non temeano il Senato , e i Magistrati , ed i delitti non erano puniti . A questa confusione ci si aggiunse la guerra , che i Latini , e gli Aricini minacciavano à Roma , ed il popolo insolente non volea prender le armi , se prima non se gli rilasciavano i pubblici debiti . Il Senato ridotto all' estremo elesse Tito Larcio , ch' allora era Console , per Dittatore con potestà regia per sei mesi , il quale fece il censo , e con esso la guerra , e vinse . Ma non cessando l' insolenza del popolo , al comparir di un' uomo , che avea le cicatrici per esser stato batuso dal suo creditore , tumultuò con tanta furia , che i C. C. Servilio , e Claudio , non furono vevoli ad atchetarlo . Servilio fece l' editto , che nessuno creditore potesse ritenere per debiti chi era Cittadino Romano , e non potesse ancora pigliarsi la roba , o carcerare i figli , o i nipoti di chi serviva nella guerra alla Repubblica ; ma questa Legge fu rivocata con un contrario editto da Claudio uomo severo , e superbo , e quel ch' è più , i Senatori in vece di unirsi a Servilio , aderirono a Claudio . I nuovi Consoli Veturio , e Virginio , essendosi il popolo maggiormente insolentito , ch' essendo imminente la guerra con i Volsci elessero di nuovo per Dittatore Valerio , il quale , avendo rinnovato l' editto di Servilio , fu fatto l' esercito , e fu vinto . Ma i Senatori dopo la vittoria non vollero rilasciare i debbiti , onde il popolo si ritirò nel Monte sacro , e da M. Agrippa fu trattata la pace , con darsi al popolo i Tribuni . Ed ecco come per le continue mutazioni del governo si faceano
Leg-

Leggi, che distruggeano la Repubblica, facendosi in un certo modo una Repubblica della Plebe, con i Tribuni, ed un'altra di Senatori, con i Consoli. Ne quì finirono le mutazioni del governo, e la malignità delle Leggi; perchè fattasi la pace con gli Ernici, e rimaste due parti di quelli terreni, nacque disputa trà i due Consoli Spurio Cassio, e Trigoſto; Cassio per essere favorevole al popolo con la sua Legge del denajo per il grano venuto da Sicilia, che fosse restituito al Popolo fù condannato, come che affettasse il Regno. Ma essendo frequenti le differenze trà i Consoli, ed i Tribuni, facendo essi Leggi contrarie, convennero di fare i Triumviri per mandare in diverse parti a raccogliere le Leggi, acciocchè se ne formassero le proprie; e dopo il loro ritorno, crearono i Decemviri per poterle componere, e promulgare, dando ad essi facoltà di abrogare tutti i Magistrati. Quindi Appio abusandosi del dominio, volea far rapire Virginia donna plebea da M. Claudio; e Virginio suo Padre ammazzolla: onde la Plebe si ritirò di nuovo nel Monte Sacro, finchè fecesi un S. C., in cui fù ordinato, che estinti i Decemviri, ritornassero i Consoli, ed i Tribuni. Questa mutazione di governo ne' Decemviri cagionò nuovi torbidi nella Repubblica: perchè se non avessero con la loro Legge estinti i Magistrati, i Decemviri, non si farebbero abusati della loro autorità, ne sarebbe accaduto l'eccidio di Virginia. Quindi avanzatasi la Plebe con l'autorità, che avea tolta al Senato, pretese ancora d'averne uno de' Consoli della Plebe, e i Senatori ostinati a dissentirvi, e Camulejo, sostenendo la Plebe, fù preso partito di eleggere i Tribuni militari, con podestà consolare, e furono eletti A. Sempronio Aretino, e L. Attilio. Quando pareva, che questa Legge dovesse riunire gli ordini, Sulpicio Tribuno riaccese la fiamma, facendo la Legge, che uno de' due Consoli fosse della Plebe,

ed avviliti i Senatori, vi assentirono. Mà sempre più rendendosi la Plebe audace, indi appresso volle il Pretore, e gli Edili Curuli, onde presso del popolo si ridusse tutta l'autorità, ed ora continuando ad emulare i Nobili con la Plebe, ed ora li cittadini potenti, facendosi emoli trà di loro, estinsero la Repubblica. Le Leggi dunque fatte da Romani in una continua contesa trà di loro, ed ove una parte cercava con varie arti opprimere l'altra, non possono esser buone, non avendo avuto, che un finto, ed apparente zelo di giustizia, e se non furono bastevoli a rassodar la pace trà di loro, come potranno esser vevoli a mantenere la pubblica pace?

C A P. XIII.

Le Leggi de' Romani hanno riguardato alle cose pubbliche, e private, e non hanno giovato alla moderazione de' costumi.

E Cosa certa, che li Romani in tempo de'Re, e ne' primi tempi, che si fece Repubblica, niente pensarono a far Leggi, che istituissero una moderazione di costumi frà cittadini. Se essi avessero avuto queste Leggi in tempo, ch'erano pochi, si sarebbero educati coloro, che succedevano, con quelli buoni usi; ed ampliandosi di popolo Roma, si sarebbero insinuati con l'essempio negli altri. Anzi che l'istessi delitti non aveano giudici, da' quali fossero puniti, e Silla verso gli ultimi tempi della Repubblica istituì i Pretori de' maleficioj, senza ponere la pena a' delitti, e perciò essendo ella fondata solamente su le armi, visse in una continua guerra intestina. Quindi Scipione Nasica non voleva

volea la destruzione di Cartagine, perchè vedea, che non essendovi costumi in Roma, non ci era altro modo da preservarla, che la guerra. Ma le stesse guerre faceano vedere, che niente essi aveano dell'onesto, perchè erano ingiuste. I nobili ne ricercavano l'occasione per iscemar con gli esserciti in Roma la Plebe, e la scemarono a segno, che si videro obbligati a far cittadini i stessi Liberti. Cornelio Silla ne fece la Legge per la manumissione, ed erano chiamati Cornelij, quali creceterono a tanto numero, che Augusto ne prescrisse il jus di manometterli. Aveano ancora i Cavalieri Romani una somma avarizia; perchè, o soli, o con altri della Plebe pigliavano a fitto i pubblici terreni, o ne erano i fidejussori, indi formavano delle liti, e disturbavano la Repubblica; onde Catone facendone i lamenti, fece discacciarli dal Senato. Cresciuta poi la Repubblica col dominio di tanti Regni, spogliavano i Re, e le Provincie, e quando erano oppressi da debbiti, non lasciavano industria, che non usassero per accumular denario. Catilina, al riferir di Salustio, si fece capo della Plebe più vile, e Forense contro di Cicerone, per approfittarsi sopra della sua robba. Fecero i Censori, ed il solo Plutarco asserisce, che essi aveano la podestà di correggere i costumi; ma Livio, e gli altri Istòrici dicono, che furono creati per fare il censo per le civili discordie, già tralasciato. Poteano poi eleggere nuovi Senatori, togliere il Cavallo pubblico a Cavalieri, trasferire un cittadino da una Tribù all'altra inferiore, come a quella de' Ceretani, la quale non avea suffragio, o a quella dell'Esarj, la quale dovea servire senza stipendio; ma questo rimedio hulla giovò alla corrotta Repubblica; anzi essi furono estinti, doppo esser stata diminuita la loro autorità con la Legge di Clodio. Le Leggi per la moderazione de' conviti non furono giammai obbedite; ed Orchio Tribuno ne fece la prima

Legge; fù trè anni doppo eletto Censore Catone, ed i conviti erano più strani per numero di convitati, e lusso di pransi. Doppo 28. anni i CC. Fannio Strabone, e M. Valerio Messala ne fecero una più strepitosa, ordinando, che non potessero avere più di trè Commenziali, e non potessero dare più di cinque vivande, la di cui spesa non eccedesse dieci sesterzj, quindici libre di carne arida in ogni anno, ed una sola gallina, e ciò fù nell'anno 592. di Roma. Ne pare bastò questa Legge, onde otto anni doppo si fece la Legge di Didio, diffondendosi per tutta l'Italia, sottoponendo alla pena chi interveniva alla mensa. Indi seguì la Legge Licinia, distinguendo li giorni, ne' quali poteansi fare i conviti, e il denajo, che era lecito impiegarvi. L. Silla ancora fece una Legge per la moderazione de' conviti. Macrobio dice, che sminuì i prezzi de' comestibili, e Plutarco, che con questa Legge moderasse ancora le pompe funebri. Augusto ancora fece la sua Legge, comprendendo quelli conviti, che si faceano per le nozze; onde si vede, ch'esse non furono osservate giammai. L'ambizione de' Romani, per approfittarsi ne' Magistrati era giunta a segno, che tenevano molti, i quali giravano per la Città, offerendo denajo a' privati del popolo, per avere i loro voti. Esi aveano un'uomo chiamato Nomenclator, il qual'era in obbligo di suggerire i nomi di tutti coloro, che incontrava, ed egli prendendo quelli per la mano, li onorava col titolo di Padre, ò di fratello; faceano i conviti per obbligarli; giravano per le pubbliche fiere d'Italia, ove giravano li Mercanti Romani, per rendere ad essi qualche servizio, e non lasciavano viltà da comettere per guadagnare i loro voti. Li Tribuni militari con podestà consolare fecero la prima Legge de' ambitu, proibendo ad essi la toga candida, con la quale si distinguevano da tutti gli altri, che la portavano bianca. Nell'anno

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XIII. 45

anno 398. C. Fannio, e C. Plancio C. C. proibirono il girar per le fiere d'Italia; e fra questo intervallo ci fu un'altra Legge costituita. Nell'anno 381. M. Bèbio, e L. Emilio diftesero la Legge anche contro di coloro, che dispensavano il denajo a' cittadini. Nell'anno 394. Gn. Dolabella, e M. Fulvio Mobilia, ne aggravarono la pena, forse facendola capitale, intendendola solamente Plinio di esilio. Nell'anno 614. Gabinio Tribuno fece la Legge, che i cittadini dassettero i loro voti con le tabelle, la quale due anni dopo fu rinovata da Cassio, ed indi da Papirio: Ma perchè i Candidati voleano osservare le tabelle, quando i cittadini giavano a dare i loro voti, C. Mario, Tribuno nell'anno 653. fece fare i ponti più stretti, ove passando non ci fosse luogo da starci coloro, che pretendevano. M. Attilio Glabrione, e C. Calpurnio nell'anno 697. fecero la Legge, che quelli, i quali erano dannati de ambitù, fossero per sempre esclusi da' Magistrati, ne potessero esser Senatori. E prima di questa M. Emilio Lepido, e Q. Sertorio Catulo, ed indi Antio Restio aveano proibito le Cene a chi pretendeva i Magistrati, ma non furono ricevute, ed abrogate. Vennero i tempi di Cesare, ed egli con C. Figullo, intercedendo Q. Muzio Orestino Tribuno, rinovarono le Leggi. Cicerone, ed Antonio ne fecero un S. C. Due anni doppo Messala, e Pisone essendo Consoli, ne fu fatta una Legge più severa da Aufidio Larcone Tribuno; così fecero ancora Gn. Pompeo, e M. Licinio, Filippo, e Marcellino. Ma tante Leggi, in vece di giovare, servirono solamente a calunniarsi gli uni, con gli altri, essendo tutti Rei. Quindi furono accusati Plancio, Celio, Milone, e Cicerone. Scauro, e Bruto si accusarono reciprocamente di questo delitto. Silla restò escluso dalla Pretura; ma egli dando maggior denajo alle Tribù, l'ottenne. Mario fu accusato, perchè fu veduto, che Cassio suo servo era

entra-

entrato nello stecato per parlar con Sabacone ; ma egli si scusò dicendo , ch'era colà andato a bere per la stagione calda . C. Oppio Tribuno fece la Legge , che le Donne non potessero portare abiti con diverso colore , ne potessero avvalersi del cocchio più di un miglio lontano da Roma . Questa Legge era utile alle famiglie per frenare il lusso delle donne ; ma M. Fondano , e M. Valerio Tribuni l'abrogarono dopo 21. anni , ancorchè Catone avesse perorato a favore di questa Legge con i Consoli Cepione , e Filippo . L. Licinio Stolone Tribuno fece la strepitosa Legge , che nessuno potesse avere più di cinquecento moggi di terra , cento bestie delle maggiori , e cinquecento delle minori . Ma come potea osservarsi questa Legge , quando egli stesso ne possedea mille moggi , e pensò schermirsene con emancipare suo figlio , e darne al medesimo cinquecento ; onde i Nobili irritati contro di lui , l'istituirono il giudizio , ch'egli in fraude della istessa sua Legge , avesse emancipato suo figlio , e perciò ne fu condannato . C. Petilio Tribuno , essendo Console L. Papirio Mugillano , fece la Legge , che il creditore avesse ragione sopra la robba , e non già sopra il corpo del debitore ; perchè Papirio volea abusarsi di Pubblicio figlio del suo debitore ; e perchè non volle assentire , egli il bastonò , che ne restarono le lividure . C. Scatinio Capitolino Tribuno fu accusato dall' Edile Claudio Marcello per causa di suo figlio , e ne fu condannato . Ma Cecilio accusato ancora , egli fece l'istessa accusa ad Appio Censore , onde le Leggi svanirono . Ne' tempi della seconda , e terza guerra punica L. Voconio , alle ragioni di Catone , che addusse in una orazione , fece la Legge , che la donna , quando avea sessanta cinque anni , non potesse lasciarsi erede . Gellio loda questa Legge . Verre Pretore ordinò , che chi facesse contro di questa Legge , non si desse al suo Testamento il possesso de' beni ,

berni, secundum Tabulas. Mà ella servì per introdurre i fideicommissi, e Quintiliano fece istituire erede un' altro, il quale avea fatto il chirografo, obbligandosi di restituirla alla figlia del testatore. Questa Legge, così buona ha partorito delle molte Leggi, ed anche delle infinite questioni sopra de' fideicommissi.

C A P. XIV.

I Romani non seppero vivere nè da liberi, nè da servi.

A Vendo Romolo fondato Roma, ed ivi stabilito il Senato, le Tribù, e l' Asilo, li Senatori s'ingelosirono, ch' egli fosse divenuto un Tiranno, e secretamente entro la Curia l'uccisero; ed il Senato poi elesse l' Interrege per cinque giorni dalla prima Tribù, e così girava per l' altre, finchè fù eletto Numa Sabino: Indi così continuossi in Roma, quando per la morte del Re, dovea eliggersi l' altro. Morto Anco Marzio, fù eletto Servio Tullo. Li figli di Anco, ò perchè avessero a male, non esser stato eletto alcuno di essi, ò perchè non potessero soffrire di vederli sudditi, uccisero Servio Tullo. Fù eletto Tarquinio; e Bruto, per vendicarsi dell'ingiuria, fece una congiura con i suoi parenti, e discacciò Tarquinio, mettendo tutto il popolo in libertà. Quando doveano esser contenti del loro stato, cominciarono trà di loro le discordie, nè altro rimedio sapeano ritrovare, che quello di eliggere un Dittatore per sei mesi, con podestà Regia, cessando l' autorità de' Consoli, e di tutti i Magistrati, e così da liberi ritornavano ad esser servi. Cessati i pericoli ritornavano alla libertà della Repubblica. Questa libertà metteva essi un' altra fiata in disordine, perchè non sapeano vivere da liberi,

beri; ond'era ad essi necessità di farsi di nuovo servi con eliggere il Dittatore, ed in questa maniera vivendo, ora da liberi, ed ora da servi, fecero sempre conoscere, che non sapeano vivere in veruno di questi stati, finchè per le loro discordie estinsero la Repubblica. Giulio Cesare restò con la vittoria de' suoi nemici. Il Senato, e tutti gli ordini gli offerirono l'Imperio. Cesare, usando della sua modestia, non volle accettare questo titolo, e contentossi di quello di perpetuo Dittatore; mà perchè non sapeano vivere da servi, poco doppo l'uccisero. La loro offerta, che fecero a Cesare, pretendono alcuni, ch'ella fosse stata per timore, e che perciò non fossero stati rei di fellonia; mà se questa ragione avesse vigore, non ci farebbe nel Mondo la podestà regia. Conoscendo indi i Romani, che le discordie non poteano sostenerli nell'istessa libertà, offerirono di nuovo l'Imperio ad Ottavio, finche si ridussero in un deplorabile stato di non potere avere più libertà di eliggere il loro stato. Gli Esserciti poi ripigliando questa libertà, che aveano perduta i Romani, si fecero arbitri dell'Imperio, ed avendo pigliata da Romani questa libertà, ne pigliarono ancora l'avarizia, perchè acclamavano Imperadore colui, che più dispensava ad essi dell'oro; e così durò per molto tempo, sino a che si rese affatto libera la podestà dell'Imperio. Nerone, riferisce Tacito, che dir soleva de' Romani, ch'essi non sapeano vivere ne da liberi, ne da servi, e perciò egli ora comandando, ed ora dimostrando di consigliarsi col Senato, e di dipendere dalle sue risoluzioni, ne faceva di essi lo scempio, senza che ardissero d'intraprendere alcuna risoluzione contro di lui, che pur vivea lontano da Roma. Se vi era qualche Legge, che fosse stata utile, e ragionevole, ancorchè meriti quella la sua lode, ella era un zelo apparente. Mà ne fecero delle ingiuste per i loro fini, ò per eternarsi ne'

Ma-

Magistrati, o per favorire un'amico, o per far male all'inimico. Aveano essi una formola nelle loro Leggi, che non solamente riguardava il tempo futuro, il quale è proprio della Legge, ma ancora il tempo passato. Qui dixit, dixerit. Qui fecit, fecerit. Irragionevole cosa essendo il punire colui, che in tempo, in cui commise il fatto, non ci era la Legge, che il vietasse. Vellejo Patercolo chiama Legge vergognosissima quella di L. Valerio Flacco, con la quale ordinava, che i debitori pagassero solamente la terza parte de' loro debiti a' creditori; siccome onesta deve reputarsi quella di L. Licinio Stolone ordinando, che i debitori, pagando la sorte principale, godeffero il benefico di tre anni, pagandone l'usure in tre porzioni eguali. I giudizij assegnati da Romolo a' Senatori, furono fatti promiscui con quelli dell'ordine Equestre da Sempronio, e l'istesso fu confermato da Druso. Silla restituì i giudizij a' Senatori. Cotta li unì a' Senatori, e a' Tribuni Erari, ed all'ordine Equestre. Plautio ordinò, che se ne sceglessero quindici da ogni Tribù; onde i Giudici furono quattrocento venticinque, Agricoltori, Artegiani, e d'ogni mestiere. Scandalo essendo il vedere i Senatori uniti con quella gente così vile, quando non poteano soffrire la compagnia dell'ordine Equestre, come compreso nella Plebe; ancorchè Cicerone nel tempo del suo Consolato l'avesse diviso; perchè suo Padre, ancorchè tintore, fu di quell'ordine. I Senatori poi non aveano una ragione così chiara per nausearli; perchè Bruto introdusse nel Senato quattrocento quarantatré famiglie Plebee; e nell'anno 310. di Roma, furono eletti dalla Plebe, siccome seguì dopo la morte di Cesare; mentre i Triumviri elessero per Senatori la gente più vile, e più scostumata di Roma; ma essi non sapeano vivere da servi, e perciò aveano già di loro tanta discordia, dando maggior fomento l'ava-

rizia , che con l' autorità de' Giudici, impoverivano i litiganti ; onde Giugurta nell' uscire da Roma , assoluto dal suo giudizio, disse, Gente venale, che vendereeste l' istessa Roma, se ne ritrovassimo il compratore: ed il popolo di Roma era così misero, che Augusto, osservando da una finestra, quando egli radunossi, non già per eleggere, mà per udire i nomi de' magistrati, ch' erano eletti, in veggendoli disse, ecco la gente Romana padrona del Mondo, viene in camicia a i Comizij; ed indi ordinò, che per l' avvenire dovessero venire vestiti.

C A P. XV.

Molte Leggi de' Romani pubblicate con violenza.

C Oriolano fu il primo, che vistsi ingiustamente esiliato, se ne andò ne' Volsci, ove fece un' esercito, e ritornò sotto le mura di Roma. Crasso volendo ingiustamente conquistare i Parti, pretese legittimare questa spedizione con la Legge de' Comizij. Attejo Tribuno se gli oppose, e commosse la Plebe. Crasso si raccomandò a Pompeo, che l' andasse placando, ed Attejo prese per la veste Crasso, il quale se ne liberò, e fuggì in Brindisi, da ove proseguì il suo viaggio. Le miserie dell' Italiani, che givano raminghi per le Colonie, che i Romani mandarono in varie parti dell' Italia, e per le usurpazioni de' terreni fatte da Nobili, cagionarono la Legge di Sempronio Gracco, con la quale si ordinava, che in vigore della prima Legge fatta da Licinio, si dassettero cinquecento moggi di terra, a ciascheduno, e la metà ad ogni figlio, ed i terreni, che soverchiavano, si dividessero tra poveri; e per farne la divisione, dovessero elig-

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XV: 71

eliggerfi i Triumviri, i quali doveſſero girare ogni anno per l'Italia. Mà queſte Leggi cagionarono la morte di Sempronio, e di molti ſuoi amici, e i loro cadaveri furono gittati nel Tevere. Ed eſſendo ſtato ſorrogato Cajo Flacco al Tribunato, preteſe, non ſolamente ſoſtenere queſte Leggi, mà ancora fece promulgare la Legge del grano da diſpenſarſi ogni meſe; ed indi appoſtò comunicò con un'altra Legge i giudizij all'ordine Equeſtre. I Senatori non ſapendo tollerare la perdita de' terreni, e la compagnia dell'ordine Equeſtre, fecero in modo, che Cajo fuggì con un ſuo ſervo per il Ponte Sublicio, e da ſe ſteſſo ſi uccida, per non venire nelle mani de' inimici. Onde Spurio Burio Tribuno, per reſtituire la pace alla Repubblica, abrogò tutte le Leggi Agrarie, purchè ſi pagafſero i tributi dal Popolo, il di cui denajo ſi divideſſe alla Plebe. Nè fù minore la conteſa per i gravati da debiti, e per le Leggi di Livio Druſo, le quali acceſero non picciola fiamma in Roma. Strepitoſa ancora riuſcì la Legge del Tribuno Apulejo, per la diſiſione de' terreni, tolti a Galli Senoni, contendendo le Tribù Ruſtica, ed Urbana. E grave ancora fù la conteſa per la Legge Terentilla; onde a baſtanza ſi vede, che le Leggi della Repubblica Romana non poteano eſſer buone, per eſſere una Repubblica corrotta, ove ſe ſfavillava qualche raggio di giuſtizia, ò di equità, era ſubbito eſtinto, ò dalla potenza de' Ricchi, ò dall' inſolenza della Plebe; ed i Magiſtrati temeano ancora di farne le Leggi; perchè a pena terminate le pubbliche incombenze, cominciavano le private vendette. Mà acciochè più chiaramente ſi veggano queſte verità, cominceremo a parlare dell' iſteſſe Leggi.

Delle Leggi Regie.

Dioniso, troppo impegnato a sostenere la gloria de' Greci, pretende per Genealogia, e per uso delle cose sacre, e profane, che Romolo discendesse per ava materna da Enea, e ch' egli usasse la Lingua Greca, chiamata Oenotria. Ma niente più riesce sospetto, che le glorie greche nelle penne de' Greci, e perciò non deve egli meritare la fede; tanto più, che i Romani imparavano la lingua greca, e quelle Leggi delle dodici Tavole, che non sono sospette, sono scritte con parole, che non hanno veruna connessione con la lingua greca: onde più probabile riesce l'altra opinione, ch' egli rigetta, che Romolo fosse Pastore, e che avesse unito de' frusciti, ed altra gente feroce, quali verisimilmente doveano essere di quei contorni. Quindi Giovenale parlando a Roma, disse:

Majorum primus quisquis fuit ille tuorum,

Aut Pastor fuit, aut illud, quod dicere nolo.

Anzi si vede con chiarezza, che Romolo non fosse originario, ne parlasse la lingua greca; perchè ove Livio loda la virtù di Numa, rigetta coloro, i quali asseriscono, ch' egli avesse inteso Pitagora, perchè Pitagora fu cento anni dopo i tempi di Servio Tullio; trattenendosi in quelle parti di Metaponto, e non giunse ne' contorni della Sabina; perchè se mai ci fosse stato, e fosse stato a i tempi di Numa, qua fama (dice Livio) in Sabinos, aut quo lingua commercio quemquam ad cupiditatem discendi adscivisset? Non era dunque in quelli tempi giunta la lingua greca ne' contorni di Roma, quali sono in buona parte la Sabina. E molto più inverisimile riesce l'opinione di Fabio

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XVI. 33

bio Pittore, che Romolo parlasse la lingua Etrusca, come originario Etrusco; perchè Livio ancora dice, che un uomo, da altri chiamato M. Fabio, da altri Kaesone, e da altri C. Claudio, come educato in Gaeta, ed avea imparato la lingua Etrusca, passò travestito la Selva cimina per esplorare i luoghi, e i nomi di coloro, li quali comandavano a quelli popoli, e pure fu riconosciuto: Anzi Livio soggiunge. *Habeo auctores vulgo, tunc Romanos Pueros, sicut nunc, Grecis, ita Etruscis litteris eruditi*: E pure riflette, che fosse cosa distinta in quell' uomo il sapere la lingua Etrusca. Onde congettura ragionevole rassembra, che Romolo parlasse la lingua Osca, ch' era Sabina, ò assai consimile; non meno perchè i Romani elessero Numa Sabino, che per il Ratto delle Donne Sabine, con le quali essi trattavano; non osservandosi veruno Istoricò, che dica, ch' essi non intendessero quelle Donne, ò che quelle Donne non intendessero i Romani. Mà per quello riguarda alle sue Leggi, ed a quelle degli altri Re, è più facile raccogliere i loro usi, che le Leggi; non solamente perchè in quelli tempi non era introdotto l' uso dello scrivere su le tabelle; mà ancora perchè Romolo per ogni delitto dava la morte, regolando la giustizia a suo capriccio, li Senatori l' uccifero. Per le Leggi, riferiremo quelle, che rapporta Dionisio, indi quelle di Balduino, acciòchè dalla loro varietà, se ne argomenti l' incertezza.

Leggi di Romolo riferite da Dionisio.

- 1 Deos patrios colunto; externas superstitiones, & fabulas ne admiscendo.
- 2 Ne quid inauspicato publice gerunto.
- 3 Nocturnis Sacrificiis, pervigiliaque amovendo.
- 4 Rex Sacrorum praefos, Legum custos esto, judicet.

14 . . . D E L L E L E G G I ;

- cia exerceto, Imperium habeto.
- 5 Patres Sacerdotia, & Magistratum capiunto: Plebeis patroni sunt.
 - 6 Mœnia Sancta existimanto:
 - 7 Uxor sarreatione viro juncta in Sacra, & bona ejus venito. Jus devortendi non esto.
 - 8 Si stuprum commisit, aliudve quid peccasset, maritus iudex, & vindex esto, deque eo cum cognatis cognoscito.
 - 9 Temetum mulier ne bibito:
 - 10 Quod natum erit, parentes tollunto; monstruosos tamen partus, se fraudè exponi fas esto.
 - 11 In liberos suprema patrum auctoritas esto, venundare, occidere, ligato.
 - 12 Si pater filium ter venundavit, filius a patre liber esto.
 - 13 Si puer parentis verberit est oloz rorassint, puer diveis, parentum Sacer esto; sei nerus diveis, parentum esto.
 - 14 Patronus si clienti fraudem faxit, Sacer esto.
 - 15 Dum viri perduellionem iudicent; Si à dum vis provocarit, provocatione certato; Si vincent, caput obtudito, arbori infelici suspendito, verberato, vel intra pomærium, vel extra pomærium.

Le Leggi riferite da Francesco Balduino, sono le seguenti.

- 1 Nequid inaugurato faciunto.
- 2 Patres Sacri, Magistratusve soli peragunto, ineuntove.
- 3 Sacrorum omnium potestas sub Regibus esto. Sacra patres custodiunto.
- 4 Deorum fabulas ne credunto.
- 5 Deos peregrinos, preter Faunum, ne colunto.
- 6 Nocturnas in templo vigilias nè habento.
- 7 Ne quis presentibus feminis obscena verba facito.

8 Quis-

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XVI. 55

- 8 Quisque demissam ad talos togam in Urbe habito;
- 9 Parricidas omnes capite pungento.
- 10 Nequis, nisi per portas Urbem ingreditor, nec egreditor. Mania Sacra sunt.
- 11 Mulier viro legitimè conjuncta, fortunarum, & sacrorum socia illi esto, utque domus ille dominus, ita hæc domina.
- 12 Filia uti patri, ita defuncto viro, hæres esto.
- 13 Adulterii convictam, vir, & cognati, uti volent, necanto.
- 14 Si vinum biberit domum, ut adulteram, puniunt.
- 15 Parentum liberos, omne jus esto, relegandi, vendendi, & occidendi.
- 16 Monstruosos partus sine fraude cadunt.

Dalla diversità dunque delle Leggi, dall' inverisimile di alcune cose ordinate ne' secoli, che seguirono, si raccoglie, ad evidenza, che esse non sono vere Leggi di Romolo, quali poterono passare per tradizione da padri a figli; mà con altre Leggi indite venute alla Repubblica, con la frequenza di tanti popoli introdotti, con le guerre, e sedizioni seguite, è più verisimile, ch' esse si fossero affatto perdute, e che una fama varia, ed incerta ne fosse solamente avanzata. Quindi seguono le Leggi di Numa riferite da Dionisio, e riportate dal Lipsio di fede non minore delle precedenti.

- 1 Dis ex imputata vite ne bibant.
- 2 Vino rogum ne respergito.
- 3 Pisces, queis squamosi non sunt, nei polliceto; squamosos omnes, præter scarum polluceto.
- 4 Quoivis auspicio classe procincta, opeima spolia capiuntur Jovi feretrio bovem cædito. Quei cepit aeris ducenta darii oporteto.
- 5 Secunda spolia in Martis aram in campo solita Vriilia ntra voluerit cædito.
- 6 Tertia spolia Jano Quiripo Agnum Marem cædito.

- to. Centrum qui ceperit, ex aere dato.
- 7 Qui terminum evorasset ipsius, & boves Sacri
santo.
 - 8 Si quis hominem liberum dolo sciens morte duit,
parricida esto. Si imprudens, tunc in concione
prò capite occisi, & natis ejus, arietem offerito.
 - 9 Pellex aram Junonis ne tangito, si tagit, Junoni
crinibus dimissis agnum feminam cedito.
 - 10 Si hominem fulmin Jovis occisit, ne supra genua
tollito.
 - 11 Si homo fulmine occisus est, vi justa fieri nulla
oporteto.

Di Tullio Ostilio riferisce parimente Dionisio que-
sta Legge.

Nati trigemini domi, cum puberes esunt, de pu-
blico alantur.

Dicono ancora, che Servio Tullo avesse fatto cin-
quanta Leggi per li contratti, quali fossero state abro-
gate da Tarquinio, ed indi rimesse da Bruto. Che le
Leggi di Romolo seguissero i lumi della Natura, e
quelle di Numa i Canoni delle cose Sacre. Mà que-
ste Leggi, è violento il sospetto, ch'esse siano finte;
tanto più, che a nostri tempi basta il Duchero per
impararne le parole, e i loro significati; oltre di che
affai più oscura dovea essere quella a' tempi di Ro-
molo.

C A P. XVII.

Delle Leggi delle Dodici Tavole.

NE meno più incerte saranno le Leggi delle do-
dici Tavole, che quelle de i Re. Cominciaro-
no a pretendersi col farsi la Legge Terentia de Le-
gum scribendis, vel creandis; volendo Livio, che si
commetteffero a cinque, e Dionisio a dieci persone.

I Se-

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XVII. 57

I Senatori si opposero, pretendendo, che spettasse ad essi il far le Leggi, e restò per anni sette sospesa; finchè furono eletti i Triumviri, quali furono Sp. Postumio Albo, T. Manlio, e P. Sulpizio, ed ebbero ordine di girare tutte le Città greche, e specialmente Atene, per apprendere, non meno le Leggi, che costumi, e poi riportarle per formare le loro Leggi. Aveano i Romani molta opinione degli Ateniesi; imperciocchè pochi anni prima, erano venuti in Roma per piccioli negozij, come Legati della loro Repubblica, Carneade Accademico, Diogene Stoico, e Critolao Peripatetico: onde era rimasta impressa nella mente de' Romani la gran Saviezza degli Ateniesi, ancorchè Gellio dica, che essi vennero dopo il quinto secolo in Roma. Ma i Triumviri, dopo avere girato Taranto, Cotronne, e gli altri luoghi della magna Grecia, giunsero in Atene, già prima incendiata da Persiani, e ristorata da Temistocle. Aveano gli Ateniesi le Leggi di Solone, ma varie, e diverse, perchè le vere restarono incendiate. Viddero essi lo scandaloso spettacolo di Temistocle, il quale faceva menarsi in un Carro tirato da quattro donne ignude, sopra di cui ancor egli ignuda ne stava. Dopo avere girato due anni i Romani ritornarono a Roma, ove eliggerono i Decemviri, e furono Appio Claudio, T. Genutio, P. Sextio, L. Veturio, C. Giulio, A. Manlio, P. Sulpizio, P. Sperilio, T. Romulio, e Sp. Postumo con abrogare tutti i Magistrati. Era in quel tempo in Roma il Filosofo Ermodoro Etasio esiliato dalla sua Patria, onde si avvalerono della sua opera per componerle, e franschiando i loro usi, e quelle recate da i Triumviri, composero le dieci Tavole, quali poi supplirono con altre due. Furono nell'anno seguente eletti altri Decemviri per l'istessa cagione, e furono Appio Claudio, Q. Fabio Vibulano, M. Cornelio, L. Minacio, T. Antonio, M. Servilio, M. Robulejo, Q. Petilio, C. Duillio, e Sp. Oppio.

H

Que-

Queste Leggi a i tempi di Augusto erano affisse ne' Rostri, e Diodoro Siculo attesta di averle vedute. Cipriano, che visse duecento anni dopo di lui assicura, ch' erano a suo tempo affisse ancora; Ma l' incendio accaduto nel Campidoglio a i tempi di Vespasiano, in cui, al dir di Svetonio, si liquefecero tremila S. C., ch' erano incisi in bronzo, fece ancora consumare le dodici Tavole, quando altro accidente, com' è più verisimile, non ne sia stata la vera cagione di questa perdita; giacchè Cicerone si protesta nelle sue Leggi di fingere quelle, ch' egli rapporta, perchè poco prima de' tempi della congiura di Catilina, esse erano liquefatte. Sesto Elio, e M. Porcio Catone fecero i Commenti a queste Leggi, ma le loro opere si sono ancora smarrite. Servio Sulpicio, e Labeone scrissero intorno ad esse, ed ancora mancano i loro libri, Cajo similmente travagliò sopra di quelle, ma Giustiniano ce ne fece perdere le intiere sue opere. Sexto Pompeo, che potrebbe darne qualche luce, non ha tramandato, che alcuni frammenti dell' intieri suoi libri, li quali ancora si sono dispersi. Ma se avessimo quelle Leggi senza i Commenti, ancora ci sarebbero inutili; perchè a i tempi di Scipione Africano era così mutata la lingua, ch' allora appena poteano gli eruditi intendere l' antica. Sono dunque vani tutti i sforzi degli eruditi, pretendendo di ritrovare le Leggi ne' frammenti di varij Autori, i quali, per antichi che siano, non possono forpassare i tempi di Augusto; onde a pena fra molti si possono avere piccioli lumi di quelle Leggi. Ma perchè il discorso non vada sornito della speranza, noi abbiamo trascritto due i più celebri, che le riportano, acciocchè col confronto se ne vegga tutto l' inverisimile, e che appena qualche duna può passare per genuina, tralasciando il Sigonio, l' Aimari, ed il Gottofredo, da cui le ha tolto di peso il Grayna.

Legg-

*Leggi delle Dodici Tavole riportate
da Giusto Lipsio.*

- 1 Jussus populi, & suffragia sunt. Quodcumque populi
stremum populus jusserit, id jus, ratumque esto.
- 2 Privilegia ne prorogantur.
- 3 De capite civis, nisi per maximum comitium ne
feruntur.
- 4 Forti, Sanatique, idem jus esto.
- 5 Qui hostem concitaverit, quive civem hosti tradi-
derit, quive carus nocturnos agitaverit, capi-
tal esto.
- 6 Sodalitatem, & collegia sunt; ast ne in publicas
Leges, commodave peccantur.
- 7 Qui fruges excantasset, Cereri Sacer esto.
- 8 Qui frugem aratro questitam pavit, secuitque, fu-
res Cereri Sacrator. Impubes Prætoris arbitrio
verbetator, notamve, dupli onemque præstato.
- 9 Si in alieno Pecus paverit, actio est.
- 10 Qui injuria arbores alienas ceciderit, in singulas
æris xxv. luto.
- 11 Arboris impendentis ramos xv. pedes à terra cir-
cumcidere jus esto.
- 12 Paterfamilias uti legasset super pecunia, tutelave
sua rei, ita jus esto.
- 13 Si intestatus moritur, cui tuus heres recessit, A-
gnatus proximus familiam habeto. Si Agnatus
nec escit, gentiles familiam heriscuntur.
- 14 Si furiosus esse incipit, Agnatorum, Gentiliumque
in eo, pecuniave ejus, potestas esto.
- 15 Hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve
urito.
- 16 Hoc plus ne facito; Rogum alicia ne polito.
- 17 Mulieres genas ne raduntur, neve Lessum funeris
erigo habentur.

- 18 Homini mortuo ne ossa legito, que post fanus, nisi belli pergrave mortuo.
- 19 Qui coronam parit, ipse pecuniam ejus virtutis causa arduitor.
- 20 Neve aurum addito.
- 21 Quoi auro dentes vincti escunt, aut iam cum alio sepelire, & urere se fraude esto.
- 22 Servilis vindicta tollitur, omnisque circa impotatior.
- 23 Rogum, bustumque novum pro prius. [Lx. pedes alienas ades ne adijceto.
- 24 Forum bustumve ne usucapito.
- 25 Si in jus vocet, atque eat.
- 26 Si morbus avitusve vitium escit, qui in jus vocatus, jumentum dato. Si volet, Arceram ne sternito.
- 27 Si quid horum fuit vitium judici, arbitrove, reove, dies disseisue esto.
- 28 Si vis vocationi suat, testamini, igitur eam Capito.
- 29 Si Calvitur, pedemve servit, manum indojecto.
- 30 Si quis in iure manum consecant, utrique superstibus presentibus, vindicias sumito.
- 31 Si vindiciam falsam tulit Rei, sive litis, arbitros tres dato, eorum arbitriis fructus, dublione Dominum deceditur.
- 32 Rem ubi pagunt, oranto; Nei pagunt ante meridiem in Foro, aut in Comitio Causam congiuntio. Post meridiem presente ambobus litem adijceto. Sol occasus suprema temeritas esto.
- 33 Aris confessi, rebusque bene judicatis, triginta dies iusti sunt, possidet munia. En doi actio esto, in jus ducito. Nei judicatum facit, aut qui pseudo jure em vindicit, tum ducito, vincito, aut nervo, aut compedibus quindecim pondo, ne minore, aut si volet, majore vincito. Si volet suo vincito. Qui em vincum habebit, libras farris endo dato. Si volet plus dato.

E DEL LORO USO LIBI. CAP. XVII. 61

- 34 Tertius nundinis partes secanto . Si plus minusve fecaverint sine fraude esto .
- 35 Assiduo vindex , assiduus esto . Proletario quivis volet , vindex esto .
- 36 Qui se sirit testarier libripensue fecerit , ni testimonium fariatur , improbus intestabilisque esto .
- 37 Cui Testimonium defuerit , is tertius diebus ob portum obvagalatum , ito .
- 38 Qui falsum testimonium dixerit , Saxo Tarpejo de jicito .
- 39 Si Judex , Arbiterve ob rem judicandam pecuniam acceperit , capital esto .
- 40 Qui malum Carmen incantassit , Cereri Sacer esto .
- 41 Qui injuriam alteri faxit . xxv. aeris poenae sunt .
- 42 Si quis Carmen occentassit , actitassit , condidissit , quod alteri flagitium faxit , capital esto .
- 43 Si membrum rupsit , ni cum eo pacit talio esto .
- 44 Si Nox furtum faxit , capital esto .
- 45 Interdiu si se telo defenderit jure coesus esto .
- 46 Si adorat furto , quod nec manifestum erit , duplicinem iusto .
- 47 Furta per lancem , liciumque concepta , quasi manifesta vindicantur .
- 48 De furto pacisci licet .
- 49 Tignum junctum Aedibus vineave , em Capus ne solvito .
- 50 Furtivae Rei aeterna auctoritas esto .
- 51 Jus auctoritas fundi , biennium esto ,
- 52 Adversus hostem aeterna auctoritas esto .
- 53 Qui nexum faciet , mancipiumque , uti lingua antucupassit , ita jus esto .
- 54 Vindictae secundum libertatem dantur .
- 55 Ne quis unciario foenore plus exerceto .
- 56 Patritii cum Plebeis connubia ne jungunto .
- 57 Ne in porrectum VIII. pedes , in anfractum XXI. pedes lata esto .

78 In finibus intra v. pedes usucapio ne esto:

La diversità della frase, e delle parole fanno distinguere le vere Leggi dalle supposte. Si nomina nella Legge VIII. il Pretore, e pure questo Magistrato fu introdotto in Roma ottant' anni dopo di queste Leggi. L' Alciato rigetta la Legge dell' usucapione de' cinque piedi: Come potranno essere vere queste Leggi: Sieguono quelle rapportate dal Baldaino, e sono.

- 1 Privilegia, nisi centuriatis Comitibus, nè rogatio.
- 2 Qui sepem in confinio ponei, terminum ne excedito. Qui murum, pedem dereli, & quito. Qui domum pedes duos. Qui sepollerum, foveamve, quantum id profundum erit. Qui puteum passum. Qui olivam, ficumve, pedes novem. Qui denique alias arbores plantabit, quinque pedes. Ab alieno loco ponito. In controversia de finibus, quinque pedum usucapio nulla est.
- 3 Eius arbores, quæ in alienum agrum impendedum ecidere ramos quindecim pedes altius a terra, jus esto vicinis.
- 4 Via latitudo in porrectum octo pedum esto. In anfracto sexdecim.
- 5 Nequis ancario senore amplius exerceto.
- 6 Sodalibus, qui ejus Collegij sunt, & jus cocundi habent, potestas esto pactiones, quas volent, inter se incunde, dum ne quidem publica Lege, corrumpantur.
- 7 Quum nexum faciet, Mancipiumvo peti, occupasset, ita jus esto.
- 8 Venditæ, & traditæ res non aliter Emptori acquiruntur, quam si is venditori pretium solverit, vel alio modo satisfecerit.
- 9 Jus, & autoritas fundi biennium esto. Ceterarum rerum usus annuus esto.
- 10 Adversas hostem æterna autoritas esto.
- 11 Rei furtivæ æterna autoritas esto.

E DEL LORO USO LIBI. CAP. XVII. 63

- 12 Tignum junctum ædibus, vineisve ne solvito, sed duplum, qui junxit dato.
- 13 Glandem in alienum fundum decidentem, colligere liberum esto.
- 14 Si in tuo alienum pecus pascatur, de pastu pecoris actio esto.
- 15 Si quadrupes pauperiem fecerit, ei cujus intererit versus eum, qui Dominus erit quadrupedis, actio noxalis esto.
- 16 Patritii cum Plebeis conjugium ne contrahunto.
- 17 In decem mensibus hominem gigni. Parentibus liberos ter vendendi jus, atque potestas esto.
- 18 Statu liberos venundari posse.
- 19 Uti quis legasset super pecunia, tutelave suæ rei, ita jus esto.
- 20 Parentibus Tutorum libero in potestate dandorum testamento jus esto.
- 21 Quibus testamento tutor datus non est Agnati tutores legitimi sunt.
- 22 Si furiosus est, Agnatorum, Gentiliumque in eò, pecuniave ejus potestas esto.
- 23 Prodigio bonis interdictum esto, isque in curatione Agnatorum esto.
- 24 Suspecti Tutoris judicium exerceto.
- 25 Uti quis legasset rei suæ, ita jus esto.
- 26 Intestatorum hæreditates, primo suorum hæredum velint, nolint sumpto, & in locum filiorum nepotes succedunto.
- 27 Si intestatus moritur, cui suus hæres non extabit, Agnatus proximus familiam habeto.
- 28 Intestato Liberto mortuo, primum sui succedunto; si hi non fuerint, patronus.
- 29 Si pluribus hæreditas jure delata sit, atque hi à communione discedere volent, familiæ exciscundæ judicio inter eos res hæreditariæ dividuntor.
- 30 Hominem mortuum in urbe, neque sepelito, neque urito.

- 31 Rogum bustumve novum proprius sexaginta pedes ne adiicito ædes alienas invito domino .
- 32 Hoc plus ne facito . Rogum ascia ne polito . Vinea rogum ne respergito .
- 33 Homini mortuo ne ossa legito . Quo post funus faciat .
- 34 Qui Coronam parit , ipse , pecuniave ejus virtutis ergo ei ducitor . Ipsi mortuo Parentibusve ejus , dum intus positus esset , forisve ferretur , sine fraude imposita esto .
- 35 Rogum bustumve ne ufucapito .
- 36 Inter hæredes pro hæreditariis portionibus obligationes hæreditariæ ipso jure divisæ sunt .
- 37 Si quis Lege agendo plus petierit , causa cadito .
- 38 Si quis in jus vocatus , si morbus , evitasve vitium esset , qui in jus vocabit , jumentum dato , si nolit Arceram ne sternito .
- 39 Si Judex , vel alter ex litigatoribus morbo fontico impediatur , iudices dies dissisus esto .
- 40 Si status dies sit , cum hæste venito .
- 41 Assiduo vindex assiduus esto .
- 42 Proletario Civi , quivis volet , vindex esto .
- 43 Superstitibus presentibus , vindiciæ sumuntur ab iis , inter quos controversia est .
- 44 Vindiciæ secundum libertatem dantor .
- 45 Aëris confessi , reisve jure judicatis xxx. dies justi sunt . Post , deinde manus injectio . In jus ducito . Ni judicatum facit , aut qui pseudo eo , in jure vim dicit tecum ducito , vincito , aut nervo , aut compedibus xv. pondus , ne minore , aut si volet majore , vincito . Si volet , suo vivito . Ni suo vivit , qui eum vincitum habebit , libras farris in dies dato . Tertius nudinis partes secando , Si plus minusve secaverint , sine fraude esto .
- 46 De Capite Civis , nisi centuriatis Comitibus ne reganto .
- 47 Qui

E DEL LORO. USO LIB.I. CAP.XVII. 64

- 47 Qui hostem concitaverit , quivè civem hosti tradiderit , capite punitor .
- 48 Senatoribus idem juris esto , quam fortibus :
- 49 Si quis in Urbe Coetus nocturnos agitat capite punitor .
- 50 Qui falsum testimonium dixerit , à Saxo Tarpejo deiicitur .
- 51 Judex , qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est , capite punitor .
- 52 Si quis astitaverit sive carmen condiderit , quod infamiam , flagitiumve alteri precatur , capite punitor .
- 53 Qui malum carmen incantaret , frugibus excantaret , coerceatur .
- 54 Qui injuria ceciderit alienas arbores , luto in singulas aris xxv .
- 55 Frugem aratro quasitam fortim noctu si paverit , feceritve pubes , suspensus Cereri necator ; impubes verberator , noxiamque , duplionemve prestato .
- 56 Si nox furtum faxit , & in aliquis occisit , jure caesus esto .
- 57 Fur manifesto furto prehensus interdum si se telo defenderit , & in aliquis occisit , jure caesus esto . Ex cæteris manifestis furibus liberi verberantur , & ei , cui luci furtum factum erit , si se telo non defenderit , addicuntur . Servi verberibus affecti , de saxo precipitantur .
- 58 Furta per lancem , liciumque concepta , sicut manifesta , vindicantur .
- 59 De furto pacisci licitum esto .
- 60 Si injuriam alteri faxit xxv . aris poena sunt .
- 61 Si servus furtum faxit , noxamve nocuit sciente , etiam Domino actio noxalis esto , Dominus servi nomine non tenetur .

Queste sono le Leggi raccolte da migliori Autori

con tanta fatica, e diligenza del Balduino. Le più verisimili sono raccolte da Gellio; ma Gellio si convince di falsità, perchè egli dice, che furono scritte in verso, quando esse furono composte l'anno 201, o 202; ed in quelli tempi in Roma non era introdotta la Poesia; perchè nell' anno 410. Livio Andronico fu il primo, che in Roma insegnò la Poesia. Onde può facilmente rendersi sospetto, se egli si abbia finte quelle poche Leggi, che rapporta, conforme prima di lui fece Cicerone: Tanto più, che queste finzioni di Leggi sono state praticate da molti. Ma Comunque siano esse, e per quella fede, che loro possa darsi, la Legge 56. è presa da Macrobio ne' Saturnali, ove egli nota nox pro nocte, & im pro ana; ed in questa Legge Antonjo Agostino nota, che i Ragazzi si castigano ad arbitrio del Pretore, e che per Pretore debba intendersi il Console. La Legge 28. è riportata da Gellio, ove egli stesso vuole, che l' Arcera sia un Plautro tirato da due giumenti per condurre l' infermo avanti del Giudice quando egli non possa venire su'l cavallo. Non è il conferuto con molti essemplij. Ella però puzza di qualche barbarie, volendo obbligare l' infermo a presentarsi. Ma più rigida è la Legge 45. della quale non mai si sono serviti i Romani, odiandola come severa. Il morbo fontico espresso nella Legge 39. solamente fa differire il giudizio, e fa di lui origine; è riportata da Giavoleno; egli è morbo, che può aggraviarsi. La Legge 58. è più difficile a spiegarsi, Varrone dice licium ad illiciendum, lancem ad mancipandum. Sexto Pompeo pretende che il ladro girava nelle case, ove non ci erano i padroni, vestito di licio, e colla lancia, per mettere timore alle donne. Tiberio Liberto di Cicerone dice, che il Littore sia detto da Licio, e Gellio rigetta questa opinione sostenendo, che sia detto e ligando. La Legge 41. s'

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XVII. 67

Intende di coloro, che viveano del proprio affe, e militavano, perchè aveano un gran cenzo. E queste sono quelle Leggi delle quali si dicono tante lodi, e Ulpiano, e gl' altri Jurisprudenti ne fanno continua menzione nelle loro opere. Poteano per altro avere qualche fondo di giustizia, s' elle non fossero state confuse con quelli antichi usi de' Romani, precisamente contro de' debitori, i quali aveano ragione di cagionare tanti tumulti, e sedizioni: quando quelle di Balduino, o del Lipsio fossero vere, esse ne meno farebbero tutte, perchè nelle prime dieci Tavole, potea esserci scolpito maggior numero di esse. Ed è cosa degna a rifletterci, che in nessuna di esse si vede qualche comandamento per la moderazione de' costumi, quando i Triumviri n' ebbero un' espressa incombenza: Onde il Vives, nel libro delle Cause, per le quali si sono corrotte le arti, dice, che i Romani non vollero riceverle per vivere con la loro libertà.

C A P. XVII.

De i Senatus Consulti.

Duecento Senatori furono istituiti da Romolo; indi crescerono al numero di novecento. Essi promulgavano il Senatus Consulto; ma questo non avea vigore alcuno, se non era sottoscritto da Consoli: ed introdotta la potestà Tribunitia, ancora dal Tribuno con la lettera T. Prima delli Tribuni, si dava la provocazione al Popolo. Aveano i Senatori due modi per dare i loro voti. Nelle cause leggierie, udita la sentenza di uno di essi, gli altri, incedendo, partivansi, e diceasi fatto per discessum: O pure,

I a

chi

chi proponeva, dicea loro, qui hæc sentitis, in hæc partem, qui non, in aliam partem ite. Conforme è il sentimento di Plinio. Quando poi trattavasi di cose gravi, allora tutti diceano i loro voti. I più Giovani però sempre davano il loro voto col moverli da uno luogo all' altro; onde da Gellio furono chiamati Senatores pedanei; ò pure, al dire di Flavio Vopisco, alzavano la mano in segno di uniformarsi all' opinione già proferita da uno di essi. Augusto poi ordinò, che toltisi questi modi, tutti dovessero proferire il loro parere. Univansi due, o tre volte il mese, fuori del mese di Febrajo. Il capo del Senato era detto Princeps Senatus, ed egli al primo di Genajo potea prescrivere qualche metodo, il quale dovea osservarsi in tutto l' anno. Prima de i venticinquæ anni, nessuno potea essere Senatore, e Pompeo, anche glorioso per una riportata vittoria, non potea esserci, essendo di anni 24. I Tribuni, i Decemviri, i Dittatori poteansi consigliare col Senato. Quando trattavasi affare serio, e grave non usavano seribi, fervi pubblici, ò altri ministri, perchè solamente tra essi restasse il secreto.

Lampridio vuole, che non facea Senato minore numero di cinquanta, e si radunavano conforme era la qualità dell' affare. Furono poi eccettuati da Augusto ancora i mesi di Settembre, e di Ottobre, e le loro solite radunanze erano nelle Kalende, e negl' Idi di ogni mese. Chiamavasi l' straordinario Senato per il Precone, e dicevasi Senatus indictus. Il luogo, ove aveasi a radunare ne' primi tempi, dovea eliggersi dagli Auguri; prima di uscire il Sole, e doppo essere tramontato, non potea reggersi. Aveano certe altre osservazioni rapportate da Varrone nel libro, che scrisse a Gn. Pompeo, e può vedersi Capitolino, che scrisse le vite de Gordiani. Cicerone dice, che il popolo, non potendo sempre unirsi, per fare le Leggi,

ne

E DEL LORO USO LIBI. CAP. XVIII. 69

ne avea permessa l'autorità al Senato; ma è più verisimile, che il Senato sulla potesse fare senza del popolo; e se fù vero quel che dice Cicerone, ed è anche riportato ne' tit. de orig. Juris, egli fù un Plebiscito efimero; come era sempre nelle sue deliberazioni quel popolo inconstante, e sedizioso. Orazio, e Valerio Confoli, non avendo potuto ottenere dal Senato qualche essi voleano, si rivolgerono al popolo. Troppo scarsi sono i monumenti degli antichi S. C., ò perchè furono incennati, ò perchè l'antichità sempre è devoratrice delle notizie migliori: Bastarà recarne un solo per farne l'idea, come erano concepiti.

In una colonna presso del fiume Rubicone erano scolpite queste parole. *Iussu, mandatuve P. R., Commilito, Armate quisquis es, manipularique, Centuriove, Turmave, Legionariae, hic sistito. Vexillum desinito, nec contra hunc Ansem Rubiconem signa ducitum, comneatunve traducito. Si quis hujus Iussionis ergo adversus praeccepta jerit, feceritve, adjudicatus esto P. R. tt., ac si contra Patriam arma tulerit; ptenates à Sacris Penetralibus asportaverit. S. P. Q. R.* Contimile era quello fissato in Rimini. Sommessasi la Repubblica ad Augusto, restò il Senato, come un raggio di quella luce; ed essendo estinte tutte le autorità de' Magistrati, se non erano ravvivate da Augusto, quella del Senato acquistò nuova forza, e vigore, perchè da lui non ci era più la provocazione al popolo. Egli faceva le Leggi, e derogava all' antiche. L'istessi Successori Imperadori continuarono quest' autorità nel Senato; anzi essi spesse volte peroravano per la Legge, ed i Senatori, discusse le ragioni, ne faceano il decreto. Così Domiziano, Severo, Antonino; Vespasiano, ed altri perorarono nel Senato. Alcune fiata; al sentire di Lorenzo Valla; ancora il popolo perorava, e faceasi il Plebiscito; e quindi unendosi il Plebiscito al S. C., pretende Cajo, che formarvasi

vasi la Legge generale. Mà l'abbaglio profeso da Compilatori de S. C., ne i cinquanta Libri de Digesti non è così lieve, che non meriti una distinta riflessione. Essi hanno framischiato i decreti del Senato, e l'orazioni degl' Imperadori fatte nel Senato; e da questo miscuglio fanno passare per Leggi quelle, che non sono. Certo è però, che cessando ne' Senatori gli odij, le contese, ed i privati interessi, cominciarono ad udirsi in Roma Leggi più savie, più regolate dalla ragione, e dalla equità, e non furono più contraddette dalla forza, e dall' insolenza; ed essi ancora non aveano, onde temere per le loro prudenti risoluzioni. Noi accennaremo alcuni S. C., li più celebri, che furono fatti sotto degl' Imperadori, molti di essi, essendo persecutori del nome Cristiano, non lasciarono di pensare cose giovevoli all' Imperio.

A i tempi di Adriano, essendo Coss. Perito, e Cassio Aproniano, ò pure, Quintio, e Cassio, fu fatto il S. C. Aproniano, in cui si permette l' adire l' eredità lasciata dal Liberto. Egli fu fatto doppo del S. C. Trebelliano, e non già doppo l' Editto di Salvo Giuliano. Di questo S. C., ne parla Paolo nella L. omnibus ad S. C. Trebell., Giuliano nella L. ita tamen ff. eodem.

A i tempi di Trajano, essendo egli Console, nel suo quinto consolato, con Articulajo, e Peto fecesi il S. C., con cui si commette a i Presidi delle Provincie il dovere conoscere delle libertà, che si devono dare in vigore de' fidecommessi, ancorchè l'erede non sia dell' istessa Provincia. Malamente da molti chiamasi il S. C. Articulano, quando devesi dire Articulajano. Di questo S. C., ne fa menzione Marziano nella L. non totum ff. Articulajanum C. ad Trebel.

Vulpiano ne Frammenti parla del S. C. Calvisiano; con cui si rendeva inabile il marito, che essendo di sessanta anni sposasse una donna di sopra de i cinquanta.

E DEL LORO USO LIBI. CAP. XVIII. 71

quanta, a succedere nella sua eredità, e nelle sue doti. Dipendea questo S. C. da altre Leggi, con le quali si biasimava questo matrimonio per l'età de' sposi. Nelle pandette ritrovasi abrogato questo S. C.

A i tempi di Vespasiano fù fatto il S. C. Claudiano, con cui diveniva serva quella donna libera, la quale si congiungeva col servo, il di cui Padrone ne acquistava il dominio. Fù abrogato da Giustiniano nel L. 3. Isti:

Il Desumiano, e non già Damasiano, concedeva la libertà al servo promessagli, ancorchè egli per giusta causa fosse assente.

Marziano nella L. non tantum, e nella L. neque ff. de fideic. parla di questo S. C., ancorchè ci siano degli errori, dovendosi dire culcumque, e non quicumque.

Il Janciano di cui ne fa memoria Vulpiano nella L. si cum servum ff. de fideic., e di cui Placentino ne parla chiamandolo Emiliano, ed ora Vinciano, fù fatto da Emilio Junco, e Giulio Severo C. C. Egli parla della manumissione promessa a' servi per fidecommesso, e come debba regularsi il Pretore in questo giudizio.

Il Largiano fatto ne i tempi di Adriano, fù abrogato da Giustiniano nella L. unica, Cqd. de Latin. Libert. toll. . Parlava dell'eredità de' Liberti, de' quali ne fa menzione anche nell' Ist. de succ. Libert.. In molte Leggi parlasi del S. C. Liboniano fatto forse a i tempi dell' Editto di Claudio. Nella L. 1., ad L. Corn. de falsis, & de S. C. Libon.: Nella L. Senatus eodem, ove deve leggerfi qua non quia. Nella L. si quis legatum eodem, nella L. item, nella L. Filtus, siccome nella L. item Senatus C. de is, qui sibi adu.

Il famoso Macedoniano, il quale prese il nome, non già dal Console Macedone, ma da Macedone usurajo, che ne diede l'occasione di farlo, distrugge l'obbligo

bligò de' figli di famiglia. Teofilo crede, che questo Macedone fosse stato un figlio dissipatore. Suetonio racconta, che Vespasiano il fece fare, perchè Macedone sovvertiva la gioventù, dando del denaro, e corrompendola con molti vizij; quali crediti egli notava in un suo libro, attendendo la morte de' loro Padri per riscoterne le somme: non solamente dava denaro, mà ogni altro genere di robba. Sotto il nome di figli, restano compresi i nipoti, ancorchè il loro obbligo abbia vigore per il loro peculio Castrense. Giustiniano aggiunse l' altro disordine; perchè i figli desideravano la morte de' Padri, ragione, che si tira tutta la lode per essere causa del S. C. Nella L. 1., e L. ult. C. de Coll. dot. si fa menzione del S. C. Noniano; Nojanum detto da Placentino, e da altri Junianum, ò Domitianum, perchè forse fatto a suoi tempi, essendo Coss. Nonio, e Laterano, ove è da vedersi Cajo nella L. 3. ad ædictum.

L' Orphitiano fù fatto a i tempi di Marco, essendo Coss. Orphitio, e Rufo. Succedono per esso i figli alla madre ab intestato; se ancora i nipoti, se ancora i spurij, può vedersi da Vulpiano.

Il S. C. Pegasio, hà egli qualche connessione col Trebelliano. Però il Pegasio fù fatto a i tempi di Vespasiano, essendo Coss. Pegaso, e Passione. Egli fù abrogato da Giustiniano con una costituzione greca, la quale si desidera. Nella L. 36. de digesti non si parla di questa costituzione.

Il Trebelliano fù a i tempi di Nerone, essendo Coss. Anneo Seneca, e Trebellio Massimo; ò siano errori de' Librari, ò di Accursio, ci sono aggiunte alcune parole, che non convengono, come è da vedersi in Antonio Augustino. Oleandro crede, che questi Coss. fossero forrogati.

Il Sabiniano, con cui si dava la porzione ereditaria all' Adottato per testamento, fù egli abrogato da Giustiniano.

E DEL LORO USO LIBI. CAP. XVIII. 73

H. Silliano , che obbliga i servi del figlio a denunciare l'omicidio del padre , e i servi del padre a denunciare l'omicidio del figlio , ha egli uno errore nel C. Fiorentino ; perchè dove dice vindicasse , deve dire giudicasse : Li digesti parlano di questo S. C.

H. Tertulliano fatto a i tempi di Adriano ammette la madre libera col jus di tre figli alla successione del figlio ; e la Libertina col jus di quattro figli . Claudio avea loro accordata la legitima , ed il Pretore il possesso de' beni unde cognati . Onorio , e Teodosio diedero il jus liberorum a tutti , e Giustiniano ancora il permise con un titolo ne' digesti .

Il Turpilliano fu fatto sotto di Antonino contro degli Accusatori , i quali aggiustandosi con gli Accusati non proseguivano il giudizio . Mesennio scrisse un Libro sopra di questo S. C.

H. Vellejano fatto da i Coss. M. Sillano , e Vellejo Curatore , rese più caute le donne , acciòchè non si obbligassero , giacchè per gli Editti di Augusto , e di Claudio non poteano intercedere per i loro mariti . In questo ancora ci è errore nel codice Fiorentino , perchè egli non è riportato con le istesse note , con le quali egli fu fatto .

Il Vitresiano ha connessione col Junciano , ed è errore il chiamarlo Tassano , e fu a i tempi di Antonino Pio . Accursio , e Placentino non accordano con queste notizie . Vulpiano ne parla nella L. cum quasi , ff. si plures de fideic.

Il Volusiano , che è contro di coloro , li quali si accordano tra di loro di dovere dividersi tutto ciò , che potranno esigere da una lite , che ingiustamente fanno , ha egli qualche somiglianza nella pena , alla L. Julia de vi privata .

L' Emiliano è l'istesso , che il Junciano , così chiamato da Vulpiano , e Junciano da Marziano , quale da Placentino chiamasi Vinciano . Questi sono i S. C. più

conosciuti, essendovene altri per cose leggieri, come di acque, e di acquedotti, e simili, de' quali se ne hà una lieve notizia nella Legge. I Fasti consolari sono così incerti, che doppo le fatiche di tanti Eru- diti, non sono usciti dalla totale incertezza, mà si hà qualche ragione de' Fasti consolari Idaziani.

C A P. XIX.

De Plebisciti.

LI Tribuni della Plebe furono due, indi cinque; e nell'anno di Roma 296. al dire di Pomponio, e di Dione, furono dieci. Aveano la preensione, e non già la vocazione. Carceravano l'istessi Consoli. Livio dice, che L. Flavio Tribuno della Plebe carcerò Metello; e Cicerone parlò dell'istesso avvenimento a Bubulo. Le porte delle loro case erano aperte di giorno, e di notte, acciocchè il popolo in ogni sua necessità potesse ricorrere da essi. Acquistarono tanta autorità, che molti Nobili faceano adottarsi da qualche Plebeo, per divenire Tribuni. Faceano delle Leggi. Radunavano il popolo a i Comizij, e si pubblicava l'ordine per il Trombetta, alloracchè erano Centuriani, e si chiamavano Calata Comitia; e le persone si regolavano dal censo, che possedeano; ò si intimava da i Littori, allora chè erano i Comitij Curiati. Erano le Curie una divisione del popolo per i luoghi della Città, pigliando il nome dal luogo istesso, ò da qualche principale: In esse non ci era differenza di età, ò di censo. Il radunavano ancora per le Tribù. Le loro Leggi furono a qualche tempo obbedite da tutti gli ordini, e si univano nella Basilica Porcia: Mà perchè de Plebisciti si è discorso abbastanza ne' precedenti capitoli, era stato nostro pensiero, di qui

qui inserire una Tavola de' Fasti Tribunitij, imitando quella de' Fasti Consolari, non meno per mettere sotto l'occhio tutti i Plebisciti, che per fare una memoria de' fatti accaduti. L' Aimari ha raccolti alcuni Plebisciti, dando ad essi l'anno, ed i Tribuni. Ed il Pitisco stampato l'anno 1713., parlando delle Leggi, riporta con uguale distinzione molti Plebisciti. Ma dopo una lunga fatica fatta non meno sopra gli Storici, che sopra i più eruditi Scrittori, ci siamo persuasi, che ella è una fatica di chi abbia molto ozio, se pure potrà riuscirne: Tanto più, che dopo la Legge Atinia, erano Senatori, e perciò di essi si è fatta poca menzione nell'Historia Romana. Abbiamo stimato però di metterla sul fine di questa Opera, a' sul oggetto di dare stimolo, a chi vorrà applicarvi.

C A P. XX.

De i Jurisprudenti ne i tempi della Repubblica sino ad Augusto.

Oltre alle Leggi già dette, aveano i Romani gli Editti de' Pretori, i quali Servio compilò in due Libri, quindici anni dopo della Legge Cornelia, con la quale fu ordinato l'Editto perpetuo; de' quali due Libri, Ofidio discepolo di Servio, ne compose un solo Editto, circa i tempi di Augusto e di Cicerone; e questo Editto poi fu fatto di nuovo da Sabvio Giuliano, di cui si parla nelle Leggi di Giustiniano. Erano ancora cominciate a farsi molte Leggi, ne Comitij Centuriati, e Curiati: onde, o perchè la Legge cominciasse a moltiplicarsi, e moltiplicandosi a partore confusione; o perchè le parole di quelle delle dodici Tavole cominciarono a disusarsi, ond' ella oscura si rendesse; o perchè l'ozio cagionasse quell'applicazio-

he naturalmente, come si spiega Pomponio, cominciò la Legge Civile de' Jurisprudenti, che mezza Jurisprudenza si dice; perchè framezza quella delle dodici Tavole, e le Leggi Imperiali.

T. Coruncano di Tuscolo, uomo plebeo, il quale fu il primo Pont. Mass. dell'ordine della Plebe, cominciò ad insegnarla circa gl'anni di Roma 470. a i tempi della prima guerra punica. Ebbe egli due discepoli P. e S. Elio Peto, giovani così miserabili, che abitavano in una casa, ove ci viveano quattordici famiglie. Ebbero ancora officij nella Repubblica dopo essere stati nella guerra, come soleasi fare in quei tempi, ma furono infelici, e non operarono cosa degna di lode. Marco Catone Prisco, indi detto Censorino, ancora egli di Tuscolo, andò alla guerra in età di 17. anni, indi compose libri di Legge, e fatto Censore fu molto severo con i Nobili, onde acquistò il titolo di Censorino; ed essendo stato accusato non meno, che con quattrocento quaranta capi di accuse, fu dichiarato innocente. M. Giunio Bruto, essendo di anni cinquantasei, compose sette Libri di Legge; e P. Muzio Scevola nell'anno 620. di Roma insegnò pubblicamente la Legge. Q. Muzio suo figlio fu il primo, che facesse un corpo della Legge, e lo divisè in diciotto Libri, dando ad essi il nome di distinzioni, o regole, da dividerli nelle Pandette, conforme dice Valerio Massimo.

Fatto Console con L. Licinio Crasso nell'anno seicento cinquanta otto fece la Legge, che ciascheduno se ne gisse nel suo municipio, ne si usurpassero le loro Leggi. Legge chiamata perniciosà da Cicerone, perchè due anni dopo portò una fiera guerra a Roma. Governò l'Asia, ed i suoi Editti giravano per quelle Provincie, come un modello da imitarsi; ma per ordine del Pretore L. Licinio Damasio, sequace di Mario, fu ivi fatto ammazzare. Da questi già detti,

detti, vuole Pomponio, che imparassero le Leggi; Manlio, il quale giudicò suo figlio P. Rutilio Rufo, Paolo Virginio, Q. Tuberone, e L. Licinio Crasso. P. Muzio, essendo Tribuno della Plebe, accusò F. Tubulo, perchè essendo Pretore, si fosse fatto corrompere dal denaro; onde fu mandato in esilio. Gallo Aquilio fu discepolo di Q. Muzio; ed essendo Tribuno della Plebe con Gn. Atteo Capitone nel decimo anno, in cui Pompeo era Console con L. Licinio Crasso, diede il primo frutto de' jurisprudenti, inventando la stipulazione Aquiliana, e l'azione del dolo; come se prima di queste cose non si potevano usare le azioni, e le cautele con la buona fede. Cicerone al L. terzo degli officij va parlando di queste cose, e nella Legge al Codice si spiega, che i Postumi possono istituirsi eredi. Egli spesso era dichiarato Giudice nelle cause private civili dal Pretore, ed avea la sua casa nel Colle viminale alla sesta Regione. Loda Cicerone Baldo Lucilio, il quale insegnò Servio Sulpizio; ma quando parla degli oratori, nol ricorda: Onde questo Baldo Lucilio non sarà stato un uomo eccellente. Servio Sulpizio però ebbe nel foro il primo luogo, dopo di Cicerone, compose molti libri, ed insegnò Alfano Varo, ed Aulo Offilio. Cornelio Massimo insegnò Trebazio, diverso da Rutilio massimo, il quale scrisse un libro sopra della Legge Falcidia. Lucio Volusio Maestro di Q. Muzio, essendo Questore, rinanciò il Consolato offertogli da Augusto: scrisse sedici libri de' fidecommessi, e morì sotto l'Imperio di Nerone. Aulo Offilio insegnò Atteo Capitone, e Q. Elio Tuberone, contro di cui perorò Cicerone nell'orazione, che fece pro' Q. Ligario: fece un trattato sopra la vicefima dell'eredità ordinata da Augusto; scrisse ad Attio di materie legali; compose l'editto pretorio; e Plinio dice, che la sua moglie Clodia morì di cento e quindici anni. C. Trebazio insegnò Antistio La-

beone, del di cui consiglio si prevale Augusto: Scrisse molti libri; fu più dotto di Aulo Cascellio, ma Cascellio fu di lui più eloquente. Non ebbe rossore nel dire, che la parola Bacellum fosse composta di due versi, che Sacracella; ed essendo la pena di 25. assi per l'ingiuria, egli conduceva un servo con un vaso pieno d'assi, e mettendo le mani per ingiuria sopra la bocca di chi incontrava, gli faceva pagare la pena dal proprio servo, al dire di Gellio in due luoghi delle sue notti Attiche. Q. Elio Tuberone seguì la fortuna di Pompeo contro di Cesare: Andò Proconsole nell'Africa, da ove Ligario il rigettò, ed egli, ancorchè infermo, andò da Pompeo nella Tessaglia. Scrisse molti libri; ma perchè in essi affettò una lingua già ranciata, i suoi libri non furono in preggio; L. Alfano Varo di Cremona Console con P. Venuzio nipote l'anno terzo di nostra salute scrisse 34. libri di digesti. Giulio Pullo restrinse in Epitomi i suoi libri. Gli fu dal pubblico dato la sepoltura, Publicio figlio della moglie di Tuberone, del primo letto, credesi, che avesse inventata l'azione publiciana.

Prima però di questi, ci fu Papirio ne' tempi di Tarquinio superbo, il quale unì le Leggi Regie, e fu detto il Jus papiriano. Se deve crederci a Pomponio, Claudio decemviro scrisse un Libro delle usurpazioni. Appio Claudio il cieco, che fece la via appia, ed introdusse in Roma l'acqua appia, scrisse nella Legge, e compose de i versi sul sistema di Pittagora. Sempronio Tuditano, di cui ne parla diffusamente Livio, fu Tribuno de' soldati nella seconda guerra punica, Edile Curule Censore, ed indi Console, istruttissimo nel Jus pontificio, ma fu così severo, che ripudiò la sua moglie, perchè, senza farcelo sapere, avea ella osato di guardare i pubblici giuochi. Già a i tempi di Cicerone era questo Jus de' prudenti ridotto in opinione, come Antonio Oratore non dubitò dirlo in presenza di Q. Muzio Questore. CAP.

C A P. XXI.

Delle Leggi Imperiali.

LA Repubblica Romana, che doppo settecento ventidue anni, ora sotto la podestà Regia, ed ora sotto varie mutazioni di governo, avea sempre vacillato, si fermò alla fine sotto il comando di un Imperadore. Egli fu Ottavio, figlio della sorella di Giulio Cesare, da lui adottato; ed egli prese il nome di Cesare Augusto. Acquistò egli tutta l'autorità, che avea il Senato, ed il Popolo, ed ogni Legge faceasi da lui, ò per ordine di lui. Se il Senato, ed il Popolo gli diedero l'Imperio per timore, non lasciò di essere legitimo Imperadore; perchè egli non l'acquistò con la forza delle armi, mà ricusollo offertogli, ed a nuove suppliche si risolvè di riceverlo: Onde dei loro interni movimenti non dee farsi giudizio, quando gli esterni siano stati vevoli, e giusti. Potcano però comunicare ad Augusto il dominio di quelle Provincie, che con giusto titolo avessero acquistate; non bastando la guerra, senza concorrerci la giusta causa, per legittimare il possesso de' dominij. Egli, ancorchè superiore alle Leggi, che diconsi scritte, non già a quelle della Natura, ò delle Genti, pure dovea per esempio reputarsene soggetto. Antonio Agostino dice, di esserci nel Campidoglio la Legge, con la quale si diede l'Imperio a Vespasiano. *Fedusve, cum quibus volet facere, liceat, uti licuit Aug. Julio Casari, Aug. Tiborio Claudio Casari, Aug. Germanico. Utique ei Senatum habere, relationem facere, remittere S. C. per relationem, discessionemque facere liceat, ita uti licuit D. Aug. Julio Casari, Aug. Claudio Casari, Aug. Ger-*

DE LEGIBUS

Germanico. Utique eum ex voluntate, auctoritateque jussu, mandatorum ejus, presentem Senatui habebitur, omnium rerum jus perinde habeatur, servetur, ut si a lege Senatus indictus habereturque. Utique in fines, Pomerij ferre, promovere, cum & Respublica censebat, esse liceat, uti licuit D. Claudio Cesari, Aug. Germanico. Utique quaecumque ex usu, Respublicae Majestate, divinarum, humanarum, publicarum, privatarumque rerum esse censebit, ei agere, facere jus, potestasque sit, ita uti D. Aug. Tiberioque, Julio, Cesari, Tiberioque Claudio Cesari Aug. Germanico fuit. Utique quibus Legibus, Plebeisque scitis scriptum fuit, ne Aug. Tiberiusve, Julius Cesar, Aug. Clavius Cesar, Aug. Germanicus tenerentur, iis Legibus, Plebeisque scitis, Imper. Cesar Vespasianus solutus sit quare, & qua Lege rogationem D. Aug. Tiberius, Julius Cesar, Aug. Tiberius Claudius Cesar, Aug. Germanicus facere oportuit, ea omnia Imp. Cesari Vespasiano Aug. facere liceat. Utique quae ante hanc Legem, rogata, acta, gesta, decreta, imperata, ab Imp. Ces. Vespasiano Aug. jussu, mandatorum ejus, a quoque sunt, ea perinde iusta, rataque sint, ac si Populo, Plebeisque jussu acta essent.

S A N C T I O.

SI quis hujusce Legis ergo, adversus Leges, Rogationes, Plebeisque gesta, Senatusve Consulta fecit, fecerit, sive quod eum ex Lege, rogatione, Plebeisque scito, S. ve C. facere oportebit, non fecerit, hujus Legis ergo, id ei ne fraude esto, neve quid ob eam rem Populo dare debeto, neve cui ea de re actio, neve judicatio esto, neve quis ea de re apud..... Sinito..... se agi.....

Se

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XVIII.

Il Sillaniano, che obbliga i servi del figlio a denunciare l'omicidio del padre, e i servi del padre a denunciare l'omicidio del figlio, ha egli uno errore nel C. Fiorentino; perchè dove dice vindicasse, deve dire giudicasse: Li digetti parlano di questo S. C.

Il Terculliano fatto a i tempi di Adriano ammesse la madre libera col jus di tre figli alla successione del figlio; e la Libertina col jus di quattro figli. Claudio avea loro accordata la legitima, ed il Pretore il possesso de' beni unde cognati. Onorio, e Teodosio diedero il jus liberorum a tutti, e Giustiniano ancora il permise con un titolo ne' digetti.

Il Turpilliano fu fatto sotto di Antonino contro degli Accusatori, i quali aggiustandosi con gli Accusati non proseguivano il giudizio. Mesennio scrisse un Libro sopra di questo S. C.

Il Vellejano fatto da i Coss. M. Sillano, e Vellejo Curatore, rese più caute le donne, acciochè non si obbligassero, giacchè per gli Editti di Augusto, e di Claudio non poteano intercedere per i loro mariti. In questo ancora ci è errore nel codice Fiorentino, perchè egli non è riportato con le stesse note, con le quali egli fu fatto.

Il Vitresiano ha connessione col Junciano, ed è errore il chiamarlo Tassiano, e fu a i tempi di Antonino Pio. Accursio, e Placentino non accordano con queste notizie. Vulpiano ne parla nella L. cum quasi, si, si plures de fideic.

Il Volusiano, che è contro di coloro, li quali si accordano tra di loro di dovere dividersi tutto ciò, che potranno esiggere da una lite, che ingiustamente fanno, ha egli qualche somiglianza nella pena, alla L. Julia de vi privata.

L'Emiliano è l'istesso, che il Junciano, così chiamato da Vulpiano, e Junciano da Marziano, quale da Placentino chiamasi Vinciano. Questi sono i S. C. più

consigliati, e se non che atti per cose leggere, come di acque, e di seguedotti, e simili, e quali se ha un breve spazio, nella legge. Adessi consolati sono casi incerti, che dopo le fatiche di tanti Erciditi, non sono sciti dalla totale incertezza, ma gli ha questo ragione di Fatti consolari Idaziani.

LIBRO XIX

De Plebiscitis

LI Tribuni della Plebe furono due, indi cinque, e nel anno di Roma 266. si dice di Pomponio, e di Licinio, che furono i primi a prestare, e con gli la vocazione. Carceravano i Nobili, e avevano il diritto, che i Tribuni della Plebe, carceravano i Nobili, e l'azione pativa dell'istesso avvenimento a Rubolo. Le porte delle loro case erano aperte di giorno, e di notte, acciache il popolo in ogni sua necessita potesse ricorrere a de essi. Acquisivano tanta autorità, che molti Nobili facevano adottar da qualche Plebeo, per divenire Tribuni. Erano detti delle Leggi Radunavano il Senato, e li pubblicava il ordinamento, e li leggevano, e li Centurioni, e si celebravano i Comitia; e le persone si regolavano del cittadino, e si intimava dai Tribuni, allora che erano i Comitij Curiati. Erano detti in una divisione del popolo, per i luoghi della Città, pigliando il nome dal luogo istesso, o da qualche principale: ma esse non ci era differenza di età, o di censo. Il radunavano ancora per le Tribu. Le loro Leggi furono in qualche tempo obbedite da tutti gli ordinamenti univano nella Basilica Porcia. Ma perchè de Plebisciti si è discorso abbastanza precedentemente, era stato nostro pensiero, di qui

qui inferire una Tavola de' Fatti Tribunizii, imitan-
 do quella de' Fatti Consolari, non meno per mettere sot-
 to l'occhio tutti i Plebisciti, che per fare una memo-
 ria de' fatti accaduti. L' Aimari ha raccolti alcuni Ple-
 bisciti, dando ad essi l'anno, ed i Tribuni. Ed il
 Pitisco stampato l'anno 1713., parlando delle Leggi,
 riporta con uguale distinzione molti Plebisciti. Ma
 doppo una lunga fatica, fatta non meno sopra gli Isto-
 ricci, che sopra i più eruditi Scrittori, ci siamo per-
 suasi, che ella è una fatica di chi abbia molto ozio,
 se pure potrà risuscitare: Tanto più, che doppo la Leg-
 ge Atinia, erano Senatori, e perciò di essi si è fatta
 poca menzione nell' Istoria Romana. Abbiamo stimato
 però di metterla sul fine di questa Opera, a sol' ogget-
 to di dare stimolo, a chi vorrà applicarvi,

C A P. XX.

*De i Jurisprudenti ne i tempi della
 Repubblica sino ad Augusto.*

Oltre alle Leggi già dette, aveano i Romani gli
 Editti de' Pretori, i quali Servio compilò in due
 Libri, quindici anni doppo della Legge Cornelia,
 con la quale fu ordinato l' Editto perpetuo; de' quali
 due Libri, Ofidio discepolo di Servio, ne compose
 un solo Editto, circa i tempi di Augusto e di Cice-
 rone; e questo Editto poi fu fatto di nuovo da Sal-
 vio Giuliano, di cui si parla nelle Leggi di Giustina-
 no. Erano ancora cominciate a farsi molte Leggi, ne'
 Comitij Centuriati, e Curiani: onde, ò perchè la Leg-
 ge cominciassè a moltiplicarsi, e moltiplicandosi a par-
 torire confusioni, ò perchè le parole di quelle delle dodici
 Tavole cominciassero a disfarsi, ond' ella oscura si
 rendessè; ò perchè l'ozio cagionasse quell' applicazio-

ne naturalmente , come si spiega Pomponio , cominciò la Legge Civile de' Jurisprudenti , che mezza Jurisprudenza si dice ; perchè framezza quella delle dodici Tavole , e le Leggi Imperiali .

T. Coruncano di Tuscolo , uomo plebeo , il quale fu il primo Pont. Mass. dell' ordine della Plebe , cominciò ad insegnarla circa gl' anni di Roma 470. a' tempi della prima guerra punica . Ebbe egli due discepoli P. e S. Ello Peto , giovani così miserabili , che abitavano in una casa , ove ci vivevano quattordici famiglie . Ebbero ancora officij nella Repubblica dopo essere stati nella guerra , come soleasi fare in quei tempi , ma furono infelici , e non operarono cosa degna di lode . Marco Catone Prisco , indi detto Censorino , ancora egli di Tuscolo , andò alla guerra in età di 17. anni , indi compose libri di Legge , e fatto Censore fu molto severo con i Nobili , onde acquistò il titolo di Censorino ; ed essendo stato accusato non meno , che con quattrocento quaranta capi di accuse , fu dichiarato innocente . M. Giunio Bruto , essendo di anni cinquantasei , compose sette Libri di Legge ; e P. Muzio Scevola nell' anno 610. di Roma insegnò pubblicamente la Legge . Q. Muzio suo figlio fu il primo , che facesse un corpo della Legge , e lo divise in diciotto Libri , dando ad essi il nome di distinzioni , o regole , da dividersi nelle Pandette , conforme dice Valerio Massimo .

Fatto Console con L. Licinio Crasso nell' anno seicento cinquanta otto fece la Legge , che ciascheduno se ne gisse nel suo municipio , ne si usarpassero le loro Leggi . Legge chiamata perniciosa da Cicerone , perchè due anni dopo portò una fiera guerra a Roma . Governò l' Asia , ed i suoi Editti giravano per quelle Provincie , come un modello da imitarsi ; ma per ordine del Pretore L. Licinio Damascippo , seguace di Mario , fu ivi fatto ammazzare . Da questi già detti,

detti, vuole Pomponio, che imparassero le Leggi, Manlio, il quale giudicò suo figlio P. Rutilio Rufo, Paolo Virginio, Q. Tuberone, e L. Licinio Crasso. P. Muzio, essendo Tribuno della Plebe, accusò F. Tubulo, perchè essendo Pretore, si fosse fatto corrompere dal denaro; onde fu mandato in esilio. Gallo Aquilio fu discepolo di Q. Muzio; ed essendo Tribuno della Plebe con Gn. Atteo Capitone nel decimo anno, in cui Pompeo era Console con L. Licinio Crasso, diede il primo frutto de' jurisprudenti, inventando la stipulazione Aquiliana, e l'azione del dolo; come se prima di queste cose non si poteano usare le azioni, e le cautele con la buona fede. Cicerone al L. terzo degli officij va parlando di queste cose, e nella Legge al Codice si spiega, che i Postumi possono istituirsi eredi. Egli spesso era dichiarato Giudice nelle cause private civili dal Pretore, ed avea la sua casa nel Colle viminali alla sesta Regione. Loda Cicerone Baldo Lucilio, il quale insegnò Servio Sulpizio; ma quando parla degli oratori, non ricorda: Onde questo Baldo Lucilio non sarà stato un uomo eccellente. Servio Sulpizio però ebbe nel foro il primo luogo, dopo di Cicerone, compose molti libri, ed insegnò Afano Varo, ed Aulo Offilio. Cornelio Massimo insegnò Trebazio, diverso da Rutilio massimo, il quale scrisse un libro sopra della Legge Falcidia. Lucio Volusio Maestro di Q. Muzio, essendo Questore, rinunciò il Consolato offertogli da Augusto; Scrisse fedici libri de' fidecommessi, e morì sotto l'Imperio di Nerone. Aulo Offilio insegnò Atteo Capitone, e Q. Elio Tuberone, contro di cui perorò Cicerone nell'orazione, che fece per Q. Ligario: fece un trattato sopra la vicissima dell'eredità ordinata da Augusto; scrisse ad Attio di materie legali; compose l'editto pretorio; e Plinio dice, che la sua moglie Clodia morì di cento e quindici anni. C. Trebazio insegnò Antistio La-

beone, del di cui consiglio si prevale Augusto; Scrisse molti libri; fù più dotto di Aulo Cascellio, mà Cascellio fù di lui più eloquente. Non ebbe rossore nel dire, che la parola Bacellum fosse composta di due versi, che Sacracella; ed essendo la pena di 25. assi per l'ingiuria, egli conduceva un servo con un vaso pieno d'assi, e mettendo le mani per ingiuria sopra la bocca di chi incontrava, gli faceva pagare la pena dal proprio servo, al dire di Gellio in due luoghi delle sue notti Attiche. Q. Elio Tuberone seguì la fortuna di Pompeo contro di Cesare: Andò Proconsole nell'Africa, da ove Ligario il rigettò, ed egli, ancorchè infermo, andò da Pompeo nella Tessaglia. Scrisse molti libri; mà perchè in essi affettò una lingua già rancida, i suoi libri non furono in preggio; L. Alfano Varo di Cremona Console con P. Venzio nipote l'anno terzo di nostra salute scrisse 34. libri di digesti. Giulio Pullo restrinse in Epitomi i suoi libri. Gli fù dal pubblico dato la sepoltura. Publicio figlio della moglie di Tuberone del primo letto, credesi, che avesse inventata l'azione publiciana.

Prima però di questi, ci fù Papirio ne' tempi di Tarquinio superbo, il quale unì le Leggi Regie, e fù detto il Jus papiriano. Se deve crederci a Pomponio, Claudio Decemviro scrisse un Libro delle usurpazioni. Appio Claudio il cieco, che fece la via appia, ed introdusse in Roma l'acqua appia, scrisse nella Legge, e compose de i versi sul sistema di Pittagora. Sempronio Tuditano, di cui ne parla diffusamente Livio, fù Tribuno de' soldati nella seconda guerra punica, Edile Curule, Censore, ed indi Console, istruttissimo nel Jus pontificio, mà fù così severo, che ripudiò la sua moglie, perchè, senza farcelo sapere, avea ella osato di guardare i pubblici giuochi. Già a i tempi di Cicerone era questo Jus de' prudenti ridotto in opinione, come Antonio Oratore non dubiò dirlo in presenza di Q. Muzio Questore. CAP.

Germanico. Utique eum ex voluntate, autoritateque jussa, mandatorve ejus, præsentive Senatu habebitur, omnium rerum jus perindè habeatur, ferretur, ut si a lege Senatus indictus habereturque. Utique in fines, Pomerij ferre, promovere, cum & Respublica censebat, esse liceat, uti licuit D. Claudio Cæsari, Aug. Germanico. Utique quæcumque ex usu, Reipublicæ Majestate, divinarum, humanarum, publicarum, privatarumque rerum esse censebit, ei agere, facere jus, potestasque sit, ita uti D. Aug. Tiberioque, Julio, Cæsari, Tiberioque Claudio Cæsari Aug. Germanico fuit. Utique quibus Legibus, Plebeisve scitis scriptum fuit, ne Aug. Tiberiusve, Julius Cæsar, Aug. Clavius Cæsar, Aug. Germanicus tenerentur, iis Legibus, Plebeisve scitis, Imper. Cæsar Vespasianus solutus sit quæve, & qua Lege rogationem D. Aug. Tiberius, Julius Cæsar, Aug. Tiberius Claudius Cæsar, Aug. Germanicus facere oportuit, ea omnia Imp. Cæsari Vespasiano Aug. facere liceat. Utique quæ ante hanc Legem, rogata, acta, gesta, decreta, imperata, ab Imp. Cæs. Vespasiano Aug. jussu, mandatorve ejus, a quoque sunt, ea perinde iusta, rataque sint, ac si Populo, Plebeisve jussu acta essent.

S A N C T I O.

SI quis hujusce Legis ergo, adversus Leges, Rogationes, Plebisve gesta, Senatusve Consulta fecit, fecerit, sivè quod eum ex Lege, rogatione, Plebisve scito, S. ve C. facere oportebit, non fecerit, hujus Legis ergo, id ei ne fraude esto, neve quid ob eam rem Populo dare debeto, neve cui ea de re actio, neve judicatio esto, neve quis ea de re apud..... Sinito...., se agi.....

Se

Se ci erano Leggi , che obbligassero l'Imperadore , a quelle dovea essere tenuto Vespasiano , perchè il Senato , ed il Popolo , i quali faceano le Leggi , essi poi erano ancora tenuti obbedirle .

Augusto poi fece molte Leggi sumtuarie , contra l'Impudicizia , gli Adulatori , gli Ambiziosi , ed a favore de' Matrimonij . Cajo non volle , che i Giudici giudicassero a tenore delle Leggi , mà che osservassero l'equità nelle sentenze ; e Tiberio prima di lui diede il grande esemplo di non gravare i Sudditi con nuovi dazij , ancorche i Presidi delle sue Provincie il consigliassero a farlo . Claudio ne meno volle osservare le Leggi , ed ora più mite , ed ora sù più severo nelle pene : Fece il S. C. Vellejano , abrogò la Legge Pompea , per la quale non poteano prendere moglie coloro , che sorpassassero i sessanta anni . Diede a i Latini il jus de Quiriti , ed a tutte le donne il jus de i trè figli : E' memorabile , ch'essendo morto un suo commensale per ritenere il vento , egli ne fece l'editto , con cui ne permise ne i conviti la licenza ; e volle , che si dassero i Tutori a i pupilli , che non l'avessero . Stabili la mercede delli Avvocati . Nerone fece il S. C. Trebelliano ; ordinò le Leggi contro a i falsarij , e che nessuno di coloro , i quali scrivono i testamenti , potesse metterci un legato a suo favore ; e che il Senato ricevesse tutte l'appellazioni dagli altri magistrati , senza che potesse appellarsi dal Senato . Galba , Ottono , e Vitellio non fecero Leggi . Tito Vespasiano fece i due S. C. , Pegasiano , e Macedoniano ; ordinò la savia Legge , che per un'istessa lite non potessero intendersi due azzioni per due Leggi , che le dassero ; e che doppo un certo tempo non potesse farsi giudizio dello stato di coloro , ch' erano morti . Domiziano ebbe orrore degli Eunuchi , e vietò , che si facessero . Nè minore n'ebb' egli per le collusioni , volendo , che divenisse servo del servo colui ,

L

ch'

ch' avesse fatta collusione col servo per farlo ritrovare libero nel giudizio. Coccejo concesse a i soldati perpetua podestà di testare, quando essi, prima di prendere le armi, doveano avanti a trè, ò quattro testimonij, dichiarare a voce il loro erede. Volle, che tutti i fanciulli figli di Padri poveri dentro tutta l'Italia, si alimentassero con le sue rendite. Trajano per i funesti terremoti accaduti a suo tempo, proibì, che le fabbriche non potessero essere alte più di sessanta palmi. Adriano fece molte Leggi per l'adizione dell'eredità, per le cose ereditarie disfatte, per il dolo passato, e per i frutti a ragione del danno sofferto per il dolo. Concesse i tesori a coloro, che ne avessero la sorte di ritrovarli, facendone padrone colui, che li ritrovasse nel suo fondo; ma quando il fondo non era suo, dovesse dividerlo col Padrone. Fece diffaminare con diligenza, se potesse reputarsi legittimo il parto di undici mesi, e dopo ne fece la Legge. Vietò a i Padroni la libertà di uccidere i loro servi, ed accordò a i figli de condannati la duodecima parte de beni paterni. M. Antonino Pio ripudiò l'eredità di coloro, i quali aveano figli: Cosa crudele essendo, il lasciare la robba a gli estranij. Antonino il Filosofo, e Varo, detti DD: fratres fecero ancora molte Leggi, dando il solo quinquennio per ricercarsi lo stato de defonti. Providero alle tutele de' figli, alle successioni de' figli nell'eredità delle madri, facendone il S. C. Orficiano. Commodo Principe piccolmo di vizij, non fece Leggi. Pertinace stabile, che i primi testamenti fossero legittimi, quando i posteriori non fossero stati solenni. D: dio Juliano pronipote di Salvio non fece Leggi, e Settimio Severo ordinò, che si abolisse l'editto di Salvio, ma ciò non fu eseguito. Bassiano Caracalla non fece Leggi. Ma Macrino ordinò la morte a i delatori, i quali non provassero le loro denuncie, e provandole, che restassero infami,

Or-

ì suoi sudditi potessero averle . Valentiniano Secondo estinse tutte le forme de' giudiziij , ed estinse ancora l'eccezioni della non impetrata azione . Teodosio proibì le nozze con le sorelle consobrine . Arcadio , Onorio , Teodosio Secondo , e Valentiniano lasciarono molti monumenti . Marziano unì le sue Leggi , e quelle de' suoi Predecessori , e ne fece un Codice , il quale fù poi chiamato Codice Marziano . Leone , Zenone , Anastasio , il quale morì con una vendetta divina per la sua empietà , e Giustino non fecero Leggi . Ad egli successe Giustiniano . Tutti questi Imperadori , oltre dell'accennate , fecero ancora altre Leggi , quali furono raccolte da Gregorio , da Ermogene , e da Teodosio . Quelche è certo però , ch'esse non meritano un rigoroso nome di Leggi , mà solamente di Costituzioni , e Decreti .

C A P. XXII.

Delli Codici Gregoriano , ed Ermogeniano .

GÌÀ erano cresciute in tanta mole le Leggi , che recavano confusione . Ermogene , e Gregorio ne fecero due raccolte , alle quali diedero il nome di Codici ; Ed ancorche il Cujacio pretenda , che si fossero divise le Costituzioni da raccogliere , Giacomo Gottofredo lo nega , ed hà qualche verisimile la sua negativa ; perche non è chiaro , ch'essi fossero coetaniij ; anzi è più verisimile , che Ermogene fosse quel gentile , il quale visse ne i tempi de' figli di Costantino , S. Agostino , quando tratta degli adulterij , fa menzione di una costituzione greca di Antonino , riportata da Ermogene nel suo Codice . Gregorio poi raccolse le Leggi da Adriano sino a Diocleziano verso l'anno due-

duecento novantasei. Di questi Codici si servì l'Autore delle Leggi Mosaiche, e servissene ancora Triboniano. Incerto è ancora se essi avessero cominciato da quelle fatte da Adriano, o pure da quelle fatte da Claudio. L'ignoranza poi de' secoli, che seguirono, la credenza, che fossero inutili, le varie mutazioni de' dominij, e tutti gli altri accidenti, che sogliono concorrere per lo smarrimento de' libri, ce ne fecero piangere le loro mancanze. Ecco quelli soli frammenti, che n'avanzano, quali abbiamo stimato qui inserirli, per renderli più comuni.

Tituli ex corpore Codicis Gregoriani.

LIBER I. TIT. I. De postulando.

I. Imp. Severus, & Antoninus A. A. Manilio.

Nulla sententia contra te dicta est, qua infamia detrimentum afferat, sine causa times, ne existimatio tua laesa sit ob id, quod in carcerem per injuriam coniectus es.

II. Imp. Gordianus A. Jovino.

Nullam existimationis infamiam Avunculus tuus pertimescet sustibus subjectus, si sententia non praecessit ignominiae maculam irrogans P. P. VI. Kal. Sept. Pio, & Pontiano Coss.

TIT. I. De pactis, & Transactionibus.

I. Imp. Antoninus A. Julio Maximo.

Si debitori tuo haeres extitisti, actio, quam adversus eum habuisti, adita hereditate, confusa est; Sed si eam, postea quam in Judicio quoque obtinisti, ei tradidisti, quem sententia superaveras, ea conditione, pactoque, ut tam caeteris creditoribus, quam tibi id, quod deberetur, si eam hereditatem non adisses,

ses, satisfaceret, pacti, conventionisque fides servanda est: Quæ si non servatur, ex stipulatù modo transactio facta est, actio dabitur. Pridie Kal. Aug. Antonino IV., & Valente Coss.

II. Imp. Gordianus A. Licinio Timotheo Evocato. Transactionis placitum ab eo interpositum, cui causæ actionem, non decisionem litis mandasti, nihil petitioni tuæ derogabit P. P. Kal. Jan. Pio, & Pontiano Coss.

Interpretatio. Si quis per mandatum, Procurator litis fuerit institutus, & de compositione in ipso mandato causæ nihil continetur adscriptum, litigare potest, componere pænitus non præsumat; quod si composuerit, non valebit.

III. Idem A. Clinia Antonia.

Pacta, quæ contra bonos mores interponuntur, Juris ratio non tuetur P. P. Non. Oct. ipso Au., & Pompeiano Coss.

III. Idem A. Flavio Herculano.

Super Judicato non secuta appellatione, frustra transigi, non est opinionis incertæ &c. P. P. xiv. Kal. Nov. Sabino, & Venusto Coss.

V. Imp. Valerianus, & Galienus, A. A. Aurelio.

Præses Provinciæ extimabit, utrum de dubia lite transactio inter te, & Civitatis tuæ ordinem facta sit, an de re judicata: Quia de re judicata pacisci nemo potest. P. P. iiii. Kal. Jun. Aemiliano, & Basso Coss.

EX LIBRO II. TIT. III. *Si adversus donationes sponsis factas in integrum quis restitui velit.*

I. Imp. Valerianus, & Galienus A. A., & Valerianus Cæsar Avinio Octaviano suo salutem.

PRæcibus tuis, & Juris autoritas, & æquitas afflit, neque enim dubium est, ea, quæ sponsæ affinitatis contrahendæ causa, etiam à minore donantur, repe-

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XXII. 87

repeti non posse, quando hujus commodi causas communis voti complendi ratio provocet, propter quæ, & in integrum restitutio debeat, tametsi inter minores res verti videatur. Nec discrepat ab iis, qui legitimæ etatis ad hujuscemodi contractus prouent. Quare quæcumque **Julius Agrippinus V. C.** filia tuæ **Avinia** sponsa donavit, repetere nullo modo poterit. Ac si facere hoc tentaverit, opponet auctoritatem suam **Julius Donatus V. C. P. F. V. Anicus** noster, ut tam improba petitio repellatur **Dat. prid. Id. Jun. Emilia-**no, & **Basso. Coff.**

Interpretatio. Jure, & Legibus continetur, ut minoribus contra ea, quæ intra xv. annis malè gesserint per integri restitutionem debeat subueniri. Sed in hoc tantum casu **Lege** removentur, ut si quid minores pro conjunctione matrimonii sponsalitia largitate donaverint, per obtentum integri restitutionis nullatenus debeant revocare, quod similiter juxta novellam **Legem**, & de dote servabitur.

T I T. IV. Si major fuerit probatus.

I. **Imp. Philippus A., & Philippus Cæsar Aetio**
Maximo.

Minoribus annis, deceptis, non decipientibus subvenitur, & ideo si ad circumveniendum Emptorem mentitus ætatem ex aspectu, te majorem annis probari effecisti, lubricum frustra præterdis **P. P. Pridie Id. Nov. Aquis. Philippo A., & Titiano Coff.**

Interpretatio. Si quis decipiendi animo majorem se instrumentis quibuscumque esse conscripserit, & postea per ætatis veniam contra hoc venire tentaverit, nullatenus audiatur, quia deceptus non est, sed ipse alium fraude voluit decipere.

TIT.

TIT. V. *De inofficioso Testamento:*

I. Imp. Alexander A. Valeriae Celestinae.

DOS, quæ à patre nubenti filia data est, aut in obligatione constituta in quarta, quam habere ex bonis patris debet, ne inofficiosum Testamentum possit accusare, non computetur, quoniam vivente patre bonis ejus fuit separata. Imperitè itaque introductis quærelam cautionis à marito tuo emissæ, quasi non omnia tradita ei essent, cum, & si verum sit, quod scriptura continetur, non perimatur quærela inofficiosi Testamenti, si ea judicio patris supremo, quarta filia non suppletur, quam intestato patre, præ portione sua habere debuit P. P. iv. Kal. Sept. Maximo II., & Æmiliano Coss.

II. Imp. Alexander A. Valeriae Rufinae.

Si ex voluntate patris, qui tres ex se natus reliquit hæredes tertie portionis, quarta ad te sine ulla diminutione pervenire non potuit, inofficiosi Testamenti accusationem instruere non prohiberis. In qua tamen quarta, ea quæ antè à patre filia in dotem data sunt, non placet computari, quia etiam in bonis matris sunt, & à patrimonio patris, vivente eo, separata fuerint P. P. iii. Kal. Sept. Maximo II., & Æmiliano Coss.

Interpretatio. Si pater præ filia dotem tradiderit, aut certè Genero præ ipsa dote fecerit cautionem, vel se promissionis vinculo, se obligaverit, & mortis tempore Falcidiam filia pater de his rebus, quas mortis tempore dereliquit, non dimiserit, de inofficioso patris Testamento agere filia non prohibetur, quia illud quod præ ea, quas pater vivus in dotis conditione, aut promiserit, aut tradiderit, de bonis ejus, antequam moreretur, a Patre in dotem datum est, aut promissum, in Falcidia non potest imputari, nam ea, quæ Pater vivus in dotis conditione aut promiserit, aut tradiderit, de bonis ejus antequam moreretur discussisse, & alimentis esse noscuntur. Similis erit, & de sponsalitia donatione conditio.

EX

EX LIBRO III. TIT. I. *Si certam petatur.*

I. Imp. Antoninus A. Julio.

Si Paterna hereditate abstinuisti, & à Paternis creditoribus conveniris, te secundum Juris formam tueri potes. Si vero permiscuisti te hereditati, nec, etate permittente, in integrum restitutus es, ut abstinendi Jus haberes, intelligis te omnibus creditoribus hereditariis respondere debere P. P. 111. Kal. Sept. Antonino A. IV. Cons.

De petitione hereditatis.

I. Imp. Antoninus A. Aurelio Pontio Ingenuo.

Fructus ante litem contestatam perceptos malefidei possessores restituere placuit P. P. xli. Kal. Ju. Romæ duobus Aspris Coss.

De rei vindicatione.

I. Imp. Gordianus A. Aurelio, Alexandro Militi.

Vineas in alieno agro institutas, Solo cedere, & à malefidei Possessoribus id factum sit, sumptus eo nomine erogatos per retentionem servari non posse, incognitum non est. P. P. iv. Id. Martii Attico, & Pretexato Coss.

Interpretatio. Si quis vineas in aliena terra posuerit, ad illum sine dubio pertinebunt, cujus terra esse probatur. Qui si Solam nesciens esse alienum, dum id bona fide credere possideret, sumptus, quos in suis vineis ponendis fecit, à Domino terræ recipiat. Si vero sciens in alieno posuit, & vineas restituat, & expensas pœnitens non requirat.

II. Imp. Philippus A. & Philippus Cesar, Aurelio, Victorino, Marco, & Valerio.

Edificium in alieno agro constructum Solo cedere, sumptusque eo nomine factos, non nisi bonæ fidei

emptorem per retentionem posse servare, certissimi Juris est P. P. Kal. Oct. Coss. supra scriptis.

Interpretatio. Pariter de edificiis, vel de reliquis rebus in alieno Solo positis, sicut superius dictum est, forma servabitur.

III. Impp. Philippus A., & Philippus Cæsar, Aurelio Antonio.

Partum Ancillæ Matris sequi conditionem, nec statum in hac specie Patris considerari, explorati Juris est P. P. xiv. Kal. Nov. Philippo A. & Titiano Coss.

IV. Impp. Diocletianus, & Maximinianus A. A. Aureliæ Philoxenæ.

Quoties eadem res à Domino diversis temporibus pluribus venduntur, cum priorem esse, cui possessio primum tradita est, P. P. xiiii. Kal. Maii Maximo, & Aquilino Coss.

V. Impp. Diocletianus, & Maximinianus A. A. Aureliæ Mammæ.

Si neque mandato tuo, neque ratum habente, maritus tuus possessionem juris tui alienavit, non prohiberis rem tuam vindicare, intercedente rectore Provinciae P. P. ix. Kal. Mart. Diocletiano A. xvi., & Maximiniano Coss.

Si sub alterius nomine res empta sit.

I. Impp. Valentinianus, & Galienus A. A. Aurelio Antonio.

Instrumenti scriptura non oberit, quod nomen continet alterius emptoris, ad cujus fidem ipse confugeris cum dominium possessionis, quod habuisse te temper, & adhuc habere proponis, securus obtineas P. P. Kal. Jun. Emiliano, & Basso Coss.

II. Impp. Diocletianus, & Maximinianus A. A. Eliano Ingenuo.

Si nomine quidem uxoris tuæ emptionem confecisti,
ve-

verum pecuniam de proprio numerasti, & ipse inductus es in possessionem, ac negotium tibi gestum est, id quæ evidenter probabitur, Præses Provinciæ vim tibi super Juri tui rebus merito inferri prohibebit P. P. III. Id. Maii Maxim. II., & Aquilino Coss.

Interpretatio utriusque Legis.

Quoties aut maritus, aut alia quæcumque persona, agrum, aut quamcumque rem sua pecunia, uxoris, aut cujuscumque alterius nomine, voluerit comparare, & ipse, qui pecuniam dedit, rem comparatam cognoscitur possedisse, non potest hoc præjudicio laborare, quod alterius nomine, res comparata legitur. Quod si vero, cujus nomine res comparatæ sunt, ipsi traditæ sunt, vel ab ipso possessæ, is, qui pecuniam suam pro hac re datam fuisse probaverit, rem quidem comparatam non potest vindicare, sed pecuniam potest à possessore recipere, quia duæ res cum quo fuerint, ejus Dominum faciunt meliorem.

De familia excircunda, & communi dividundo.

I. Imp. Gordianus A. Sextio Juvenali.

Ex re certa hæredem institutum sic haberi; ac si sine ejus rei commemoratione hæres institutus fuisset, sanè officio familiæ excircundæ Judicis convenire, ut non plus emolumenti consequatur, quam alioqui esset habiturus, ac si ex re certa hæres institui potuisset, in dubium non venit. Falcidiam quoque in matris testamento cessare, falso tibi persuasum est. Proinde cum juris ignorantiam facile excusare non possis, si major annis hereditati matris tuæ renunciasti, sera prece tibi subveniri desideras P. P. xv. Kal. Nov. Arriano & Papo Coss.

Interpretatio. Si quis per testamentum hæredem aliquem

quem appellaverit, & rem certam, idest aut possessionem, aut mancipia, aut quamlibet aliam speciem, de qua dubietas esse non possit, sub hæredis vocabulo dimiserit, cui hæredis nomem imposuerit, ad eam, & illa, quæ non sunt nomina, perveniunt.

H. Imp. Valentinianus, & Galienus A. A. Antonio Petito.

Si domus, cujus meministi, pater tuus, cum in potestate ejus ageres, nomine tuo, donandi animo, comparaverit, jure quidem non subsistere donationem scire debuisti. Verum sicut extremum Fati diem, Pater eadem animi destinatione donavit, judicium ejus, juxta formam constitutam esse servandam, indubitati juris est P. P. XI. Kal. Aprilis Seculari II., & Donato Coss.

Interpretatio: In hac Lege similis erit, & de donatione conditio, quam filius familias à quocumque perceperit. Sed hoc amplius habet, quod si major fuerit ista donatio, quam nomine filii familias facta est, ut omnis facultas patris, quartam ejus rei, quam filius donatam accepit, implere non possit, reliquis filiis de hac ipsa donatione, Falcidia suppleatur.

Si cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestam esse dicatur.

L. Imp. Alexander A. Satiro, Modestino, & Cenforino.

Ex contractibus servorum Dominum non obligari, tantumque adversus eum actionem de peculio, competere explorati juris est. Planè si quid in rem domini versum sit, eo nomine quisque teneri, dominum non est, in certum. Secundum quæ, si non jumentibus vobis, servus mutuam pecuniam accepit, nec in rem vestram versæ sunt, convenire non potestis. Actio de peculio, si inferri ceperit, more solito respondere debetis. P. P. XII. Kal. Aug. Fusco, & Dextero Coss.

In-

Interpretatione non eget.

Ad Senatus Consultum Macedonianum.

I. Imp. Alexander A. Septimiae.

Macedoniani S. C. autoritas petitionem ejus pecunia non impedit, quæ filio familias studiorum causa Romæ agenti ad necessarios sumptus; quos patris pietas non recusaret; credita est. Sed ex contractu filii post mortem ejus de peculio actio in patrem competere, ita demum potest si anni utilis spatium petitionem non impedit. Sane si jussu patris datum ei probetur, nec in quos usus versa sit pecunia, exquiri necesse est, & perpetua in patrem, etiam mortuo eo filio, actio est P. P. Prid. Kal. Mart. Agricola, & Clementino Coss.

Interpretatio. S. C. Macedonianum præcipit, ut filiis familias pecunia non credatur. Nunc hæc constitutio jubet, ut pro studio litterarum, si quis filio familias pecuniam dederit, hanc ei pater sine aliqua objectione restituat. Quod si ipse filius familias in Peregrinis fortasse defecerit, intra anni spatium, qui pecuniam commodavit, de peculio filii potest petere, ut sibi debitum reformetur. Quod si pater jusserit, ut pecunia prestaretur, non querendum est, quid de ea pecunia fecerit, sed debitum pater sine mora restituat.

LIBER IV. *Si debito persoluto Instrumentum apud creditorem remanserit.*

I. Imp. Severus, & Antoninus A. A. Octavio Prisco.

SI exoluta est pecunia, nihil obest veritati, quod cautio integra manet apud creditorem P. P. Prid. Id. Jun. Antonino II., & Getae Coss.

II. Imp. Valentinianus, & Galienus A. A. Metrodoro.

Si potes probare omnem pecuniam exolutam credito-

ditori tuo, cautio tua, quæ apud hæredem ejus remansit, inanis est; ut tamen, aut ipsa reddatur tibi, aut incisa apud creditorem remaneat, hæredem ejus convenire potes. P. P. VI. Id. Jun. Galieno II., & Faustino Coss.

Si amissis, vel debitori redditis Instrumentis, creditum petatur.

I. Imp. Antonius A. Septimix Mamiæ.

Debitorum nos quibuscumque rationibus debere tibi pecuniam, si probaveris, ad solutionem compellere, aditur Præses Proviaciæ Vir Clarissimus. Nec obert tibi amissio Instrumentorum, si modo manifestis probationibus eosdem debitores esse apparuerit P. P. Id. Sept. Antonino A. Conf.

II. Imp. Gordianus A. Aurelio, Prisco, & Marco Militibus.

Sicut iniquum est instrumentis vi ignis extinctis, debitores quantitatum debitarum retinere solutionem; ita non statim casum conquerentibus facillè credendum est. Intelligere itaque debetis, non existentibus instrumentis, vel aliis argumentis probare fidem præcibus vestris assistere P. P. III. Kal. Jul. Sabatio II., & Venusto Coss.

LIBER VI. TIT. XIX. *Arbitrium Tutela.*

I. Imp. Alexander A. Aglao.

Eum, qui bonis paternis, secundum edicti formam abstentus est, hereditariis actionibus conveniri, nulla ratio suadet: P. P. III. Kal. Maj. Alexandro A. Conf.

LIBER X. *Quibus res judicata non noceat.*

I. Imp. Diocletianus, & Maximinianus A. A. Eliæ Matronæ.

Sen-

Sententiam adversus absentes, & indefensos, ac maxime minores latam, nullas vires obtinere, notissimi juris est P. P. Kal. Sept. Diocletiano III., & Maximiniano A. A. Coss.

LIBER XIII. De patria potestate.

I. Imp. Antoninus A. Victorino.

Si in potestate patris fuisti, cum hereditas Bassæ, Cassiæ tibi obvenit, tamque jussu patris crevisisti, jure patriæ potestatis si eam quaesisti. Ideoque quod ab eo jure alienatum est, nulla ratione ablatum præter tibi restitui desideras. P. P. iv. Kal. Jan. Romæ. ipso Augusto, & Adventa Coss.

Ex incertis titulis Codicis Gregoriani.

I. Imp. Severus A. Julio Conservurino.

Ea, quæ per vim, & metum gesta sunt, etiam citra principale auxilium, irrita esse debere, jam pridem constitutum est. Accep. Kal. Jul. Dexeto II., & Crispino Coss.

II. Imp. Severus, & Antoninus A. A. Veteris, Frontino, & alijs.

Si vos paternæ hereditati non miscuistis, ob eam rem testificatio necessaria non est, cum fides veritatis verborum adminicula non desiderat. Quod si pro hærede gessistis, propter ætatem, cui subveniri solet, an in integrum restitui debeatis, æstimabit, cujus ea de re notio est P. P. v. Non. Mart. Saturnino, & Gallo Coss.

III. Imp. Antoninus A. Julia Basilæ.

Pacta, quæ ab initio contra Leges, constitutionesque fiunt, nullam vim habere, indubitati juris est P. P. v. Kal. Aug. Antonino A., & Albino Coss.

IV. Idem A. Prisciane Militi.

Sum.

Summa sententia comprehensa, quam cessantibus Curatoribus quondam tuis, Judex sequutus juris jurandi à te perlatis, Religionem in condemnationem deduxit, minui pacto non potuit; ac propterea sublata cautione transactionis, quæ nullo jure interposita est, Septimius Varianus rem judicatam exequatur. P. P. Kal. Jun. Lato II., & Cereale Coss.

V. Idem A. Julliano.

Confessus quoque pro judicatis haberi placuit, quare sine causa desideras recedere à confessione tua, Accep. Prid. Kal. Oct. Gentiano, & Basso Coss.

VI. Idem A.

Sanè meæ licetæ nulla ex parte causæ præjudicabunt. Nequè enim si panes te culpa fuit, ut matrimonium solveretur, & secundum Legem Juliam uxor tua Euphrasia nuberet, propter hoc rescriptum meum, adulterij damnata erit, nisi constet esse commissum. Habebunt autem antè oculos inquirere, an cum tu pudicè viveres, illi quoque bonos mores colendi auctor fuisti. Per iniquum enim mihi videtur esse, ut pudicitiam ab uxore eligat, quam ipse non exhibet; quæ res potest, & virum damnare, non ob compensationem mutui criminis, rem inter utrumque componere, vel causam facti tollere.

VII. Alexander A. Aurelio Dionisio.

Si postquam adversarius matris tuæ victus esset, matrem tuam circumvenerit, ut pacisceretur, nullam controversiam se de servis agitaturam, id pactum mala fide factum irritum est, & cum ex ea conventionem cum matre tua agi cœperit, Judex eam liberabit, quia de re judicata pacisci nemo potest. P. P. prid. Id. Set. Alex. A. Coss.

VIII. Idem A. Donato Militi.

Si certa quantitas in condemnatione Judicis deducta fuerit, pacisci exindè non posse, & cet. PP. ix. Kal. Jun. Fusco II. & Dexeto Coss.

IX. Idem A. Crescenti

Quæ

E DEL LORO USO LIBI. CAP. X XII.

Quæ in Libello contulisti Præsidi Provinciæ allegeris, qui non ignorat eam, qui per contumaciam absens condemnatur, nec appellationis auxilio uti queat; in duplum revocare posse PP. xi. Kal. Apr. Albino, & Maximo Coss.

X Imp. Gordianus A. Rationalibus

Manifestum est nuptiis contra mandatum contractis, dotem, quæ data est illo tempore, cum tradita fuerit iuxta sententiam Divi Severi, fieri caducam. Nec si consensu postea cepisse videatur, matrimonium in preteritione commisso vitio, potuit mendi dari. Kal. Apr. Antiochia Gordiano A., & Aviola Coss.

XI. Imp. Carus, & Numerianus A. A. Aurelio.

Cum fraudis studio transactionem interpositam esse dicas, quod inter vos gestum est, infirmat, juris auctoritas, & reliqua P. P. vi. Id. Dec. Caro, & Carino Coss.

XII. Imp. Diocletianus, & Maximilianus A. A. Aurelio Heraclidi.

Si non ex mandato uxoris tuæ adversario ejus, cautionem remisisti, idque evidentibus documentis, monstrari potest, quod citrà conscientiam uxoris tuæ, & ea invita factum est, carebit effectu P. P. viii. Id. Sept. Diocletiano V., & Maximiniano III. A. A. Coss.

XIII. Idem A. A. Aureliæ Severæ.

An divisio, quam jam factam esse proponis; convelli debeat, Rector Provinciæ præsentè parte adversa diligentèr examinabit; et si fraudibus eam non caruisse perspexerit, quamvis majoribus in perperam factis divisionibus non soleat subveniri, tamèn quod improbum, atque inequaliter factum esse constiterit, in melius reformabit P. P. xvii. kal. Jun. Iphis v. & Constantino Constantio III. Coss.

XIV. Idem A. A. Aproniæ Maternæ.

Si divisio inter te, & sororem tuam non bona fi-

de facta est, etiam citrà principale restitutionis auxilium, quod etiam majoribus tribui solet, ad æquitatis temperamentum reformare potest, & *Cet. P. P. vi. kal. Jun. Maximiniano II., & Aquila Coss.*

Tituli ex Corpore Codicis Ermogeniani.

De cauta, & non numerata pecunia

I. Aurelius Alexio.

Ex cautione, exceptione non numeratæ pecuniæ; non anni, sed quinquennij spatio deficere, nuper censuimus *vii. Id. Apr. Sirmio Cæsare A. Cons.*

Interpretatio. Secundum Legem ex Corpore Teodosiano, si certum petatur de Chirographis, quia de quinquennio habetur expositum, idè hanc Legem ex Hermogeniano credidimus adjungendam, quæ tempora, intra quæ contestari convenit de cauta, & non numerata pecunia, idè intra quinquennium, evidenter ostendit.

II. Aurelius Ennio Saturnino.

Licet ante litem contestatam, defuncto eo, qui ex proprio delicto conveniri potuit, successores non possunt pœnali actione conveniri, tamen hos etiam in tantum, quantum ad eos pervenit teneri, nè scelerè ditentur alieno, certissimi juris est. Auditis itaque partium allegationibus *V. C. Proc. Provinciæ Africæ Amicus noster in pronuntiando, formam juris sequetur. Scripta vii. kal. Oct. Sirmio A. Cons.*

Interpretatio. Hæc Lex præcipit, ut in criminalibus causis, si quis, antequàm moriatur non fuerit de facti sui scelere conventus, atque convictus; si post ejus obitum, quod ab eo cum pœna reddendum erat, apud successores ejus fortasse repertam fuerit, hoc tantum ab hæredibus reddendum, quod ad eos cognoscitur pervenisse. Cæterum in tali re hæredes, nec ad pœnam, nec ad aliam quamcumque satisfactionem tenentur obnoxij,

De

I. T. Aurelius A. Ennio ; Lucello ; & Marco Severiano.

Si prò possessione Titi Claudij , vos debita fiscalia exolvissè constat vestram esse possessionem , certissimi juris est . Idèd V. C. Proc. , si partium vestrarum allegatione solutam , Ansariam prò aliena re cognoscit , ut tradat vobis hanc ipsam cum fructibus rem æquitatis ratione provisum est , subscripta x. kal. Mart. Sirisio .

De pactis & Transactionibus ,

II. Imp. Diocletianus , & Maximilianus A.A. Sebastiano.

Neque ex nudo pacto nascitur actio , neque si contra bonos mores , verborum intercessit obligatio , ex his actionem dari convenit , & reliqua P. P. IV. kal. Jun. Eisdem Coss.

Idem A. A. Flavio Rumitolo inter cætera , & ad locum .

Pactum neque contra bonos mores , neque contra Leges emissum valet , & reliqua P. P. Iisdem A.A. Coss.

III. Idem A. A. , & C. C. Zotiano Antonino.

Pacto transactionis , exactio judicati non tollitur . Undè si Pater tuus condemnatus judicio post transegit , & solvit , solutione magis , quam transactione tuam defendas negotium , & cet. P. P. xviii. kal. Jan. Iisdem A. A. Coss.

IV. Idem A. A. Ulpiaæ Marcellinæ.

Si Prætes Provinciæ ignoratiam tuam fraudolenta transactione , ac dolosis artibus generi tui circumscriptum esse cognoverit , si quidem Aquiliana stipulatio , & acceptilatio pactiorem insequuta non est , pactam callidè scriptum , integris singulorum actionibus amovebit

vebit P. P. III. Non. Oct. iplis A. A. Coss.

V. Idem A. A. Sergiæ, & Anagiæ inter cætera, & ad locum.

De dubia verò lite facta transactio rescindi non potest P. P. VIII. Id. Apr. C. C. Coss.

VI. Idem A. A. Aurelio, Hermogeni Militi.

Pactum, quod contra Juris formam, Provinciæ Rector factum animadverterit, id infirmare minime dubitabit P. P. XIV. kal. Nov. C. C. Coss.

De Caluniatoribus, & plus petendo.

VII. Imp. Diocletianus, & Maximianus A. A. Aurelio Dextro inter cætera, & ad locum.

Si Tutor, vel Curator plus petierit, causa cadit, quod cum factum esse dicas, frustra à nobis remedium quæris quia te ratio juris impugnat. P. P. IV. Id. Decem. Nicomedia, Constantio, & Maximo Coss.

VIII. Idem A. A. & CC. Claudio Menandro

Quotiescumque ordinatis actionibus aliquid petitur, idè petitur cogitur specialiter genus litis edere, ne plus debito, aut eo, quod competit, postuletur. Sive itaque fideicommissum, sive fundum, sive pars fundi, sive domus, sive pars domus, sive debitum, aut quodcumque petatur, specialiter designari debet petitionis summa, vel quantitas, cum genus litis editur. Si quis igitur plus ab eo, quod ei competit, vel debetur petierit, rem, & causam, de qua agitur, perdit. Plus enim petitur, sicut responsis prudentum continetur Summa, loco, tempore, qualitate, extimatione. Undè instructus istius Lege scripti, excipe adversarium apud Judicem competentem, quem si Judex plus petiisse perspexerit, extinctis adversarij tui petitionibus, pro partibus tuis sententiam dicet P. P. Mediolani XII. kal. Apr. Tusco, & Aquilino Coss.

IX. Idem A. A. Quintiano.

Tibi magis, quam adversario, qui per calumniam petit

petit supplicans, contra quem iudicio tutelæ conve-
nit excipi actionem, ad quam respondere debes.
Quippè si per calumniam hoc item facere confidis,
remedio repromissionis initio postulatæ calumniæ in
decimam partem ejus, quod ejus competit, con-
demnari eum, desiderare potes, datum XI. Kal.
Nov. A. A. Cofs.

De Donationibus.

X. Imp. Dioclet. & Maximinian. A. A. Septi-
nio, Sabiniano.

Cum de bonis tuis partem quidem tertiam partes
te retinuisse, partem verò tertiam in eum, quem in
potestate habebas, & tertiam in emancipatum, do-
nationis titulo, contulisse commemores, non est ju-
ris incerti in eum quidem, qui in sacris familiae tuæ
remanet, destinationem magis paternæ voluntatis fa-
ctam, quam perpetuam donationem pervenisse, nec
in emancipatum translata. Si generaliter eidem partem
tertiam bonorum donasti, quia generaliter bonorum
portio donari non potest; cum singulæ res nominari
debeant, quæ donatione, emancipatione, vel in ju-
re cessione transferuntur, & reliqua. Dat. Prid. Kal.
Maij Heracleæ ipsis A. A. Cofs.

XI. Idem A. A. Cretiano Maximo.

Nec venditio, donationis causa bonorum omnium
valét, sed rerum singularium nominatim donatio facta
capit effectum, &c. datum VIII. Kal. Jan. C. C. Cofs.

XII. Idem A. A. & C. C. Aurelio Altino inter
cetera, & ad locum.

Codicillis autem sine testamento legatum nec ad-
mi, nec dari potest. Datum sub die VIII. Kal. Jun.
Nicomediæ. C. C. Cofs. ad Evibendum.

XIII. Imp. Dioclet. Maxim. A. A. Aurelio Diogeni.

Nimis grave est, quod petitis; urgeri ad exhibitio-
nem partem diversam eorum, per quos sibi nego-
tia fiant: Undè intelligitis, quod intentionis vestræ
pro



104 D E L L E L E G G I ;

proprias adferre debetis probationes , non adversum
se ab adversario adduci P. P. kal. Maij A. A. Coss.

Ubi agi debeat .

XIV. Imp. Diocle. , & Max. A. A Flaviano in-
ter cætera , & ad Locum.

Omissis itaque istiusmodi moris , si intentionem
suam incipiat adversarius tuus implere prescriptio-
nibus temporis , vel alterius , & tu causam magis tuam
defende , habeas securitatem victoriæ , si quod intendit
adversarius tuus , probationibus implere non possit
P. P. D. D. Diocl. V. , e Maxim. A. A. Coss.

De Testamentis .

XV. Imp. Diocl. , & Maxim. A. A. Aurelio
Secundino optioni inter cætera , & ad Locum
Scripturam , quæ nec jure nec Legibus confi-
sit , nec a nobis confirmari convenit ; quippe
cum beneficia , citrà cujusquam injuriam petentibus
decernere minime solemus , P. P. vii. kal. Nov. Mar-
cianopoli C. C. Coss.

De Successoribus .

XVI. Imp. Diocl. , & Max. A. A. Aurelio Asterio
inter cætera & ad Locum.

Si secundum Edicti formam testamentum signatum
extitit , bona quæ cum moreretur auctor tuus cujus
fuerint , solemniter petis , & reliqua P. P. iiii. Kal.
Apr. Sirmio C. C. Coss.

XVII. Idem A. A. Eusebio inter cætera , & ad
Locum.

Manifesti , atque evidentis juris est , antequam
cerneret , vel pro hærede gereret , vel bonorum pos-
sessio-

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XXII. 103

sessionem peteret, defunctam successionem eam non potuisse ad heredes suos transmittere P. P. x. Kal. Mart. Iisdem A. A. Coss.

De Instrumentis.

XVIII. Imp. Diocl., & Max. A. A. Jul. Pancratio inter cætera & ad Locum.

Omissis itaque istiusmodi moris si.....

Ubi agi debeat.

XIX. Imp. Diocl., & Max. A. A. ; Flaviana inter cætera, & ad Locum.

Quæcumque ad te pertinentia, quæ detineri dicis ab his, quorum meministi probaveris, vel tibi deberi, Præses Provinciæ restitui providebit P. P. VII. Id. Jun. A. A. Coss.

C A P. XXIII.

Del Codice Teodosiano.

N On ebbero le Leggi tempo più felice, che il Sécolo di Teodosio. Furono spogliate di quel retto, e di quell'aspro, che sentivano sotto de' passati Imperadori, i quali ancora si regolavano con quelli primi sentimenti della Romana Repubblica. Rischiarate più le ragioni, e dal lume della Religione, e dalla pratica del governo, si giunse a sapere, che il fine principale delle Leggi sia l'amare l'uomo, per il di cui utile, e per la di cui buona istituzione, e governo devono solamente servire. Teodosio dunque felicissimo, non solamente per la sua pietà, ma ancora per le sue armi, ebbe la sorte di benedicare il suo po-

Popolo , con un Codice , che farà sempre in venerazione appresso tutti i Popoli , e che si tira delle lodi dalle penne di tutti i Savij. Egli con l'opera di Antioco , Massimino , Martirio , Speranzio , Apollodoro , Epigenio , Teodoro , e Procopio il fece pubblicare nell' anno 438. , Alarico nel vigesimo anno del suo Regno, che fu l' anno 506. fece fare un' altro Codice da Aniano , il quale ne ricevè l' ordine da Gojarico , principal Ministro di Alarico , cui diede il nome di Codice Teodosiano , ò di Leggi Romane . Ebbe egli due Interpreti , uno de' quali riuscì così felice , che passò per il genuino testo , sotto il nome di Breviario . Il Tillio non curollo , ancorchè Antonio Agostino lo lodi . Il Sichardo il diè interciso , ed il Cujacio alla fine l' ha restituito . Teodosio dunque il Grande dopo avere vinto Messenzio , entrò in Roma , ove fece alcune Leggi , e lasciò la gloria a Teodosio Juniore di fare una raccolta di Leggi le più savie , le più giuste , e le più eque , che potessero desiderarsi . Contiene questo Codice sedici Libri .

Il primo Libro hà 12. Titoli , e Leggi 36. Tratta delle costituzioni de' Principi . Dei rescritti . De' mandati de' Principi . Delle risposte del P. P. . Dell' officio del P. P. . Dell' officio del Vicario . Dell' officio del Rettore delle Provincie . Dell' officio de' Giudici Civili , e Militari , e di tutti i Giudici . Dei defensori delle Città , Degli Assessori domestici , e della Cancellaria .

Il secondo Libro hà titoli 37. , e Leggi 91. Tratta della Giurisdizione , e dove debba ciascheduno convenirsi . Che nessuno sia Giudice nella propria Causa . Della perdita impetrazione dell' azione . Dell' edizione de' rescritti . Dei consorti nelle liti . De' tempi stabiliti nelle Cause . Delle dilazioni delle Ferie . De' patii e transazzioni , e de' Causidici , e degli errori dell' Avvocati . Dei Procuratori . Dell' azioni trasportate nelle persone potenti . Di coloro , che si avvagliano nel

le liti del nome delle persone potenti . Del dolo malo . Della restituzione in integrum . Della dispensa dell'età . De i giudizij . Del Testamento inofficioso . Delle doti inofficose . Dell' eredità . Della reivindicazione . Delle divisioni dell' eredità . Delle robbe comuni da dividerli . De i confini . De' Chirografi . Del denajo da sequestrarsi . De i suffragij . De' pegni . Di coloro , i quali danno denajo a i servi , o coloni senza ordine del padrone . Del peculio . Delle usure .

Il terzo Libro ha titoli 19. , e Leggi 50. Tratta delle compre . Della Legge commissoria . Della vendita . De' figli . Delli editizij editti . De' sponsali , e delle donazioni per le nozze . De' Presidi per la libertà de' matrimonij . Delle nozze . Delle seconde nozze . Delle nozze incestuose . Delle doti . Delle nozze de' Gentili . De' fidejussori delle doti . De i repudij . De i tutori , e curatori . Di chi domanda la tutela . Dell' amministrazione , e pericoli de' tutori , e curatori .

Il Libro quarto ha titoli 23. , e Leggi 73. Tratta del possesso de i beni . Dell' azione come figlio . Del carboniano editto . De i testamenti , e codicilli . De figli naturali , e delle loro madri . Della manumissione nelle Chiese . Della causa liberale . Del S. C. Claudiano . De' manumessi . De i Liberti , e loro figli . Dell' Appaldi . Della prescrizione per lungo tempo . Dell' azione , che termina a tempo stabilito . Della prescrizione quinquennale . Della cosa giudicata . Delle sentenze proferite in fretta . Delle spese delle liti . Delle usure della cosa giudicata . Di coloro , che possono cedere a i beni . Dell' interdetto quorum bonorum . Dell' altro , unde vi . De i coloni , che fuggono :

Il quinto Libro ha titoli 12. , e Leggi 23. Tratta delle legittime eredità . De i beni de i decurioni . De' beni de' Chierici , e Monaci . De i beni de' soldati . Del postliminio . Dell' ingenui . Dell' esposti . Del nodrimento de' bambini . De i coloni , e fuggitivi . Dell' inquilini ,

O

e co-

e coloni. Che i coloni non vendano la robba de' padroni. Della lunga consuetudine.

Il festo Libro ha titoli 37. , e Leggi 177. Li primi non hanno titoli. Indi tratta de' Predij de' Senatori. De i Pretori, e Questori. Delle precedenze nelle dignità. De' Consoli, Prefetti, e Magistrati. De i soldati, e patrizij. De' Prefetti Pretorij. De' Prevosti della Camera Imperiale. De' questori, ed altri officij. Del Primicerio, e Notajo. Del maestro de' scrigni. Delli conti del concistoro. De i Conti, e Tribuni delle scole. De i conti delle milizie. De i Conti, e precedenze degli altri Conti. Degli Archivarij del Sacro Palagio. De i Conti, che governano le Provincie. De' Contadi, che vacano. De' Consoli, e Presidi. De' Conti del primo ordine in diverse arti. De' professori, che sono in Costantinopoli. De' codicilli, ed onorarij. De' Decurioni, e de' sennarij. De' domestici. De' Prevosti delle tatiche. Degli altri officiali delle Secreterie. Degli Agenti. De' Principali degli Agenti, e degli esploratori. De' Palatini. Del Prefetto di coloro, che insegnano i cavalli Imperiali. Di coloro, che servono in corte a i Palatini. De i Decani. De i Tavolarij. Del privilegio di coloro, che militano nel Sacro Palagio. Della dignità Equestre. Della dignità del Perfettissimo.

Il Libro settimo ha titoli 24. , e Leggi 177. Trata delle cose militari. Di coloro, che vogliono farsi soldati. Delle precedenze ne i gradi nella milizia. Della Annona militare. Della bontà delle robbe annonarie. De i pascoli dell' armenti. Di coloro, che sono immuni di ospitare soldati. Della proibizione a i soldati di chiedere oglio, legna, ed altre cose, dove sono ospitati. Che i Giudici non abbitino ne' Palagi Imperiali. Che l'uso de' bagni non si prenda dagli officiali senza il consenso de' padroni. Delle compagnie ne i viaggi. De i novizij nella milizia. De i custodi delli animali destinati al pubblico corso. De i confini de'

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XXIII. 107

de' terreni . Della custodia de' lidi , e delle strade .
Delle Navi di guerra , che sono nel Danubio . Dei di-
fertori ed occultatori di essi . Degli occultatori de' la-
dri . De' Veterani . Degli attestati de' Superiori nella
milizia . De' figli de' soldati . Delle offerte de' cavalli .
Delle offerte de' voti .

Lottavo Libro ha titoli 18. , e Leggi 204. Tratta
di varij officij . Di altri officij . De' Giudici de' soldati .
Degli altri Giudici . De' capi delle Coorti . Delli An-
garij , e Perangarij di coloro , che si ritirano dall' mi-
lizia . De' diversi officij della milizia . Dell' Esattori ,
ed Esecutori . De' i lucri delli officij . Dell' Esenzio-
ni delli Avvocati . Che i Corsieri delle liete novel-
le non riscuotano cosa alcuna . Delle donazioni . Del-
le donazioni , che si rinvocano . De' figli ingrati . Del-
le alienazioni , che si fanno da coloro , che sono ne'
pubblici officij . Delle pene tolte a' celibi , ed agli or-
bi . Del Jus de' figli . De' beni materni . De' beni , che
acquista il figlio per causa del matrimonio .

Il Libro nono ha titoli 45. , e Leggi 221. Tratta
delle accuse . Dell' esibizione de' Rei . Della loro cu-
stodia . Della detrazione del Principe . De' i ribelli .
Che nessuno servo accusi il suo padrone , fuorchè in
questo delitto . Degli adulterij . Della corruttela delle
pupille . Delle padrone , che si congiungono con i ser-
vi . Delle violenze . Del privato carcere . Della emen-
da de' servi . De' i Sicarij . De' i Parricidi . De' maleficj .
Del sepolcro violato . Di chi rubba il figlio altrui .
De' falzarij . Dell' azzioni criminali , e civili . De' mo-
netarij . De' tosatori delle monete . Dell' estrattori di
esse . De' ratti delle vergini , e vedove . De' ratti del-
le Claustrali . Delli ambiziosi . De' i Giudici corrotti .
Del peculato . Degli occultatori de' rei . Dell' uso del
cavallo . Che non si diano i figli a nodrire a i pasto-
ri . Dell' argini del Nilo . De' i capi della Plebe . De' li-
belli famosi . Delle questioni . Dell' azione criminale

annua. Dell'abolizione. Del perdono de' delitti. De' i calunniatori. Delle pene. Che i Giudici senza ordine del Principe non possano confiscare. De' i beni de' dannati. Di coloro, che si rifuggiano presso le statue, e di coloro, che si rifuggiano nelle Chiese.

Il Libro decimo ha titoli 26., e Leggi 145. Tratta delle ragioni del fisco. Delle cose, che soffrono de'erimenti. Dell'Emfiteosi. De' i Procuratori delle cose private. Che i conduttori delle cose private non diano de'juffori. Del dazio de' cavalli. De' cesariani. De' beni vacui. Dell'incorporazione de' beni al fisco. Dei delatori. Dell'amministratori dell'eredità. De' schiavi fuggitivi. Di chi domanda l'altrui robba. Del compagno, che la chiede. Del morto senza erede. Dell'Avvocato del fisco. De' i debitori del fisco. Dell'asta fiscale. De' tesori. De' metalli, e loro artefici. De' lavoratori di diverse arti. Delle vesti con oro. Di alcuni lavoratori. De' classici. Di non potersi pigliare denajo dall'esattori fiscali. De' i privilegij del Palagio Augusto. Che nessuno della famiglia Reale possa usurparli gli onori della milizia. Che i giudizij de' Palatini siano, come di ciascheduno privato.

Il Libro undecimo ha titoli 38., e Leggi 308. Tratta de' i tributi, e dell'annone. Che i tributi debbano darsi della stessa specie. Che i terreni debbano alienarsi col peso de' i tributi, e debbano pagarli coloro, che ne percepiscono i frutti. Che i Tavolarij non facciano l'annotazione de' beni. Delle indizioni. Delle sopraimposte. Dell'esazioni. Dell'esazioni maggiori del debito. Della vendita de' pegni. Di non esiggersi l'opere da' conlatori. Che non s'irroghino danni alle Provincie. Dell'immunità. Dell'orrezioni. De' granaj. Delle cose diverse, che si danno per pagare i tributi. De' i pagamenti straordinarij. Del tributo sopra i cavalli. Chi possa scusarsi da questo pagamento. Del pagamento de' i terreni patrimoniali, ed ens-

teu-

E DEL LORO USO LIB.I. CAP. XXIII. 109

tentici. Del non trasferirsi i pesi sopra de i terreni. Del peso personale. Del patrocinio de' paesi. De i quadrimenstrui. De' discuffori. Dell' alimenti da darsi dal fisco a i figli de i poveri. Dell' indulgenza da darsi a' debbitori. Delle appellazioni. De i rimedij da darsi dopo l' appellazione. Del secondo termine dato. Delle dilazioni di consenso. Dell' appellazione tralasciata per timore del Giudice. Della morte, durando il termine dell' appellazione. Quali appellazioni non devono riceverfi. Delle appellazioni nelle cause possessorie. Del possesso da darsi non ostante la second' appellazione. Della fede de' testimonij, e dell' Istromenti.

Il Libro duodecimo hà titoli 18., e Leggi 273. Tratta de i Decurioni. Del salario da darsi. Di non alienarsi i stabili, e servi, de' Curiali senza decreto. Del pagamento da imponersi alle robbe, che si possiedono per titolo lucrativo. Del modo da darsi gli officij civili. Di certi officij diversi. De' Ministri, che s'ingeriscono nell' oro. De' Ministri, che portano i pagamenti alle milizie. Di non usurpare le cose pubbliche. Delli officiali del Prefetto Pretorio, che non s'ingeriscano in molte cose. Degli esattori de' pagamenti menstrui delle Città. De i legati, che si mandano da altri. De i doni gratuiti. De i mantenitori della pace nelle Città. De' Centurioni. Delle persone applicate a diversi mestieri. Delle scuse per numero de' figli. De' curiali, i quali abbandonano la Curia. Di coloro, i quali abbandonano la Città. Del tributo quinquennale.

Il Libro decimoterzo hà titoli 11., e Leggi 129. Tratta del tributo quinquennale. Del valore dell' argento. De' Medici, e Professori. Delle scuse dell' artefici. De i Navicularij, e delle loro possessioni. Che le Navi de' privati siano tenute a trasportare le cose attinenti al Pubblico. Che non possano portare le robbe de i particolari. De i naufragij. Che non si gravino
ne'

ne i tributi i più poveri dai Potenti. Di coloro, che fanno il censo.

Il Libro decimoquarto ha titoli 27., e Leggi 298. Tratta delle decime di Roma. De i privilegi di Roma. De' Pistori. Delle comunità di coloro, i quali vendono Comestibili. Di quelli, i quali servono nelle Terme. Di quelli, i quali fanno la calce. De i collegij. Del collegio de' ferrari, e di consimili arti. De i Studij di Roma, e di Constantinopoli. Del modo di vestire nella Città. Che certi soldati non possono andare nelle Città. Di Campo Marzo di Roma. Del Canone in grano di Roma. Del grano di Constantinopoli. Delle annone delle Città. Di coloro, che sono validi, e mendicano. Del prezzo del pane. Del prezzo de' pesci. De' barcaroli del Tevere. De' facchini del Porto di Roma. De i padroni de' granai. Dell' oglio menstruo. De' Grani di Cartagine. Di Alessandria. De' primati della Plebe Alessandrina.

Il Libro decimoquinto ha titoli 17., e Leggi 124. Tratta dell' opere pubbliche. Dell' aquedotti. Della custodia delle strade. Delle Immagini Imperiali. De' spettacoli. Delle feste. Del Majuma nell' acque. Delle feste sceniche. De i Lenoni. Delle spese per le feste. De' cavalli per il corso. Delle caccie delle fiere. De' gladiatori. Dell' uso delle feste. Dell' abolizione di quelle, che si faceano ne i tempi de' Barbari. A chi sia interdetto l' uso delle feste.

Il Libro decimosesto ha titoli 11., e Leggi 193. Tratta della Fede Cattolica. De i Vescovi. Delle Chiese, e de i Clerici. De i Monaci. De i Litigi in materia di Religione. Delli Eretici. Di non iterarsi il Battesimo. Dell' Apostati. De i Giudei. Che i Giudei non abbiano schiavi Cristiani. De' Pagani. Della Religione.

Queste Leggi così savie saranno immortali; Poche nel numero, molte nella sodezza, e nell' equità, non lasciando di apportare giovamento a' sudditi, siasi nella

E DEL LORO USO LIB. CAP. XXIV. 111.

la giustizia, siasi nella abbondanza, ò siasi nell'assicurare tutti dall'insidie de' cortegiani, de' soldati, de' Giudici; ed hanno per ultima Corona della loro perfezione, l'approvazione dell'opere di Papiniano, Cajo, Paolo, Vulpiano, Modestino, Scevola, Sabino, Gjuliano, e Marcello, comandando, che ove richiegasi interpretazione a qualched'una di queste sue Leggi, debba dichiararsi secondo la commune opinione di questi Jurisprudenti; ed ove ritrovisi diversità di opinione, debba seguirsi quella, che sia approvata dal numero maggiore: E quando per ultimo siano egualmente divisi i loro pareri, debba seguirsi quella, ove concorra Papiniano: onde restò raffrenata la libertà de' Giudici, e cessarono tutti i commenti degli altri Jurisprudenti.

C A P. XXIV.

De i jurisprudenti, che furono da i tempi di Augusto, sino a quelli di Giustiniano.

ERano a i tempi di Augusto così depravate le Leggi per opera de' Jurisprudenti, che da Cicerone furono dette Jus varium, & disputatum, & Jus incertum da Quintiliano. Augusto dunque per riparare ad un tanto inconveniente, pensò di frenare la libertà dello scrivere, ed ordinò, che nessuno potesse scrivere sopra le Leggi, se non avea la sua approvazione; e questa è l'origine della Laurea dottorale. Gn. Ateo Capitone visse sotto Tiberio. Fu egli nipote di un Centurione, ed ebbe la sorte di essere Tribuno della Plebe. A suo tempo, essendo inondato il Tevere, fu eletto con L. Arunzio per darvi riparo. Pensarono divertire alcune acque, e certi piccioli fiumi, i quali
entra-

entravano nel Tevere, mà per i risentimenti, che fecero i Fiorentini, non poterono proseguire l'impresa. Accusò L. Ennio, perchè avesse liquefatto alcune monete, ove era impressa l'Immagine di Tiberio, per servirsi di quello argento. E perchè Tiberio non voleva, che si proseguisse questo giudizio, egli ne facea le istanze, che si lasciasse la libertà a' Giudici di proseguirlo. Quindi Tacito dice, ch'egli svergognò se stesso, e tutta la Legge, ch'ei professava. Macrobio ci fa sapere, ch'egli fece una lunga orazione, pretendendo far vietare, che le immagini de i Dei si potessero scolpire sopra degli Anelli. Ed essendosi Tiberio servito di una parola meno latina in un suo editto, Capitone, adulandolo, disse, che se fino allora non ci era, chi avesse usata quella parola, egli per l'avvenire, e gli altri, l'averebbero ricevuta: mà Proci-lio, ò come vogliono altri, Pomponio tutto altiero gli disse, che potea dare la Cittadinanza Romana, mà non già le parole Romane; e Tiberio dissimulò la libertà del parlare. Essendo Capitone console con Germanico fece il S. C., che nessuno Padrone potesse sposarsi la sua Libertà, quando ella nol volesse: compose due Libri, uno dell' officio de' Senatori, e l' altro de i giudizi publici. Fece molte Sette nella giurisprudenza contrarie a quelle di Antistio Labeone. Egli insistette però nelle opinioni dell' antichi. Morì l'anno 29. di Tiberio, lasciando alcuni Libri di congetture, nelli quali ci erano molti editti del Senato, de i Tribuni, di Augusto, e di Tiberio.

Q. Antistio Labeone, il quale comandò al suo servo, che l'uccidesse, ebbe il piacere di istituire una nuova Setta nella Legge. Avea egli una certa libertà nel parlare, che non ebbe timore alcuno di dire ad Augusto già Imperadore, che nessuna cosa pareagli giusta, quando nelle Leggi Romane scritta non fosse. Citato dal Tribuno della Plebe, al dire di Gellio, non

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XXIV. 117

non volle obbedire, dicendo, ch' egli avea la preerogativa, ma non già la vocazione. Egli fece Triumviro M. Lepido inimico di Augusto, e che già era in esilio. Onde richiesto da Augusto, perchè avesse ciò fatto, risposegli, che così gli pareva utile, nessun'altro valevole riputando a quell' officio; e trattando la pace con Antioco, convenne di dividersi le sue Navi, quali poi fece secare, ed in questa maniera distrusse la sua armata. Fù così insolente, che volendo Orazio nelle sue satire esprimere un' uomo eccedente, disse, Labeone infansor, e S. Agostino vuole, ch' egli ammettesse i Dei cattivi propizij alle Aragge, ed a gli altri malori, ed i Dei buoni per le cose liete; e gioconde. Ricusò il Coniolato offertogli da Augusto. Vivea sei mesi in Roma, e sei altri nella Campagna occupato ne' studij. Scrisse quaranta volumi. Furono allora ritrovati i codicilli, ma non erano con sicurezza di Legge. Labeone fece il suo codicillo, ed al di lui esempio, tutti fecero, come scrittura valida, i Codicilli. Servivasi delle parole, interpretando la loro origine, per risolvere le difficoltà. I suoi Libri 38. 39, e 40., erano pieni di queste sottigliezze. Ne' Libri ad Edictum pratoris fece conoscere, ch' avea più gusto di passare per arguto, e faceto, che per Giuriconsulto. Nel quarto Libro di quel trattato egli dice, Soror appellatur, quod quasi seorsum nascitur, separaturque ab ea domo; in qua nata est, & in aliam transfreditur. Furono ristretti i suoi Libri in Epitomi da Giulio Paolo; e quei che si mentovavano nelle Pandette, furono forse ristretti da Giavoleno. Chiamavasi Labeone, al dire di Plinio, da suoi grossi labbri, ma peggiore è l'etimologia di Prisciano, labeo e labe.

Maffario Sabino, erede delle controversie di Capitone, sostenne le sue parti; siccome Procolo quelle di Antistio, onde lacerarono le Leggi. Era così pe-

P

vero,

voto, che vivea col salario, che da' suoi scolari gli era pagato, ed ebbe la grazia di passare nell'ordine Equestre, essendo quinquagenario. Da Augusto, e da Tiberio ebbe la facoltà di scrivere nelle Leggi. Egli fu l'Autore della Setta de' Sabiniani. Scrisse i Responsi, de' quali ne fa memoria Callistrato, siccome del quinto Libro all'edicto urbano. Paolo ricorda i suoi Libri memoriali, ed Ulpiano il suo Libro a Vitellio. Ebbe successore nella sua scuola Coccejo Nerva, il quale avendo seguito Nerone in Capri, volle morire d'inedia, vedendo tanti disordini in Roma, al sentimento di Tacito; e il suo figlio Coccejo Nerva, essendo di diecesette anni, disputò pubblicamente nella Legge. Essendo stato designato Pretore, gli furono accordati gli onori trionfali da Nerone l'anno 66. di nostra salute. Il di lui servo trattenuto in casa dal suo creditore per la pigione non pagata, il faceva mettere su la finestra, credendo così farlo vedere, come se fuori di casa egli fosse. Ulpiano parla di un libro di sue risposte, e Papiniano di un suo libro dell'usucapioni:

Procolo poi Successore di Nerva, e contrario a Sabino, viene deriso da Celso, e da Paolo; è citato Attiliano, come che inconstante spesso cangiassè sentimento. Ebbe lo spirito di contraddire ancora a Cajo Cassio Longino; è dubbio, chi egli fosse, abbenchè venga reputato per Licinio Procolo, che da Tacito si sa, essere egli stato Prefetto Pretorio di Ottone. Quindi sempre più fatta contentiosa, e sottile la Legge, si disputava per gara, e non per desiderio di sapere. Diceasi, se la vendita, quando non si fosse pagato il prezzo, fosse valida. Paolo si uniformava al parere di Nerva, dicendo non potersi sostenere. Sabino dicea, che la specie fatta sopra l'altra materia fosse del padrone della materia, ed in questo partito entrò Cajo, se pure possa ridursi nell'istessa materia, ma

E DEL LORO USO TIBI. CAP. XXIV. 141

ma se non possa ridarsi, essere allora più vero l'opinione di Procolo; e con queste simili opinioni, avendo essi confusa maggiormente la Legge, ebbe a dire Seneca. Jurisconsultorum istae argute ineptiae sunt, qui hereditatem negant ulucapt posse, sed ea, quae ex hereditate sunt, tamquam aliud sit hereditas, quam ea, quae in hereditate sunt.

Cajo Cassio Longino nato dalla figlia di Tubero, fu Console sotto Nerone, ed ebbe in moglie la sua nipote: Ma da Nerone poi, al dire di Tacito, fu deportato nella Sardegna. Fecesi ancor' egli Autore della Setta de' Cassiani. Giustiniano il chiama Ezio, per distinguerlo dall' altro Cajo Longino, il quale fu Pretore sotto M. Antonino il Filosofo, e fecesi il S. C. Orficiano: I scritti di cui leggonsi nelle Pandette, e furono estratti dalle sue istitute i quattro libri Giustiniani. Scrisse un libro per il S. C. Orficiano: trentadue per l' Editto Provinciale, e quattro per l' Editto Urbico. Fu richiamato da Vespasiano, essendo già vecchio, Celio Babino ebbe credito appresso Vespasiano. Fu Religioso esecutore della volontà de' testatori. Scrisse un libro sopra l' Editto dell' Edili Caruli.

Pegaso successore della scuola di Procolo, fu Autore del S. C. Pegasiano; portò fama di essere uomo onesto; onde è lodato da Giovenale nelle sue satire. Ma Minucio Natale fu Idolatra, e consacrò un' Altare ad Esculapio, ancorche fosse stato Proconsole nell' Asia, e Preside nella Misa inferiore. Salvio Juliano rapporta i suoi commentarij.

Prisco Giavoleno fu Maestro di Salvio Juliano per la notizia, che ne dà Plinio, e servì di Consiglio ad Antonino Pio. Possennio Paolo Romano, volendo recitare un' Eglòga, gli disse: Prisce jubes? Non jubes, rispose Prisco; e perciò acquistò fama di essere leggiero di cervello. Lasciò quindici libri, e quattordici di lettere scritte a Plauzio Quinto.

Jubenno successe a Cassio . Egli , al dire di Dionne , machinò contro di Domiziano . Trajano l'amò , ed il fece Pretore , con fargli alzare una statua . Si accalorò contro di Licinio nipote , e volea , che si chiamassero in Roma i testimonij contro di lui , siccome erano venuti i suoi accusatori . Fù in tempo di Adriano nel suo Consoglio , qual' era composto di cinque Senatori , e di altrettanti Cavalieri . Fù tacciato per l'omicidio di Celso ; egli se nè purgò nel Senato col suo giuramento . Alcuni vogliono , che Celso fosse stato L. Publicio Celso , il quale fù Console ne i tempi di Trajano .

Jubenno Celso successe al Padre , il quale fù due volte Console sotto Adriano , e visse sino a' i tempi di Antonino Pio , di cui fù maestro de' memoriali , scrisse trenta libri de i digesti , e tre dell' usucapioni . Gli successe Prisco Nerazio , del di cui fratello Nerazio Marcello , parlò Vulpiano . Egli con Annio Varo fù Console sotto di Aurelio : Fecce il S. C. , condannando alla perdita della metà de' suoi beni , colui , che facesse castrare il suo servo . Fù Console con Antonio sotto di Adriano . Lasciò quindici libri delle regole , sette delle membrane , e tre de' responsi .

A. Giavoleno successe Valente , il quale scrisse due libri de' fedecomessi , e la L. 19. de re legata fù presa da questi libri . Egli è spesso citato da Paolo , siccome nelle Pandette . Vogliono alcuni , ch' egli fosse stato Consogliero sotto Antonino Pio . Tito Aulo Feroce ebbe in Cura le Cloache , e le ripe del Tevere sotto Trajano .

M. Salvio Juliano successe a Giavoleno . Credesi , che il suo pronipote Didio Juliano fosse l' Imperadore . Sotto Antonino Pio , e Marco il Filosofo fù due volte Console . Commandò in Roma per ordine di Adriano , dopo avere avuto altre cariche per la Provincia , Egli fece l' Editto perpetuo , e dopo essere

mor-

I DEL LORO USO LIBI. CAP. XXIV. 117

morto Marco, comandò nella guerra. Lampridio ricorda la libidine, e la crudeltà di Commodo verso il figlio di Salvio, facendolo prima mettere in una piscina, e poi ignudo saltare alla presenza delle sue concubine. Giulio Claudio Pompejano marito della sorella di Commodo, avendogli presentato una spada, dicendogli, hanc tibi mittit Senatus, egli lo fece uccidere, siccome ancora il di lui figlio Paterno, che dovea sposare la figlia di Salvio, e Salvio ancora fu ucciso di suo ordine. Vecchio di anni 88., dicea, che se avea un piede nel sepolcro, volea ancora imparare. Scrisse molti libri de i Digesti, dell' ambiguità a Minucio, ed ad Ulfco. Tuscio Tuffiano, fu Prefetto Pretorio sotto Commodo, ed ad egli successe Pertinace, il quale poi fu Imperadore. Paterno fu ucciso da Commodo, ancorche suo Prefetto Pretorio. Scrisse quattro libri delle cose militari, com'è da vedersi nelle Pandette, ove si parla delle cose militari. Sexto Cecilio Africano, discepolo di Salvio, scrisse 19 libri delle questioni, de' quali libri ce ne sono 130. Leggi, nelle Pandette. Salvio Valente fu caro ad Antonino, e Sexto Pomponio, è incesto, se servisse Alessandrio, o Adriano; ma tutti due scrissero molti libri. Giunio Mauriciano, ed Elio Marsiano, amendue servirono Antonino Pio, e scrissero molti libri. Volusio Meziano poi servì Antonino Pio, e sopravvisse sotto Marco. Egli fu il primo a dire, che il nipote rompesse il testamento dell' Avo, quando l' istesso Avo l' avesse accusato capitalmente. Fece ancora il S. C., condannando alla terza parte de' beni coloro, i quali pigliano la metà degli altri col patto di dividersi cioè che ne guadagneranno dalla lite. Scrisse de' fedecomessi, de' Assa publicorum, e nella L. Papia. Sorbido Scevola discepolo di Giuliano, e maestro di Papiniano, servì M. Antonino il Filosofo. Egli dicea: vigilantibus jus civile scriptum est. Scrisse de i Digesti
delle

delle questioni , e delle risposte . Claudio Saturnino fu Pretore sotto Antonino Pio ; alle volte fu solo Pretore , onde fu detto *singolare* , ed i suoi libri , *singolaria* . Scrisse delle corone , e delle pene de' Pagani ; erroneamente attribuito a Ventulejo . Settimio Florente Cartaginese , prima Etnico , indi Cristiano , scrisse del *Peculio Castrensè* . La L. *idem de milit. testam.* ; la L. 2. de *Pecul. Castr.* , ed altre sono state prese dal suo libro . Papirio detto il giusto sotto Severo , ed Antonino usò le costituzioni di molti Principi . Furono due i Callistrati , uno sotto Severo , e l'altro sotto Antonino , ed ambedue scrissero nella Legge . Claudio Saturnino fu sotto Caracalla , ed Arrio Menandro sotto Severo , e scrissero , il primo delle dispute , ed il secondo delle ~~cost~~ militari . Antioco fu P. P. di Teodosio Massimino questore del Palazzo . Martirio Conte , e questore di Teodosio . Apollodoro Proconsule dell' Africa sotto Arcadio . Avea occupata in Roma una casa , e fu condannato a restituirla . Teodoro P. P. di Onorio l'anno 410. Epigenio Conte , e maestro de' memoriali . Precopio colui , che compilò il Codice Teodosiano , ed un' altro , fu maestro de' soldati nell' Oriente . Speranzio Conte del concistoro di Teodosio . Terenzio fece venti libri nelle Leggi .

Mà di Emilio Papiniano , e di Domizio Ulpiano così rimovati nelle Leggi , restaci ancora da dire , che il primo , ancorchè sotto Severo fosse stato P. P. assieme con Ulpiano , egli fu fatto uccidere da Caracalla , perchè non volle scusare nel Senato l'omicidio da lui commesso di Geta suo fratello . Egli disse , che stolto farebbe stato colui , il quale essendo surrogato Prefetto , non avesse presa vendetta dell'ingiuria fatta a quella dignità : Ed essendo stato eletto in sua vece , Opimo Macrino , egli uccise Caracalla , e si fece Imperadore . Ulpiano poi essendo P. P. , poco mancò , che non fosse ucciso da' Pretoriani , perchè Alessandro

il

li difese; ma pure alla fine fù ucciso. Fù crudele con i Cristiani, quali chiamava impostori, ancorchè per intercessione di quelli, fosse stato liberato da molti mali. Fù ancora sanguinario, avendo fatto uccidere Flaviano, e Cresto, per succedere nelle loro eredità. Giulio Paolo Pavese ebbe delle dispute con Papiniano nelle cause, che si decidevano. Errennio Modestino fù ancora Poeta, e fece la Periocla a Virgilio. Emilio Macro, Venuccio Saturnino, e Florenzio, servirono Alessandro, Gordiano, e Teodosio. Arnolfo Arcadio Charisio, detto per errore Carissimo nella L. 9. de questionibus, servì Caro, e Carino. Tutti però i mentovati Jurisprudenti scrissero nelle Leggi. Gregorio, ed Ermogene hanno lasciato le dispute de' due Codici, perchè due furono i Gregorij; uno sotto Costantino, e l'altro sotto Valente, e Graziano; e due ancora gli Ermogenj, uno sotto Alessandro, e l'altro sotto Grattiano, e Massimiliano. Anatolio insegnò la Legge in ~~Costantinopoli~~. ~~È~~ ~~Stadice~~ ~~Pedaneo~~ in Costantinopoli, ove da un marmo uscito dal muro per terremoto, fù ucciso con applauso de i Cittadini, perchè diceano essere stato rapitore delle loro sostanze. Teosilo, il quale con Dorodeo, e Triboniano fecero il Codice; Creatino, e Teodolo animassero molte Pandette, siccome fecero Isidoro, Tallaleo, e Salaminio.

Erano già istituite le pubbliche Scuole in Roma, Berito, e Costantinopoli; e coloro, che venivano per apprendere, doveano portare gli attestati del Preside della loro Provincia per la Patria, per i natali, e per i proprij meriti; non ammettendosi confusamente chi volesse apprendere. Doveano ancora per i cinque anni (tempo assegnato a quello studio) vivere saviamente, altrimenti erano sottoposti al bastone, ed all' esilio; Terminato il quinquennio, il maestro del censo, faceva l' attestato al Preside della loro Provincia, acciocchè potesse servirne, ove il credesse opportuno.

ab

abbenchè prima dell'età di venticinque anni non potessero avere officij. Erano ai tempi di Giustiniano due mila libri di Jurisprudenti, i quali, ancorchè qualche beneficio avessero recato alla Repubblica, sempre è più lagrimevole il danno, che ne ha sofferto, avendo essi dato fuori tante azioni, come la Sostituzione Pupillare, la proibita Donazione trà congiunti, le delegazioni de' Giudici, la tutela de' pupilli, l'adozione, la cessione delle ragioni, la manumissione, la crezione, le fiduciarie, e molte altre; ed avendo mosse ancora tante questioni: Onde la Legge inventata per mantenere la pace fra Cittadini, prendendo figura di sofistica, ha suscitato le discordie, e le risse. Curiosa è quella ad udirsi, che il giorno cominci dalla mezza notte, perchè facendo i Romani in tre modi i matrimonij; coll'uso, con la coemptione, e con la conferreazione, in questa terza maniera dovea la donna per un'anno intero stare presso del marito, e mancando per tre giorni continui diceasi usurpata, e perciò interrotta la prescrizione di essere moglie. Se ella dunque mancava nei primi tre giorni di Gennajo, dicea Q. Muzio non essere tre giorni compiti, perchè la precedente mezza notte, oltre la quale, comincia a correre, era dell'anno passato. Valerio si opponea perchè i giorni fossero compiti, e perciò avesse prescritti ancora i beni di Valeria sua moglie. Ma chè altro è mai questo, se non un deridere la Santità delle Leggi, con certe sottigliezze più tosto dà Scena, che dà Giudizij?

C. A. P. XXV.

Carattere di Giustiniano, e di Teodora.

G iustiniano che da Pecorajo venne in Costantinopoli con due altri suoi compagni a farsi soldato,

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XXV. 121

to , ebbe la sorte di essere eletto Imperadore ; ed egli è quell' Analfabeto di Suida , attribuito falsamente a Giustiniano , giacchè in una tavoletta , ove erano incise quattro Lettere , i suoi Ministri gli conduceano la mano per segnarle , acciocchè facesse il suo nome Just. Giustino ebbe un figlio di sua Sorella chiamato Giustiniano , appunto come Giulio Cesare ebbe Ottavio . Era Giustiniano di statura mediocre , e di colore più tosto rosso , come di chi stasse due giorni digiuno . Rassomigliava a Domiziano , abbenchè fosse in tempo di sua Vita molto frugale nella mensa , dalla quale subito si levava , e godeva di passeggiare nelle sue stanze : Ond' Imperadore divenuto , avea con tutti voce bassa , e ciglia dimeffe , era placido , e facilmente accordava l'udienze . Ne' giorni , che precedeano la Pasca , stavasene dà un giorno all'altro digiuno , e in tutte le sue azioni dimostravasi , qualche alterar non si facesse giammai . Usava però inganni ne' suoi discorsi , e professava di sapere ingannare , mentre i sentimenti del suo Cuore erano dissimili dalle parole della sua bocca , ed era dolce ad udirsi , ed assai aspro a sperimentarsi . Vivea in quelli tempi una Giovane figlia di Ursacio , il quale avea la cura delle bestie per l' Anfiteatro , ed ella chiamavasi Teodora , picciola di statura con viso pallido , e con occhi vivaci , e sempre agili , e spiritosi ; ond' era bella abbastanza . La di lei Madre come povera , e di così vile lignaggio , avea imparata l'altra figlia , chiamata Comitona , à recitare nel Circo , e Teodora essendoy minore , le portava sul Capo lo scabello per farla ivi sedere ; Ma grande divenuta , sua Madre l' insegnò l' istesso mestiere , e perchè non sapeva cosa alcuna , era per l' uso del pubblico sfogo . Indi avvezzatasi a fare atti sconci , e ridicoli , acquistò fama nel Teatro per la Libertà di rappresentare atti laidi : Quindi molti , come per burla ,
le

le davano delle guanciate , e fomentando in essi la lascivia , smoderatamente ne ridea . Girò poi qualche per tutto l' Oriente , e ritornata in Costantinopoli , ebbe la sorte di essere l' oggetto delli amori di Giustiniano , di cui divenne concubina . Ma perchè Teodora con le sue arti, in vece di estinguere , maggiormente accendeva nel cuore di Giustiniano le fiamme, cominciò a pensare di sposarla , e l' avrebbe fatto , se l' Imperadrice Eufemia moglie di Giustino , Donna per altro debole , e mansueta , non avesse usata una eroica costanza nell' impedirlo ; Tanto più , ch' Ella sapeva , essere per Legge vietato anche a i Senatori lo sposarsi le Meretrici . Morì poi Eufemia , ed indi a poco Giustino , e con istupore fecesi il matrimonio, giacchè gli ordini Ecclesiastico , e Senatorio , quasi che mutoli , non diedero segno alcuno del loro risentimento . Dimostrò Giustiniano nel tempo del suo Imperio splendido , generoso , ed eccellente , avendo fatto fabbricare molte Chiese degne della sua grandezza . Fece fondare non meno di dodici Città , alle quali diede il suo nome , oltre di molti Castelli . Molti ancora furono i Castelli , e le Città , le quali furono da lui ristorate , ed accrescite . Queste spese eccessive , siccome il rendeano famoso , così il faceano necessitoso del denajo : Ond' egli nella sua avarizia non ebbe a chi potersi rassomigliare . Hoc Romanorum Principe (dice Procopio nell' istoria arcana) nulla firma fuit de Deo sententia , vel fides . Nullum stabile jus , vel res constans nulla . E un poco avanti l' istesso Autore . Nam non est veritus , & leges ferre , & quas tulisset , refigere , dummodo turpi lucro esset , neque ad eas , quas scripsit constitutiones , exegit judicia , sed ad quas trahebant pecunias , seu luculentiores visas , sive promissas munificentias . E per dirne qualche cosa , avea Anatolio una figlia maritata con Maniliano , ed essendo morto Anatolio ,
ed

E DEL LORO USO LIBI. CAP. XXV. 133

ed indi Maniliano senza figli , restò ella erede del Padre , e del Marito , e Giustiniano pigliossi l' una , e l' altra robba , dicendo : Anatolii filiam jam senem , parentis , atque mariti , fortunis discesse , flagitium est . Ne di questo contento , pigliossi ancora l' eredità di Eudemonia , e di Eufrata , ed a i figli , e Nipoti di Triboniano rapì ancora parte di quella eredità , essendo assai frequente in lui l' uso di fingere , che quando erano vivi i già defonti , gli aveano promesso istituirlo erede , e con questa assertiva , le sostanze degli altri sollecitamente rapiva . Così approfittossi delle eredità di Taziano , di Demostene , d' Ilara , di Dionisio , e di Giovanni figlio di Basilio . E così fece delle sostanze de' Senatori . Ma tutto ciò non bastando alla sua avarizia , mise a far da Giudice nelle cause de' sudditi , decidendo per chi gli offeriva denaro , o gli cedea le sue ragioni , ancorche prima dal Senato fosse stato condannato . Tal volta ordinava a' giudici quella sentenza , che doveasi dare . Spesse volte facea una legge , ed indi l' abrogava , appunto come erano i vantaggi , ch' egli ci ritrovava . Evangelo comprò un Castello chiamato Porfirione per duecento scudi di oro . Giustiniano ripigliossi Porfirione , dicendo , dedecet Evangelum causidicum talis tantique Pagi potiri . Leone della Cilicia , ed Eterio erano i suoi più cari , perche essi riceveano le offerte per Giustiniano , aggiungendovi qualche cosa per essi , onde il tutto poscia seguiva . Ordinò la centenaria a favore della Chiesa , perche Prisco esattore della Chiesa di Emesa , falsificò alcune scritture , che i più ricchi di Emesa si erano dichiarati debitori in grosse somme ad un certo Mummiano , il quale essendo morto molti anni prima , avea istituita erede la Chiesa di Emesa , e perche l' ostava la prescrizione triennale , venne da Giustiniano portandoli molte somme , ed egli diede la centenaria a tutte le

Chiese, dandoli ancora per Giudice Longino, il quale avendo alla fine scoperta la falsità delle scritture, commessa da Prisco, acceso di zelo, gli diede una guancia, e Prisco tutto confuso, ed avvilito, confessò il suo delitto. Egli abolì tutte le limosine, che faceano tutti i suoi Antecessori. Tolse l' Annona a i Causidici, a i Medici, ed a i Grammatici, e dopo alcuni anni ce la restituì. Commandò, che i Padroni de' campi dassero il pane a' suoi soldati, e si videro in breve inselvaticchite le campagne. Quando i Senatori morivano senza crede maritimo, la quarta parte dell' eredità spettava al Senato, e le tre parti alla sua erede. Giustiniano fece la legge, che le tre parti fossero sue, e la quarta parte dell' erede. Vessò tutti gli Artesfici, facendo lavorare la festa a suo conto. Vessò i soldati. Diminui il valore delle monete di oro. Quadi misi a fare ancora da Teologo, e Teofane dice, che condandò gli Ebrei a continuare la loro Quaresima, per attendere il tempo della Pasca de' Cristiani. Diminui poi la Quaresima de' Cristiani, facendo ad essi mangiare carne una settimana doppo de' quattro di Febrajo, tempo in cui colà si dava per uso principio alla Quaresima. Fece uccidere Psòe Diacono di Alessandria. Esiliò Eutichio di Costantinopoli, ed Anastasio di Alessandria, amendue Patriarchi. Imprigionò molti Vescovi Africani, perche non vollero obbedire al suo editto, in cui commandando una bestemmia, era eretico divenuto. Ma poi zelante fece uccidere Amanzio capo delli Eunuchi, perche avea alzata la voce in sua presenza contro di Giovanni Vescovo di Costantinopoli: Indi assolvè Faustino Samarita condannato in esilio dal Senato come eretico, e perche egli era Proconsole, corrotto dal denajo, il restituì ancora alla carica. Delli eccidij poi, de' stupri, adulte ij, ed altri gravissimi delitti, che commissero i Veneti, egli ne fu Pro-

tet-

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XXV. 125

tettore : Giunse in fine Giustiniano a dare ad annua pensione tutti i magistrati , e l' istessa Prefettura : Onde comunemente credeasi , che sua madre non si fosse fecondata di Sabbazio suo marito , ma di un Incubo , e certi suoi familiari diceano , aver veduto il suo capo risolversi in un aura , ed indi a poco ritornargli la testa . Alcune volte aver veduto il suo volto senza ciglia , senza occhi , e come una massa di carne informe . Ma qualche fa orrore , si è l' avvenimento di un Monaco venuto dal deserto per parlargli , ed introdotto nelle sue camere , quando entrar dovea in quella , ove stava Giustiniano , sentì così violentemente respingerli , che ancorche trattenuto da' suoi Cortegiani , gli fù forza ritornarsene , ed indi richiesto disse , che avea veduto il Principe de' Demonij affiso , come nella sua Reggia , il quale comandato gli avea di non entrare . Crescè poi al sommo grado ne' suoi vizij Giustiniano , il quale faceva trascinarsi dalla sua Teodora , della quale non ebbe vergogna di farne gloriosa memoria nelle sue leggi , mentre ella non lasciando di esser lasciva , cooperò a molte sceleragini , proteggendo ancora il giovane Teodosio , fortemente amato da Antonina moglie di Bellissario , figlia di un cocchiere , la quale fatto avea il mestiero di sua madre , eguale a quello di Teodora , indusse il marito a fare uccidere Giovanni Cappadoce , a cui Giustiniano accordato avea il titolo di Patriarca Ecumenico : Indi fa uccidere Amalisona , Arcombindo , e Busiano gentilissimi giovani . Fa crucifiggere il Prefetto , e fa uccidere Giovanni suo figlio spurio . Si perdono con infamia di sodomia Diogene , e Teodoro , essendo essi innocenti . Prisco è obbligato a farsi Monaco . Maltratta le donne nobili , e violenta i Senatori a spolarsi le meretrici , e per ultimo fa morire in esilio Silverio , e Strascinar con una fune Vigilio , amendue Pontefici . *Justinianum principatu adepto , dice Giovanni Zonara*

ra, non unius, sed duorum potestas fuit, cum uxor ejus non minus ipso, ac potius plus posset, e poco doppo siegue a dire. Hinc subditi gemino onere premebantur. Queste notizie, che diffusamente vengono scritte da Procopio, sono ancora portate da Evagrio, da Zonara, Agathia Myrrineo, da Vittore Tunnenese, da Teofane Isaurico, da Cedreno, Nicefaro, Callisto, ed Ephremio siccome da Anastasio Bibliotecario, accendandone ancora qualche cosa il Baronio.

Giovanni Eichelio con il suo libro stampato in Elbestad l'anno 1654. ha presa la difesa di Giustiniano, con impugnare Procopio, e Nicola Alamanno, il quale ci ha fatto l'annotazioni, credendo egli, che siano usciti quei libri solamente, perche Giustiniano abbia sostenuto i tre Capitoli, ed abbia fatto delle Leggi contro della Chiesa: onde crede essere impegno di tutti i Settarij il doverlo sostenere, e quindi entra a discreditare Procopio, o con condannarlo a se stesso contrario, o con ismentirlo al confronto di altri Autori. Potea ben egli dimostrare la sua erudizione, senza palesare la causa del suo zelo, per cui si rende sospetto ne' suoi discorsi, per entro de' quali va spargendo quell'astio, di cui potrebbe caricarsi Procopio contro di Giustiniano. Ma quando Suida autore contemporaneo a Procopio, per quelli pochi frammenti, che n'abbiamo, non parla con lode di Giustiniano, ed Evagrio autore, o contemporaneo, o vicino a Procopio, racconta alcuni fatti, i più principali, che sono i istessi raccontati da Procopio, abbisogna cedere alla verità dell'istoria. E se si avesse a supporre, ch'Evagrio avesse avuta manoscritta l'istoria arcana di Procopio, conforme ebbe l'istoria delle guerre, già pubblica, egli non l'averebbe scritte, se i fatti non fossero stati veri, perche egli l'averebbe saputi, come accaduti a suo tempo, o poco prima di lui. Anzi che Agathia di Smirne ove parla della morte di Arcadio, dice,

dice , che quel fatto era passato nella posterità , così nella bocca de' dotti , come in quella del Volgo , e ch' egli non l' avea ritrovato in veruno istorico , fuorchè in Procopio , onde è giusto il crederlo , che gli altri fatti , ch' ei scrisse , fossero veri . Che se poi non fece pubblicarla , n' ebbe giusto motivo , sapendo ogni uno , quanto pericolo ci sia nello scrivere i vitij del principe , quando ancora sia vivo .

C A P. XXVI.

Carattere , ed errori di Triboniano .

Nessuno potrà fare più al vivo , il carattere di Triboniano , che Svida , il quale il conobbe . Tribonianus , (egli dice) Macedoniani filius dicegiris Híparchis , gentilis fuit , & impius . Omnibus à Christiana religione alienus , adulator , & impostor , qui persuadere conabatur Justiniano , cum non moriturum , sed in Cœlum cum carne assumptum ire . Fuit autem Quaestor Justiniani . Hic & ingenii facultate utebatur , & ad summam pervenit eruditionem , nemini suæ ætatis inferior . Pecuniæ admiraculum avidus , Jus pretio vendere solitus , & legum dies , alios plerumque colebat , alios scribebat , pro cujusque necessitate accepto pretio . Et in honore cum multos annos vixisset , morbo decessit . Nihil injucundi a quoquam perpeffus , nam , & facundus erat , & cætera suavis . Avaritiæ morbum , multitudine doctrinæ solertissime occultavit .

Fu' egli prima Prefetto Urbano , e poi Questore : Quindi due erano fra gli altri i ministri di Giustiniano . Triboniano Questore , dotto , ed avaro , e Giovanni Prefetto , ignorante , ed estimator del denajo . Seguì un tumulto in Constantinopoli , riducendosi quella vasta Città a due fazioni , Vince chiamate , le qua-

li si distinguevano da' colori. Acclamarono Imperadore Ignazio nipote di Giustiniano dopo il quinto giorno del tumulto, ed a quell' innocente costò la vita. Giustiniano credè sodisfare a quel pubblico, con sacrificare amendue, togliendo ad essi le cariche, ed a Triboniano surrogò Basilide. Ma poco dopo cessato il tumulto, furono rimessi ne' loro officij. Triboniano con i suoi artificij vi si mantenne sino all' ultimo della sua vita, e Giovanni occultamente perseguitato da Teodora, terminò infelici i suoi giorni. Triboniano avendo ricento da Giustiniano la facoltà di formare un nuovo Codice, non sapendosi qual necessità ce ne fosse, giacche erano scorsi poco più di cento anni dal tempo, in cui Teodosio avea formato il suo, misesi egli ad ammassare le Leggi, altre stemando, altre accrescendo, altre riunendole nelle parti, altre togliendo loro il nome del vero Legislatore, e surrogandone un altro. E perche il tutto, ò per malizia, ò per fretta innavvedutamente faccia, molte ce ne sono, che restarono oscure, e confuse, e molte chè hanno trà di loro una ripugnanza così manifesta, che cosa impossibile riesce, di poterle accordare. Ma per quello, che riguarda alle tenebre, ch' egli gittò per entro delle Leggi, pregio sia dirne qualche cosa in questo capitolo. Faceansi anticamente da Romani in due modi i contratti delle vendite, e diceansi per mancipationem, e per juris cessionem. Abboli Triboniano questi modi, e volle, che in avvenire si facessero solamente per traditionem. Ma Ulpiano scrive. Qui vendidit, necesse non habet fundum emptoris facere, ut cogitur, qui fundum stipulanti spondit. Giacomo Revardo considera bene, che quel fundum emptoris facere, chiaramente spiega il doversi fare con uno di quei due modi, che da' Romanj si erano introdotti. Quando poi soggiunge, ut cogitur, qui fundum stipulanti spondit, deve ad evidenza intendersi della prima ma-

nie-

niera , alla quale il periodo si riferisce , cioè , che sia obbligato colui , il quale ha promesso il fondo a venderlo con uno di quei due modi , che si aboliscono , e per conseguenza abolendo quei due modi , restano ammessi nella legge . Errore di cui potea liberarsi , quando alla negativa della prima parte , ci avesse aggiunta la negativa della seconda , dicendo , ut nec cogitur , qui fundum stipulanti spon- dit . Egli ancora nell' istituta al §. fuerat , concede l'azione alla moglie per la sola restituzione della dote , come se la moglie altro non avesse , che la dote , ò ogni altra cosa avesse a perdere salva sola- mente la dote . Ma Ulpiano al L. 16. de Reb. et sumpt. fun. dice , æquissimum veteribus visum fuisse , quasi mulieres de patrimoniis suis , ita de dotibus funerari . E Celso ancora dice : quoties mulier de- cedit , eam ex dote , quam panes virum manet , et cæteris mulierum bonis pro portione , funeranda esse . La donna dunque , oltre della dote , ha il patrimonio , ed ha il peculio distinto dalla dote , e dal patrimonio , dicendo Ulpiano nella L. 9. de jur. dot. ch'era costume di farsi un foglio , in cui si annotavano tutte quelle robbe , che la donna per uso suo portava in casa del marito , il qual foglio era poi sottoscritto dal marito , acciocchè in caso di divorzio , ella potesse ripigliarsele , quali beni erano detti Paraferni , e da' Galli , Peculio , e per questi beni ci era ancora la formola dell' azione riportata da Cicerone nelli suoi Topici : Quantum æquius melius sit dari . Passò più oltre Triboniano ne' suoi errori , non sapendo leggere i Jurisprudenti , e i loro accorci , che usavano nello scrivere . Era per la legge romana l' Adozione di due maniere . Una , adottandosi come figlio , e faceasi per tres mancipationes . L'altra come nipote , e faceasi per unam mancipationem . Fù disputato , se il figlio preterito

R

dal

dal Padre naturale potea rompere il testamento ; Papiniano il negava , Paolo concedea l'azione , ma ch' ella fosse senza affetto . Marziano distinguea : se l' adozione era seguita , come figlio e si univa con Papiniano . Se come nipote , ed allora ufava nuova distinzione . O egli era adottato come nipote estraneo , ed allora rompea il testamento , siccome ancora dicea Procelo contro di Sabino . O' era adottato Lege , et jure , considerandosi come vero nipote , ed allora non gli competea veruna azione . Triboniano dicendo queste cose , ci framischia ex Sabiniano S. C. , e di più ci mette tribus maribus , perche forse erano scritte , ove le lesse ex Sabin. S. , et Trib. Ma. ; quali accorci voleano dire ex sabinis sententia , e quell' altro ex trib. Ma. ex tribus mancipationibus . E ciò da vedersi nel Cap. de Furtis . Ne diversa da questa , e l' altra interpretazione data ad Ulpiano nel tit. de Furtis , ove dice opera , consilio , dolo malo , quando dir dovea , ope , consilio , credendo accorcio , ove non ci era . Questa era la formola de Jurisprudenti , ope , consilio , come e da vedersi in Celso alla L. 14. in pr. ad L. Jul. Maest. Essendo cosa assai differente ope , da opera , perche diceano i Romani , operam ferre , di coloro , i quali recavano agiuto ad altri , ed operam ferre , di colui , il quale trattava l' affare di un' altro . Framischio , e confuse Triboniano il maschio , e la femina , senza badare alla gran distinzione messaci dalla natura tra' di loro . Egli dice nell' Instituta de Curat. Pupillos liberari tutela , finita pupillari etate , et Curatorem habere usque ad annos 25 tam masculos , quam feminas . Ma dove imparò Triboniano questa legge così da lui usata , ove occasione gli è venuta , e nel tit. de Jur. dot. , e in quello de rit. nupt. , e in quello de tut. , et Cur. , e in quello de adult. , così sporcamente deformando le risposte de Prudenti , quando Ulpia-

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XXVI. 331

Ulpiano ne' suoi Frammenti dice , che a suo tempo erano ancora in Roma le femine sotto di una perpetua tutela . Più stravagante rendesi Triboniano in questo errore , quando egli non si accorge , che nel Cap. 60. de rit. nupt. rapportando Paolo , ove dice si , che Tutores , pupillas , vel adultas , Uxores ducere prohibentur , già confessa , che le adulte aveano tutore , e pure non si emenda del suo trascorso . Finiva nelle donne il Tutore pupillare , e cominciava la tutela muliebre . Stabilisce il Curatore agli adulti , forse come un ritrovato del suo ingegno , quando era l' uso , con cui viveasi in Roma a' tempi di Giustiniano per la legge di M. Antonino il Filosofo , di cui scrive Giulio Capitolino . De omnibus vero cum ante , non nisi ex lege Letoria , vel propter lasciviam (intendesi prodigalità) vel propter dementiam daretur , ita statuit ut omnes adulti Curatores haberent , non redditis causis . Così ancora , adolando il suo Giustiniano ; osa di scrivere nell' Instituta de action. , essere stato il primo Giustiniano ad ordinare , che nell' azione del deposito , non avesse luogo la compensazione , quando Paolo nelle sue sentenze , il fa mentire , dicendo egli alla L. 2. cap. 2. in causa depositi , compensationi locus non est , sed res ipsa reddenda est . E continuando la sua impudenza a riempire di lodi Giustiniano , scrive nel Tit. de jud. al principio del cap. 2. , ch' egli per dirimere le liti , acciocche non fossero immortali , giacchè la vita dell' Uomo era breve , avea instituito il decennio , quando quella appunto era la legge , con la quale viveasi a i tempi di Giustiniano . Sidonio Apollinare nell' Epist. 8. diffusamente ne parla . Egli fu a i tempi di Antemio , Leone , e Zenone . Giustino zio di Giustiniano , successe a Zenone , dunque ci era questa legge a i tempi di Giustiniano , ed egli non ne fu l'inventore . Ma quale stravaganza fu quella di Triboniano ,

pensando cose diffoneste nelle leggi de' Romani, allora che se ne spiegò nell' Istituta Quib. mod. tut. fin., e più ampiamente nel C. Ult. del Tit. Quando tut. vel cur., ove tutto verecondo fingendosi, dice: *Nostra Majestas dignum esse castitate nostrorum temporum existimans, bene putavit, quod in foeminis antiquis impudicum visum est, hoc est imperfectionem habitudinis corporis, hoc etiam ad masculos extendere.* Se Triboniano avesse capito quello, che intendesi per abitudine di corpo, non averebbe fatto un mistero di religione, quel che era effetto della sua ignoranza. Livio, e Cicerone apertamente il dichiarano, quando uno è abile, a poter generare, e si conosce dalla porzione del corpo, cioè dal viso, siccome ogni uomo può giudicarlo in vedendo, se un giovane sia fanciullo. Potea osservare Ulpiano ove averebbe letto: *Puberem Cassium eum esse dicunt, qui habitu corporis pubes apparet, hoc est, qui generare potest.* I Proculiani voleano, che dovesse essere di quattordici anni: onde non è maraviglia, che Accursio frà gl' infiniti suoi errori, ancor questo avesse detto. Maraviglia è però, ch' avesse citato falsamente Paolo. Ma non è da tralasciarsi l'altra di Triboniano, ove egli al Cap. 4. de Decret. ab ord. fac. così trascrive le parole di Volpiano: *ambitiosa decreta Decurionum rescindi debent, sive aliquem debitorem demiserint, sive largiti sint, proinde ut solent, sive decreverint de publico alicui, vel praedia, vel aedes ad certam quantitatem prestari.* Cosa vuole egli con quel *proinde ut solent*? errò non riflettendo, che quel *proinde* erano due parole accorciate, e diceano, *pro inde*: volendo dire *pro indemnitate*, e voleva dire Ulpiano che non era in podestà de' Decurioni rimettere i debiti, o alienare i predii fiscali, e perciò doveano annullarsi i loro decreti, *sive aliquem debitorem demiserint, sive largiti sint pro indemnitate, ut solent.* Quanti fatti-
diosi,

diòsi , ed inutili dubbii . hà cagionato Triboniano nel compilare malamente il responso di Marziano nel Cap. I. De stat. hom. Egli dovea dire . Et hoc quaesitum est , an Ancilla pregnans manumissa sit Deinde Ancilla postea facta , aut expulsa civitate pepererit Liberum , an servum, *Civem* , an *Peregrinum* pariet , & tamen rectius probatum est Liberum , & Civem nasci , & sufficere ei , qui in ventre est , liberam matrem , vel civem medio tempore , habuisse . Egli ne hà tolto quelle parole , *Civem* , an *Peregrinum* , e distorcendo in questa guisa tutto il senso del responso , hà agitate le menti de' Jurisconsulti , ed altri han detto , che la Donna cacciata dalla Città , perda la libertà , e per la deportazione non si perda la Città . Altri han detto , che dovesse intendersi della sola libertà de' *Quiriti* . Mà sempre vario Triboniano , e nulla badando a quello , che scrivea , nell' *Instituta* poi al *Tit. de Ingen.* riporta l'istesso luogo , e ne toglie l' altre parole , an *expulsa civitate* , e così or con toglierne alcune parole in una parte , ed ora in un'altra , va spargendo nuvoli in un Cielo tutto sereno . Insoffribile è però quella di Triboniano nell' *Instituta de Usuc.* avendo confuse , e travolte tutte le leggi decemvirali , pretorie , ed imperiali , sicche vestigio in esse non se ne vegga veruno . Concede per prima , la lunga possessione alle Province , quando esse l' aveano prima di Giustiniano . Era essa una prerogativa , della quale godea Roma , e Roma la diede alle Province . L' ebbe Roma dall' Editto del Pretore , il quale era di norma all' Editti delle Province . Indi da l' utile azione all' *usucapione* , quando ella hà la civile azione , e non l' utile , nascendo prima dalle leggi decemvirali , colle quali le cose mobili prescriveansi con un anno , e l' immobili con due : ma perche i Romani con l' acquisto delle Province , aveano i beni lon-

tanti,

tani, fecero l'usucapione di dieci anni tra presenti ; e di venti trà gli assenti: indi il Pretore diede la prerogativa della lunga prescrizione, qual cosa egli malamente confonde. E se queste leggi, non meno che l'Editto già a tempi di Giustiniano erano obbedite in tutto l'imperio, qual cosa egli va dicendo di prescrivere nuove leggi? Alcuni difendono Triboniano, perche avesse surrogata la prerogativa della lunga possessione all'usucapione. Ma come potea ciò fare, quando da Giustiniano avea avuto cerre limitate facoltà, dicendo: *Adiicientes, & detrahentes, imo & mutantés verba eorum, ubi hoc rei commoditas exegerit. Coalligentes vero in unam sanctionem, quæ variis constitutionibus dispersa sunt.* Da questa autorità non può dedursi, ch'egli potesse roversciare, e sovvertire le leggi, con far loro dire, quel che esse non han detto.

Di quella pena poi, che nella legge chiamasi, *capitis diminutio*, mostruoso è il senso da lui riportato di Callistrato, in cui fa dire, *consumitur existimatio, cum magna capitis diminutio intervenit.* Di qual sorte di diminuzione egli si parli è cosa difficile a capirsi. Non parla de i deportati, perchè essi perdono la Città, e la libertà. Giustiniano, e Paolo dicono togliersi solamente la Città per la mezza diminuzione. Alcuni dicono, che Callistrato abbia inteso della libertà de Quiriti. Ma come ciò può sostenersi, senza ammetterli l'istessa distinzione nel servo della pena. Può dunque solamente sostenersi Callistrato, quando ci si tolga la nebbia messagli da Triboniano, e si ritorni al suo senso, dicendosi: *consumitur existimatio, quoties magna capitis diminutio intervenit, o pure veluti cum magna capitis diminutio intervenit.* Come poi pretende Triboniano nel Codice che per la legge Giunia Poppea si possano istituire i Postumi, perche nascendo essi, sono suoi eredi, quando la legge Giunia Poppea par-

la

la diversamente, le parole della quale sono : *Qui testamentum faciet, is omnis virilis sexus, cui ut suus futurus hæres erit, instituendi potestatem habeto.* Le leggi di Scevola, e di Aquilio parlano del Postumo nato dopo la morte del testatore. La legge Giunia del figlio vivendo il Padre Triboniano certamente variò il senzo della legge. Mà variazione più sensibile fece nel libro 41. del ff. al Tit. de Accq. rer. Dom., perche ove Cajo avea detto : *quæ ex Hostibus capiuntur, jure gentium statim capientium fiunt,* Triboniano scrisse nel Istit. de rer. divis. *jure gentium statim nostra fiunt.* Potea togliere ancora quel *jure gentium*, perche non si accorda l'autorità del Principe con la libertà della legge delle genti. Dice ancora, che il Nipote non può rompere il testamento dell'Avo, quando il suo Padre sia stato diredato, e premorto per la legge Vellea., ma che può dare la querela nel nome del suo Padre defonto. La legge Vellea dice, che i Nipoti s'istituiscono eredi sotto la condizione, perche essi non sono sotto la podestà dell'Avo, e che solamente il figlio debba istituirsi erede, perche egli è sotto la podestà : Onde i Nipoti se succedono con la condizione ; perche figli, divengono eredi, e rompono il testamento. Fece autore Giustiniano dell'abrogazione della legge Papia Poppea nella L. 2. C. de Legit. hæred. quando Claudio già l'avea abrogata, come scrisse Svetonio. *Capiti Poppeæ legis a Tiberio Cesare, quasi sexagenarii generare non possint, edicto abrogavit,* e se ne maraviglia il Connano nel suo codice. Mà di tutta la libertà, che si prese Triboniano nel difformare le leggi, basterà osservare Marquando, Freerone suoi Parergon al Libro delle leggi Mosaiche e Pietro Antonio Morvillio nella prefazione, ch'egli fa al codice Teodosiano, ove dice : *Deus bone ! quot Triboniani facinora ibi adnotare licet ! quot ulnera impacta ! quot arcana ad illarum legum intellectum de-*

pro;

promerè fas est ! nulla pene lex est de earum numero , ubi ille non securim admiserit . De gli altri errori di Triboniano ci sono Ugone Donello nel suo libro Tribonianus . Giacomo Revardo nel suo Antitriboniano . Giovanni Calvino nella sua Jurisprudencia Triboniani , e Deth. Horstio , nella sua giurisprudenza Triboniana , ove espressamente parla de suoi errori per la pena del parricidio : onde basterà conchiudere con Guglielmo Budeo nelle Pandette . Libros vero postremos codicis , precipuè portenta verborum invaserunt , quibus hodie in ipsis vocabula barbara plane mira , barbaraque loquuntur & proba quædam corrupta . Paraveredo , ut supra diximus , & Mello proximi , vocabula ex latino , græcoque sermone corrupta Ballucca & Paragaudes plane barbara sunt . Ballucca apud Plinium L. 33. Paragaudes apud Vopiscum . Matcecas græcum est , sed corruptum in L. de jur. Fisci .

Delle leggi poi de' Principi posteriori confuse con i primi , ci sono , comechè per essèmpio la L. 7. de fid. mal. appar. la legge 83. de Decur. la L. 5. e la L. 17. de Decur. Delle leggi repetite per una istessa sentenza , e delle parole di una legge confuse con le altre ci sono le LL. 140. , e 148. de Decurr. e le LL. 4. e 9. de Scen. la L. 30. de Epis. la L. 27. de extraord. la L. 1. de Bon. codicil. , e la L. 4. de Decur. Delle leggi contrarie se ne parlerà in appressò . Troppo inutile difesa fanno alcuni di Triboniano , perche abbia scritte le leggi Cristiane , senza riflettere , ch' essendo egli adulatore , ed empio , seppe confondere quelle leggi , che non professava , e le confuse ancora con la penna , riportando. le vanità de' Gentili ne' Digesti , quali a suo talento potea toglierle . Dice nella legge 9. de rer. divis. & solent , qui liberare eum locum religionem volunt , sacra inde evocare , insegnando a' Cristiani le superstizioni de' Gentili , e nella L. Seja Sempr. de don. in vir. & uxor. , ove dice . Die nuptiarum pri-

priusquam ad eum transfret, & priusquam aqua, & ignis acciperetur, ove insegna un'altra superstizione,

C A P. XXVII.

Errori che sono nelle Pandette, ed ancora quelli di Accursio.

TRoppo vasta materia, si è questa di andare raccogliendo gli errori delle Pandette, e quelli ancora di Accursio, bastando rivolgere ogni libro erudito di legge, per averne una copia, che non abbia numero: Quindi noi come cose notissime, abbiamo dubitato, se dovevamo farne parola. Ma perche un silenzio non pregiudichi alla verità manifesta, abbiamo stimato di brevemente accennarle, avvalendoci di una menoma parte di quella, che ci è nel Briffonio. Dice egli, non è difetto del secolo, è errore delle Pandette quel ripetere *Sterculinum* nel ff. alla L. 17. dovendo dire *Sterquilinum*. Quel *Coeppo* nella L. 16. ff. de Acquir. pos. e quel *Queppe* nella L. 8, ff. si contr. tab. dovendo dirsi *Quippe*. Quel *Susum versus* nella L. 28. ff. de prob. quel *Temen*, & *subtemen* nella L. 70. ff. Legati. Quel *Cubicus* nella L. 25. ff. de aur. & arg. Quel *Favia lex*, & *Faviana Actio* nelle Pandette. Quel *Polapofus* nella L. 12. ff. de edil. edic. Quel *Centurio* nella L. 26. de pact. dotal. Quel *Lysitania* nella L. ult. ff. de cens. Quel *Duploma* nelle Pandette. Quell' *Arcessitus* nella L. 39. ff. de leg. Ma quici è ancora la variazione del senso, essendo diverso *Arcessitus*, che vuol dire quella parola, da *Arcessitus*, come ella è scritta. Quel *Defructur* nella L. 45. ff. sol. matr. Quel *consistit* nelle Pandette, troppo vario pel senso da *consistit*,

DELLE LEGGI;

fit, che deve scriversi. Quel *Constitoremus* nella L. 18. ff. de jud. Quel *Sycarnitorem arborem* nella L. penult. ff. de extr. jud. Quel *Perfocat* nella L. 4. ff. de lib. adgn. Quel *Rifixonem* nella L. 1. ff. de cloacis. Quell' *Accederat* nella L. ult. ff. de acq. hæred. Quell' *Adjuvant* nella L. ult. ff. de man. test. Quell' *Uxorel* quell' *ipseis* nelle Pandette, quell' *Apisci*, quel *Clodo* anche nelle Pandette. Quel *Tuus ducere* nella L. 13. ff. de publ. Quel *Mensam* nella L. 40. ff. si cert. pet. Quel *Civitatium* nella L. ult. ff. de mun. & hon. Quel *apud* per ad nella L. 11. ff. de off. præ. Quell' *Auctum pro enim* nella L. 10. ff. de divers. temp. Quel *Cum pro quia* nella L. 41. ff. de leg. Quel *Verum pro tamen* nella L. 9. ff. quod met. caus. Faremo ancora qualche parola delle antiprosi. Qual Grammatico sosterrà, che sia detto con idiotismo di lingua latina nella L. 12. ff. si quis omisit causa test. Estimationem ejus quod interlit, ad id tempus referendum. E nella L. 19. ff. de novat. Et denegandum est adversus eum exceptionem. Così ancora nella L. 19. ff. de neg. gest. a capite rationem reddendum. Nella L. 1. ff. ad Trebel. cuique periculosum esse fidem suam. Non sono già questi errori della stampa, perchè sono frequenti, e continui, e ce ne sono di tanta importanza, che assolvono affatto lo Stampatore; e fanno reo indubitato l'Autore. Ma bello è lo scoglimento fatto da Accursio al dubbio, che nasce sopra il responso di Marcello. Egli nella L. seja ff. de Aur. Arg. Così dice: Seja Unionem cum Hyacinthis legavit; postea Unionem solvit, nec ullam mortis tempore Unionem reliquit. Quæsitum est, an hæres estimationem rei, quæ in hæreditate non est, prestare debeat. Accursio dichiara, che debba intendersi, come se la testatrice, quando vivea, avesse donata la perla al suo legatario. Ma se egli avesse pensato alla L. Argumentum §. Margarita dell' istesso titolo; averebbe veduto, che dovea con-

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XXVII. 239

considerarsi, come se la perla fosse stata tolta, e non compresa nel legato, o perche ella l'avesse sciolta nell'aceto, o in altra maniera distratta, e perciò dovea dire, che non era compresa nel legato, perche la testatrice avea mutata la sua volontà. Così egualmente spiega a maraviglia le parole della legge ad comites nel tit. ad L. jul. rep. ove si dice: in comites quoque judicium hac lege judicium datur. Spiega Accursio, e pretende, che di due maniere siano i comiti. Altri criminis, idest consortes, altri officii, idest collegæ. Ma se egli avesse letta l'istoria romana, averebbe veduto, che i comiti erano, i Questori, Scrivani, ed altri, i quali andavano appresso del Proconsole, o del Pretore, quando giavano nelle Provincie. Bartolo volentieri acconsente a questi errori di Accursio, non già perche a lui mancasse l'ingegno, ma perche l'infelicità di quei secoli, facea vivere nel bujo delle vere notizie gli uomini più applicati, ed indefessi nelle leggi. E sia per sigello de i suoi innumerabili errori quello riferito da Lorenzo Valla nelle sue eleganze, che volendo Accursio commentare queste parole morem gerere, le glossò scrivendovi: Solvat Apollo: onde egli soggiunse, quid autem intelligat, si ignorat, quid sit morem gerere.

C A P. XXVIII.

Delle leggi contrarie.

DI Giustiniano continua a dire Procopio, ed a noi giova ripeterlo: non est veritus, & leges ferre, & quas tulisses refigere, dummodo turpi lucro esset. E Zonara di Teodora, Imperatrix vero illi, sive licentia, sive quovis modo faciendæ pecuniæ solentia

S a

non

non cedebat , sed et maritum longo intervallo superabat , et novos , atque varios quæstus ingeniosissimè reperiebat . Questi due Principi , che per estinguere la loro avidità non ci era oro , che bastasse , quali Leggi poteano essi fare , che fossero savie , ed innocenti ? Giovando loro , ora una Legge de' passati Imperadori , ed ora una propria , erano tra' di loro istesse contrarie . Conobbe Triboniano questa Antinomia ; e perchè era evidente nel fatto , ricercò di coprirla almeno nelle parole , e perciò disse nella prima Legge al tit. de vet. Jur. enuc. Nulla itaque in omnibus prædicti codicis membris Antinomia ; sic enim a Vetustate greco vocabulo nuncupatur , alienum sibi locum vendicet , sed sit una concordia , una consequentia , adversario nullo constituto . Ma perchè vedea , che con questa diceria non potea dissuadere gli Uomini , quando le Leggi erano contrarie , con artificio di buon colore parlando delle Leggi antiche dei precedenti Imperadori , continua a dire nell' istessa Legge : Nisi forte , vel propter divisionem , vel propter repletionem , vel pleniorè indaginem , hoc contingerit ; ed in questa guisa inorpellando quella dissonanza , tra le Leggi antiche , e quelle di Giustiniano , spargè la polvere su gli occhi , acciocchè non se ne riguardasse l'Antinomia . Quindi sono tanti secoli , ne quali si sono affaticati i Jurisprudenti a purgarle di un delitto così grave , ma si sono veduti inutili tutti i sforzi dell'ingegno ; perchè sono le Leggi tra' di loro contrarie , la cagione , per la quale ogni litigante ne ritrova di quelle , che proteggono la sua opinione . Bartolo chiamolle Divinatrici , quando commentò la L. ita stipulatus de verb. obi. , e che non possono spigarli , senza aggiungervi alcune particole tassative , o pure usando la distinzione , che altre siano per equità , altre per rigore di Legge . Ma se dobbiamo credere a Bartolo , e

piùc.

piùche a Bartolo , alla ragione , non sono questi i modi di conciliare le Leggi : Essi sono modi da usare l' Imperio con istabilirne delle nuove . Affaticato non menò Baldo , nella prima , e seconda lezione del ff. , vò ricercando i modi per la loro concordia , e vò dicendo , che in un modo bisogna pigliare una parola in un luogo , ed in altro modo , in altro ; quando la ragione sia diversa . Mà chi poi ci faccia sapere , che la ragione sia diversa , e questa certezza n' arrechi , in un' affare così grave , non indica egli l' oracolo , che questa verità ne' riveli . Azone fece un Libro dell' Antinomia , ed' è bello il vedere , come fingendone alcune contrarie , che non sono , cerca in questo modo sorprendere quelli , i quali leggono le sue conciliazioni . Giorgio Adamo Struvio non potendo soffrire , che Dionisio Gottofredo nelle Pandette frequentemente dica ; imò , non ostante una Legge , che si ordini il contrario dall' altra , diede alla luce nel 1697. un' Libro , dandogli per titolo , imò Gottofredi ; Mà dolce cosa è il vedere , com' egli per distinzioni dialettiche , e ricavate dalla scuola peripatetica , voglia snodare L'antinomia delle Leggi . Siaci lecito dirne una frà tante . Ad L. 9. §. 1. de hæred. instit. dice egli : obstat. L. 48. §. 1. hujus tit. Respondetur : Aut sola contumeliosa , aut odiosa demonstratio facta est , velut , qui de me pessimè meritus est , hæres esto V. G. Filius meus turpissimus hæres esto . Primo casu institutio non valet , posteriori casu valet , quia tunc adjecta contumeliosa demonstratione , prò non scripta habetur , perindè ut alias conditiones impossibiles pro non adjectis habentur . Quanti fili ci vogliono per entrare in questo Laberinto di Struvio , dove trovò egli quella sognata distinzione delle contumeliose , dall' odiose , e dove imparò , che la contumeliosa sia impossibile , e si rego con le condizioni impossibili ? Onde ce ne disbrighiamo da

da costui, senza recarne altri essempli. Bernardo Scotano, nella sua Antinomia dice: *Qui agnoscunt contraria in Legibus, veritatem agnoscunt. Qui eam non admittunt, somniis Juventutem, ac figmentis instruunt.* E per dirne qualche cosa, Guglielmo Budeo nelle Pandette dice. Gordiano con la sua Legge inserita nel Codice al tit. de pred. min., ordina, che le alienazioni de i minori siano nulle, e perciò non ci sia la bisogna della restituzione in integrum. Giustiniano vuole, che si sostengano, quando egli maggiore divenuto, frà certo tempo non le rivochi. Inutili sono tutti i Scolii, ed i Commenti per conciliare queste Leggi. Nè altro modo ci resta per isciogliere l' Antinomia, che il dire, che la Legge posteriore di Giustiniano, ha derogato alla Legge precedente di Gordiano. L'Imperadore Alessandro con la sua Legge messa al num. 4. nel tit. de Fur. dà l'azione dal servo corrotto contro di chi sollecita il servo al furto, e se egli nasconde la robba, dà al distrubbato l'azione ancora di furto. Giustiniano sotto l'istesso titolo dà al distrubbato l'azione civile per la robba rubbata; e se il distrubbato s'indirizza contro del servo, non gli dà azione veruna. Da qual Oracolo si potrà sperare lo scioglimento di questo Enigma, acciocchè si possa credere, che dica l'istesso l'una, e l'altra Legge? Bisogna sostenere, che dalla seconda, sia stata abrogata la prima Legge. Constantino con la sua Legge posta all'ultimo del tit. si pend. app. dà quattro mesi a potere deliberare sopra del defonto a colui, che seco litigava, oltre del termine, che gli correa unitamente con i Confocci della lite; e che debba godere di quel termine, ancorchè dal Giudice gli sia assegnato altro termine a deliberare. Giustiniano vuole, con altra legge nell'istesso titolo, ch'abbia un'anno di termine, e s'egli more, il suo erede abbia quel tempo, che ci mancava per compire l'anno.

no. Quale di queste Leggi doverà osservarsi? La seconda ha abrogata la prima. Ma quel che eccede la meraviglia, si è il vedere, Giustiniano con le sue Leggi non solamente farle contrarie a quelle de' passati Imperadori, ma ancora all'istesse sue Leggi. Continua a dire Budeo. La Legge di Giustiniano nel tit. qui & aud. quos rest., si oppone alla Legge di Constantino, si superstita. De dolo. Questo Imperadore concede al figlio emancipato l'azione in factum contro del Padre. Giustiniano la toglie al Figlio contro del Padre, ed al liberto contro del Padrone, non meno per la riverenza, che ad ossi è dovuta; ch. per presunzione di Legge di non esservi stato dolo, ed ecco un'antinomia: Ma se Giustiniano ha tanto a cuore la riverenza del figlio verso del Padre, sino che gli toglie ogni azione, perchè poi egli stesso con altra Legge nel tit. De bon. que lib. dà al Figlio l'azione contro del Padre per i beni Castrensi, e quasi Castrensi? Ecco una antinomia di antinomia; Chi, dice Budeo, ha avuto un' udire così acuto, che possa sapere il vero senso di queste Leggi così antiche, ed a noi restituite, qualicche per un postliminio? E da osservarsi ancora la Legge usura di Antonino, ove ordina, ch' esse non possono domandarsi in giudizio, quando eccedano due volte la sorte principale, per quella sola quantità, che faccia l'eccesso del doppio; intendendosi questo doppio, e suo eccesso, di quelle usure solamente, che si domandano in giudizio, e non computandoci quelle, che per gli anni precedenti, s'ansi pagate; e Giustiniano nella L. eos dell'istesso tit. concede la prescrizione delli 30., o 40. anni così per la sorte, come per le usure. Mette Giustiniano nel suo Cod. nel tit. ad Leg. Jul. Majest. la Legge quisquis di Arcadio, e di Onorio, con la quale fa pro di Vita colui, che machina contro i Ministri dell'Imperadore, ove si risparmia la Vita a i Figli,

gli, togliendo ad essi ogni Successione; e poi riporta la L. Sancimus nel tit. de penis, dell' istessi Imperadori, con la quale libera i Parenti del Reo, così cognati, come affini, senza farci sapere perchè nella prima libera i figli, e nella seconda L. i Parenti, e pure era in obbligo di sapere, che ne' primi tempi si condannavano ne' delitti di Fellonia, ancora i Parenti del Fellone: onde nella prima, Arcadio, ed Onorio liberarono i figli, e nella seconda i Parenti, e per conseguenza con la Legge Sancimus restò abrogata la Legge quisquis, sicchè, come inutile potea lasciarla, e non fare un miscuglio, di quelle Leggi, così trà di loro contrarie, che al dire di Zasio, più facil cosa riesce accordare Platone con Aristotele, che le Leggi con le Leggi ridotte, e promulgate da Giustiniano; Quindi egli dice al ff. de bo. auth. Jud. pos. In venditione bonorum, etiam usufructus venit, quia appellatione Domini fructuarius quoque continetur, e poi nella L. falsus Creditor ff. de furtis, conchiude nel fine: placet si usufructus meus in eo seruo esse coeperit, dicendum est furti actionem non extingui, quia fructuarius Dominus non est. Non è minore l'antinomia nella Legge di Severo, ed Antonino al C. de fundo dot. dove si dice: est autem alienatio, omnis actus, per quem dominium transfertur; e Giustiniano poi volle nella L. Sancimus C. de reb. ali. non alien., che sia alienazione ancora ciò, che non trasferisce dominio. Paulus dice nella L. 99. ff. de solut., respondit Creditorem non esse cogendum in aliam formam nummos accipere, si ex ea re damnum, aliquod passurus sit; onde il Creditore è in libertà di ripetere il suo denaro dell' istessa specie, con la quale il diede, e poi alla L. 6. §. decem ff. de re jud., il debitore gode la libertà di dare il seruo, o pure la somma, alla quale fu condannato, e di più nella L. si quis argentum 35. C. de don., per l'argento donato, può darsene il

nella Legge 1. C. de lib. cav. si ammette il Padre nella propria vergogna di avere venduto il figlio. Cosa, che può dedursi ancora dalla Legge si Filium C. eod. nella L. Parentibus C. de inoff. Test. deve il Padre avere l'eredità del figlio, per cagione di pietà. Ma più chiaramente si raccoglie dalla L. scripto ff. und. lib., ove Papiniano dice: cum Parentes ad bona liberorum ratio miserationis admittat; Giustiniano poi nella sua coll. tit. de her. & fal. non fa ripugnanza di dare l'eredità del figlio a i Padri per Legge di natura. Lex, dice egli, distribuere quandam partem personis quibusdam, tanquam hoc secundum ipsam naturam eis debeatur, quale est Filiis, & Nepotibus, & Patribus, atque Matribus. Diocleziano, e Massimiano nel tit. de act. & oblig. dicono: bonam fidem in contractibus considerari, æquum est. Ulpiano poi al ff. de Minor. L. in Causa dice: Idem Pomponius ait, in pretio emptionis, & venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumvenire. La L. possessiones C. de prob. dà al possessore il giudizio favorevole, quando il suo contrario ha dubbie, ed oscuré le sue ragioni; ma la L. inter pares C. de re jud., e la L. si pars de inoff. test. danno all'attore tutto il loro patrocinio. Si dice al ff. de Leg.: minimè sunt innovanda, quæ interpretationem certam habuerunt; indi alla L. 1. §. 1. C. de vet. Jur. en., sed neque ex multitudine auctorum, quod melius, & æquius est, judicatore, cum possit unius forsàn, & deterioris sententia, & multos, & majores, aliqua in parte superare. Così la sentenza commune si riporta poi all'arbitrio de' Giudici nel seguire l'autorità di un solo Prudente. Comanda Teodosio nella L. non dubium C. de Lege, che cessando la Legge, cessi ogni effetto della Legge, sed si quid fuerit subsequutum ex eo, vel ob id, quod interdicente Lege factum est, illud quoque cassum, atque inutile esse præcipimus. Ma nel tit. de lib. præter. ci stà.

L'au-

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XXVIII. 247

l'Auth. quale dice, *ex causa exheredationis, vel præteritionis, irritum est testamentum, quantum ad institutionem, cætera namque firma permanent.* Così due maraviglie ci sono in questa Autentica. La prima si è l'antinomia, perchè cessa la Legge del Testatore, e restano gli effetti. La seconda è, che il Testatore resta intestato da una parte, e testato dall'altra. La L. *Sacramenta puberum tit. si adu. vend.*, obbliga per il solo giuramento, e non per il contratto. La L. *Stipulatio ista 38. §. alteri*, vuole, ch'essendo nullo il contratto si paghi la pena apposta nel contratto. Chi potrà salvare l'antinomia di queste Leggi? Nel ff. al tit. de *Legibus L. 31.*, si dice: *de quibus causis, scriptis Legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus, & consuetudine introductum est.* Ecco come la consuetudine è superiore alla Legge. Ma che vuole poi la L. 2. C. *quæ sit long. Cons.*, ove dice, *Consuetudinis, ususque longevi non vilis autoritas est. Verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem.* E qui la legge è superiore alla consuetudine; Nella L. *præses de off. præsa.* con la parola, *nec distinguitur*, si spiega nella Gl., che, ove la Legge non distingue, noi non dobbiamo distinguere; e nel tit. de *in Jus voc.*, nella L. *quavis jurisdictionem*, si spiega la Gl., ch'ove la Legge non distingue, noi dobbiamo distinguere. Che vogliono quelle Leggi *hæres ejus ff. de usucap.*, e la L. *Ceptam*. Dice questa: *Ceptam usucapionem a defuncto posse, & ante aditam hæreditatem impleri, constitutum est*, e l'altra citata: dice, *qui bona fide rem emit, usu non capiet, sciens rem alienam, si modo ipsi possessio tradita sit, continuatio verò non impediatur hæredis scientia.* E perchè poi l'erede per la L. *cum hæres tit. de div. & temp. præscrip.* non può prescrivere la robba posseduta dal Defunto? La L. 20. de *act. & obl.* E così concepita: *contraxisse, unusquisque in eo loco intelligitur*

tur , in quo ut solveret , se obligavit . Il §. poi della L. 5. de const. pecu. Si oppone direttamente a questa Legge , ancorche la Gl. trasudi per conciliarle . Comanda la L. & eleganter 7. de dolo malo , che il contratto fatto con dolo dalle parti sia nullo , e poi al §. idem Pomponius L. in causæ tit. de min. dichiara , che le parti possono tra di loro ingannarsi ne' contratti . La L. si quis 4. de leg. , & fid. vuole , che l' errore fatto nel nominare la robba legata vizii il legato , distinguendo il fondo dalle cose mobili , e la L. quoties C. de her. instit. vuole ancora , che l' errore fatto nel nome dell' erede , vizii l' istituzione . Ma poi nella L. hæres 21. de test. , & qui test. al §. si quid post , vuole , che i testamenti oscuramente concepiti possono dichiararsi , senza le sollemnità richieste ne' testamenti ; perchè , dice la legge , se quelle dichiarazioni non si faceessero dal Testatore , si potrebbero congetturare , o dall'altre scritture , o dalle consuetudini degli altri Padri , o de' Paesi . E così i Legati vagliono per questa Legge , e sono nulli per l'altra . I testamenti oscuri si sostengono , e viziati nel nome dell' erede non si sostengono . Per la L. naturaliter §. nihil commune ff. de accq. vel amit. poss. si può sperimentare il petitorio , e l' interdetto per l' istessa causa . Ma per la L. cum filius §. variis ff. de leg. & fid. sperimentandosi una , non si possono produrre in giudizio le altre azioni , e sono queste Leggi contrarie appunto nel caso de legatarii . La L. Fullo 84. de furto vuole , che sia tenuto di furto , chi rubba la schiava onesta , non già per furto , ma per lascivia , Così ancora nella L. cum Sejus ff. de cond. caus. data , si dà l' azione di furto contro di chi si avvale per altro uso della robba , che gli è stata data per uso diverso . Queste leggi sono chiaramente contrarie al §. placuit. instit. de oblig. quæ ex del. , ed ad altre leggi , qualunque esse siano le distinzioni della Gl. Il §. sed cum nulla juris gentium

tium ff. de pactis, comanda, che il nudo patto non partorisca azione; E poi alle cose promesse specialmente per pia causa all'ultimo §. della L. si quis argentum C. de donat. concede l'azione al nudo patto. E manifesta la L. 1. C. de pactis, che possa rimettersi il jus futuro, ma e ancora manifesto il §. si sub conditione della L. 46. tit. de leg. et fid., che non possa rimettersi il jus futuro. Assegna questa legge la ragione, perche non è verificato il tempo, o la condizione, e perciò non possa rimettersi, ma la L. 1. accennata parla ancora di una condizione non verificata, perchè ancora non era venuto il tempo: Onde sono eguali le cause, e perciò sono contrarie le leggi. Se il Padre istituisce erede uno, credendolo suo Figlio, questa falsa causa vizia il testamento per la legge di Gordiano al C. de her. inst. Se poi uno istituisce erede un'altro credendolo Fratello, Sorella; aut quodlibet tale ff. de Cond. & demon., non vizia il testamento: Falsa demonstratio neque legatario, neque fideicommissario nocet, neque heredi instituto. Nella L. quidquid de verb. oblig. L'interpretazione delle parole oscure deve farsi contro di chi promette. Nella L. poi inter stipulantem §. 1. tit. eod. Si deve giudicare per quel che dice l'Attore, e pure queste leggi si riducono ad un'istesso caso, perchè ove una parla de' contratti; e l'altra de' giudizi, devono ridursi all'istesso metodo i contratti, ed i giudizi. Per la L. si cui ff. de leg. & fid., nel legato fatto della lana non si comprende la lana tinta, ma per la L. pediculis §. labeo de aur. & arg. si comprende nel legato della lana ancora la lana tinta. Bella è la Gl. alla parola non est della L. si cui, che naturalmente s'intende per lana, ancora la lana tinta. Ma qui, dice Bartolo, il Testatore non ha inteso della lana tinta sotto il nome di lana, ed egli ci assicura della rivelazione avuta di questa sua distinzione. L'istessa opposizione e in altre Leggi, sotto

sotto il nome di marmi, s'intendono ancora le Leggi. Dice la L. Judex ff. de re judic. Judex postquam pronuntiat non potest retractare sententiam, sed si dixerit sententiam, Judex esse desinit. E si si raccoglie dalla L. Paulus 42. tit. eod. Ma la L. si desinit C. quom. & qu., Jud. vuole, che l'istesso Giudice possa riconoscere la sua sentenza. Qui si veda la disposizione del Giudice ordinario il quale possa riconoscere la sua sentenza, quando è nulla, e del Giudice delegato, il quale non possa riconoscerla. Ma la L. ut proponis v. tit. eod., parla del Giudice delegato che può riconoscere la sua sentenza nulla. E si si restringe al Giudice delegato ordinario; Ma questa intenda egli per queste voci delegato ordinario, che comprendono un' antitesi, e assai profondo il senso per sciogliere un'antinomia. Nella sentenza, che si contiene la minore per il §. si curat. ff. de pactis 28. ff. de pactis, e con qual ragione poi si ordina l'assoluta poi de inutil. stipul. et v. per. ff. de pactis si contiene la minore nella maggiore, ma per questa causa si rende inutile la stipulazione. Per la L. quamquam ff. de re judic. non può essere la sentenza del Giudice ordinario del terzo ignorante, e per la L. quom. C. de app. l' ufficiale, che eseguisce il mandato del Giudice è punito; anzi si si avvanza a dire, che i Sudditi possono resistere all'ordine del Giudice ingiustamente dato. E vero che i casi delle Leggi sono diversi, ma sempre gli effetti, de' quali si parla nelle due Leggi, sono i medesimi. Sicchè essi doveranno essere Giudici delle sentenze de' Giudici per sapere, quali debbano, e quali non debbano eseguirsi. Onde, o ella è una Antinomia, o ella è una cosa assurda, e che confonde l'ordine, e l'autorità de' Giudici. E così ancora si si avvanza di loro contraria la L. post mortem ff. de con. l. 1. C. de lib. caus. La L. Barbarus ff. de off. pret. con la L. 2. §. si per conditionem.

hac verba L. i. C. de ver. Jur. cruciat. ad
 tant. Celerisq. fini tradere. Ma per
 lare della loro equità, e della ragione,
 quale dovrebbero essere fondate, non ce
 mo al Cardinal de Luca, la sua opera, nel
 titolo Conflictius Legum, de R. Leonis. E se
 i condolete per la loro dimenticanza, esse
 sanazione, siccome a i tempi de' Romani i
 i quali al dire di Tacito nell'ultima per la loro
 zione, con le Leggi confusero la Repubblica.

C A P. XXXIX.

Avvenimenti delle Leggi da Giustino

NELL' Oriente ebbe il Codice un' altra
 che una esecuzione, benché in tempo d' un
 minij di Giustino, e di un altro, che fu
 fu ucciso da Foca, restando in vigore
 lare l' osservanza di quelle Leggi, ma non
 no a farsi delle Leggi contrarie a quelle di Giustino.
 no. Basilio re Imperator le costituzioni, e
 le nuove leggi, le quali furono ricevute nel
 nell' Accademia. Ma fu questa la sola di
 quelle Leggi, perchè un incendio accadde in
 in Antinopoli, ne i tempi del Imperatore, e
 bruciò cento venti mila libri, ed un Terreno
 caduto in Berito, fames Accademia dell'
 seppellì l' istessa Berito sotto alle sue rovine.
 nuove Leggi di Basilio, detto Basilicon, furono
 per ordine di Costantino Porfirogenito, figlio di
 lio, e Fratello di quello il Filosofo fames, e
 e quelle di Giustino, restarono in vigore.
 Nel 1529 furono dal Barbarossa, ed

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XXX. 233

Vediamo le Glose fatteci dalli Giuriconsulti Greci. L'Ermopolo fece un Compendio di queste Leggi, e di quelle degl' Imperadori, che succedero fino a i tempi di Emanuele Comneno, dandoli il titolo di Promtuario, e Michele Attaliatè, per ordine dell' Imperadore Michele Duca prima dell' Ermopolo, ne avea fatto un' altro ristretto, chiamandolo Compendio del Compendio. Fozio poi compilò il Nomocanone, quale fù commendato da Balzamone, ed essendo stata occupata Constantinopoli, con tutto l' Oriente da Mehemet, si estinsero tutte le Leggi de' Greci, restando la vanità di crederfi legitimo Successore dell' Imperio Romano al Turco, occupando egli la Sede di Costantino al dire del Leunclavio, ove si ritengono tradotte nella lingua Araba tutte le Leggi.

Nell' Occidente non si può dire con certezza, che fossero ricevute dall' uso quelle Leggi di Giustiniano, come veramente non può dubbitarsi, che fossero state obbedite nell' Illirico, giacchè fù commessa al Prefetto Pretorio dell' Illirico la loro pubblicazione. Essendo però in quelli tempi devastata l' Italia da Goti per sessanta anni, ed indi discacciati da Longobardi, che l' occuparono per duecento anni, affatto si disperderono queste Leggi, perchè s' introdussero le Leggi Longobarde, oltre alle Gotiche, ed a quelle dell' altre Nazioni; come può vederfi nel Codice delle Leggi antiche. Discacciati i Longobardi da Carlo Magno, ed egli dichiarato Imperadore da Leone III., erano gl' Italiani per le passate Calamità, resi cotanto torpidi, che affatto erano disperse tutte le scienze. Disgrazia, che si sostenne per altri anni duecento; Sicchè nel mille era supina l' ignoranza nell' Italia, onde nessuna memoria ci era rimasta delle Leggi di Giustiniano, quando non sia vero ciò, che scrisse Leciano, che in Ravenna Essarcato Greco ci fosse la quinta parte delle Pandette.

Lotario poi Imperadore essendosi collegato con Innocenzo II. contro di Ruggiero Rè di Napoli, e di Sicilia, avendo discacciato da Italia i Normanni, la Squadra pisana collegata nell' anno 1127. sorprese Amalfi, ed ivi ritrovò il Codice, ed altri vogliono le Pandette. Ploato Grifio Istorico Pisano dice, che per pubblico Istromento, da Lotario ne fosse fatto un dono a quella Città di Pisa, nell' anno 1406. Cino Cappone, commandando l' armi Fiorentine sorprese Pisa, e 'l trasportò in Firenze. Irnerio, il quale era nella Corte della Contessa Matilde persuase quella Principessa, ò dalla Fama delle antiche Leggi Romane, ò per farsi egli celebre, a domandare a Lotario la loro obbedienza, ed Irnerio stesso cominciò a spiegarle in Bologna. L' edizione, che ne fece Irnerio, non fu ricevuta. Quindi Oleandro ne fece un' altra chiamata Norica, e per ultimo fu fatta la Fiorentina, la quale viene caricata di molti errori. Poliziano vuole, che quel Codice fosse scritto di proprio carattere di Triboniano. Cosa molto malagevole a potersi credere. Vengono poi le Novelle, quali sono le costituzioni fatte da Giustiniano ne' 38 anni del suo Imperio, ma esse sono sospette, così nella fedeltà della traduzione dalla lingua Greca, come nel numero, giacchè Giuliano ne diede fuori altre centoventicinque, Oleandro altre cento sessantacinque, e Cujacio altre tre. Per la versione, l' Alisto chiama barbara quella di Accursio. Il Cujacio, ed il Molineo vogliono, che debba seguirsi quella di Giuliano, come la più antica. Possono distinguersi le Leggi latine dalle Greche tradotte, perchè le prime sono brevi, maestose, e chiare, e le seconde, sono oratorie, e confuse; Quelle, che si dicono Autentiche, sono una raccolta delle Leggi di Federico, e Giustiniano fatta d' Accursio, ricevuta in quei secoli troppo facili, e messasi in possesso solamente.

E DEL LORO USO LIB. I. CAP. XXX. 255

mente dall' uso . Conzio , e Cujacio hanno unite le leggi dell' Imperadori predecessori di Giustiniano , e da Triboniano tralasciate . Esse , se non possono essere obbedite , devono essere in pregio tenute , come un Fanale , che ne rischiari alcuna Fiata quel Bujo , in cui hà gittate le leggi Triboniano . L' istituta poi , che si spiegano nelle scuole , sono ancora esse occasione di disputa , se debbano osservarsi in quelle parti , le quali sono contrarie alle Pandette . Trà gli altri danni cagionati da queste leggi , se ne duole l' Alciato , si è , che per esse si siano smarriti gli Antichi Giurisperdenti , molti de' quali si lasciavano convincere dalla ragione , e non dall' autorità , e perciò i loro detti aveano forza di legge , e che per nostro danno maggiore siano seguiti tanti Autori , i quali , ancorchè facciano solamente opinione , hanno continuato in vece di spiegarle , a maggiormente confonderle .

C A P. XXX.

De jurisprudenti , che furono dopo di Giustiniano.

EBbero i Jurisperdenti ampia materia per potere scrivere , e fare i loro Commenti , e le loro Glose , dopo che furono pubblicate quelle leggi , Altri fecero le Glose , altri le somme , e molti divennero Antagonisti , Irnerio fece le Glose , e 'l seguì Martino , Bulgaro , Placentino , ed Accursio . Fece la somma Roggiro , indi Giovanni , ed Azone . Furono assai accesi , ed Iracondi gli Antagonisti . L' Alciato dice , che uno uccise il suo contrario , ed egli poi fù condannato a morte . Azone uccise Martino con la chiave della scuola , ch' avea nelle mani , e poco meno ebbe a seguire

tra Baldo, e Cristofaro Castilione. Irnerio, si prese la libertà di ricevere una delle due Greche costituzioni, che gli piacque, rigettando l'altra, e dovendo giudicare una causa, per disobbligarsi da una Novella, che gli veniva citata, disse, ch'ella era stata fatta da un' Monaco Greco, e non da Giustiniano.

Martino della nobile famiglia Gosia di Bologna, nacque in Cremona, discacciata la sua famiglia per il partito Gibellino, fù scolare d' Irnerio, ed ebbe il piacere di sostenere l'opinioni contrarie al suo maestro; Onde fece una setta, della quale furono Placentino, ed Alberico di Porta Ravennate, e furono detti Gosiani. Venne in Italia Feredico Enobarbo, ed avendoli tutti uniti, domandando, se l'Imperadore era Padrone di tutto il Mondo. Martino affermò, Bulgaro negò, e gli altri dubbitarono. Indi richiese, quale autorità avesse sopra le Città de i Longabardi, e fecero venire i Deputati delle Città, i quali unitamente con essi, dissero, ch'egli avea tutto il jus dell' Imperio Romano, e Bologna se gli sottopose, mà usando troppo rigore, doppo alcuni sconcerti, si trattò la pace in Costanza. Accursio per odio, anche fuori di ragione, rigettò sempre le sue opinioni. Morì Martino d'anni 78. Ci fù ancora Ottone Profatore citato da Saliceto.

Bulgaro di Bologna citato da Bartolo, e per errore della stampa detto Bandino Pisano, perchè sapea assai poco la lingua greca, tradusse malamente le costituzioni greche. Essendo Vicario dell' Imperadore in Italia, fece pubblicare un decreto, che si debba intendere per i soli alimenti, la Vedova lasciata padrona dal marito, quando ci siano i figli, Restituì la dote, morta che fù la moglie, lasciando i figli, perchè sostenea, che la dote fosse un peculio profettizio, il quale dovesse restituirsi al Padre. Opinione sostenuta da Alberico suo scolare, ma quando morì sua moglie, non volle restituirla, dicendo averla mutata. Sopra-
vis

vissè Bolgaro a tutti i suoi figli, onde disse:

Ordine turbato, succedit Bulgare Nato.

Prese altra moglie per vergine, e ritrovolla donna, onde spiegando nella scuola le parole della legge, Rem novam, atque insolitam aggredior, le disse con tanta ammirazione, e disturbo, che i scolari consapevoli del suo infortunio, furono tutti commossi da uno eccedente riso.

Bandino Pisano, à differenza di Giacomo Bolognese glossatore fù a i tempi di Graziano compilatore del Decreto. Ebbe dispute con Berengario, il quale ancora tradusse in latino le costituzioni greche. ed Ugolino di Porta Ravennate scrisse le dieci costituzioni sopra i feudi di Feredico. Roggiero fece un compendio della legge non eccedente venti carte, ed il suo emolo Placentino il fece più lungo. Un' altro ne fece Giovanni, ed Azone occupò la fama, con l'altro, ch'egli fece. Placentino del Monte Pessulano fece le note ancora a gli ultimi trè libri del Codice, quali falsamente sono attribuiti ad Azone. Phileo sostenea le conclusioni legali ogni Sabato, ed erano dette Sabbatinae quaestiones. e ne ha lasciato la memoria delle broccardiche riferite da Accursio. Giovanni di Sanseverino avendo la sua moglie dichiarato erede in sua presenza, ed avendo egli taciuto, fù occasione di una disputa nella legge del valore, del testamento riferita da Giovanni Andrea, e da Paolo Castrense. Alberico di Porta Ravennate discepolo di Bolgaro, vomo vizioso, non volle restituire la dote al suo Socero. I suoi scolari gli davano a bere del vino bianco, ed egli credea, che fosse vino con l'acqua. Giovanni Bassiano fù Filosofo, fece inutilmente un compendio della legge. L'Epitome delle Pandette, ed un' Albero delle azzione, perfezionato da Roffredo di Benevento. Il gran Nicolò Furioso fù suo scolare. Bagarotto Francese, ed Uberto Buonaccorsi si fecero l'un l'altro un furto di un

un libro ; ne finora e certo , chi ne sia l'Autore. Egli è de predullis caufarum . Azone ebbe un amico , il quale venne sconosciuto in Bologna , e fali fu la Cattedra , da ove era difcefo Azone , e confutò quanto avea detto in quella fua lezione ; difputando con Bonfinio Mantuano , e volendo fof tenere , che fpiri la giurifdizione per la morte del Delegato , citò il Cap. relatum , mà Bonfinio fof tenendo , che per la fola citazione fi perpetui la giurifdizione ; citò il Cap. gratum , ed egli confufo , diffe : Gratum , & Relatum , fecerunt , me vituperatum . Fù Sacerdote , e Canonico , ma fempre iracondo , e vendicativo . Fece la fomma per invidia di Placentino . Diffe , ch' avea mentito Giacomo Balduino . Le Glofe nel Codice , e nelle Pandette , che fece Egidio di Sanfeyerino , egli migliorandole , ne fece fuo ufo . Stando Errico fu il Cavallo in mezzo ad Azone , e Lotario , domandò loro , à chi competefse il meto Imperio . Lotario rifpofe effere fuo . Azone , de Prefidi delle Provincie , ed ancora di Errico . Mà gionti al Palagio , Errico diede il fuo Cavallo a Lotario : Onde Azone interpretando nella fcuola il Cap. de fent. om. Jud. diffe : quia dixi equum , Lotharius habuit equm . Homobono oftienfe gli fuffefse nella Cattedra . Ebbe fuoi fcolari Accurfio , Giacomo Balduino , Odofredo , Giovanni Andrea , ed altri . Lotario fù effeminato , ed armigero . Effendo Arbitro con Azone di una lite di una Donzella , egli fteffo andava a citarla , e riprefo da Azone , dicea , che i Tribuni della Plebbe aveano per loro ifteffi la preefione . Pure ad iftanza di Errico fù fatto Arcivefcovo di Pifa da Innocenzo III . Softeneva , che gli Ecclefiaftici poteffero rinunciare al loro Foro . Giacomo Balduino dicea , effere falza la dottrina di Azone fuo maefiro , onde Azone gli diede una mentita . Effendo Decurione della fua Patria difefe una caufa contra di effa , corrotto dal denajo , ed effendone ftato riprefo da Guglielmo Pofterla , fi di-

fece atrocemente dicendo , che quello era l'uso in Milano.
 Essendo Giudice in Genova , fece strangolare un no-
 bile contra i loro Statuti, i quali vietando ogni altro
 modo , permettono la sola decapitazione. Roffredo di
 Benevento insegnò in Arezzo per l' intestine discordie
 di Bologna . Perfezionò l' Albero dell' azzioni , fece
 le formole de' Libelli, e continuò le questioni Broc-
 cardiche. Ebbe suo scolare Feredico, ò siasi Roffredo,
 il quale scrisse de Duello. Accursio Fiorentino studiò
 la legge di anni 40. , ed altri voghiono di 68. le Glo-
 se erano fatte da molti, ed egli emendolle, ancorchè
 altri dicono , che fossero fatte da Ciptiano . L' anno
 1220. fece le Glose nell' Autentica. Spesso contrario a
 sè stesso , ed oscuro nelle sue anhotazioni . Paolo di
 Castro il difende , che ciò facesse per esercizio de i
 Giovani. Difesa, che non assolve il Reo . Fù vana-
 glorioso, e ripetea in ogni occasione le sue sentenze .
 Fù vendicativo , disapprovando per astio le sentenze
 di Martino , come della Setta a lui contraria , e fù
 ancora ambizioso , avendosi fabricato un Palagio , con
 portare l' acqua nell' appartamento superiore . Ebbe
 ancora una Villa , onde vivea con lustro in Bologna.
 Furono suoi figli Cervotto, e Francesco , i quali non
 fecero vita dissimile . Ebbe Francesco ordine da' Bo-
 lognesi di non partire . Egli vendè le sue robbe , e
 partì . I Bolognesi, come vendute con frode, le confi-
 scarono , ed essendo tornato, ce le restituirono . Cer-
 votto d' anni 17. fece Glose erronee , e false . Dicesi,
 ch' avesse avuta una figlia , la quale avesse insegnata
 la Legge . Guglielmo ancora fu figlio di Accursio . Ac-
 cursio Reginense fù nell' anno 1303. Uberto Bobio di
 Parma , insegnò in Vercelli . Richiesto dal Rè di Fran-
 cia , rispose , che Bianca Madre , e Tutrice di Luigi
 Nono , non dovea privarsi della Tutela , perche non
 avesse i Fideiussori . Scrisse un libro delle posizioni ,
 già disperso , ed uno della patria podestà , ove parla
 de'

de' giudiziî Sommarii disapprovato da Gio: Andrea come confuso , e Giovanni di Dio spagnolo l' ampliò in sette libri, ed in settanta titoli, quali chiamò Cavilli . Scrisse ancora de' Giudici , e degli abusi contro de' Canonî . Giacomo Colombino fece le Glose a i Feudi, e nessuno hà osato di più glosarle . Giacomo Ardicione fù discepolo di Azone . Scrisse ne' Feudi . Giovanni Fasolo di Pisa scrisse varie cose raccolte da Guglielmo Durante nel suo Speculum Juris . Giacomo de' Ravani Lorenese nel 1250. si appose al figlio di Accursio . Insegnò Francesco di Bellapertica . Insegnava la Legge logicamente con molto dispiacere di Riccardo Malombra . Compose un Dizzionario legale, ed ardi intitolarlo : Lumen ad revelationem Gentium . Odofredo, ed Alberto suo figlio, si dubbita, se siano di Benevento, o di Bologna . Egli fù il primo, che scrisse saviamente, senza Astio, Cavilli, o Puerilità . Fece le Glose nel Codice, nelle Pandette, ne' Feudi, e della Pace di Costanza . Scrisse della restituzione della dote, dell' ordine de' giudiziî, dell' arte del Notajo, di altre materie . Bernardo Dorna, Rolandino Passagerio, Giovanni di Blanasco, ed Alberto Galeotti, scrissero varie cose, alcune delle quali si sono disperse . Baldo loda l' ingegno di Blanasco . Martino di Fano, e Martino Syllimano ancora scrissero, ed alcune delle loro opere si sono disperse . Il secondo insegnò Gio: Andrea, ed assistè al dottorato di Cino . Indi pigliò l' Abito de' Predicatori . Guido Suzario, altri il fanno di Modena, altri di Cremona, ed altri di Suzario, Castello vicino a Mantova . Rolandino Romanicio fece un trattato de' maleficii . Juo Britanno fatto Santo da Clemente VI. a 19. Maggio 1391. visse sotto Filippo il Bello, e studiò in Parigi, fu Vicario del Vescovo Treconense, e morì d'anni 50. Dino Rossano insegnò Cino, ed Oldrado . Bonifacio VIII. il chiamò per componere il sesto delle Decretali assieme

E DEL LORO USO LIB. CAP. XXX.

ne con Riccardo Petrono. Giacomo di Bellincione scrisse molte cose, ma fu austero, e rigido come il mulo Canonico, e quando citava nella scuola qualche Canone, dicea, transeat cum erroribus Canonistarum, onde è ripreso da Fulgoso, e da altri. Alberto Gandino fu Giudice de Malefici in Fiorenza, ed in Bologna. Scrisse di queste materie. Bartolomeo di Capua insegnò in Napoli il Jus Civile ne' studii istituiti da Federico II. Difese Roberto nella cortea, ch' egli ebbe contro il nipote di Carlo Martello. E chiaro con fama da Baldo. Francesco Petrone di Siena insegnò in Napoli. Fu fatto Cardinale da Bonifacio VIII., e difese la sua memoria nel Concilio di Vienna sotto Clemente V. Il suo erede il Nipote, onde nacque la questione, se i Cardinali poteano fare Testamento tratta dalla Aretino, e da Alessandro. Giacomo di Arena insegnò in Parma, e scrisse molte cose. Rolando Caccioppoli insegnò in Bologna, ed indi in Pavia, ove fu fatto Cardinale da Gregorio II. Egli non aveva i bolognesi non avevano liberato, e fu molto modesto con Clemente V., ricusando una mitra, e ricevendone una mediocre. Scrisse molte cose. Adrado di Ponte di Lodi fu Avvocato del Concilio, e difese, ed ottenne il Contado di Santa Sofia, per Tomaso primogenito del Conte defonto. Ma varie volte tradì il suo Cliente, onde ripreso da Giovanni XXII., di vergogna se ne morì; Fece un volume di responsi, di cui si approfittò Gio: Andrea nelle sue opere. di Andrea Gioff parla Baldo, e Francesco Tigrini fu maestro di Baldo. Francesco Malombra fu accusato di eresia a Clemente V., insegnò Alberico di Rosate. Impartiva i sofisti latelli. Giacomo di Belvifio insegnò in Bologna con Giacomo Barigario, e Ranieri da Pisa, e insegnò a Bartolo, quando dovea dottorarsi la L. illud in suo mo. Cau. Indi insegnò in Napoli. Ufava le leggi in occardicamente. Bartolomeo

Tomèo Batricio insegnò Bartolo in Bologna . Comprò la metà de fichi da una vecchia , ch' avea in un Canestro ; Indi pigliavasi la metà di ciascheduno fico , onde la vecchia sdegnata , gli disse . Io ti hò venduto la metà circa il numero ; non circa ciascheduno fico , e questa inezzia commise ancora Soccino . Lambertino , e Francesco Ramponi scrissero , mà non si ritrovano le loro opere . Cino non curò il Jus Canonico , dicendo , ch' era introdotto per usurpare la giurisdizione laica . Insegnò in Pavia , ove andò Bartolo ad udirlo . Nicolò Mattarello , Guglielmo Acunco , Beltrando , e Giovanni Fabro insegnarono in varij luoghi . Furono Emoli , e solamente Fabro scrisse il Breviario Rajniero Argendo insegnò in Roma , ed in Pavia . Taddeo Pepolo fù usurajo . Angelo dice , che avendo donato cento mila fiorini alla Chiesa , acciocchè i suoi eredi non avessero liti , non pertanto , gli fù negata l' Ecclesiastica sepoltura . Signorino Omedeo disputò , an Doctor equiti sit preferendus , e ne fece un trattato , che fù ampliato da Francesco Bolognino . Di Gabriele Oselletto ci restano due versi , con i quali si spiega la formazione del Feto nell' utero .

Sex in lacte dies , ter sunt in sanguine terni .

Bis Seni carnem , ter seni membra figurant .

Alberico di Rosate scrisse nella Legge , e fece il Commento alla Comedia di Dante . Ebbe parte nella disputa di Federico col Pontefice . Bartolo fù spurio , e si fece odioso in Pisa , ove essendo Giudice , condannò , uno , che furto leggiero avea commesso in luogo forastiero ; Fù vario nelle sue opinioni , e perciò è detto Saturnino da Baldo . Conferiva con i Mercanti , e scrivea come erano le loro opinioni . Alessandro crede , che la sua Anima peni nell' Inferno perchè scrisse severamente . Nicolò Spinelli di Napoli , ed Andrea Rampino d' Ifernìa . Il primo insegnò in Napoli , ed in Pavia . Ebbe suo scolare Rafaele

Ful-

Fulgosio . Fù Configliero di Giovanni Galeazzo , ed indi servì Giovanna , figlia di Roberto di Napeti , dalla quale essendo stato inviato in Roma a congratularsi con Urbano per la sua esaltazione , fù fatto mettere da Urbano nell' Infimo luogo della mensa , ove stavano altri Signori , ed egli per vendetta , persuase alla Regina di trattare lo scisma , che indi successe , concedendo a i Cardinali Fondi per l' elezione di Clemente VI. L' Isernia fù ancora Configliero di Giovanna , ucciso da un Barone Francese , al quale tolto avea il suo Feudo . Baldo Ubaldo ebbe contesa con Bartolo dall' ore sedici sino alle ventuna , alla quale cedè Bartolo . Corruppe molti Codici delle Pandette . Mori con un morso datoli dal suo cane , il quale avea bevuto il brodo troppo pieno di pepe . Seguirono Angelo Ubaldo , Filippo Cassolo , Ludovico Lambertaccio , Riccardo Saliceto , Benedetto Capra , Ludovico Cortusio , Pietro , e Matteo Mattesilano , Rafaele Rajmondo , Fulgosio , ed altri , conforme a' nostri tempi innumerabili ce ne sono . Il Clifazio , il Ficardo , il Pancirolo , il Freero , e quasi che tutte le moderne Biblioteche , parlano de Jurisconsulti .

C A P. XXXI.

*Delle opinioni intorno all' opinioni
de Jurisprudenti .*

NOn bastava alla disgrazia delle Leggi Romane l' essere così sconciamente intralciate , e di tanti vizij ripiene , onde per darle un senso , che più ragionevole fosse , avessero tanto a faticare i Jurisprudenti . Mà male a male aggravandosi , si presero essi tanta libertà nello scrivere , ed ora per astio tra di loro , ed ora per pompa d'ingegno , che in vece di recarci qualche sereno fra tanti nuvoli , in una più

fosca notte le anno miseramente gittate. Quindi sempre strane, e tra di loro diverse, vedendosi le loro opinioni, ha dovuto nascere l'inevitabile controversia, qual di quelle debba seguirsi. Bartolo, Baldo, Ruino, e Nevizzano nella sua selva sostengono, che debba seguirsi quella, la quale dal numero maggiore de Jurisprudenti e sostenuta. Dice Baldo: Ella ha forza di consuetudine, e Matteo d'Asitto nelle sue decisioni, se la maggior parte, dic' egli, de votanti, stabilisce la sentenza, perchè la maggior parte de Jurisprudenti non deve stabilire un'opinione. Ma l'Abbate soggiunge, nè, che non basta questa maggior parte. Dee considerarsi più tosto l'opinione di un solo Collegio di Dottori. Ivi sono uomini scelti, si diffamina l'opinione, e maggiormente dibattuta, riesce più soda, e fondata di quella, che da diversi singolari dottori si raccoglie. Decio non è affatto contento del pensiero dell'Abbate, perchè se fossimo persuasi, che tutti quelli del Collegio, ci usassero una egual diligenza, sarebbe allora l'opinione sicura. Ma spesso fiato coloro aderiscono all'altrui sentimento, senza prendersi la briga di rifletterlo, onde si vedono ancora delle sentenze ingiuste. In questi compassionevoli contrasti, fa udirsi ad alta voce il Gomelio, che non occorrono tante dispute, bastando l'opinione di un Dottore sommo, e di fama. Egli doversi considerare come un'oracolo, e chinare gli occhi, e la mente, ancorchè contraria ragione fortemente a dubitare ne sforzi. Sarebbe forse da seguirsi un Bartolo (di cui Lorenzo Valla ne canta la Pallidonia). Nevizzano il conferma, però comincia à dubitare. Almeno credere gli dobbiamo per cagione di scandalo, perchè, se per essemplio, contro di un sentimento di Bartolo, ci fosse una piena di tutti i Dottori, allora bisogna cedere. E cedere ancora bisogna, ripiglia Soccino, quando contro a questa commune si opponesse lo stile, e
la

la consuetudine, perchè tengono luogo di Legge. Giasone, e Decio entrano ancora, essi nella battaglia, e che doverà farsi, quando contra la comune, ci siano ragioni più stringenti, e più forti. E quando ancora, fa udirsi il Nevizzano, questa commune fosse più rigida, e la contraria, fosse più equa, abbisogna attenersi all' equità. Frà tanti motivi, dice Felino, non si deve ancora riflettere a qualche giusta causa, la quale concorra in un fatto. Stimo però, dic'egli, essere prudenza farne un notorio nella sentenza. Decio, e Giasone non si avvilitano, e ripigliano ancor essi. Deve bene avvertirsi, essere commune opinione, il gire contro alla commune nelle cause delle vedove, delle pupille, e di altri privilegiati. Essi sono protetti dalla legge. Movono l' animo alla pietà. Ma l' Alciato, vuole mettersi di mezzo per terminare questa briga. Prima, dic'egli, bisogna stabilire, qual cosa sia questa commune opinione, acciocchè non si pigli abbaglio ne' termini. Io metto frà il numero de' Dottori, che fanno commune opinione coloro, i quali diffaminando la questione, ed ora affermandola, ed ora negandola per i varj motivi, stabiliscono alla fine la propria, ma non già coloro, i quali si lasciano scappare dalla penna, quasi che a forte, un' opinione. Il Navarro dice di no. Bastano sei, o sette à fare l' opinione commune. Curzio juniore dice. Questi sono, come gli uccelli, de' quali volando uno, volano tutti. Nevizzano replica. Bisogna ricorrere all' Antichi. Essi hanno bevuto nel primo Fonte del vero. I moderni sono cavilloso. per comparire da Savii. Qui si oppone il Barbato. Un sol moderno può addurre ragione, così genuine, che renda superiori alla commune delli Antichi, ed è tenuto il Giudice a seguirlo. Facciamo così, dicono Giasone, e Curzio juniore, mettiamo frà il numero di coloro, i quali servono per fare un' opinione commune, colui, che in due luoghi ha sostenuto l' istessa opinione. No dice il Go-

mesio

mesio, ma colui il quale più diffusamente ha scritto in un'opinione. Qui fanno unione il Nevizzano, e Curzio juniore, e sostengono, doverli ricevere colui, il quale concilia l'opinioni altrui. Soccino juniore risponde, che bisogna fermarsi all'opinione di colui, il quale essendo interrogato, risponde per la verità. Però Ruino, e Rubeo pretendono, che colui sia migliore, il quale insegna l'opinione sua dalla Cattedra, perchè ivi non ha passione de' Clienti. E così ancora, dice il Nevizzano, colui, che scrive i commentarii alle leggi. Egli ne meno ha passioni. Ma qui si mette avanti Baldo, e sostiene, che non si debbano considerare i Dottori, per la dignità del Dottorato, o per altro titolo. E non volete, soggiunge Alessandro, che si abbia riguardo ad Uomini gravi, ed assennati? Quest'è fare un'ingiuria al merito. Giacomo Buario, vuole vedere se può conciliare questi jurisprudenti, e propone, che debba seguirsi Accursio, quando sia seguito da un'altro Dottore. Ma Gasore se ne rissente, e dice, che meglio stima starsene alla Glosa. Ella è di una grande avutorità. Quando però, risponde Paris de Puteo, questa Glosa non abbia Dottori, i quali riportino delle Glose contrarie, perchè, qual uso faremo noi di questa Glosa, così dibattuta, e contrastata? Il Tiraquello si offende nell'udire parlarsi con poco rispetto della Glosa, e sostiene, che sempre la Glosa usa il suo dominio, finchè ella non sia riprovata espressamente, e condannata, o come inutile, o come falsa. Non si perde d'animo Paris de Puteo a questa opposizione, e ripiglia. E come abbiamo da credere opinione commune, quella, la quale è da altri Dottori impugnata, e combattuta? Lasciamone dunque al Giudice l'arbitrio di seguire quella, ch'egli vuole, ed asolviamolo da ora nel suo Sindacato. Anzi, soggiunge Ancarano, merita il Giudice tutta la venerazione, perchè egli ha nelle mani la giustizia, e perciò facciamo, ch'egli non possa, quando nol voglia, seguire l'una, o l'al-

L'altra opinione , mà possa , quasi che di sua volontà , formarne una , che framezzi l'una , e l'altra . Questa libertà rassaembra eccessiva al Rebuffo , e perciò egli , per conservare il rispetto al Giudice , e per riparare all'eccesso , propone , che il Giudice possa dare la sentenza , secondo l'opinione appresa dal suo Maestro . Si vâ riducendo a questo metodo il Bolognino , però ha scrupolo ancora , perch' egli considera , che potrebbe ciò permetterfi al Giudice , quando il suo Maestro fosse stato un' Avvocato solenne , e dotto . Mà s'egli fosse stato un Pedantello , non può acconsentirvi . Ed in questa guisa , continuando le questioni sopra le opinioni dell'opinioni de jurisprudenti , languiscono i miseri litiganti , perchè le leggi confuse hanno dato l'occasione a variamente interpretarle . Tutto ciò è da vedersi nel Gabriele , dal quale abbiamo tolto questo Capitolo , nel Vivio , nel Corasio , nel Capra , ed in molti altri Autori .



LIBRO SECONDO

De' Giudizij, e de' Giudici

C A P. I.

*De' Giudici ; e de' Giudizij degli Egizzij,
e de' Spartani.*

Giudici dell' Egitto erano trenta, i quali componevano un solo tribunale. Essi sceglievansi dalle Città del Sole, ed eraei un Capo, come che per Preside, ò per Pretore del Congresso. Risedevano in Menfi, ed erano stipendiati dal Rè.

Avea quel Capo attaccato al collo una catena tutta smaldata di pietre preziose, la quale terminava in una Medaglia, ove ci era scolpita la Verità, e quando era trà i Giudici già decisa una causa, egli pubblicava la sentenza, con applicare quella medaglia a quella persona, la quale l'avea guadagnata. Quando andava a reggere il Tribunale, allora se l'appendeva al collo, e portava in quel Congresso otto codici, ne quali erano scritte le Leggi, acciocchè i Giudici avessero giudicato, conforme era il tenore di esse. Faceansi i giudizij tutti per iscritto. Esponca l'Accusatore la sua querela con le CircoStanze del tempo, del luogo, e del danno, o della stima di esso. Questa querela davasi a leggere al reo, il quale ancora per iscritto replicava, ò non essere vera, ò che non ci fosse delitto, ò che la pena era minore. Non aveano Causidici, perchè reputavano, ch' essi offendessero l' autorità, la scienza, e la gravità de' Giudici, come se avessero a suggerire le Leggi, ed in oltre credeano, che i loro artificij oratorij

otrij avessero a servire solamente per effeminare gli animi de' Giudici, pregiudicando alla verità delle ragioni, ed alla giustizia della Causa.

I Spartani aveano ancora il Senato, e i Senatori erano perpetui egualmente, che il Rè, ma ci erano gli Efori, i quali erano del Popolo, e si opponevano al Rè, ed al Senato. E i Senatori si eleggevano per acclamazione del Popolo, e doveano avere l'età di sessanta anni, e servivano per unire il Rè con la Repubblica, impedendo la tirannia nel Rè, e la violenza nel Popolo. Gli Efori doveano avere l'età di venti anni, ed eliggevanli per suffragij. I Senatori, e gli Efori non davano sindacato, e se qualche volta gli Efori il davano, non si sospendea per essi in quel tempo, la loro autorità. Essi punirono il Rè Agesilao, perchè avea donato un Bue a ciascheduno Senatore, come che avesse voluto guadagnarsi il loro favore. Cleomene estinse il Senato, e surrogò i Patronomi, Ma poco durarono, perchè fù vicino il tempo de' Tiranni. Erano cinque. Plutarco pretende, che gli Efori fossero stati creati da Cleomene, acciocchè avessero resa ragione al Popolo, essendo egli assente nella luoga guerra con i Messenij, ma che col crescere degli anni, fossero in tanta reputazione venuti, ancora perchè Astaropo uno degli Efori avesse molto accresciuta la loro autorità; Usavano ragione sopra tutti i Magistrati, ed ancora sopra il Rè, i quali, ancorchè ripugnassero, pure alla terza chiamata degli Efori, obbedivano con presentarsi. Così giudicavano delle cause civili, usavano autorità sopra del pubblico Erario, e prendeano ragione della vita, e costumi dell' Efebi. Cominciavano l'anno del loro officio dall'inverno, e numeravansi per essi gli anni, siccome in Roma per i Consoli. Essi ordinavano le concioni al Popolo, ed altro sopra di loro non riconoscevano, che le loro private passioni.

Y

I Bo-

I Bodici, che vale a dire, illustri di gloria, aveano cura dell' effèrcizij, e pugne dell' Efèbi, i quali faceano i certami Plataniſti in un campo pieno di Platani. Erano i Bodici cinque di numero.

I Nomophilaci, che vale a dire, Custodi della Legge, aveano l' obbligo di onorare coloro, che l' osservavano, e di punire coloro, che la traſgredivano. Assiſtevano a i pubblici giudizij, registrando gli effèmpij, ed interpretando i dubij, che poteano farſi.

Gli Armoſni erano i Cenſori precifamente per le Donne, acciocchè onestamente viveſſero.

Gli Empelori aveano autorità eguale a gli Edili di Roma; Eſſi impedivano, che i giovani minori di trenta anni andaeſero nel Foro. Invigilavano, che nel Foro non ſi faceſſe coſa contraria alle Leggi da coloro, che v' intervenivano. Era loro officio ancora l' imporre i prezzi alle robbe, e che non ſi adulteraſſero le monete.

Gli Armoſti erano annui, e ſervivano per i biſoggni del Pubblico, quando le Leggi cominciavano ad indebolirſi; perchè, ò i Rè, ò i Magiſtrati, ò i Cittadini ſi rilacſciavano, coſi nelle proſperità, come nelle diſavventure. Eliggevano ancora gli Armoſti nelle Provincie.

I Pithij erano i ſteſſi, che l' Armoſti. Quattro ſe ne eliggevano dal Rè. Due aſſiſtevano al Rè, il terzo era nel Senato, ed il quarto ſerviva per ricevere le riſpoſte dall' oracolo.

I Proxeni ſi eliggevano ancora da i Rè. Aveano cura de' Foraeſtieri, perchè foſſero trattati nel vitto, e nel ſoggiorno. Ricevevano gli Ambaſciadori, ed invigilavano, acciocchè da' Foraeſtieri non ſ' introduceſſe qualche contagio, o reo coſtume.

I Prodicij erano i Tutori de' Rè pupilli. Licurgo ſpoſandoli la ſua Cognata, non vollero aſſentire all' omicidio del Pupillo ſuo Figlio, e Figlio del Fratello di Licurgo.

I Pe-

I Pedemoni ammaestravano i Fanciulli ne costumi. Aveano i Subalterni, ed ogni Subalterno si prendea la cura di educare sette Fanciulli. I Padri non poteano stabilire i Pedemoni a i loro Figli.

I Polemarchi erano, quasi Vicarii de' Rè. Assistevano ccsi nell' essercito, come nella Patria.

Gl' Ippagreti erano tre. Reputavansi i più virtuosi, ed erano Capi di trecento reputati Cittadini. Officio loro era, il dare la precedenza a coloro, che giudicavano superare di virtù tutti gli altri. Questi erano i Magistrati de Spartani. Ne' giudizi non usavano azzione da promoversi, e non volevano Oratori, ò Causidici. Ciascheduno esponea, per se stesso le sue ragioni. Quando uno volta convenire in giudizio un' altro, ò per accusa, ò per interesse, se ne giva dal Giudice a chi spettava, ed egli facea per un Servo destinato a questo uso, avvisare l'altra parte, che per un giorno stabilito dovesse comparire innanzi a lui, facendoli sapere la causa della sua chiamata. S' egli era assente, facealo chiamare per il Servo pubblico, detto Jeytale. Indi quando le parti non si accordavano, udiva i Testimonii, e vedea i Singrafi, quali erano le loro scritture. Nelle cause gravi non ammettavano i servi per Testimonii. Ciascheduno potea essere accusatore nelle cause pubbliche. Il Rè giudicava nelle cause del matrimonio. richiesto, e ricusato dal Padre della Donna. Giurava di fare osservare le leggi, quali egli non potea fare. Facea i sacrificii, e la Repubblica somministrava la Vittima, la Farina, ed il Vino. Il Re dovea essere perfetto nelle sue membra per potere sacrificare, e perciò Agesilao come zoppo, fù discacciato dal Trono, ed il Rè Archidamo fù punito da gli Efori, perche prese moglie di bassa statura, come se i figli, non reges, sed regumleos, essere dovessero. Il Senato giudicava delle cause capitali, con grandissima avvedutezza, e ne dilatava la sentenza per bene dissaminare la causa, credendo essi, nes-

una dilazione essere vana , ove si trattava della vita di un uomo . Gli Efori giudicavano nelle cause de Privati . Nelle cause contro del Re , giudicavano il Senato , gli Efori , ed il Re dell' altra famiglia . Erano essi di due famiglie , Proele , ed Euristane , diramate dall' istesso Ceppo di Ercole , e regnava colui , che nella morte del Re si ritrovava d' età maggiore . Quando poi si corrupe la Repubblica , gli Efori si aveano usurpata tutta l' autorità , onde nacque Guerra tra il Re , ed il Senato contro à gli Efori , ed indi a poco furono i Tiranni . Erano le pene , il danno , il carcere , le bastonate , l' effilio , la morte , e l' ignominia . Questa si considerava per così grave , ch' era preferita alla morte . Dovea andare ignudo in tempo delle nevi , e sibilavano gli altri , cantando la sua vergogna . Non potea assistere a i spettacoli Ginnici . Tuttociò , ch' era reputato onore , non potea egli godere . La sua moglie era per ordine de' Magistrati , maritata con altri . Ciascheduno incontrandolo , potea batterlo , ne potea egli risentirsi . La metà della barba dovea portare rafa per vilipendio . Nessuno potea ragionare con esso , ancorchè privato , ed in luoghi segreti , si facesse . Dovea alzarsi a riverire anche i più giovani , quando passavano per le strade . Spesso i Magistrati gli comandavano di starsene in una Piazza ozioso col solo scudo inbrandito . Non potea comprare , ne vendere , e spesso ancora dovea camminare col Boja sopra del suo collo . Questa era l' ignominia bastevole , a mantenere la pace nella Repubblica .

C A P. II.

De' Magistrati dell' Ateniesi

IN trè maniere si davano i Magistrati in Atene . Altri erano eletti per suffragii del Popolo . Altri per le sorti , le quali si tiravano nel Tempio , detto Hefci , ed

a co-

a coloro, i quali così restavano eletti, si davano per solo onore i suffragii; Altri erano eletti straordinariamente per qualche particolare cagione. Per le Leggi di Solone doveano eliggersi i più ricchi, e per quelle di Aristide era permesso a ciascheduno il potere essere eletto, sicche ogni uno più vile della Plebbe potea giungere a i primi onori. Non potea però pretendere colui, il quale avesse commesso delitto, ed ogni Cittadino potea farne l'accusa a i Tesmotechi. Terminato il tempo del suo officio, dovea esporri al Sindacato per trenta giorni avanti a i Logisti, e frà quel tempo, non potea disporre cosa alcuna della sua robba. Il Popolo l'assolvea con alzare le mani, e quando erano più coloro, che l'alzavano, allora restava assoluto. Cominciavano i loro officii dal primu mese dell'anno, detto Hecatombone.

Gli Arconti erano in Atene un riguardevole Magistrato. Erano nove, e doveano precedere due esami per mettere i loro nomi nella Buffola, perchè si eliggevano per le sorti. Il Senato dovea vedere, se erano Ateniesi, perchè non faceano Cittadino colui, che dal Proavo non fosse Cittadino. Di qual Tribù, o di qual Centuria egli fosse. S'avesse qualche cognazione con Giove, o con Apollo, e s'avesse imitato i loro costumi. Se fosse riuscito nella Guerra con qualche gloriosa azione, se fosse ricco, di età, ed intiero nelle membra, perchè i mutilati non poteano esser' eletti. Ciò era osservato, quando Atene risplendea nelle Leggi, perchè esse poi furono corrotte, ed i Magistrati si davano ancora a' Servi, ed a' figli de' Forastieri, purchè la loro madre fosse nata in Atene. Tutto ciò, che si praticava per eliggere gli Arconti, era usato ancora per eliggere gli altri Magistrati. Tutti giuravano di non pervertire le leggi, ne per odio, ne per denajo, e si obbligavano per pena di fare una statua d'oro dell' stessa loro grandezza ad Apollo Delfico. Si eliggeva-

no

no gli Arconti, ciascheduno, di una delle nove Tribù, e si cingevano le tempia con corona di mirto. Punivano con la morte i malefici. Presi trà essi i suffragii, rigettavano chiunque avessero creduto eletto dal Popolo in qualunque officio, e che indegno l'aveessero reputato. Invigilavano, perche altri Magistrati avessero fedelmente amministrata ragione, ed essi solamente erano liberi da i Tributi. Decidevano le liti, così per le cose attinenti alla loro Religione, come per le cose civili. De testamenti, de legati, delle doti. Punivano gli ubbriachi Aveano cura degli orfani, delle gravide, quandu restavano prive de' mariti, delle feste, e giochi pubblici, delle danze, dell' empj, de' Sacerdoti, e delle loro liti. Il Pubblico somministrava ad essi il loro vitto, e quasi che mai beveano vino. Nelle cause delle cose inanimate, ed in quelle dell' omicidio, procedevauo ancora essi, e le riferivano a gli Arcopagiti, trà i quali aveano il suffragio, ma in quel tempo deponcano la loro corona. Aveano ancora gli Assessori, i quali erano parimente esposti al pubblico esame. Ci era il Magistrato dell' Undici, dieci de' quali si eliggevano dalle dieci Tribù, ed uno scrivano si eliggeva da tutte le Tribù. Punivano alcuni malefici. Il Prefetto di essi ne avea l' autorità sopra di quel Magistrato, e sopra l' altro de' Questori, e de' Tribuni erarii, i quali riscotevano i Dazii de' terreni, e delle Città sottoposte ad Atene.

Ci era ancora il Consiglio dell' Anfitrioni. Convenivano in essi dodici Nazioni. Ateniesi, Dolopi, Tessali, Erinni, Magnesij, Pelij, Pithij, Dori, Focensi, Locrensi, Beotii, Achei. Il luogo era la Termopile di Pila, e di Delfo. Furono surrogati i Macedoni a i Focensi, ne' tempi di Filippo Macedone, perchè i Focensi aveano saccheggiato, e rovinato il Tempio Delfico, ed i Focensi facendo Brenno loro capo, fecero guerra a gli Ateniesi con tanto valore, che doppo sessanta otto anni, furono restituiti al loro
luo-

luogo . Augusto fondò Nicopoli , e volle , che quelli nuovi Cittadini avessero luogo in quel congresso , facendoli chiamare i Dolopi . Pausania vuole , che questo Consiglio esistesse a i tempi di Antonino Pio . Nella primavera , e nell' Autunno vi si radunavano per decidere le differenze , che accadevano tra le Città Greche , quando altra causa grave non accadeffe per radunarvisi straordinariamente . Erano reputati come pubblici inimici coloro , i quali non si acchetavano , a quella decisione . Sacrificavano prima di cominciare la loro conferenza ad Apollo Delfico un bue trinciato in minutissime parti . Strabone pretende , che sette Repubbliche Greche avessero un'altro consesso nel Tempio di Nettuno Treateo , e che fossero Ermione , Epidaurò , Egina , Atene , Prasiene , Nauplio , ed Orcomeno . A i tempi di Cecrope venivano ne i Consigli ancora le Donne , sul credere , che Minerva , con l'ajuto delle Donne avesse superato Nettuno .

Erano i Pritanei coloro , i quali confermavano i decreti del Senato . Si radunavano quattro volte fra lo spazio di 35. giorni . Nella prima , approvavano qualche credevano , essere stato risoluto di pubblico utile dall' altri Magistrati . Nella seconda , udivano i ricorsi de privati , dando ad essi la loro sentenza . Nella terza , udivano gli Ambasciatori delle nazioni straniere . Nella quarta provvedeano a tutto ciò , che credeano necessario per il culto della loro Religione . Aveano in oltre l'obbligo di trattare quelle cose , per le quali si faceano le pubbliche concioni . Essi chiudevano i Fori . Davano un' Obolo a chi prima interveniva a i Consigli , e se era Tempesta , differivano la concione . Offrivano le preci pubbliche , con avere prima fatta la lustrazione , con la vittima di un porchetto . Imponeano il silenzio al Popolo , e di loro ordine , il Precone faceva dare i voti al Popolo , cominciando da i più vecchi , e faceano mandar via i più Giovani , e tutti coloro ,

loro , ch' erano Rei , ò notati d' infamia : Gli Epifco-
ti , ed i Proedri , i quali ancora aveano parte in que-
sti affari , faceano i primi , dare i voti al Popolo con al-
zare le mani , mà quando cosa grave era , come di
rimovere qualcheduno dal Magistrato , allora faceano
dispensare al Popolo alcune piccole pietre , con far
mettere nel mezzo i vasi , entro de quali doveano git-
tarle in segno de' loro voti . Ed officio era de secon-
di , il raccogliere quelli voti , e proferirne la sentenza ,
acciocchè , i Pritanei , avessero potuto far partire il
Popolo .

Ci era il Consiglio de Cinquecento . Fù eretto da
Solone in quel tempo , che Atene era divisa in quat-
tro Tribù , scegliendone cento per ciascheduna . Nel
mese di Hecatombone ciascheduna Tribù , metteva in un
vaso di bronzo i nomi di coloro , che reputavano de-
gni d' esser eletti , e cento fave nere , ed altre tante
bianche , onde le Tribù potessero fare l' elezione , con
cacciarne a sorte i nomi de Candidati , i quali accom-
pagnati dal maggior numero delle fave bianche , che
pure a sorte si traevano , potessero restare eletti . Dop-
po anni 86 . , da che era morto Solone , restò Atene
accresciuta di nove Tribù , e da Clifene ci furono ag-
giunti altri Cento . Dodici poi furono le Tribù , ed
essi divennero seicento , ciascheduna eligendone cinquan-
ta . Erano in quelli tempi dieci i mesi dell' anno , ed
aveano giorni trentacinque . Indi furono ridotti a' do-
dici , e perciò ogni giorno , uno di essi precedeva da
Capo in ciascheduno mese , avendo il sigillo , le Chia-
vi del pubblico Erario . Quando si radunava questo
Senato , colui , che presedeva , eliggeva i Proedri di
ciascheduna Tribù , eccettuata quella , della quale era
egli . Ci erano ancora i Subcenturiati , i quali erano sur-
rogati in occasione di morte , ò di delitto commesso da
qualcheduno di loro . I Prytanei convocavano questo
Senato , eccetto i giorni delle feste , per udire coloro ,
i qua-

i quali pretendevano di proporre cosa utile alla Repubblica. Sacrificavano a Giove, ed a Minerva prima di entrare nel Senato. In una tavoletta era incisa la proposizione, che doveasi fare. Essi davano i loro voti all'impiedi, ed avendo intesi tutti, il Prytana ne faceva la sentenza, quale si metteva nell'Urna entro della quale i Senatori mettevano i loro voti con le Favve, quali si raccoglievano dal Prytana, e ritrovandola accettata col maggior numero delle bianche, si proponeva al Popolo. Aveano ancora cura dell'altri Magistrati, de Poveri, che si alimentavano dal Pubblico, del Custode delle Carceri, e dell'armata di Terra. Prima di prendere possesso della loro carica, giuravano di promuovere il Pubblico bene, di usare sempre le Leggi, di non fare carcerare veruno Ateniese, il quale avesse tre Fidejussori dell'istessa sua condizione, per qualsivoglia debito, salvo quello della Repubblica, di non imporre pena maggiore di cinquanta dramme. Quando era un Reo capitale, lo rimettevano al Foro di quel delitto, di cui era Reo. Negli ultimi tempi della Repubblica cacciavano da quel Senato chiunque non operasse giustamente, avendone data l'occasione Xerotimo, il quale, avendo cangiata le fave, falsificò i loro voti.

L'Areopago fu il più savio, e più temuto Senato; che ci fosse in Atene. Prese il nome dal luogo, in cui si radunavano. Era egli un Colle Ameno, ove ci era il Tempio di Marte. Incerta è la sua istituzione. Altri portandola a Cecrope, altri a Craneo, altri a Solone. Più verisimile si è, che fosse stabilito da Dracone, e riformato da Solone. Incerto è ancora il numero de Senatori, onde alcuni, che fosse di nove, altri di trentano, altri di cinquantauno, ed altri dicono, che fosse composto di numero maggiore. Pretendono altri, che in ogni anno ci si unissero gli Arconti, altri i Tesmotechi. Quelli Arconti, i quali avevano re-

fo Sindicato a i Logisti , erano poi nel numero degli Areopagiti . Quando la Repubblica cominciò a corrompersi , ci erano ancora degli uomini scelerati . Nel giudizio di Socrate , 28. furono i voti della sua condanna , oltre di quelli , che furono per la sua assoluzione . Doveano gli Areopagiti essere gravi , e severi , non rideano , ne sedeano in veruno luogo , ne poteano scrivere comedie , ò altre cose dilettevoli . Demostene dice , che le loro decisioni erano così giuste , che da esse non poteano gravarsi , ne il Reo , ne l' Accusatore . Ed i Messenij nelle differenze , ch' ebbero con i Spartani , di commune consenso le rimisero alla decisione di quel Senato . Proferivano nelle cause capitali i loro voti , di notte , e senza lume , abbenchè altri dicono , che le rimettevano al Foro Palladio . Erano Custodi delle Leggi , e prendeano ragione del pubblico Erario . Convocavano il Popolo . Castigavano i Sacrilegj . Platone ebbe timore in Atene d' insegnare la verità di essere uno Dio , la quale avea appresa nell' Egitto . Si univano ne i giorni 27 , 28 , e 29 , di ciascheduno mese , e commettevansi a sorte le cause . Non punivano lo spergiuro , perchè il rimettevano al grave castigo de Dei . Ne tempi de Tiranni , fù loro ordinato , che dovessero dare pubblicamente i loro voti , acciocchè se ne sapessero le ragioni . Non usavano la Corona , mà erano alimentati dal Pubblico , ed aveano tre oboli per ciascheduna causa ; Non potendovi Pericle essere ammesso , perchè non era stato Arconte , usò con la Repubblica il modo di far togliere molte cause a quel Senato , donde cominciò il suo rilassamento .

Dieci erano i Fori in Atene , quattro per le Cause Capitali , e sei per le Civili . Si chiamavano con le lettere A ; B ; C ; perchè da esse cominciavano i loro nomi . Poteano essere in essi quelli ancora dell' infima Plebbe , purchè non fossero notati d' infamia . Nelle
cau-

cause Civili, il primo Foro conosceva le cause minime, quali non eccedessero una dramma. Il secondo era composto di duecento, e di cinquecento, e si radunava in un luogo aperto, godendo il sole, e si trattava delle cose politiche. Oltre di questi ci era il Cinofurge, il Tesco, l'Odeo, il Buculeo, e certi altri. Avea ancora ciascheduno Paese soggetto, il suo proprio Comizio, chiamato de' quaranta, e procedeva nelle cause, che non eccedessero dieci dramme, e nelle criminali delle sole bastonate, dandosi la provocazione a i Fori d'Atene. Doveano avere sessanta, o almeno cinquanta anni, e non poteano dare giuramento alle parti, dovendo stare uniti ad udirle, sino al tramontare del Sole. Ci erano ancora gli Arbitri, i quali si eligevano dalle parti, ma erano tenute di acchetarsi alla loro sentenza:

C A P. III.

De' Giudizij dell' Ateniesi.

ERano i loro Giudizij pubblici, e privati. De' pubblici, ciascheduno potea esserne l'accusatore. Si comprendevano ne' pubblici delitti, l'omicidio, l'incendio, il veleno, l'empietà, l'usurpazione de' beni del pupillo, che si faceva dal Tutore, l'Ambito, e chi per delitto cadea dal Magistrato, il reo ritrovato sul fatto, i Protettori dell'omicidij, l'abuso delle pubbliche rendite, coloro, che trasportavano altrove il grano attico, chi minacciava i Magistrati, e coloro che trattavano l'affari, chi sollevava la Plebbe, e faceva tumulto nelle pubbliche Feste, i falsi accusatori, chi volea trasferire il suo peso pubblico sopra di un altro, era tenuto quando il gravato volea, a permutare i suoi beni con colui. Coloro, che non rendeano

ragione del Magistrato finito. Quelli che voleano scavar la terra, pretendendo di ritrovare metalli, senza la licenza de pubblici Prefetti. Chi offeriva*, e chi riceveva doni per i pubblici negozij. Coloro che cancellavano i nomi dalle pubbliche Tabelle. Chi citava falsamente come creditore qualcheduno. La prevaricazione, la contumelia di un ingenuo. Il tradimento, l'impudicizia, il ruffanesimo, il soldato disertore, il soldato negligente, il soldato della cavalleria, che passava nella pedestre, e per contrario. Il disperdere i Fanciulli, e l'Ignavia.

I Giudizj privati aveano le loro azioni. Ci era l'azione per qualsivoglia ingiuria, l'azione di parole ingiuriose, e si puniva con la stima del Danno. Per le Donne, e Fanciulli viziati, per il danno nell'altrui podere. L'azione del divorzio, della moglie con il marito, del Padre con i figli, de' pupilli con i loro Tutori. L'azione del furto. S'egli era più di cinquanta dramme, spettava al Foro delli Undici. S'era commesso di notte, era il ladro fatto morire, purchè non avesse fidejussori. S'egli avesse rabbato nel Liceo, nel Cinosurge, ò in altro luogo pubblico, ancorchè cosa minima, ricevea la morte. Quando era convinto di furto commesso ad un privato, avea per pena il pagamento del doppio. L'azione contro di coloro, che ritardavano à restituire il deposito, e contro quelli, che non osservavano i patti. Per la divisione de' beni. Contro di chi si scusava di accettare la carica. L'azione contro di coloro, i quali non si sposavano con la loro consanguinea, che fosse erede, ò contro della stessa, che ricusasse queste nozze. Contro di colui, che fingendosi figlio adottivo, ò legittimo, impediva l'eredità al legittimo erede. Contro di chi affettava la Parentela con altri, e di chi si usurpava parte de' beni attinenti al Fisco. Contro del Marito, il quale, seguito il divorzio, e non avendo restituito la dote,

dote, non pagava ad ella nove oboli in ogni giorno, e spettava questa causa all' Odeo. Contro de' Tutori negligenti, ò che davano per prezzo vile le case, e i terreni de pupilli ad annua pensione. Contro del venditore, il quale non osservava i patti. Contro di chi possedea qualche cosa, che si reputasse furtiva. Contro del Cittadino, il quale meditava la libertà di un servo, senza il consenso del suo Padrone. Contro de' Forastieri, i quali non si procuravano Padrone. Contro de' Padroni, i quali non usavano i loro obblighi, con i clienti, e con i loro servi. L'azione del denajo mutuo. L'azione di chi instava appresso dal Popolo per la remissione del suo debito, come inabile a pagarlo. L'azione del falso Testimonio. Contro di chi non attendeva il testamento, che avea promesso di fare.

Chi volea litigare, dava al Precone una Tabella, ove era inciso il suo nome, e quello della Patria, e della Patria del debitore, ed il Precone tirava a sorte la Tabella del Foro, ove dovea litigare, quando la causa, non l'avesse stabilito. Ne' Giudizij criminali, l'accusatore giurava di essere Parente dell'ucciso. Il Reo giurava di essere innocente. L'accusatore potea domandare al Reo tre cose: se l'avesse ucciso, come l'avesse ucciso, e per consiglio, ed opera di chi l'avesse ucciso. Il Reo era inteso con due concioni. Potea ancora fuggire, e si pubblicavano i suoi beni. Ne' primi tempi parlavano da loro istessi, e quando cominciarono ad introdursi gli Oratori, non poteano fare proemj, epiloghi, ò ornamenti rettorici. Comparendo il Reo, potea opponere l'eccezione del Quinquennio, con la quale si prescrivevano l'accuse, la reconciliazione con l'accusatore seguita in presenza de' Testimonj, l'incompetenza del Giudice, ed altre eccezioni. Indi dal Magistrato si eliggevano i Giudici, e poi si udivano i Testimonij. Nelle cause civili l'Attore dovea depositare nelle mani del Giudice tre dram-

dramme prima di udire i Testimonij , nelle cause di cento a mille dramme. In quelle di mille a dieci mila , il deposito era di trenta Dramme , e finita la causa , si divideva trà i Giudici . Indi si astringevano i Testimonij , quando erano renitenti a deponere , e se essi si ostinavano nella negativa , si portavano all' Altare di Giunone , il quale era in ogni Foro . Non si riceveano per Testimonij , servi , ò persone infami . Il Testimonio giurato si chiamava Testimonio oculato . Si riceveano ancora i detti de' Testimonij per altre persone , quando essi erano assenti , ò impediti , e i loro essami , si scrivevano , acciocchè l' altra parte più commodamente potesse imputare ad essi la falsità de' loro detti . Indi uditi i Testimonij , l' accusatore si metteva al lato destro , ed il Reo al lato Sinistro , facendo le loro concioni , Aveano un tempo stabilito a parlare , ed il Prefetto del Foro , lo misurava con l' orologio ad acqua . Se ad una delle parti avanzava porzione di quel tempo , potea cederlo a chiunque gli fosse stato di piacere . Finito il tempo il Prefetto faceva dire dal Precone a i Giudici , che dassero la sentenza . Essi , quando non era capitale , condannavano il Reo . Indi domandavano quanro egli reputasse quel danno , ed uditone il valore , di nuovo il condannavano nella somma . Davano i loro voti con le fave intiere , quando assolveano , e con le forate , quando condannavano . Quando faceano parità , ancora il Reo restava assoluto . Se il condannato non potea pagare la multa , avea il carcere perpetuo . Se l' accusa era falsa , era punito l' accusatore con la pena del Talione . Finito il giudizio , givano i Giudici al Tempio , ove deponevano le verghe , e riceveano la mercede , la quale prima fù di un' obolo , indi di due , indi di tre , e crebbe poi ad una dramma la quale era di sei oboli . Questa mercede , che il Pubblico pagava a tanti Giudici , impoverì l' Erario : Erano così facili i Greci a fare le denuncie , che a i primi

tem.

tempi della Repubblica , essendovisi introdotto il Fico, primo frutto , che avesse Atene , fecero la legge , con la quale ne proibirono il trasporto . Mà essendosi reso commune quel frutto , la Legge non fù espressamente rievocata , ma tacitamente disprezzata , e di niun valore reputata ; E pure i Greci ne faceano le accuse contro di chi fuori d'Atene conduceva i Fichi : Ond' essi erano detti per dispregio , Ficophantes , e passò poi per Adagio di tutti coloro , che sono delatori , e tergiversatori .

Erano le pene degli Ateniesi, la Multa, l' infamia , la quale era , ò con la privazione di alcuni privilegii , come di dare il suffragio , o con la pubblicazione de' beni , e di tutti i jus , ò col ritenere i beni , perdendo il jus della Città . Era la servitù . Pena , che solamente si dava alla Plebbe più vile . L' Ustione , anche dell' infima Plebbe . La Colonna , nella quale si scrivea per infamia, il nome , ed il delitto . Il Carcere era per i debitori vicino al Foro . L' Ergastolo , ed il Carcere fuori della Città in luogo deserto , ove si conducevano i Rei capitali . Il Collaro di legno , in cui erano cinque buchi per mettervi , il collo , le mani , ed i piedi del Reo . La Machina , la quale era rotonda , ove meffoci il collo , non si potea avvicinare la mano alla bocca . Il Ceppo , con cui , ò i piedi , ò le spalle erano premute . L' Esilio , il quale era perpetuo , e si perdeano ancora i beni . Un' altro di dieci anni , detto Ostracismo per i nobili . La morte si dava in varii modi , perchè usavano la Decapitazione , la Strangolazione , il Laccio , il Veleno , la Croce , la Fossa , nel fondo della quale , ci era l' Aculeo , ed ivi si precipitava il Reo . La Lapidazione era pena stabilita all' Adulteri .

C A P. IV.

De' Magistrati de' Romani.

Romolo avea il suo Ministro, e si chiamava *Magister equitum*. Egli poi morto, finche non si eligesse il nuovo Re, i Romani faceano l'Interre, il quale, ò era confermato, o pure surrogavano un'altro, finche fosse fatta la nuova elezione. Discacciato Tarquinio, si eligevano i Consoli ne' Comizii Centuriati, i quali faceano le leggi, ed obbligavano i Senatori, anche con fare ad essi i pegni. Poscia seguirono i Tribuni della Plebbe, i quali al principio furono due, e giunsero al numero di dieci. Fecesi poi la legge, che potessero prorogarsi, abbenche da principio continuassero per molti anni nel Tribunato. Furono eletti per opporsi all'autorità de' Consoli, ma indi à poco ebbero la preensione, e salirono in tanta autorità, che carceravano l'istessi Consoli. Vennero poi il Pretore, e gli Edili. Il primo facea l'editto, con cui dichiarava, ò ampliava le leggi, e rendea ragione con le tre parole *Dò, Dico, Abdico*, ed in assenza del Consoli, dice Francesco Ottomanno nel Trattato de' Magistrati Romani ch'egli presedea nella Repubblica, la quale sempre accrescendosi di Popolo, con l'acquisto delle Provincie, fece il Pretore Pellegrino, il quale rendea ragione à i Forastieri, ch'erano in Roma, e si distinguea dall'altro Pretore, il quale avea l'aggiunta di Urbano. Si fecero ancora i Pretori Provinciali, i quali andavano nelle Provincie. Quattro poi ne istituì Silla, quando fù Dittatore, chiamandoli de' *Maleficii*, perchè fino allora i delitti non aveano Giudici stabiliti. G. Cesare ne stabilì due, i quali giudicassero de' Fedecommessi. Nerva ne fece un'altro, il quale giudica-

va

va le Cause tra le parti , ed il Fisco , ed Antonino il Filosofo , uno , che astringesse i Tutori a dare le pleggerie a favore de pupilli . Non giudicavano i Pretori , mà commettevano le cause , ò con cavare à sorte dall' urna i Giudici , ò con eliggerli , ò con commettere le cause de maleficij . Questi tre officij si spiegavano da Romani , sortiri Judicem , eligere Judicem , dare congnitionem facinorum . I Giudici prima furono Senatori , e poi si aggiunse ad essi l' ordine Equestre , e doppo varie vicende , ebbero ancora uniti quindici , di ciascheduna Tribù , ed in appresso ancora i Tribuni Erarij . Il numero de' Giudici , e incerto qual fosse , perchè ciascheduna delle parti poteva recularne quindici , onde restavano trenta esclusi . Il Robertelli pretende , che fossero divisi in Decurie , e che potessero ascendere al numero di mille , benchè tutti non intervenivano in un solo giudizio , e molti erano gli assenti , e l' impediri . La varietà delle Leggi , e l' incostanza della Repubblica cagionano questa incertezza . Gli Edili Curuli erano eletti ne Comizij Tributi , se pure Gellio ne se ne dimenticò , quando disse , che i Magistrati Maggiori si faceano ne Comizij Centuriati , ed erano i Consoli , i Pretori , ed i Censori . Faceano gli editti , come i Pretori . Aveano cura de giochi pubblici , dell' Annona , dell' edificij pubblici , delle strade , de ponti , de stillicidij privati , de muri cadenti , di non aprirsi nuove strade . Che i bottegai non impedissero le strade , e che cose sporche non vi si gittassero . Gli Edili della Plebe erano ministri de Tribuni , ed eseguivano i loro ordini . Mettevano il prezzo a i comestibili . Badavano , che le misure fossero giuste . Moderavano le spese funebri . Procedevano contro de Soldati stupratori . Gli Edili quinquennali andavano nelle Provincie a riscotere le paghe da Coloni della Repubblica , i quali pagavano ogni lustro .

Era il Dittatore, nome al dire di Varrone, dal Consolè, al detto di cui tutti obbedivano, perchè i Consoli faceano il Dittatore di notte tempo, precedendovi gli Auspicij. Nè suoi sei mesi cessavano i Consoli, e tutti i Magistrati, senza esserci provocazione al Popolo. Badavano però a farlo sempre Italiano, e de' Confini della Campagna di Roma. I Decemviri, furono eletti per formare le Leggi delle XII. Tavole. I Centumviri nel principio non aveano giurisdizione, ma poi furono accresciuti di numero, e formavano quattro distinti Consogli in una sola Basilica, in distanza; che potessero intendersi i loro Giudizij. I Duumviri sono i più antichi di questo nome. Essi giudicavano del solo delitto di perduellione, ed essi condannarono Rabirio. Ci furono indi i Duumviri Navali, acciocchè si fosse risarcita l'armata, e i Duumviri, i quali si diceano, *Curatores viarum*.

Furono i primi Censori Papirio, e Sempronio. Magistrato di somma fama. Faceano il censo in ogni Lustrò, e perciò erano quinquennali: indi sceglievano i Senatori, eliggevano i Cavalieri, ed aveano cura delle pubbliche Tavole. Furono sotto varia fortuna, e molte volte cessarono, ò essi di esserci, ò i Comizij di eliggerli. Emilio nel tempo della sua Dittatura fece annui i Censori, ed essi si estinsero prima di estinguerfi la Repubblica. Nel tempo de' Rè ci fu ancora l' officio detto: *Prefectus Urbis*, il quale si faceva per i quattro giorni, che cinquanta Città Latine faceano la fiera in Roma. Fù abolito, e da Augusto restituito. Giudicava delle liti trà il Servo, Liberto, ed il loro Padrone. Conoscea i delitti de' Tutori, e de' Curatori, delle frodi degli Argentieri, delle carni morte, dell' eccessi de' Collegij, e della disciplina de' spettacoli. La sua giurisdizione era in Roma, e per cento miglia all' intorno.

Venuto poi l' Imperio sotto degl' Imperadori, Augusto

gusto istituì il Prefetto Pretorio, il quale avea un' autorità, che il faceva comandare da Principe. Comandava alle milizie, delle quali era Giudice il Pretore, e per ciò si dice Pretorio. Erano queste milizie al dire di Dione, diecemila, le quali formavano la Guardia Imperiale. Trajano, allora, che gli dava il Cingolo, e la Spada, dicea queste parole. Accipe hunc ensẽm, & si quidem rectè imperavero, pro me, sin secus, in me utere: Il Prefetto de' Vigili comandava alle sette Coorti, divise da Augusto, nelle quattordici Regioni di Roma per preservarla da rumori, e da incendi notturni. Avea ancora cura dell'acque, che Frontino dice, esservene quattordici, allora in Roma.

I Prefetti Erarii erano tre, e duravano tre anni, i quali riscuotevano i Dazii. Ne fù poi data la cura a i Questori, e perchè non era sufficiente il denajo, fù ciò commesso a i Pretori. I Tribuni Erarii erano diversi da' Questori Erarii ne' tempi della Repubblica, perchè essi custodivano il denajo coniato in Roma, e questi riscuotevano i dazii dalle Provincie. I Tribuni Celeri furono instituiti da Romolo. Erano trecento, e portavano l'Asta. Accompagnavano il Rè, ed erano i primi ad attaccare la Battaglia con gl' inimici. Futtono i Tribuni militari con podestà consolare. Egli era un magistrato composto di Nobili, e Plebbej. Oltre de' Duumviri, de' quali abbiamo già parlato, ci erano i Triumviri Capitali. Era un basso Magistrato, il quale conosciava de' furti de' servi, e di altre persone vili. Valerio Massimo parla di quella Donna, che dovea essere uccisa nel Carcere, la quale fù dal Pretore consegnata a questi Triumviri, e parla ancora di colui, il quale dovea morire sù la Croce, condannato da L. Calpurnio, uno di questi Triumviri. I Triumviri notturni aveano la famiglia divisa frà le Mura, ed in alcuni luoghi della Città, per accorrere, ove di notte, ò per rissa, ò per incendio, ce ne fosse la bisogna.

E per ultimo i Triumviri monetali, i quali avevano cura dell'argento, e dell'oro, che dovea convertirsi in moneta, e presedeano alla fabbrica di quella.

C A P. V.

De i Giudizij de' Romani.

I Giudizij de' Romani dipendeano dall' azzioni. Altre erano originate dalle Leggi delle XII Tavole, S. C., e Plebisciti, allorache ebbero forza di Legge, e si diceano. *Actiones ex Lege, sive, ex Jure.* Altre erano introdotte da' Jurisprudenti, e si diceano *actiones civiles*, Altre dall' Editto Pretorio, e si diceano *actiones utiles, sive pretoriae.* I Giudizij poi erano pubblici, e privati, Ne' pubblici compete a ciascheduno l'azione, non solamente per ciò, che offendea la Repubblica, ò i Magistrati, ma ancora per le cose private, onde Cicerone dicea, che ciò era accaduto per la L. Letoria. Ci erano ancora le azioni personali, quali si chiamavano *Arbitrarie*. Erano esse dette da Romani: *Rei uxoriae, Empti, pro Socio, Locati, Negotiorum gestorum, Fiduciae, Mandati, Tutelae, Depositi, Pignoris, Commodati, Praescriptis verbis.* Due ce ne erano miste. *Familiae excircundae, & Comuni dividendo.* Ogni azione avea la sua propria formola fuori della quale non potea indirizzarsi il Giudizio. Formola dell' institoria era: *Ajo: Stichus Mevius servo, quem Mevius institorem suum fecerat, centum aureos credidisse, eumque ejus rei nomine, centum aureos mihi dare, debereque.* Formola della Tributoria era. *Ajo: Mevium peculiares stichi servi sui, meces, ex edicto non distribuisse & quantiminus tributum sit, quam debuerit, tantum mihi dare oportere.* Cioè se il servo avesse solamente dodici, e dovesse cinque
al

al Padrone, cinque a Cajo, e cinque a Tizio. Se il Padrone indirzasi con l'azione tributoria, egli ha solamente quattro del suo credito, rendendosi di eguale condizione con Cajo, e Tizio, a ciascheduno de quali spetta egualmente quattro. Formola dell'azione efecutoria, era. Ajo: me Sticho servo, quem Mevius Domitius ei navi, quam exercet, Magistrum praefecerat, centum aureos ejus rei causa, cujus Praefectus erat, credidisse, eumque ejus rei nomine centum dare oportet. Così ancora aveano le Formole per le cause capitali. Formola della Noxale, era. Ajo: Stichum Mevii seruum noxam mihi nocuisse, & Mevium, aut solvere decem, aut Stichum noxae dedere (noxae nomine) mihi debere. Formola delle miste, era Ajo: te, familiam dividere debere, ut quod eo nomine aliorum alteri ex equo, & bono dare, facere oportet, te mihi ex fide bona dare facere oportere; siccome di queste formole ampiamente ne ha trattato il Briffonio, dove è da osservarsi, quanto minutamente erano inventate per ogni Giudizio, e si riteneano da' Pontefici Massimi. Tutto ciò però aveano ricercato i Jurisprudenti, non perche conoscessero, che la Giustizia, e le ragioni delle parti doveessero essere, come innestate a quelle parole, e che fuori di esse, non ci fosse ragione, o Giustizia, ma per obbligare i litiganti a servirsi dell'opera loro, ed a rendersi necessarij nella Repubblica. Flavio Scriba, Liberto di Appio Claudio le diede al Popolo, e di tal beneficio si sentì così commosso il Popolo, che lo fece Edile Curule. I Jurisprudenti vedendosi già delusi ne' loro, artificij, pensarono ad inventare formole nuove, ed introdussero quelle delle prime lettere con i punti, onde essi solamente ne sapessero il significato, e così sostennero la necessità, che altri avessero d'averne dell'opera loro, siccome dice Cicerone pro Murena. L'istesso praticarono i Consoli nello scriivere le Leggi. Bastino que-
ste

ste parole del Console T. Quinto Crispino.

S. Q. S. S. E. Q. J. N. S. R. E. H. L. N. S. R.

E voleano dire . *Si quid sacro sancti est , quod jure non sit Rogatum , ejus hac Legge non sit Rogatum .* E forse ancora questa fù la cagione , onde così li facefsero gli Epitaffii , e le Inscrizzioni . Cominciavano i Giudizii , prima col conferire , privatamente le parti con i jurisprudenti per diffaminare , se azione ad essi competea . Indi cominciava l' Attore , incontrando la parte con dirli alla presenza di un Testimonio , che lo seguiffe avanti del Giudice . E s' egli era renitente , allora toccava il tenero dell' orecchio del Testimonio , ove i Romani credeano , che rifedesse la memoria , dicensogli queste parole : *Licet ne antestari ?* E rispondogli il Testimonio : *Licet* , prendea quel Reo , e per forza il conducea avanti del Giudice . Non potea però , quando il Reo era in sua casa , ivi pigliarlo , e passare seco quest' atto , che giudiziario era detto . Se il Reo non praticava pel sospetto , che ne avea , allora il Pretore faceva l' editto , chiamandolo , ed in presenza de' Testimonii , si affiggeva nella Porta della sua casa . Se passato il termine non compariva , metteva allora il Pretore in possesso de' suoi beni il Creditore , e davagli nuovo termine , a comparire e s' egli ancora fosse stato renitente , faceva il nuovo decreto , in cui prescrivea il possesso de' beni a favore del Creditore . L' editto , con cui nuovo termine egli assegnava , così dicea : *Si boni viri arbitrata non defendatur , ejus bona possideri , vendique jubebo .* Questo editto avea il termine di trenta giorni . Se comparivano più creditori , allora si stabiliva una persona per tutti , e si chiamava *magister* . Avea egli la cura di fare un editto in nome de' Creditori , il quale si affiggeva in varii luoghi di Roma , e dicea : *Ille debitor noster in ejusmodi causa est , ut bona ejus divendi debeant . Nos creditores patrimonium ejus distrabimus . Quicumque emere volet ,*
ade-

adesso. E per ordine poi del Pretore era tenuto il compratore de' beni a pagare la metà del loro credito à ciascheduno de' Creditori, prima di prescrivere la robba comprata.

Se il Reo compariva, dovea allora l'Attore eliggere una sola azione, quando molte ne avesse, ed esibiva le sue scritte. Seguivano le scommesse, chiamate sponzioni, pretendendo l'Attore di perdere un tanto a suo arbitrio, s'egli non guadagnava, e pagarle al reo. Ed il Reo ancora di pagare una certa somma di sua arbitrio all'Attore, s'egli non guadagnava la sentenza, e ne davano i fideiussori, detti Vades, ed il Giudice assegnando alle parti un termine, che frequentemente era di tre giorni, partivano. Diceasi questo atto, postulare Judicium. Seguiva poi il giorno chiamato comperendinus, e per l'atto giudiziario era detto Dies Cognitionis. Venuti avanti del Pretore con i loro jurisprudenti, dicea il Pretore all'Attore: Quid vis? Egli, o il suo jurisperito rispondea. Ajo, hanc actionem, &c. Conforme era quella, che producea, e di questo atto appunto parla Cicerone nel suo Oratore, di quel jurisperito, il quale non sapendo quale azione proporre, proponea quella, la quale era del giorno del postulare. Se terminavasi la lite, ed il Pretore dava il possesso de' beni, perchè per il jus de Quiriti erano suoi, dicea all'altra parte: Unde tu illum deiecisti, cum nec vi, nec clam, nec precario nomine possideres, eo illum restitui jubeo, et ad entrambe le parti, dicea: Inite viam, e givano su il terreno, ove preso con le mani una glebba di terra, ne prendea il possesso. Se però l'attore domandava cosa, la quale eccedesse il giusto, perdeva la causa, e solamente, come minore di 25. anni, potea venire di nuovo in Giudizio. Perdea l'azione, s'egli domandava somma maggiore del suo credito, o se la domandava prima del tempo, o se avendo l'elezione nel domandare una delle

due

due cose, come per essemplio, il terreno, o il prezzo; egli domandava l'uno, e l'altro. Se pure l'azione non era per delitto, perchè allora domandava la robba, e la pena, Ma se nel Giudizio, ci abbisognava il Giudice, allora dicea una parte all'altro; Si alium procas, neve alium prôcas (intendesi quel procas per poscis) ed allora dati i sospetti, il Pretore dava il Giudice, e diverse erano le formole nel darlo, come diverse erano l'azioni. Nel Giudizio della vendicazione dicea il Pretore al Giudice eletto: *Æqui Judex esto*. Si patet fundum Capenatem, de quo Servilius agit cum Catulo, Servilii esse jure Quiritum, neque is Servilio a Catulo restituatur, tum Catulum damnato. Cicerone deride Verre, il quale non sapea le formole, e perciò stranamente le concepiva. Indi il Giudice ricevea i Testimonii. E quando una delle parti si riputava gravata, se ne appellava al Tribuno della Plebbe. Ma da Censori fù estinta quest'appellazione. Si davano le pleggerie, e si contestava la lite, e poi dal Giudice, si stabiliva il giorno pretendino, il quale era il terzo, nel di cui giorno, il Giudice giurava sù l'Altare di Giove nel Comizio, il quale si chiamava Puteal Labeonis, di pronunciare la sentenza, secondo le Leggi. Eliggeva due, ò tre jurisperiti, i quali servivano solamente per consigliare. Doveano parlare le parti, o i loro Avvocati, a i quali si stabiliva il tempo di poter parlare, e diceasi, *Causæ conjectio*, interpretata da Asconio, quasi *causæ in brevi coactio*, e dopo del mezzo giorno proferivano la loro sentenza, dalla quale ci erano i rimedii legali, come della restituzione in integrum, del Giudice torrotto, ed altri,

Ne' Giudizii Criminali, si eliggevano i Giudici dal Pretore ne' modi già detti, o dall'urna, e quindici se ne poteano recusare da ciascheduna delle parti, ed i Giudici eletti poteano ancora recusare. Questi dopo
ter;

terminati i solenni dal giudizio , ed intesi gli Oratori riceveano le Tabbelle dal Precone . Aveano esse tre lettere A. Absolvo . C. Condemna . N. L. Non liquere . E metteano nell' urna una di esse , conforme era il loro voto . Il Pretore le osservava , e ne proferiva la sentenza . Quando i voti erano N. L. , allora ad arbitrio del Pretore si dilatava la causa , e diceasi , ampliare . Se il Reo era assoluto , si puniva l' accusatore , e con un ferro rovente se gli scrivea sù la fronte la calunnia fatta . Erano i delitti di Maestà , per i quali ci era la pena capitale stabilita per le leggi Apuleja , Varia , Cornelia , Julia , e per queste leggi molti Romani furono condannati . Ne' delitti privati si considerava il Parricidio , come il più grave . Indi il Sicario , detto à Sica , coltello rinversato a guisa di falce , che si portava da Romani sotto la Toga : Il primo Parricida fù Lucio Hostio , dopo la Guerra di Annibale e Publio Malleolo nel tempo della Guerra de' Cimbri , quello il Padre , e questi avendo uccisa la madre , furono gittati nel fiume in un' otre di pelle di Lupo . Gn. Pompeo poi fece la legge più severa di esservi nell'otre messo ancora il Gallo , il Cane , la Vipera , e la Simia , dopo d'essere stato battuto a tutto sangue . Modestino non ci aggiunge il Gallo , che riferisce Marziano . Venulejo pretende , che questa pena fosse solamente de' servi , e Svetonio rapporta , che Augusto la restringessè a i Rei confessi . Silla unì ad un solo Pretore le questioni di questi due delitti . Per i Veneficii furono condannate Publicia , e Sulpicia Matrone Romane , perchè aveano avvelenato i loro mariti , dandovi il consenso i loro Parenti , dopo che da Silla furono istituiti i Pretori , e Livio rapporta la condanna di Cornelia , e di cento settanta Matrone per causa di veleni . Per il delitto de Vi , ci fù la prima legge fatta da Plauzio nelle sedizioni Sillane , per la quale fù fatto Reo L. Paolo nella congiura di Catilina , e Clodio da

Milone, ma poi per l'istessa legge fù fatto Reo L. Sextio, perchè con Gente armata avesse resistito a Clodio per far ritornare Cicerone. Pompeo nel suo terzo consolato fece la legge d'inquirersi per l'omicidio seguito nella via Appia, per la Curia incendiata, e per la casa espugnata da Lepido nel tempo, in cui era Interege. Cesare fece una legge, la quale doppo la sua morte fù abrogata d'Antonio. Q. Pedio, e Veturio fecero la Legge di procedersi contro degli uccisori di Cesare. Augusto poi fece la Legge de vi publica, & de vi privata. Ci erano le Leggi del Peculato, per le quali furono accusati Camillo per la preda fatta ne Veienti. Curio per il denaro preso da Sanniti. Livio Salinatore per la preda fatta nell' Illirico. Africano per que'la fatta in Anthiochia. Postumio per il fioto naufragio in danno del P. R. C. Lucrezio per il saccheggio dato alle Provincie. Prima de' Pretori de' maleficii, i delitti si punivano ne' Comizii centuriati, ove la pena fosse stata capitale, ed ove era la multa, ne i Comizii curiati, ancorchè sotto i Rè si fossero trattati in questi Comizii. Servio Tullo institui Duumviri Capitali per tutti i delitti. Uno di essi, disse ad Orazio, al dire di Livio. P. Horati, te perduellionem judico. Licet colliga manus. Orazio se ne appellò al Popolo, e restò assoluto. Erano le pene la multa, l'essilio, la servitù, e la morte. Non potea darsi la multa, e la morte per l'istesso delitto. La servitù fù pena sotto i Rè di coloro, i quali non si faceano scrivere nella guerra, ò nel censo. Era l'essilio eguale all' Interdetto dell' acqua, e del fuoco, rassembrando assai proprio il suo significato dall' istesse parole, imperciocchè coloro, a i quali era interdetto l' uso dell' acqua, e del fuoco, mancando ad essi due cose, così necessarie alla vita, prendeano volontario l'essilio, abbenchè alcuni pretendono, ch' egli fosse pena maggiore. Cicerone fù condannato a questa pena, e perdè la Patria, ma non la libertà. La morte da-

davasi di molti modi. In tutti i modi però sempre precedeano le battiture sanguinolenti con le verghe. I primi modi erano la strangulazione, ed il precipizio, il quale diceasi de Robore, Si faceano entrambi nelle Carceri, ed il primo nel Carcere Tulliano, ed il secondo in un' altro, di cui dice Festo. Robur distus est in Carcere. Is locus est, quo precipitatur maleficorum Genus. L' altro precipizio era dal sasso Tarpejo. Morti erano queste per i Liberi. Per i servi ci era la Croce, ed i loro Cadaveri, o si gettavano nel Tevere, o si precipitavano per le scale Gemonie. Si tormentavano i Rei per esiggere la loro confessioni sopra l'Eculeo, eretto in modo di Croce.

C A P. VI.

Onori, e Pene de' Magistrati.

NOn erano pochi gli onori de Magistrati. Usavano la Pretesta, ed era una Toga bianca, la quale avea i finimenti di Porpora, e la portavano ancora i Sacerdoti, ed i Fanciulli, finchè giungessero all' età di sedeci anni, perche allora sù il Campidoglio riceveano la Toga virile. Aveano ancora il Paludamento. Era una Toga tessuta di Cocco, e di oro. Usavano la Lena, la quale era una Toga più grande, della quale faceano uso nell' Inverno. La dipinta, la Trionfale e la Palmata, erano Toghe per le vittorie nella Guerra. Aveano i Fasci, i Littori, gli Accensi, gli Apparitori, i Scrivani, e molti altri subalterni di loro unto. Viveano con fasto, ed erano reputati, e temuti. Gli Accensi erano quelli, che chiamavano le parti a venire avanti de Giudici. Gli Apparitori coloro, che givano avanti di essi, e i Fasci erano al-

cune verghe ligate in segno della loro autorità. I Littori coloro, che ligavano i Rei. Furono prima Cittadini Romani: Indi i Bruzj in pena di avere mancato alla Repubblica, colligandosi con Annibale: Onde furono detti Bruziani.

Erano poi ligati con molte Leggi, che riguardano quelle de repetundis. Cominciarono prima ad accusarsi i Magistrati delle Provincie; Indi quelli di Roma, perchè corrotti dal denajo avessero venduta la giustizia. Legge sociale fù detta questa da Cicerone nelle verrine. Livio fa menzione della Legge Porcia, e con questa Legge furono accusati alcuni Pretori nella Spagna. Calpurnio stabilì un Pretore per questo delitto. Marco Giunio Penno, oltre all'effillo, il quale si dava per la pena, ci aggiunse quella di doverè pagare il danno alla parte, e con questa Legge fù punito L. Catone. Il Pretore Gn: Servilio fece una nuova Legge. Cicerone stima, che questa Legge ligava i Consoli, i Senatori, i Pretori, ed il Maestro de Cavalieri, e per questa Legge furono giudicati Aquilio, Rutilio, Scauro, e Metello tutti consolari. Seguì poi la Legge di P. Attilio Glabrione, con la quale si ordinava, che non ci fosse in queste cause Ampliazione, ò Comperendinazione. Molti ne furono condannati da Silla, il quale fece un'altra Legge per questo delitto, e G. Cesare poi fece quella Legge, ch' è inferita nelle Pandette. Ci fù ancora la Legge di Costantino, riferita dal Balduino nel Costantino, la quale faceva infame quel Giudice, il quale corrotto dall' interesse, giudicasse maleamente, e fosse tenuto riparare tutti i danni alle parti. Tutto l'arbitrio de Giudici viene ricoperto dalla frequenza delle Leggi, e dalle opinioni de Jurispreriti. Se essi si ricordassero delle parole dell' istesso Costantino vederebbero, non esse ci libertà di opinioni nel giudicare. *Placuit (disse egli) in omnibus Legibus,*

gibus , precipuam esse justitiæ , æquitatisque , quam
 stricti Juris , rationem . Æquitatem ante oculos habe-
 re debet Judex . Verità conosciuta da Celfo nella L.
 Si servus de verb. oblig. , ove egli dice , che l' erro-
 re , in cui precipitano i Giudici , sia quel volere at-
 tendere alla Corteccia delle parole , abbandonan-
 do il senso della Legge , e la ragione dell' Equità .
 E Modestino conobbe , che la ragione accompagnata
 dall' Equità , non il rigore della Legge deve essere
 la regola nelle sentenze . Si dovrebbero ricordare ,
 che quest' Equità aveano i Pretori , e ch' ella è fon-
 data su di un Giudizio dato dalla natura a tut-
 ti gli uomini , quando la mente non sia offuscata dal-
 le passioni . Cominciarono le Leggi , siegue il Baldui-
 no , a corrompere quelle delle XII. Tavole , ove tratta
 della Jurisprudenza . P. Muzio Scevola gittò il pri-
 mo seme : Indi Q. Voconio , e seguirono i cattivi
 essempj le Leggi Furia , Atinia , Seribonia , Rodia ,
 Aquilia , Julia , e quasiche queste furono il segno ,
 onde i Jurisprudenti cominciarono a contaminarle con
 le loro interpretazioni . Quindi videsi l' Imperio Roma-
 no tutto involto nelle liti . Infelicità delle Leggi ac-
 caduta a tutti Popoli . Seleuco , dice Strabone , aven-
 do fatto da principio poche , e semplici Leggi a i Tu-
 rii , essi erano felici , mà aggiuntene altre per sofismi ,
 e per sottigliezze , avvenne , che furono più tosto
 celebri , che giovevoli . G. Cesare pensava , mà non
 ebbe tempo , di restringere le Leggi , con ridurle a
 poche , e facili , dice Svetonio , e l' istesso Sveto-
 nio dice , che Vespasiano commiserando tanti Liti-
 ganti , che ci erauo a suo tempo , sceglieva Giudici , i
 quali con autorità straordinaria le giudicassero in bre-
 vissimo tempo , e togliessero quel folto nembo di li-
 ti . Giusto Lipsio ne suoi essempj politici , vuole ,
 che la rovina della Repubblica Cartaginese fossero sta-
 ti i Giudici , perch' erano perpetui , e prostituiva-

no

no la giustizia. Se tutte le liti si avessero a decidere per casi espressi nelle Leggi, ò ne Jurisperiti, sarebbe troppo piccola, quella vasta mole di libri, che ingombra l'Europa. Onde non il numero delle Leggi, non l'opinioni de Dottori, mà la prudenza, e l'equità de Giudici possono recare la pace alle private Famiglie. Perciò Platone nel Dialogo delle Leggi volea, che si eliggessero ne Magistrati più tosto uomini savij ne i costumi, che ingegnosi, e dotti, perchè essi vivono più con le Leggi della natura, quali sono certe, che con quelle dell'ingegno, quali sogliono essere false. Tutte le liti per intrigate, e dubbie, ch'esse siano, possono risolversi facilmente con la regola assegnata da Callistrato nella Legge V. ff. de ter. amot. Così fù quella del Veneficio, e Parricidio in Roma a i tempi, ch'era Pretore Gn. Dolabella, nella qual causa si viddero così intrigati i Giudici Romani, che scrissero in Atene per attendere la decisione di quell'Areopago, e vedendosi quel Senato ancor' egli ne' dubbij, fece la decisione per non deciderla giammai. Redeat ad centum annos. Potea l'Areopago terminarla con una pena la più mite, senza lasciarla all'arbitrio di un tempo, che nol condannasse. Di sette Giudici, trè de quali furono per la morte, due per l'essilio, e due per l'Ignominia, doveano riflettere, che i tre Giudici ne avevano quattro contrarij, i quali, se fra di loro non accordavano, accordavano però contro de i trè. E perciò quel Reo non dovea morire, almeno per l'Equità, ancorchè Quintiliano nelle sue declamazioni abbia sostenuto il contrario.

LIBRO TERZO

Delli Avvocati.

C A P. I.

De' Sofisti, ed Oratori Ateniesi.

Bbe Atene da principio i suoi Sofisti. Erano essi in molta reputazione, perchè gravi nelle sentenze, modesti ne' costumi, ed estimatori solamente del vero. Quindi ad essi, tutti ricorreato nelle loro cause, e di essi si avvaleva la Repubblica nelle sue bisogne, E così ancora faceano i Rè, quando ci erano in Atene, e si videro ancora inalzate le Statue ad alcuni di essi. Ma cominciarono a perdere la loro opinione, quando Protagora, e Diagora, i quali erano Sofisti, furono accusati, che sentissero malamente de' Dei. Crebbe poi il loro dispregio, cominciando con i cavilli, e con i sofismi, a farsi ingiusti protettori delle cause, confidando con la loro eloquenza di far comparire per vere, le cose false. Quindi avendo perduta ogni opinione furono detti siconfanti, prestigiatori, infelici, ed ingannevoli. Giunse poi a tanta viltà la loro professione, che gli Ateniesi discacciarono con una legge i sofisti da tutta l'Attica: Indi ne fecero l'Editto. Demetrio fece discacciarli dal suo Regno. L'istesso avvenne ad essi nella Licaonia, e Talle effilioli dalla sua Isola. Molti Autori Greci hanno a noi tramandato la notizie delle cavillose difese, che si faceano da' sofisti. Luciano Samosateno ne riferisce delle strane. Noi ne riporteremo solamente una di Gellio. Protagora Abderita convenne una gran somma

ma

ma con uno, per impararlo a difendere le cause con i Sofismi. Egli giammai pose in uso quel che imparato avea, e volendo Protagora essere pagato, il fece convenire, dicendo io vincerò, se mi sarà favorevole la sentenza nel Senato, e vincerò ancora se la perdo, perchè ho teco il patto di essere pagato. E rispondendo colui, gli disse, io ancora vincerò con la sentenza, se mi sarà favorevole, e vincerò ancora, se la perdo per il patto, il quale non si è verificato. E con queste inezzie distinguendo il patto dalla sentenza, la quale dovea nascere sopra del patto, riducevano l'onestà, e lodevole professione ad una vergognosa arte di contraddire. Ed è dilettevole il ragionamento di Marquante Freero di due cavilloso, come per via di sofismi confondeano due fratelli, che trà di loro aveano una lite. Furono surrogati gli Oratori a i Sofisti, ed essi servivano non solamente per difendere le cause de' privati, ma per persuadere, o dissuadere qualche cosa al Popolo, precisamente quando si dovea fare una Legge, ed erano detti ancora Sindici, i quali per ciascheduna orazione aveano una dramma. Erano dieci destinati a questo uso, così per le cause de' privati, come per le orazioni del Pubblico. I primi Oratori, de' quali si può aver memoria, furono Pericle, e Tucidide: indi Lisia, e Catone Attico, al dire del Meursio. Doveano però possedere un fondo in Atene, che almeno avesse il valore di un talento. Non poteano essere Forastieri. Se fossero stati impudichi, per Legge di Solone, erano puniti, e per questo delitto fu accusato Timasco. Doveano vivere con decoro, aver cura de' Parenti, e diportarsi in maniera, che da tutti fossero in venerazione tenuti. Non poteano perorare due volte l'istessa causa. Non poteano usare calunnie, perchè ciascheduno privato avea l'azione di poterli accusare, e ci era stabilita la pena di cinquanta dramme. Ma se cosa falsa avessero detta, era lo-

ro

E DEL LORO USO LIB. III. CAP. I. 201

fo pena la morte. Durava per cinque anni la facoltà di accusarli per questi deliti. I Sicofanti erano accusati, ò al Senato, ò al Popolo. Non poteano essere Oratori prima di cinquanta anni, ma più verisimilmente di trenta. Noi per tutti gli obblighi degli Oratori greci riferiremo la Legge riportata da Eschine. Si quis Patrem, aut Matrem verberaverit, aut his non præsuerit, aut non aluerit, verba dicere non permittitur. Cum si quis imperatas sibi expeditiones non obierit, aut Clypeum abijecerit. Si quis meretricium questum fecerit, aut pudicitiam prostituerit, si quis patrimonium, aut bona hæreditaria per luxum consumpsit, suggestum ascendere, vel ad Populum dicere non permittitur. Si quis oratorum in Senatu, aut pro concione, vel seorsim de re proposita, vel bis de eadem re apud eos dixerit, sive concionando, sive maledicendo, sive pede supplantando, vel inter decernendum importune locutus fuerit de rebus a suggestu alienis, vel aliquem concitarit, vel præfectum traxerit dimissa concione, aut Senatu ejus multandi potestas est, pœnes Præsides usque ad drachmas quinquaginta. Deindè unaquaque injuria inscribatur exactoribus. Quod si graviolem meruisse pœnam videbitur in dicta multa, usque ad drachmas quinquaginta, deferunt ad Senatum, aut prima concione incuria. Ubi autem Citationes recusaverint, condemnant. Quod si condemnatus clam suffragia referentibus Senatoribus, Præsides exactoribus Legum, eum inscribant. Doveano dunque trattare le cause senza strepito di parole, senza perdita di tempo, ò nelle figure, ò nell' artificij, e con quella brevità, che era loro permessa. Quando cominciò a corrompersi la Repubblica, si cominciò ancora a perdere il rispetto a questa Legge.

Cc

CAP.



C A P. II.

Dell' officij , e nomi diversi , che aveano quelli , che si esercitavano nel Foro di Roma.

CI erano i Studiosi , interpretati studenti da Budeo; i quali non faceano veruna azione ; I Candidati erano quelli , i quali si applicavano all' officij della Repubblica . Gli Antecessori , sofisti , ed antisofisti furono ne' tempi dell' Imperadori , ed erano quelli , i quali spiegavano la Legge nelle scuole . Aveano lo stipendio stabilito da Alessandro , e non già da Ludovico Pio . I Prammatici non erano quelli , i quali scriveano le Leggi , com' errò Accursio , mà erano quelli i quali interpretavano la Legge , siccome vuole Quintiliano , ò pure quelli , i quali suggerivano le formole delle azioni , siccome Giovenale

Si contingit Aureus unus

Inde cadunt partes in Fœdera Pragmaticorum.

Nè i primi tempi non ci erano in Roma . S' introdussero , dice Quintiliano , sotto la voce di Negociali . Differiscono dal Teoretico , di cui parla Dionisio . I Cognitori erano certamente i Procuratori . Facilmente i Siciliani in maggior copia s' impiegavano in quest' officio , perchè parlando Cicerone nelle Verrine due volte , dice in un luogo , che Stenelejo non potè ritrovare verun Siciliano , che fosse suo Cognitore , ed in un'altro luogo dice , che un Siciliano non potè giammai essere fatto Cognitore . I padroni erano l' istessi al dire di Asconio , che gli Oratori , i quali difendevano gli altri avanti i Giudici . Però sotto la voce di Avvocati comprende molte cose , perchè egli dice nel-

le

le divinazioni . *Advocatus* , si aut *Jus suggerit* , aut *presentiam suam commodat amico* , aut *Procurator* , si *negotium suscepit* , aut *Cognitor* si *presentis causam novit* . Cicerone il prende più tosto per un' amico , che per un *Causidico* . Quintiliano prende l' *Avvocato* per l' istesso *Attore* . Plauto il prende per un *testimonio* .

Bonam dedistis Advocati operam mihi .

Cras mane , questo , in *Comitio* estote *obviam* . Ulpiano vuole , che l' *Avvocato* sia colui , che s' im-
piega nel difendere le cause , ed il *Prammatico* s' in-
tenda colui , che sollecita le cause . Dicono anco , che
questa paro'a *Advocatus* abbia la sua origine , quasiche
ad *Jus vocatus* . Il *Briffonio* sostiene , che i *Prudenti*
erano quelli , i quali pubblicamente rispondeano sopra
della Legge , ed erano di somma autorità le loro ri-
sposte . I *Giudici* richiedeano i loro pareri , ed essi li
mandavano sigillati . Scriveano i *Testamenti* , e stabili-
vano l' *azioni* . *Tendofio* , e *Valente al C. de stud.*
liber. urb. stabiliscono i *Sofisti* , e i *Grammatici* , i qua-
li sono compresi per una istessa cosa , gli *Oratori* , i
Lettori di Filosofia ; e di Legge , accioche debbano
istruire la Gioventù nelle scuole di Roma , e di Co-
stantinopoli , ancorchè ci fosse la scuola ancora in Be-
rito , ed intendeano gli *Oratori* per i *Rettorici* , i
Grammatici , così per la lingua latina , come per la
Greca , i *Sofisti* pretende il *Cresolio* , che fossero an-
cora i *Jurisperiti* . Noi però lasciando tutte queste vo-
ci , ci appigliaremo a gli *Oratori* , ed agli *Avvocati* ,
quali poi si sono confusi sotto di una istessa professio-
ne . Erano gli *Oratori* , quelli , i quali peroravano
ne' *Comizij* , così per le cose pubbliche , come per
quelle de' privati , giacche doveano parlare al *Popolo* ,
ed essendosi dato in Roma il *Pretore* , ed indi i *Pre-*
tori da maleficij , continuò l' uso di perorarsi ancora
avanti di essi , ancorche avessero il tempo stabilito per
perorare dalla legge pompea , come è da vedersi in

Cicerone nel Bruto. Quando poi fu il tempo dell' Imperadori, è perche ridondava in onore della Maestà Imperiale, e de suoi Ministri, è perche, com' è più verisimile, ne continuasse l' uso, giacchè si era fatta una particolare professione degli Oratori, continuaronno a perorare avanti di essi. Divisasi poi l' Europa sotto varij dominij, alcuni di essi hanno faviamente dismessi gli Oratori ne Giudizij, riconoscendoli come inutili, quando i Giudici abbiano avute le scritture, e dannosi ancora con la perdita del tempo, che fanno consumare a i Giudici, potendo essi impiegarlo in beneficio del Pubblico, con terminare le cause. Cicerone nel suo libro de' chiari Oratori, tratta diffusamente degli Oratori Romani, doppo aver parlato dell' Antonij. Loda Sesto Elio pronto, e facondo, ma dice, che Sulpicio Gallo era più dolce, ed untuoso; Che Galba era più efficace, e nervoso, ma che Lelio era più elegante. Che Tiberio Gracco, e Carbone erano eloquenti, ed arguti, ma Carbone era ancora faceto. Concede la gloria nell' eccellenza della lingua latina a Furio Filone. Plecio il dipinge torbido nella vita, e ne i costumi, tacciando Flavio Flacco, e C. Catone di mediocri Oratori. Lo stile di Rutilio, era debole, ancorchè avesse appreso la filosofia de' Stoici. Siccome incolto, ed orrido nell' orazione era Elio Tuberone, ancorchè fosse dottissimo nelle dispute. Antonio avea abilità maggiore nel giudicare, e Scevola ancora fece dell' orazioni. Erennio, e Clodia furono mediocri, siccome Vettio, e Valerio Sorano. Eloquentissimo fu T. Beruccio Barro, Famoso L. Titio, e C. Rubrio, eccellente nell' accusare. Lucrezio Vispilla, ed Annio Velina riuscivano per le cause private, e L. Gellio ebbe la disgrazia di ritrovarsi in un' età ripiena di gloriosi Oratori, i quali faceano ombra al suo merito. L. Cotta, e P. Sulpicio superarono i loro Coetanj, P. Vario, Gn. Pomponio, L. Furio, L. Fu-

E DEL LORO USO LIB. III. CAP. II. 205

L. Fusio , e P. Antistio . Loda l' istesso Cicerone , Crasso , come un' Oratore il più chiaro , che in Roma avesse potuto udirsi , imperciocchè nessuna dote mancavali , ò ne gesti , ò nel dimenare il corpo , ò nella sodezza delle ragioni , ò nell' eleganza dello stile , sapendo a maraviglia far comparire compagne quelle due malagevoli parti , che Facetia , e Gravità sono chiamate . Crasso accusò Carbone essendo ancora giovinetto , e nell' età di venticinque anni difese Licinia . L. Elio compose l' orazioni per altri , e si avvalavano di lui P. Metello , Q. Cépione , e Q. Pompeo Rufo . Seneca poi fa vedere a Lucilio la bellezza dell' orazioni di Cicerone in paragone di quelle di Asinio Pollione . Gli Avvocati poi ci erano , e si distinguevano da i Padroni istituiti da Romolo , e da i Prudenti . Essendosi uniti nel solo Avvocato tutti quelli diversi officij , che anticamente erano distinti , resta nulladimanco diviso dal Procuratore , imperciocchè può egli , dice il Donello , rispondere nelle Leggi , ed il Procuratore può amministrare la causa . L' Avvocato ha Clienti , ed il Procuratore ha Padroni . L' Avvocato difende solamente la causa , ed il Procuratore tratta negozij diversi . L' Avvocato è libero , ed il Procuratore non è libero , dopo , che si è contestata la lite . L' Avvocato non ha mandato , siccome l' ha il Procuratore , l' Avvocato , e tenuto per il dolo , ed il Procuratore per il mandato . L' Avvocato fa quasi cattense il suo peculio , mà non lo fa il Procuratore . Erano ancora gli Avvocati stabiliti , e non poteano eccedere il loro numero , abbenchè ci fossero gli straordinarii , i quali succedevano all' ordinario , quando ci fosse stato il luogo . Nel Tribunale del Prefetto Pretorio , erano centocinquanta . In quello del Prefetto di Roma erano centotrenta , e negli altri fori erano quaranta , ò cinquanta conform' era la bisogna . Il più antico dell' Avvocati ordinarii diveniva Avvocato del Fisco .

Eisco. Doveano però sapere tutte le leggi, perchè, oltre allo studio de cinque anni, erano esposti a due esami; Il primo era fatto intorno a i costumi, ed all'altro circostanze, e l'altro da jurisperiti. Il Sigonio rapporta Gellio, che parla di quel Perito, il quale interrogato circa le leggi delle XII. Tavole, rispose, che non avea appreso il jus degli Aborigeni, e seguì, ch'egli non avea curato quelle voci, le quali erano già svanite, come *Vades*, *Afidui*, *Sarates*, quasi che, esse non fossero necessarie per capire quelle leggi, le quali hanno l'origine con queste voci. E di Servio parla Pomponio ne' digesti dell'origine della Legge. *Servius autem salpitius, cum in orandis causis primam locum aut certe post Marcum Tullium obtineret, traditur, ad consulendum Q. Mutium de re Amici sui pervenisse. Cumque eum de jure respondentem, parum intellexisset, & iterum Q. Mutium interrogasset, a Q. Mutio responsum esset, nec tamen percepisset, ita objurgatum a Q. Mutio. Namque enim dixisse, Turpe esse patrito, & nobili Viro, causas exoranti, jus in quo versaretur, ignorare. Questa scienza dovea essere prescritta da' confini dell'onestà, acciòchè giovani fossero al Pubblico, ricercando la verità, e non le dannose sottigliezze, siccome fece colui, che convenne la tregua per trenta giorni, e nelle notti poi faceva devastare le Campagne dal suo Essercito, dicendo avere completi i giorni nella tregua, e non già le notti al riferire di Cicerone nell'uffici, rapportando l'istesso di Fabio Labeone, eletto Arbitro da Napolitani, e da Nolani nelle differenze de' confini. Quindi Labeone chiamò in disparte una delle parti, e fermolla in un luogo, e facendo l'istesso all'altra parte, stabilì i confini in quelle parti, ove essi si ritrovavano, ed il terreno, che framezzava, dichiarò, che appartenesse al Popolo Romano.*

CAP.

C A P. III.

Della Mercede delli Avvocati.

I Padroni istituiti da Romolo erano contenti dell'officio, che ad essi si rendeva da clienti, e non esigevano cosa alcuna. Roma essendo poi divenuta Repubblica, si corrupero i Senatori, in modo, che tutta la Plebbe era ad essi soggetta, e quasi che tributaria per le loro liti: Onde M. Cincio Alimento Tribuno della Plebbe fece la legge, che a nessuno per cose litigiose fosse lecito ricevere dono alcuno, o stipendio. Erano gli Avvocati non meno nel foro, che nella guerra abili, e perciò guadagnandosi le Tribù col patrocinio, che ad esse davano nelle loro cause, ed avvezandosi all'uso della guerra, acquistavano i gradi nella Repubblica, o col governo de' sudditi, o con quello dell'Esserciti. Ma sempre più mancando nella sua libertà la Repubblica per le civili discordie, ed essendo poi suddita divenuta sotto il comando di Augusto, cessarono in essi le speranze del dominio, e si risvegliarono i desiderii di accumulare l'oro per altra strada, e si resero venali, ed importuni. Svilio a i tempi di Claudio, fù così perfido accusatore, e tutti gli altri Avvocati, imitando il suo essemplio, cagionarono tanto strepito in Roma, che tutti ad una voce richiesero, che si rinovasse, dice Tacito nell'Annali, la legge Cincia. Silio Console designato, fece un discorso agli Avvocati, dicendo, ch'era vergognosa quella venalità, la quale tanti scandali cagionava. Che dovessero ricordarsi della fama di Asinio, e di Messala, e ne' tempi più vicini, di Aruncio, e di Essernino: Onde avea pensato di sottoporre i Causidici venali alla pena de' sepetundis. Ma essi fecero ricorso dall'Imperadore,
di-

dicendo, ch' erano passati quelli tempi da potere sperare le loro grandezze, quali ebbero Afranio, e Messala, perchè furono, allorchè fecero Guerra Antonio, e Cesare. Che Arancio, ed Esternino ebbero una grandezza d'animo da non poters' imitare, siccome imitar si doveano Clodio, e Curione. Che tutti, quando utile non ci fosse stato, averebbero abbandonato il foro, per attendere alla milizia, alla cura de' Campi, ed ad altri privati affari, quali aveano abbandonati per difendere i loro clienti. Quindi Claudio comandò, che non potessero domandare più di dieci sesterzi, e quando la loro mercede fosse ecceduta, allora fossero sottoposti alla legge, de Repetundis. Valentiniano, e Valente con la loro Legge, che e la sesta nel C. de postulando, ordinarono, che debba essere contento l'Avvocato di qualunque cosa, che gli sia data in dono dal suo cliente, avvertendo, che se faranno vincersi dall'interesse, come persone abiette, faranno annoverate tra le vilissime. Giovanni Fabbro, commentando questa Legge, riporta Parezio del Senato di Perigi fatto a' 15. Marzo 1544, con cui si proibisce ogni scrittura all' Avvocato, nella quale ci sia convenzione di salario, distendendosi ancora al Procuratore, e sollicitatore. Egli è diverso dal patto proibito delle liti. Ed ancorchè egli sostenga, che l' Avvocato non sia tenuto defendere le Cause de' Privati senza salario, e che sopra di esso possa pattuire, di modo che in un' altro luogo v'è ricercando, se il Cliente debba pagarlo nel principio, nel fine, o nella metà della Causa, o pure possa dividerlo con due paghe, si protesta, però ch' egli non vuole scrivere su di queste cose, come contrarie all' Avvocato, dicendo solamente, che facendo qualcheduno l' Avvocato per denajo, egli sia vile, ed infame. Ulpiano ne' ff. al tit. de var. & estr. cogn., dichiarò essere quantità lecita all' Avvocato per ciascheduna causa insino alla somma di cento scudi, di modo che possa

possa essere minore, siccome farà la qualità della causa, e dell' Avvocato, ma non possa essere maggiore. Altri distinguono l' Onorario dal Palmario, allorchè si riporta la vittoria della causa, e veramente l' Onorario, è l' istesso, che il salario, ricevendo una voce così onesta per la professione così lodevole, e gloriosa. Il Palmario poi, par che debbasi, quando sia convenuto, se pure lo stile, o consuetudine, non abbia altra cosa introdotta. Ed è certo, che se riceve somma maggiore per l' Onorario, l' Avvocato è tenuto a restituirne l' eccesso, essendo solamente dubbio, se possa ricevere più di cento scudi, ove si tratta della vita, o della fama. Ma comunemente si crede, che non possa ricevere Onorario per le cause de' suoi Amici.

C A P. IV.

Onori, e Pene dell' Avvocati.

Sono onorati con diversi titoli gli Avvocati dall' Imperadori, altri di chiarissimi, ed altri di perfettissimi, di spettabili, d' illustri, e di sopra illustri. Questi titoli però erano per i diversi Magistrati, a i quali essi giungevano. Titoli proprij dell' Avvocati nel tempo in cui s' impiegavano a difendere i loro Clienti, erano quelli di fortissimi, e di facundissimi. Quindi dicesi.

Addit invalidæ Robur Facundia Causæ.

Godono molti privilegij come quello, di essere tenuti come veri soldati, difendendo essi non meno la Repubblica in tempo di pace, che i soldati in tempo di guerra. Furono sciolti da ogni laccio di peso, che fosse personale, restando solamente nell' obbligo di dovere giudicare. Graziano, e Valentiniano vollero, che ritrovandosi per errore scritti nella milizia armata, ne fossero subito liberi, e l' istesso vollero Arcadio, ed Onorio. Leggi riportate da Teodosio nel suo Codice. Sono perciò nobili, e niuno vicino alle loro case può

Dd

eser-

esercitare mestiero puzzolente , e strepitoso , acciocchè non venga ad essi impedito lo studio . Triboniano tralasciò l' altra legge di Costantino , con la quale si comanda , che gli errori dell' Avvocato , non debbano pregiudicare alle parti , quando esse siano assenti , e si risparmia agli Avvocati ogni pena , quando che non siano Rei manifesti nella loro professione . Diconsi padroni delle cause , consigliando i loro clienti , e misurando i meriti delle loro ragioni , onde il loro officio , è di onore , e di lode degnissimo . Non possono però essi ragionevolmente negare il loro Patrocinio , e molto meno contraere compre , e vendite con i loro clienti , ò convenire di mercede con essi , Devono premere per il disbrigo delle cause , ed essere ingenui , e schietti , lungi dalla malizia , e dal dolo , chiamandole Claudio Saturnino , infidas Advocationes . Usavano ne' primi tempi in segno di onore la Toga , ed ancora per esser distinti , e conosciuti , e l' Imperadore Anastasio disse , che l' Avvocato , è necessario alla vita dell' uomo . Furono necessarij i Filosofi , perchè atmaestravano gli uomini ne' buoni costumi , Più necessarij sono gli Avvocati , i quali studiosi della Legge , che è una giusta Filosofia , riescono utili non solamente per i costumi , ma ancora per la difesa de' beni , della vita , e della fama . Quintiliano ebbe l' impegno di declamare per il medico quando disse , che l' Avvocati rapiunt malas aliquando causas ; Et sanè , si Justitia valeat , quid ergo civitati conferunt ? Dovea riflettere che ci erano di quelli , i quali si faceano amare , e temere non meno per la loro scienza , che per la loro saviezza , ancorchè in quelli tempi ce ne fossero ancora molti cattivi , ed ignoranti . Platone ancora dicea . Disceptatio cum bonum sit , cur , & adeste in lite alicui , & justæ causæ favere , bonum non sit ? La calunnia però , ancorchè discettazione ella sia , come viziosa affatto deve bandirsi dalli Avvocati , e perciò l' istesso Platone ordi,

E DEL LORO USO LIB. III. CAP. IV. 241

ordinò nelle sue Leggi. Si quis Justitiæ vires in animis judicum in contrarium vertere conatur, & præter opportunitatem multa litigia movet, aut moventibus adest, agat in eum, quicumque voluerit, male agendi, vel defendendi crimine. Judicium hujusmodi apud electos Judices, agitur, & si damnatus fuerit, discutietur, utrum avaritia, aut ambitiosa quadam contentione id fecerit. At si contentione, certum ipsi Judices tempus præscribant, in quo neque pro se, neque pro alio ullam agat, dicatque causam. Si verò avaritia, peregrinus quidem a Regione numquam rediturus habito, & si rediturus, moriturus. Civis autem, si avaritia id fecisse deprehendatur, quoniam pecuniam tanti fecerit, omnino moriturus. Quod si ambitiosa contentione bis tale quid fecisse judicatus fuerit, id ipsum supplicium subeat. Sono però le pene dell' Avvocati l' infamia, e l' extraordinarie, siccome il delitto, e le circostanze richiedono. Sono alcuni gonfij di sapere alcune pratiche, che dal **Bristonio**, sono chiamati **Legulei**, & **Formularij**, appunto come di Antonio disse Cicerone, **Leguleum**, **præconem actionum**, **cantorem formularum**, **Aucupem sillabarum**, e questi appunto fanno vergogna a gli onestissimi Avvocati. Questi Formolarij sono coloro, de' quali parla il **Vives** nelle cause delle arti corrotte, i quali accompagnandosi con **Beatrice** figlia di **Ferdinando Rè di Napoli** per andata Sposa di **Mattia Rè di Ungheria**, con le loro formole aveano così malamente sovvertito quel Regno, ch' era presso a rovinarsi, se avvertito da altri, il Rè non avesse fatto discacciarli dal Regno. Quindi l' onestà delle Leggi, prendendo in essi, sembianza di cavilli, si rendono odiosi, ed i **Professori** abborriti. **Giusto Lipsio** ne suoi essempj politici dice, che **Ferdinando Rè d' Aragona** esiliò dal suo Regno **Samuele Rada** famoso, non meno **Giuriconsulto**, che **Prevaricatore**, e che **Galeazzo Sforza** fece impiccare un calunniatore.

512
FASTI TRIBUNITII,
IMPERFETTI,

Che si fanno pubblici per commodo di chi voglia, applicarvi.

Anno		
261	C. Sicinio, e L. Albino si unisce Sicinio con due altri.	Che i Tribuni della Plebbe siano Sacrosanti.
262	L'istessi.	
263	L'istessi.	Coriolano con l'Esercito de' Volsci, ed Equi sotto Roma.
264	L'istessi.	
265	L'istessi, e Q. Papirio.	Visse ne' Tempi di Tarquinio, e fece il Jus Papiriano, fatto Tribuno della Plebbe.
266	L'istessi.	Cassio pubblica la Legge Agraria. Indi restituirs al Popolo il denajo pagato per il grano Venuto da Sicilia.
267	L'istessi.	Cassio è dannato, come che affettasse il Regno, e per pubblico giudizio, e dal suo Padre.
268	Sp. Sicinio con l'istessi.	Si rinovano dalla Plebbe le precezioni per la Legge Agraria.
269	L'istessi.	
270	L'istessi.	
271	Sp. Sicinio.	Impedisce la Guerra de' Volsci per far ricevere la legge Agraria.
272	Tib. Pontificio.	Infitte per la legge Agraria, ed è trattato benignamente da Consoli.
273	L'istesso.	
274	L'istesso.	Guerra con i Veienti, ed Etruschi, Morte de' Fabii nella Guerra.
275	Q. Confidio, e T. Genuzio.	
276	L'istessi.	Accusano il Conf. Menenejo.
277	L. Cedizio, T. Stazio.	Accusano Servilio.
278	L'istessi, e Genuzio.	
279	Genuzio, e l'istessi.	Morte di Genuzio, e s'intimoriscono gli altri Tribuni.
280	Volerone.	Volerone resiste a i Consoli; indi fatto Tribuno.
281	L'istesso, e Letorico.	Impero tra Genuzio Tribuno, ed Appio Console. I Magistrati plebbej ne' Comizii tribuni.

- 282 Gn. Sicinio, M. Duilio, C. Numitore, L. Mecilio, Sp. Icilio.
Cinque fiano i Tribuni della Plebe.
- 283 L'istessi.
Accusano Appio Claudio, ed agli more prima del giorno, in cui dovea trattarsi la Causa. Si combatte con gli Equi, e con i Volsci. Si combatte con i Sabini.
- 284 L'istessi.
Si manda una Colonia in Anzio, già tolta a i Volsci per far cessare la contesa de' Terreni con la Legge Agraria.
- 285 L'istessi.
- 286 L'istessi.
- 287 L'istessi.
- 288 L'istessi, ed Atinio.
Che i Tribuni divengano Senatori.
- 289 L'istessi.
L. Lucrezio dà una fiera Battaglia a i Volsci.
- 290 M. Volscio.
- 291 C. Terentillo Arsa.
Eligerli i Quinqueviri per fare le Leggi.
- 292 L'istesso, e C. Terenzio.
Accusano Cesone Quinzio, e mentre i Tribuni contrastano con i Consoli, M. Volscio l'accusa di Fratricidio, ed egli si parte da Roma. I servi occupano il Campidoglio.
- 293 Aulo Virginio con questi, che seguono.
- 294 Pubillio, e Letorio.
Assegna due mesi a i Consoli per riflettere alla Legge Terencilla.
- 295 L'istesso.
- 296 C. Claudio Cicerone.
Accusa Romilio.
- 297 Luc. Icilio.
Che possa fabricarsi sul Monte Aventino.
- 298 Confermati.
Per evitare la Legge Terencilla, si creano i triumviri per andare nella Grecia a raccogliere le Leggi, ed i costumi. Fame, e Peste per la quale muojono quattro Tribuni.
- 299 L'istessi.
- 300 L'istessi.
- 301 I decemviri.
Fanno le dieci Tavole.
- 302 Nuovi decemviri.
Fanno l'altre due Tavole.
- 303 L'istessi.
- 304 Et Virginio, Aulo Titinio, P. Numitore, L. Icilio, M. Duilio, M. Poppo, C. Apronio, T. Villio, Sp. Oppio.
Usano violenza, la Plebe si ritira nel Monte Sacro. I Plebisciti obbligare il Popolo, e nessuno Magistrato senza la provocazione al Popolo.

- 274
- 305 L'istessi, e C. Di- Virgilio accusa Appia.
die.
- 306 L. Trebonio. Che dieci siano i Tribuni.
- 307 Si fanno nuovi Tribuni, i quali Coortano li due Tribuni, e Letorio si oppone, che
coortano Sp. Terpejo, e A. Atinio non possono essere più di dieci.
Patrizii.
- 308 L'istesso. Giudizio infame dichiarando il Territorio disputa-
to tra gli Ardeati, ed Aricini essere del P. R.
- 309 C. Camulejo. I matrimonii promiscui tra i Nobili, e la Plebbe, e
che i Consoli siano della Plebbe, e de' Padri.
- 310 Si creano i Tribuni Militari con potestà consolare, benchè promiscui
della Plebbe, e de' Nobili, ad ogni modo tutti tre Patrizii per mode-
stia della Plebbe in quest' anno.
- 311 L'istessi. Si creano i Censori.
- 312 Petilio. Il Senato rende la Pace ad Ardea, e manda una Co-
lonia assignandole il terreno istesso, che si aveva
presso il Popolo di Roma.
- 313 Si conferma. Che si dividano i Terreni al Popolo.
- 314 L'istesso. Sp. Melio soccorre i Romani di grano.
- 315 Cecilio, Q. Giu- Minucio accusa Sp. Melio, che affettasse il Regno,
nio, Sext. Titinio. si crea il dittatore, e Melio è ucciso.
- 316 Minucio è coortato per undecimo Tribuno della
Plebbe, e non si fanno nuovi comizj Tributi.
- 317 Essendo i Tribuni Militari, è verisimile, che conti-
nuassero l'istessi Tribuni della Plebbe.
- 318 Melio. Accusa Minucio per il falso delitto opposto all'al-
tro Melio, e Servilio per averlo ucciso.
- 319 La Plebbe impedisce sempre l'elezione de' Conso-
li per non pregiudicare al Plebiscito di Camule-
jo, e vuole i Tribuni Militari: Onde spesso si
eliggè il dittatore per fare i Consoli, senza farsi
Comizii tributi per i nuovi Tribuni.
- 320
- 321
- 322 M. Fefo. Lamenti della Plebbe, che nessuno Tribuno Milita-
re sia Plebbeo.
- 323 Si fa il dittatore Prima Guerra Punica. Che non si possano avere due
essendo L. Ortensio Magistrati in un Anno, ne l'istesso fra due Anni,
Tribuno della Plebbe.
- 324 M. Camulejo.
- 325 Sp. Mecilio. Insiste per le Leggi Agrarie.
- 326 Metilio.
- 327 Quattro Tribuni Militari.
- 328 Sp. Mecilio.

329 Sp.

- 329 Sp. Metilio, e Metilio.
- 330 C. Giulio. Accusa Tempanio.
- 331 C. Giulio. Sex. Tempanio. Aelilio. C. Antistio. Sex. Pomponio.
- 332 L. Ortensio. Accusa C. Pomponio.
- 333 L'istessi. Si rinnovano le Leggi Argarie, e che i Questori siano promiscui negli ordini. Accusano Sempronio.
- 334
- 335 Sext. Pompilio, Antistio M. Camulejo.
- 336 L'istessi.
- 337 L'istessi, e Sp. Mecilio.
- 338 Mecilio, e Sp. Mecilio.
- 339 L. Sextio. Indi L. Icilio per molti anni.
- 340 L. Sextio, L. Icilio. Mandansi nuove Colonie, e si oppongono i Senatori.
- 341
- 342 Il Popolo con i sassi uccide Postumio Trib. Militare.
- 343 Seno rimette il Giudizio alla Plebbe, ed ella si Confoli.
- 344 Entra L. Icilio per Tribuno. Peste, e Fame in Roma.
- 345 M. Menio ancora unito. Continua la peste, e la carestia, pubblica le leggi Agrarie, e si oppongono gli altri Tribuni per armarsi contro degli Equi.
- 346 Tre Icilli. La prima volta tre Questori Plebbei, ed il quarto Patrizio.
- 347 L'istessi. Si fanno di nuovo i Trib. Mil. tutti Patrizii.
- 348 L'istessi.
- 349 L'istessi. Spargono, che i Nobili vogliono distruggere la Plebbe col pretesto delle Guerre.
- 350 L'istessi. Sono ripendiati i Soldati la prima volta in Roma, perche si conia l'Argento.
- 351 L'istessi. Disputa de' Tribuni della Plebbe per i Soldati, che nell' Inverno non possano fermarsi in Roma.
- 352
- 353 L'istessi.
- 354 C. Lacerio, M. Acuzio, C. Trebo. Si disputa della Legge Trebonia, e perche gli altri tre Tribuni, sono spottati, dicono i PP., che cio

- bonio, Q Curia-
zio, M. Metilio,
M Minucio.
- 355 L'istessi. ciò non possa farsi per la Legge Trebonia:
P. Licinio Calvo Plebbeo altro Trib. Mil. con altri
Patrizii.
Uno Patrizio Trib. Mil., e tutti gli altri Plebbei.
- 356 L'istessi. Tribuni Mil. tutti Patrizii.
357 L'istessi. Che la maggior parte de' Trib. Mil. sia Plebbea.
358 L'istessi. Che la maggior parte de' Trib. Mil. sia Plebbea.
359 L'istessi. Prefa la Città di Veji, si fanno molte Feste in Ro-
ma.
- 360 Titio Sicinio. Che non s'impedisca il Tribuno, quando parla al
361 Sp. Icilio. Popolo.
362 P. Virginio, e Accusati dalla Plebbe, come propizii a i Senatori,
Pomponio, com-
pagni nell'Anno
precedente d' Ic-
cilio.
- 363 L. Apulejo. Accusa Camillo, il quale vè in esilio in Ardea.
364 L'istesso. Uno de' tre Fabii Legati a i Galli per i Clusii socii
di Roma uccide un Comandante Gallo.
365 L'istesso. I Galli in Roma. M. Papirio uccide con bastone
d'avorio un Gallo, che gli toccò la barba: ou-
de i Galli trucidano i Romani, ed incendiano
Roma.
- 366 M. Turio Camil- Camillo doppo avere ucciso i Galli con l'Esercito,
lo dittatore per che portò da Ardea è salutato Padre della Patria
un'anno. Cominciano a redificare la Città, ed a rifare le
Leggi delle XII. Tavole. Esse erano incise in
Bronzo, e liquefatte nell'Incendio.
- 367 C. Marzio:
368 L. Sicinio. Si aggiungono quattro alle 21. Tribù. Che si divi-
de il Terreno Pontino.
- 369 L'istesso.
370 L'istesso.
371 L'istesso. Manlio è messo in carcere per avere pagato il dena-
jo dovuto da un povero Romano.
- 372 M. Messio, e E' liberato per il favore della Plebbe, e si dichiara
Q. Publio, suo Fautore, ma accusato dai due Tribuni della
Plebbe di Regno afferrato, è precipitato dal sasso
Tarpeo.
- 373 Q. Publilio.
374 L'istessi.
375 L'istessi,
376 Essendo morti i Consoli, spargono i Tribuni non
volersi fare il censo per non osservare i debiti, ed
i frutti di quelli, che tiene la Plebbe, e farsi fre-
quenti Eserciti per distruggere la Plebbe.

377 Luc. Sestio:
378

Lamenti della Plebbe per i loro debiti, e frutti di essi.

379
380 L. Sestio, e L. Licinio Stolone per cinque Anni.

Che la sorte si compenfi con i frutti pagati, e quella che avanza si paghi divisamente in tre anni.
Che nessuno possieda più di cinquecento moggi di Terra.
Che non si facciano più i Comizii de' Trib. Mil., ma solamente de' Consoli.
Che uno de' Consoli sia della Plebbe.

381
382
383
384

385 Sono confirmati

386
387 L. Sextio, L. Licinio e Stolone un'altra volta.

Farsi i Sacrificii in presenza della Plebbe da una parte de' Nobili.
M. Furio accerrito de i Tribuni rinuncia, ed è fatto dittatore P. Manlio.

388

Manlio fa Maestro de' Cavalieri, C. Licinio Plebbeo, con indignazione de' Padri.
Barca decemviri per le cose Quere. Cinque de' quali, siano della Plebbe.

389

L. Sestio primo Console della Plebbe si fanno il Pretore, e l'Edile a vicenda Nobile, e Plebbeo: indi promiscuo.

390 L. Aquilio.
391 L'istesso.
392 L'istesso.

S'introducono i Giochi scenici dagli Etruschi.
Al Tempio di Giove si consacra il Clavo, creduto per liberare dalla Peste: Indi al muro del Tempio di Minerva ogni anno negli di di Settembre per poterli numerare.

393 M. Pomponio.

Accusa L. Manlio, e T. Manlio suo figlio con un coltello insulta Pomponio nella sua Camera, e perciò spaventato, promette, ed è assoluto L. Manlio.
A quest' anno si riferisce la favolosa Veragine, e Curzia.

394 C. Petillio Libone nel sequente Anno Console.

395
396

397 C. Petellio Lena.
398 C. Menevio, M. Duilio.

Prima Legge de' Ambiti.
Che il frutto non ecceda l'oncia. Multato C. Licinio Stolone, perche in fraude della sua legge, possedendo mille moggi di Terra, ne avesse donato cinquecento al suo figlio.

E •

399 L'istesso

- 399 L' Istesso : Indi C. Marzio Rutilo primo Dittatore della Plebbe.
 Console.
 400 M. Valerio Corvino. Ritornano ad essere i due Consoli Patrizii.
 401 Q. Giunio.
 402 Q. Quinzio Cincinnato, Mamercio Emilio, e Sp. Melio. I Fidenati uccidono i Legati Romani.
 403 L. Cedizio, P. Stazio. Si stabilisce pagarsi dal Pubblico i debiti privati, acciocche i Consoli possano essere Patrizii.
 404 L. Ortenzio.
 405 Antifio, e Sex. Popilio. Ritorna uno de' Consoli della Plebbe.
 406 L. Cominio.
 407 C. Potillio. I Romani rotti da' Sanniti.
 Che il Creditore abbia l'azione sopra la roba, e non sopra il corpo del debitor.
 Che l'Onciarjo sia per metà.
 408
 409 M. Flavio.
 410 Gn. Manlio. Gell. lib. 6. c. 11.
 411 L. Aebuzio.
 412 Q. Publio Libone. Il Presidio Romano in Capoa pensa sorprendere la Città; ed il Console C. Marzio ne manda in diverse parti i Soldati.
 Non darsi denari ad usure.
 Non esercitarsi l'istesso Magistrato fra dieci Anni.
 Non due Magistrati nell'istesso Anno.
 Essere lecito fare tutti due i Consoli Plebbej.
 Gell. l. 13. c. 12.
 413 L. Genuzio. T. Manlio Console fa troncare il capo al Figlio per avere combattuto, e vinto, ma contro all'ordine de' Consoli. Morte di Alessandro Magno.
 Essendo dittatore Q. Publio Filone, che i Plebisciti obblighino tutti i Romani.
 Le Leggi ne' Comizii Centuriati, s'intendano farre da' Padri, anche prima de' suffragii.
 Farli tutti due i Censori della Plebbe.
 414 Porzio.
 415 L. Livio, Q. Melio.
 416
 417
 418 C. Duilio.
 419 L. Papirio.
 420 Erennio.
 421 L. Attilio.
 422
 423 P. Sempronio.
 424 L. Furio.
 425
 426
 427
 Centocinquanta Matrone, fra le quali Cornelia, e Sergia, condannate, come Venefiche.
 Il primo Carcere in Roma nel Circo.

- 428
- 429 M. Flavio. Palepoli è presa per tradimento da' Romani. S. C. che il Creditore abbia l'azione sopra i beni e non sopra il corpo del debitore. Il Popolo intercede per Q. Fabio.
- 430
- 431 Che siano castigati i Tusculani per opera de' quali i Veliterui, e Privernati faceano Guerra al Popolo Romano.
- 432
- 433 Q. Metello Ne- L'Esercito Romano passa sotto le Forche caudine, e poce. Papirio rimette i Sanniti ancora sotto le Forche.
- 434 L. Livio, Q. Me- Intercedono per Sp. Postumio autore della Pace con i Sanniti sotto le Forche caudine. lio.
- 435
- 436 Il Prefetto la prima volta in Capua, ove vengono
- 437 le Leggi Romane, richieste da' Capuani,
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442 M. Decio. I Trombetti restituiti a Roma da' Tusculani. E' permesso di essersi nel Tempio di Giove.
- 443 L. Atilio, C. Mar- zio.
- 444 P. Sempronio. Fa prigione Appio il Cieco per non volere deponere la censura dopo i 18. mesi. Q. Fabio Console, passa la Selva Cirmina.
- 445 L. Furio.
- 446 T. Minucio.
- 447 Alatri, Ferentino, e Veroli Popoli Ernici, rifiu- sano la Città dinanzi Romana per vivere con le proprie Leggi.
- 448 C. Flavio.
- 449 C. Flavio scriba divulga il Jus ritenuto dal Pontefice Massimo, e i giorni Fasti.
- 450 Gn. Ogulnio, e Q. Ogulnio. Legge per gli Auguri.
- 451 Sp. Nauzio.
- 452 C. Fulvio Curva.
- 453 Gn. Ogulnio, e Q. Ogulnio.
- 454 M. Curio Denta- ro. Che i Magistrati creati dal Popolo, siano approvati.
- 455 Porzio Leca. Proibisce a Manlio il trionfo Ovale, e che non possa batterli il Cittadino Romano.
- 456 C. Acilio.
- 457 Virginia Patrizia maritata con un Plebbeo disces- ciata

ciata dal Tempio della Pudicizia dalle Matrone Patrizie, edifica un Tempio alla Pudicizia plebbea.

- 458
 459 M. Cancio: Accusa Postumio.
 460
 461 M. Licinio:
 462
 463 C. Publilio.
 464
 465 Tazio Labieno.
 466
 467
 468 L. Flavio.
 469
 470 C. Larinio.
 471 M. Arrio Nasone.
 472
 473 C. Blefo.
 474
 475 Q. Muzio Scevo-
 la.
 476 M. Petrejo.
 477 C. Oppio.
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484 Manlio Curio.
 485
 486 Digio. Marc. I. J. Saturno.
 487
 488
 489
 490
 491 Q. Minucio Ter-
 ma.
 492
 493
 494 L. Sempronio.
 495
 496
 497 M. Burio dentis-
 to.
 498 M. Nevio.
 499
 500

501 L. Arto Natone. Che il Tribuno possa essere Senatore e che tutto Tribuno, divenga Senatore.

502
503
504
505
506

Ovinio.

Eliggerli i Censori di ogni ordine di Persone. Fetto.

507
508
509
510
511
512
513

Publio Atinio.

514
515
516
517

C. Settinio Aricino. Legge per l'Impudicitia.

518
519
520
521

C. Flaminio. Legge Augusta per il Tribuno Gallio, e Ricordi.

522
523
524
525

L. Manlio Acidino.

526
527
528
529
530
531

C. Articulejo.
T. Fontejo.
L. Marzio.
Claudio Asellio.
L. Pinarario.
P. Valerio.

532

Q. Claudio, M. Metilio. Che nessun Senatore possa avere un Naviglio capace più di 300. fiari.

533
534
535

Bebio Erennio.
Minucio, L. Scribonio Libone.
Sp. Corvilio.

Seconda Guerra Punica rotta de' Romani al Trasimano.
Giulio Silano Prefetto in Napoli non riceve Annibale.
Si fanno i Triumviri mensarii, rotta de' Romani a Canne.
Si surrogano cento settanta sette Senatori nel Senato, la maggior parte di essi morti nella Battaglia di Canne, e i Seguntini s'incendiano da loro stessi per non essere servi d'Annibale.

536

M. Aurelio Cotta.

- 337 L. Metello ; C. Oppio. Accusa P. Furio, e M. Atilio, per averli tolto il Cavallo, e passatolo nella Tribu Eraria. Plebiscito contro al Fatto delle donne.
- 338 C. Servilio Casca, e Sp. L. Corvilio. Castigano Postumio, e gli altri publicani. I Romani pigliano Siracusa, e morte di Archimede.
- 339 C. Sempronio Blefo. Nell'anno 542. si disputa se fosse stato legitimo Tribuno, o allora Edile per avere il suo Padre vivo nella podestà de' Boji. Annibale lungi da Roma tre miglia. Che il Console domandi al Popolo, chi voglia fare dittatore, e non volendolo fare il Console, lo faccia il Pretore.
- 340 M. Lucrezio, e L. Atilio. Accusa Marcello, ma è abrogato, e Marcello destigato Console.
- 341 C. e L. Atrani, C. Publicio Bibulo.
- 342 Tizio Ario Labieno.
- 343 M. Fulvio Flacco. Claudio Nerone uccide vicino al Maturo 55. Cartaginesi, e recide il capo ad Asdrubale. Gli Astipani nella Spagna sono uccisi combattendo con i Romani, e cinquanta Giovani accendono il Foco al Rogo composto di suppellettili, sopra il quale tutte le donne con i loro figli, ed indi montano ancora essi nel Rogo per lasciarsi bruciare.
- 344 L. Porcio.
- 345 P. Licinio Vero.
- 346 L. Veturio.
- 347 M. Claudio Marcello, M. Cincio Alimento. Vanno in Sicilia, ad inquirere contro di Scipione per le querele de' Locresi.
- 348 Gn. Bebio.
- 349 L. Minucio Ferma, M. Atilio Glabrione. Accusa i Censori M. Livio, e C. Claudio. La Guerra dell'Africa a Scipione.
- 350 Q. Bebio.
- 351 M. Atilio, e Q. Minucio. Si oppone alla Rogazione della Guerra Macedonica. La Pace a Cartaginesi, e portarsi da Scipione l'Esercito nell'Africa. E' salutato in Roma col nuovo titolo d'Imperadore.
- 352 M. Porcio Leca C. Atinio Laboone, e C. Ursanio.
- 353 M. Fulvio, e M. Curio. Senza trionfo viene in Roma L. Metilio Acidino.
- 354 L. Oppio, Q. Fulvio. Impediscono a i Consoli l'andare in Macedonia.
- 355 M. e Giunio Bruto, L. Valerio M. Fundano. M. Porcio Catone Cons. M. Fundano, e L. Valerio vogliono abrogare la L. Oppia; si oppongono M. e Giunio Bruto, ed il Cons. Catone, ma alla fine è abrogata. 556 Q.

- 323
- 556 Q. Elio Tubero. Mandarfi due Colonie. Una ne' Bruzii, e l'altra nel Campo Turino.
- 557 M. Sempronio, M. e C. Titinio. Il Senato prende la prima volta luogo distinto dal Popolo ne' Giochi Edili, e succede disturbo nel Popolo.
- 558 C. Manilio.
- 559 P. Sempronio Blefo. Si oppone al trionfo richiesto da P. Cornelio Scipione.
- 560
- 561 P. Sempronio Gracco, e P. Sempronio Rutilio. Accusa M. Acilio Glabrione di averfi ritenuto molti Vasi d'oro, e d'argento, presi ad Antioco.
- 562 C. Valerio Tapo. Dato il suffragio a i Fondani, e Formiani nella Tribù Emilia, ed alli Arpinati nella Tribù Cornelia.
- 563 Due Petilii, Q. e L. Mummio, T. Sempronio Gracco, M. Nevio, C. Fannio, M. Ebuzio. I due Petilii accusano Scipione, ed egli porta tutto il Popolo al Campidoglio a ringraziare i Dei, per le Vittorie ottenute: Indi se ne va a Linturno, dove alla fine more.
- 564
- 565
- 566 Flaminio richiede a Prussia Re di Bitinia Annibale ~~Prussia a circondare la sua Casa, ed Annibale,~~ vedendo non poter fuggire, bene il veleno.
- 567
- 568 M. Petrejo. Appiano de bello civil. lib. 2.
- 569 Orchio. Modera il numero de' Convitati, e delle vivande:
- 570 L. Villio. Che indicassero coloro, che aveano il Magistrato, l'anni della loro nascita, e l'anni ne' quali ricevevano: Onde la sua Famiglia fu detta Villia annale. Che le donne non possano lasciarsi Eredi. Togliersi l'Esercizio a Manlio, e Q. Elio intercede.
- 571 L. Voconio.
- 572 M. Licinio Nerva, e C. Papirio Turdo, Q. Elio.
- 573 A. Licinio Nerva, C. Papirio Turdo, Q. Elio, Papirio, Licinio,
- 574
- 575
- 576 Sesto Tizio. Legge Agraria.
- 577
- 578 M. Lucrezio. Che i Censori diano affitto il Terreno Campano.
- 579 M. Marzio Serrone, e Q. Marzio Scilla. Accusano i Consoli, che non vanno agli Eserciti.



- 580 M. Fulvio Nobilione, e M. Claudio Marcello. **Dovere, essi conoscere, de' Cittadini citati per andare alla Guerra.**
- 581 C. Sulpizio, M. Claudio, P. Rutilio. **Si ascrivano nella Milizia coloro, che non sono maggiori di anni, quarantasei.**
- 582 M. Junio Thalna, Gn. Aufidio. **Accusano C. Lucrezio per la querela fatta da' Legati Calcidesi, ed è condannato da' trenta Tribuni.**
- 583 Gn. Tremellio. **Puniso per aver conteso col Pontefice Emilio Lepido.**
- 584 M. Antonio, M. Pomponio, T. Sempronio. **Si oppongano al Pretore, che severamente incitava il Popolo a far la Guerra a i Rodii.**
- 585 C. Scribonio.
- 586
- 587 M. Aufidio Lurco. **Legge de Ambitu.**
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599 L. Pifone Frugi. **Prima Legge de Reperundis.**
- 600 Cecilio. **Danna Lentulo de Reperundis.**
- 601 L. Scribonio.
- 602
- 603
- 604 **Cartagine brucia per diecisette giorni.**
- 605
- 606
- 607
- 608 Curiazio. **Irride P. Scipione Nasica chiamandolo Scrapione.**
- 609
- 610 Popillio.
- 611 L. Cassio. **Che i Voti ne' Giurizii si fanno con le Tabelle.**
- 612 Luriazio.
- 613
- 614 Gabinio.
- 615
- 616 Tib. Sempronio Gracco, e M. Ottavio. **Rinova la Legge Agraria.**

- 607 **Confirmato con Memmio.** Poter si confirmare i Tribuni. E ucciso, e gittato nel Tevere.
- 618 **C. Flacco, Fulvio Flacco.**
- 619 **C. Atinio Labeone, e Rubrio.** Leggi del grano menstuo.
- 620 **M. Livio Druso.** Dividersi nella Plebbe il denajo d'Antioco.
- 621 **Q. Valerio.**
- 622 **Sp. Burio.** Abroga le Leggi Agrarie.
- 623 **M. Pinaro Rufo.**
- 624 **C. Papiuo Carbone un'altra volta.** Che possano confirmarsi i Tribuni.
- 625
- 626
- 627 **M. Giunio Penuo.**
- 628
- 629 **Q. Vario. Sp. Burio.** Abroga le Leggi di Gracco.
- 630 **Celio.**
- 631 **Bebio.**
- 632 **M. Minuzio Rufo.**
- 633 **M. Ottavio.**
- 634
- 635 **Celio II.**
- 636
- 637 **M. Servilio Giobulo.** Intercedè colla Legge de' S.C.
- 638
- 639
- 640 **Sext. Peduceo.**
- 641
- 642
- 643 **C. Manilio Limevano.** Che si proceda contro di Giugurta.
- 644 **Q. Murzio.**
- 645
- 646
- 647 **Gn. Domizio.** Trasferirsi il Jus di cootrare i Sacerdoti dal Collegio al Popolo.
- 648 **Antonio.**
- 649 **L. Apulejo.** Difeso da Mario, indi per ordine suo ucciso.
- 650 **M. Catone.** Farsi i Ponti più stretti per andare a dare i Voti.
- 651 **L. Saturnino. C. Servilio Glauzia.**
- 652 **Aquilio.** Legge per i danari.

- 653 Mario:
654 Saturnino. **Eccita una Sedizione per fare eleggere Mario la quinta volta, ed è in fine ucciso.**
- 655 Nonio.
656 C. Papirio Carbone. Q. Vario. C. Carione. Q. Metello. Gu. Pompeo. **Che si dia la Cittadinanza Romana alle Città confederate.**
- 657
658 Cassio, e Longino.
659 M. Livio druso. **Per le Leggi Agrarie.**
660 L'istesso. **Si ritrova ucciso in sua Casa. Guerra Sociale.**
- 661
662 P. Sulpicio. **Richiamarsi gli Esuli, e scriverli nelle Tribù i nuovi Libertini.**
- 663 Setto, e l'istesso. **Darsi la Guerra di Mitridate a Mario. Guerra Civile tra Silla, e Mario.**
- 664
665 L. Sulpicio, e P. Antistio.
666 Virginio.
667 Furfidio. **Dice a Silla lasciar vivo a chi possa comandare; Stragge fatta da Silla.**
- 668 M. Batrejo.
669
670
671
672 M. Plauzio Silvano.
673
674
675
676 Silla Dictatore.
677
678 L. Antistio. **Chiama in Giudizio Cesare, ed è liberato, come assente per causa della Repubblica.**
- 679
680
681
682 Ventidio Basso. **Darsi a Pompeo la Guerra contro de' Pirati.**
683 A. Gabinio. **Congiura di Catilina scoperta da Cicerone.**
684 L. Cornelio. **Che nessuno senza consenso del Popolo, sia sciolto dalle Leggi.**
- 685 C. Popio. **Partirsi da Roma tutti i Forastieri, eccetto l'Italiani.**
- 686
687 C. Metello. **Darsi a Pompeo la Guerra contro di Mitridate.**

- 222
- 688 L'istesso.
- 689
- 690 Flavio. Guerre tra Cesare, e Pompeo.
- 691 Clodio, Sestio, Va in Esilio Cicerone.
Carzio, Milone,
Gratidio. Vati-
dio.
- 692 T. Annio Milone. Ritorna Cicerone.
- 693 T. Ampio, e Abroga la Legge di Silla per i Sacerdotii.
T. Labieno.
- 694
- 695 M. Catone è fatto prigione da C. Trebonio, altro Tribuno.
- 696 Epidio Marullo, Sueton. in Julium
e Cesario Flacco.
- 697 Q. Mazio Orestino.
- 698 L. Roscio Ottono. Darsi a i Sanniti il decimo quarto luogo nel Testamento.
- 699 Vultejo.
- 700 Q. Pompeo Rufo.
- 701 Q. Pompeo, e
T. Trebazio Planco.
- 702 Vatinio.
- 703 Curione.
- 704 M. Antonio, e Cassio. Intercedono per Cesare, e sono esiliati.
- 705 Gallo Aquilio.
- 706 Cesare dittatore. E' ucciso con ventitre pugnalate.
- 707 M. Terenzio Varone. Morte di Cicerone.
- 708 Ponzio Aquila. Vuole fare le nuove Tavole delle Leggi, e perciò fare tumultua di consenso la Plebbe, ma ne sono uccisi ottocento.
- 709 P. Dolabella.

L'assenza dell'Autore da Napoli ha cagionato, che siano seguiti varj errori di Ortografia, e di lettere, o false, o mancanti. Si notano i più importanti.

E R R O R I

C O R R E Z I O N E

pag. 12. Adolentes senem	Adolescentes seni
pag. 13. Jusfit	Jus sic
pag. 16. Majoribus natu praele	Majoribus natu praebat
pag. 25. Vestio Varo	Vestio Varo.
Bacellum	Sacellum, ed altri.

